

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

**sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze,
nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni**

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione del 3 luglio 2015	L 176	4	7.7.2015



REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ⁽²⁾ è stato modificato più volte e in modo sostanziale ⁽³⁾. Dato che vi devono essere apportate ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è necessario procedere alla sua refusione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce requisiti comuni fondamentali ai fini di un elevato livello di standardizzazione delle misure di sicurezza dell'aviazione civile e della tutela ambientale e rende opportuna l'adozione, da parte della Commissione, delle necessarie modalità di esecuzione per garantirne l'uniformità dell'applicazione, ed istituisce «l'Agenzia europea per la sicurezza aerea» (qui di seguito brevemente denominata «l'Agenzia») al fine di assistere la Commissione nell'elaborazione di tali modalità di esecuzione.
- (3) È necessario definire regole tecniche e procedure amministrative comuni ai fini del mantenimento della navigabilità di prodotti aeronautici, parti e pertinenze soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008.
- (4) Le organizzazioni ed il personale addetti alla manutenzione di prodotti, parti e pertinenze dovrebbero attenersi a determinate norme tecniche a dimostrazione della propria competenza e dei mezzi tecnici a loro disposizione per ottemperare agli obblighi associati alle loro attribuzioni; la Commissione è tenuta definire apposite misure per specificare le condizioni di emissione, mantenimento, modifica, sospensione o revoca di certificati di attestazione di conformità.

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. allegato V.

▼B

- (5) La necessità di garantire l'uniformità nell'applicazione di norme tecniche comuni nel settore del mantenimento della navigabilità di parti e pertinenze aeronautiche richiede, da parte delle autorità, l'impegno a seguire procedure comuni atte a valutare la conformità a tali norme; è necessario che l'Agenzia elabori specifiche di certificazione per facilitare la necessaria uniformità normativa.
- (6) Si rende necessario riconoscere la validità dei certificati emessi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 relativo all'aeronavigabilità è stato ampliato per includere elementi di valutazione dell'idoneità operativa nelle regole di attuazione per l'omologazione del tipo.
- (8) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia»), ha ravvisato la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 ⁽¹⁾ al fine di consentire all'Agenzia di approvare dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione.
- (9) È opportuno che i dati di idoneità operativa comprendano elementi di addestramento obbligatori per la formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione.
- (10) È opportuno modificare i requisiti relativi alla creazione di corsi di formazione per l'abilitazione al tipo del personale di certificazione per fare riferimento ai dati di idoneità operativa.
- (11) L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere ⁽²⁾, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽³⁾ definite dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:

⁽¹⁾ GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere N. 07/2011 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all'indirizzo: <http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php>

⁽³⁾ Parere del comitato AESA del 23 settembre 2003.

▼B

- (a) immatricolati in uno Stato membro; oppure
- (b) immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili per i quali la sorveglianza ai fini della sicurezza sia stata assegnata ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore dell'Unione europea, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008.

3. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei titolari di licenza secondo la definizione prevista dalle norme UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del regolamento (CE) n. 216/2008, valgono le seguenti definizioni:

- a) per «aeromobile» s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;
- b) per «personale autorizzato a certificare» s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione;
- c) per «componente» s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;
- d) per «navigabilità» s'intendono tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo dell'aeromobile, la conformità di quest'ultimo alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza;
- e) per «JAA» (Joint Aviation Authorities) si intendono le autorità aeronautiche riunite;
- f) per «JAR» (Joint Aviation Requirements) si intendono i requisiti aeronautici comuni;
- g) per «velivolo a grande capacità» si intende un aeromobile, classificato come velivolo, con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg oppure un elicottero plurimotore;
- h) per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti attività o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo;
- i) per «organizzazione» s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di quest'ultima. Tale organizzazione può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;
- j) per «ispezione pre-volo» s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto;

▼B

- k) per «aeromobile ELA1» si intendono i seguenti aeromobili leggeri europei con conducente:
- i) un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
 - ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;
 - iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d'aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per le mongolfiere, 1 050 m³ per gli aerostati, 300 m³ per i palloni frenati;
 - iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m³ per i dirigibili a gas;

▼M1

- k *bis*) per «aeromobile ELA2» si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
- i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
 - ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con una MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
 - iii) un aerostato;
 - iv) un dirigibile ad aria calda;
 - v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
 - peso statico non superiore al 3 %,
 - spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
 - progettazione semplice e convenzionale della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
 - comandi non servoassistiti;
 - vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero;

▼B

- l) per «aeromobile LSA» si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti:
- i) una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg;
 - ii) una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo;

▼B

- iii) un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota;
- iv) un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e
- v) una cabina non pressurizzata;
- m) per «sede principale di attività» si intende la sede centrale o la sede legale dell'organizzazione dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.

*Articolo 3***Normativa per la manutenzione dell'aeronavigabilità**

1. La manutenzione della navigabilità di un aeromobile o dei suoi componenti è garantita in conformità alle disposizioni dell'allegato I (parte M).
2. Le organizzazioni e il personale addetti alla manutenzione della navigabilità di un aeromobile e dei suoi componenti, comprese le operazioni di manutenzione, devono attenersi alle disposizioni dell'allegato I (parte M) e, laddove necessario, a quelle specificate agli articoli 4 e 5.
3. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 ⁽¹⁾.

▼M1

4. I programmi di manutenzione approvati a norma dei requisiti applicabili prima del 27 luglio 2015 si considerano approvati a norma dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

▼B*Articolo 4***Approvazione delle organizzazioni di manutenzione**

1. Le organizzazioni addette alla manutenzione di velivoli a grande capacità o di aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, nonché dei componenti da installarvi, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato II (parte 145).
2. Le approvazioni relative alla manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti ed alle procedure stabiliti dalla JAA e validi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano conformi a quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

▼B

3. Il personale qualificato per l'esecuzione e/o il controllo del test non distruttivo di mantenimento dell'aeronavigabilità di strutture di aeromobili e/o di componenti, sulla base degli standard riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 che prevede un livello equivalente di qualifiche, è autorizzato a continuare ad espletare le sue mansioni di esecuzione e/o controllo di tali test.

4. I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1056/2008 da un'organizzazione di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente ai punti M.A.801 e M.A.802 dell'allegato I (parte M).

*Articolo 5***Personale autorizzato a certificare**

1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma del disposto dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto prevedono i punti M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell'allegato I (parte M) e il punto 145.A.30 j) e l'appendice IV dell'allegato II (parte 145).

2. Tutte le licenze di manutenzione aeronautica, comprese, se presenti, tutte le limitazioni tecniche associate alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, si considerano emesse in conformità al presente regolamento.

3. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso delle attribuzioni di cui al punto 66.A.20(a) dello stesso allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuove attribuzioni al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria.

4. Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un'abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare le proprie attribuzioni fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell'allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 dello stesso allegato.

5. I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d'esame conformi ai requisiti applicabili prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1149/2011 si considerano conformi al presente regolamento.

6. Fino al momento in cui il presente regolamento specifica i requisiti del personale autorizzato a certificare:

i) per gli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri;

▼B

ii) per i componenti;

i requisiti in vigore nei pertinenti Stati membri continuano ad essere di applicazione, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione europea, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.

*Articolo 6***Requisiti delle organizzazioni di addestramento**

1. Le organizzazioni addette all'addestramento del personale di cui all'articolo 5 sono soggette ad approvazione in conformità all'allegato IV (parte 147) per essere autorizzate a:

- a) condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o
- b) condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e
- c) effettuare esami; e
- d) rilasciare certificati di addestramento.

2. Le approvazioni a favore di organizzazioni che si occupano di addestramento nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti e alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

6. I corsi di formazione per tipo, approvati prima dell'approvazione del programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare i dati di idoneità operativa per il corrispondente tipo in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, devono includere gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria di tali dati di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2017, o entro due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di non applicare:

▼B

- a) per la manutenzione dei velivoli con motore a pistoncini non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg non utilizzati per il trasporto aereo commerciale,

fino al 28 settembre 2014, il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), contenuto nelle seguenti disposizioni:

— punti M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M),

— punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145);

- b) per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, fino al ►**M1** 28 settembre 2016 ◄:

- i) il requisito in base al quale l'autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica in conformità all'allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 dello stesso allegato;

- ii) il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato in conformità all'allegato III (parte 66), che figura nelle seguenti disposizioni:

— punti M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M),

— punti 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145).

3. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne informa sia la Commissione sia l'Agenzia.

4. Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell'appendice III dell'allegato III (parte 66) relativi a verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data di applicazione del ►**M1** regolamento (UE) n. 1149/2011 ◄, la durata si calcola a partire dalla data di applicazione del ►**M1** regolamento (UE) n. 1149/2011 ◄.

5. L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative ad un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.

▼M1

6. In deroga al paragrafo 1:

- a) Le autorità competenti o, se del caso, le imprese possono continuare a rilasciare certificati, nella versione anteriore, specificata nell'appendice III dell'allegato I (parte M) o nelle appendici II e III dell'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in vigore prima del 27 luglio 2015, fino al 31 dicembre 2015;

▼M1

- b) I certificati rilasciati prima del 1° gennaio 2016 rimangono validi fino a quando siano modificati, sospesi o revocati.

▼B*Articolo 9***Misure adottate dall'Agenzia**

1. L'Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza (in appresso «AMC») di cui possono avvalersi le autorità competenti, le organizzazioni e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni degli allegati del presente regolamento.
2. Gli AMC pubblicati dall'Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui agli allegati del presente regolamento.
3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando vengono applicati i metodi accettabili di rispondenza pubblicati dall'Agenzia, i relativi requisiti previsti dagli allegati del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I***(Parte M)**

INDICE

M.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

M.A.101 Campo di applicazione

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

M.A.201 Responsabilità generale

M.A.202 Segnalazione delle non conformità

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.A.301 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità

M.A.302 Programma di manutenzione

M.A.303 Direttive relative all'aeronavigabilità

M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni

M.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'operatore

M.A.307 Trasferimento dei registri di navigabilità dell'aeromobile

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401 Dati di manutenzione

M.A.402 Effettuazione della manutenzione

M.A.403 Difetti dell'aeromobile

CAPITOLO E — COMPONENTI

M.A.501 Installazione

M.A.502 Manutenzione dei componenti

M.A.503 Componenti con limite temporale di utilizzo

M.A.504 Controllo dei componenti inutilizzabili

CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE

M.A.601 Campo di applicazione

M.A.602 Domanda

M.A.603 Termini dell'approvazione

M.A.604 Manuale dell'impresa di manutenzione

M.A.605 Strutture

M.A.606 Requisiti per il personale

▼M1

M.A.607 Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità

▼ B

- M.A.608 Componenti, equipaggiamento ed attrezzi
- M.A.609 Dati di manutenzione
- M.A.610 Ordini di manutenzione
- M.A.611 Standard di manutenzione
- M.A.612 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
- M.A.613 Certificato di riammissione in servizio di un componente

▼ M1

- M.A.614 Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità

▼ B

- M.A.615 Attribuzioni dell'impresa
- M.A.616 Revisione organizzativa
- M.A.617 Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata
- M.A.618 Mantenimento della validità dell'approvazione
- M.A.619 Non conformità

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

- M.A.701 Campo di applicazione
- M.A.702 Domanda
- M.A.703 Termini dell'approvazione
- M.A.704 Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
- M.A.705 Strutture
- M.A.706 Requisiti per il personale
- M.A.707 Personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità
- M.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità
- M.A.709 Documentazione
- M.A.710 Revisione dell'aeronavigabilità
- M.A.711 Attribuzioni dell'impresa
- M.A.712 Sistema di qualità
- M.A.713 Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità
- M.A.714 Conservazione della documentazione
- M.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione
- M.A.716 Non conformità

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

- M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
- M.A.802 Certificato di riammissione in servizio di un componente
- M.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario

▼B**CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ**

- M.A.901 Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
- M.A.902 Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità
- M.A.903 Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE
- M.A.904 Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE
- M.A.905 Non conformità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI**CAPITOLO A — GENERALITÀ**

- M.B.101 Campo di applicazione
- M.B.102 Autorità competente
- M.B.104 Conservazione della documentazione
- M.B.105 Scambio reciproco di informazioni

CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ

- M.B.201 Responsabilità generale

CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

- M.B.301 Programma di manutenzione
- M.B.302 Esenzioni
- M.B.303 Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile
- M.B.304 Revoca, sospensione e limitazione

CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE**CAPITOLO E — COMPONENTI****CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE**

- M.B.601 Domanda
- M.B.602 Approvazione iniziale
- M.B.603 Rilascio dell'approvazione
- M.B.604 Sorveglianza continua
- M.B.605 Non conformità
- M.B.606 Modifiche
- M.B.607 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

- M.B.701 Domanda
- M.B.702 Approvazione iniziale
- M.B.703 Rilascio dell'approvazione
- M.B.704 Sorveglianza continua
- M.B.705 Non conformità

▼B

M.B.706 Modifiche

M.B.707 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

M.B.901 Valutazione delle raccomandazioni

M.B.902 Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente

M.B.903 Non conformità

Appendice I — Accordo per il mantenimento dell'aeronavigabilità

Appendice II — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice III — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 AESA

Appendice IV — Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

Appendice V — Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F

Appendice VI — Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capitolo G

Appendice VII — Interventi complessi di manutenzione

Appendice VIII — Manutenzione limitata del proprietario-pilota

M.1

Ai fini del presente documento, l'autorità competente è:

1. per la verifica della regolare aeronavigabilità di un singolo aeromobile e per il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;
2. per la verifica di un'impresa di manutenzione, come specificato nella sezione A, capitolo F del presente allegato (parte M):
 - i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa;
 - ii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;
3. per la verifica di un'impresa incaricata della gestione dell'aeronavigabilità, come specificato nella sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M):
 - i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa, nel caso in cui l'approvazione non sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;
 - ii) l'autorità designata dallo Stato membro dell'operatore, nel caso in cui l'approvazione sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;
 - iii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;
4. per l'approvazione dei programmi di manutenzione:

▼B

- i) l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;
- ii) nel caso del trasporto aereo commerciale, qualora lo Stato membro dell'operatore sia diverso dallo Stato di registrazione, l'autorità concordata tra i due Stati di cui sopra prima dell'approvazione del programma di manutenzione.
- iii) In deroga al punto 4, i), quando il mantenimento della navigabilità di un aeromobile non adibito al trasporto aereo non commerciale è gestito da un'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M), non soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, purché concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione:
 - a) l'autorità designata dallo Stato membro responsabile della supervisione dell'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità; o
 - b) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa in questione si trovi in un paese terzo.

*SEZIONE A***REQUISITI TECNICI***CAPITOLO A**GENERALITÀ***M.A.101 Finalità**

La presente sezione stabilisce le misure da intraprendere per assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità, inclusa la manutenzione. Specifica inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti o dagli organismi incaricati della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

*CAPITOLO B**RESPONSABILITÀ***M.A.201 Responsabilità**

- a) Il proprietario è responsabile dell'aeronavigabilità di un aeromobile ed è tenuto a garantire che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1. l'aeromobile è mantenuto in condizioni di navigabilità, e;
 - 2. tutti gli equipaggiamenti operativi e di emergenza sono correttamente installati ed efficienti, oppure sono chiaramente identificati come non utilizzabili, e;
 - 3. il certificato di aeronavigabilità è valido, e;
 - 4. la manutenzione dell'aeromobile è eseguita in conformità al programma di manutenzione, come specificato al punto M.A.302.

▼M1**▼B**

- b) Se l'aeromobile è stato noleggiato, le responsabilità del proprietario vengono trasferite al locatario, nel caso in cui:
 - 1. il locatario sia specificato nel documento di registrazione; oppure

▼B

2. sia specificato nel contratto di noleggio.

In questo documento qualsiasi riferimento al termine «proprietario» indica il proprietario oppure il locatario, come applicabile.

- c) Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione sarà responsabile degli interventi eseguiti.
- d) Il pilota responsabile oppure, nel caso di trasporto aereo commerciale, l'operatore è incaricato dell'esecuzione completa dell'ispezione di pre-volo. Questa ispezione deve essere effettuata dal pilota o da un'altra persona qualificata, ma non deve essere necessariamente effettuata da un'un'organizzazione di manutenzione approvata o da personale di certificazione abilitato ai sensi della parte 66.

▼M1

- e) Allo scopo di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a),
 - i) il proprietario di un aeromobile può affidare le mansioni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità ad un'impresa competente in materia, approvata in conformità alla sezione A, capo G del presente allegato (parte M). In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione di tali mansioni. Si utilizza in tal caso il contratto di cui all'appendice I;
 - ii) il proprietario che decide di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza un contratto conforme all'appendice I, può tuttavia concludere un contratto limitato per lo sviluppo del programma di manutenzione e per gestirne l'approvazione, in conformità al punto M.A.302, con:
 - un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure
 - in caso di aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali, un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145 o del capo F della sezione M.A.

In tal caso, il contratto limitato trasferisce all'impresa con cui è stato stipulato la responsabilità dell'elaborazione e, salvo nel caso in cui il proprietario rilasci una dichiarazione in conformità al punto M.A.302, lettera h), dell'approvazione del programma di manutenzione.

▼B

- f) In caso di aeromobili di grandi dimensioni, per ottemperare alle responsabilità di cui alla lettera a) il proprietario dell'aeromobile dovrà assicurare che tutti gli interventi connessi alla navigabilità siano eseguiti da un'impresa qualificata di gestione del mantenimento della navigabilità regolarmente autorizzata. Un contratto redatto in forma scritta deve essere conforme a quanto stabilito nell'Appendice I. In tal caso, l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità si assume la responsabilità della corretta esecuzione degli interventi.
- g) La manutenzione di aeromobili di grandi dimensioni, di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e dei relativi componenti, sarà eseguita da un'impresa di manutenzione rispondente alle prescrizioni della parte 145.
- h) Nel caso del trasporto aereo commerciale, l'operatore è responsabile dell'aeronavigabilità dell'aeromobile che gestisce e dovrà:
 - 1. essere approvato, come parte del certificato dell'operatore aereo emesso dall'autorità competente, in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), per l'aeromobile impiegato, e

▼B

2. essere approvato in conformità all'allegato II (parte 145) o stipulare un contratto con un'impresa analogamente autorizzata, e
 3. garantire il rispetto dei disposti di cui alla lettera a).
- i) Nel caso in cui uno Stato membro richieda ad un operatore un certificato per le sue attività commerciali, diverse dal trasporto aereo commerciale, l'operatore dovrà:
1. essere adeguatamente autorizzato, come specificato nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile impiegato, oppure stipulare un contratto con un'impresa idonea, e
 2. essere adeguatamente autorizzato in conformità alla sezione A, capitolo F del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145), oppure stipulare un contratto con un'impresa analoga, e
 3. garantire il rispetto di quanto disposto alla lettera a).
- j) Il titolare/l'operatore è tenuto a garantire all'autorità competente accesso all'organizzazione/all'aeromobile affinché venga assicurata la conformità continuativa di quanto riportato in questa parte.

M.A.202 Resoconto di eventi

- a) La persona o l'impresa responsabile in base al punto M.A.201 deve riferire all'autorità competente designata dallo Stato di registrazione, all'impresa responsabile del progetto di tipo o dei progetti integrativi e, se applicabile, allo Stato membro dell'operatore, qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che possa seriamente compromettere la sicurezza di volo.
- b) I resoconti dovranno essere redatti secondo le modalità stabilite dall'Agenzia e dovranno contenere tutte le informazioni relative alla condizione nota alla persona o all'impresa.
- c) Nel caso in cui la persona o l'impresa responsabile della manutenzione dell'aeromobile sia stata incaricata da un proprietario o da un operatore, tale persona o impresa di manutenzione dovrà fornire un resoconto anche al proprietario, all'operatore o all'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, in merito alla condizione relativa a tale aeromobile o ai suoi componenti.
- d) I resoconti devono essere redatti nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 72 ore, dalla persona o dall'impresa di manutenzione incaricata di stabilire le condizioni riferite nel rapporto.

CAPITOLO C***MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ*****M.A.301 Interventi di mantenimento della navigabilità**

Il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e dell'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantite mediante:

1. l'esecuzione di ispezioni pre-volo;
2. la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro, tenendo conto, in caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, dell'elenco dell'equipaggiamento minimo e dell'elenco delle deviazioni tollerate, qualora applicabili alla tipologia di aeromobile;

▼ M1

3. tutti gli interventi di manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.302;

▼ B

4. l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato in base a M.A.302, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale;
5. l'adempimento di qualsiasi:
 - i) direttiva di aeronavigabilità;
 - ii) obbligo operativo avente conseguenze sul mantenimento dell'aeronavigabilità;
 - iii) requisito di mantenimento dell'aeronavigabilità stabilito dall'Agenzia;
 - iv) disposizione emanata dall'autorità competente in risposta immediata a problemi inerenti la sicurezza applicabile;
6. l'effettuazione di modifiche e riparazioni in conformità al punto M.A.304;
7. la determinazione di una politica di applicazione delle modifiche non obbligatorie e/o delle ispezioni, nel caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale;
8. l'effettuazione di voli di collaudo quando necessario.

M.A.302 Programma di manutenzione

- a) La manutenzione di ogni aeromobile deve essere organizzata in conformità di un programma di manutenzione degli aeromobili.
- b) Il programma di manutenzione e le eventuali correzioni successive devono essere approvate dall'autorità competente.
- c) ► **M1** Nel caso in cui il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile sia affidato a un'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità del tipo descritto alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), oppure nel caso in cui esista un contratto limitato fra il proprietario e detta impresa in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le relative modifiche possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta. ◀
 - i) In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve istituire la procedura di approvazione indiretta nell'ambito del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e tale procedura deve essere approvata dall'autorità competente responsabile dell'impresa in questione.
 - ii) L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non ricorre alla procedura di approvazione indiretta se non è soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, a meno che non sia posto in essere un accordo conforme al disposto del punto M.1 (4), ii) o (4), iii), ove applicabile, che trasferisca la responsabilità dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
- d) Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

▼B

- i) le istruzioni rilasciate dall'autorità competente;
- ii) le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità:
 - emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell'approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell'autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 e del relativo allegato I (parte 21); e
 - incluse nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, se pertinente;
- iii) le istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto di approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302(b).
- e) Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve contenere i dettagli, inclusa la frequenza, di tutti gli interventi da eseguire, compresi eventuali compiti specifici legati al tipo e alla specificità delle operazioni.
- f) Per gli aeromobili di grandi dimensioni, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione include un programma di affidabilità.
- g) Il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, se del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell'esperienza operativa e delle istruzioni dell'autorità competente, tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dai titolari del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione supplementare nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

▼M1

- h) In caso di aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, la conformità alle lettere b), c), d), e) e g) può essere sostituita dalla conformità a tutte le seguenti condizioni:
 1. Il programma di manutenzione dell'aeromobile identifica chiaramente il proprietario e lo specifico aeromobile a cui si riferisce, compresi il motore e l'elica eventualmente installati.
 2. Il programma di manutenzione dell'aeromobile:
 - è conforme al «programma minimo di ispezione» di cui al punto i) corrispondente all'aeromobile in questione, oppure
 - è conforme alle lettere d) ed e).
- Il programma di manutenzione non è meno restrittivo del «programma minimo di manutenzione».

▼ **M1**

3. Il programma di manutenzione dell'aeromobile comprende tutti i requisiti obbligatori di mantenimento dell'aeronavigabilità, quali ripetute prescrizioni di aeronavigabilità, la sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità (ALS) delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità (ICA) o specifici requisiti di aeronavigabilità di cui alla scheda delle caratteristiche del certificato di omologazione (TCDS).

Inoltre, il programma di manutenzione dell'aeromobile individua tutti gli ulteriori compiti di manutenzione da realizzare in funzione del tipo di aeromobile, della configurazione dell'aeromobile e del tipo e della specificità dell'operazione. Si prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:

- gli equipaggiamenti specifici installati e le modifiche apportate all'aeromobile,
 - le riparazioni effettuate sull'aeromobile,
 - i componenti a vita limitata e quelli di importanza critica sotto il profilo della sicurezza,
 - le raccomandazioni di manutenzione quali gli intervalli di tempo tra revisioni (TBO), le raccomandazioni veicolate da bollettini del servizio tecnico, lettere di servizio e altre informazioni di servizio non obbligatorie,
 - i pertinenti orientamenti/requisiti operativi connessi all'ispezione periodica di determinati equipaggiamenti,
 - le approvazioni operative speciali,
 - l'impiego dell'aeromobile e l'ambiente operativo,
 - la manutenzione svolta dal pilota-proprietario (se del caso).
4. Qualora il programma di manutenzione non sia approvato dall'autorità competente (direttamente o dall'impresa di cui alla sezione M.A., capo G, mediante un procedimento di approvazione indiretto), il programma di manutenzione dell'aeromobile contiene una dichiarazione firmata del proprietario in cui questi conferma trattarsi del programma di manutenzione dell'aeromobile per la specifica registrazione dell'aeromobile corrispondente e dichiara di essere pienamente responsabile per i contenuti del programma stesso e, in particolare, per tutte le eventuali deviazioni introdotte rispetto alle raccomandazioni del titolare dell'approvazione di progetto.
 5. Il programma di manutenzione dell'aeromobile è riesaminato con periodicità non inferiore a un anno. Detto riesame del programma di manutenzione è effettuato:
 - dall'addetto alla revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile in conformità al punto M.A.710, lettera g *bis*), oppure
 - dall'impresa di cui alla sezione M.A., capo G, incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, qualora il riesame del programma di manutenzione dell'aeromobile non avvenga in concomitanza con la revisione dell'aeronavigabilità.

▼ **M1**

Se il riesame evidenzia discrepanze sull'aeromobile collegate a lacune del programma di manutenzione, l'addetto al riesame ne informa l'autorità competente dello Stato membro di registrazione e il proprietario modifica il programma di manutenzione conformemente agli accordi presi con detta autorità competente.

- i) In caso di aeromobili ELA1 diversi dai dirigibili, non utilizzati in operazioni commerciali, il «programma di ispezione minimo» di cui alla lettera h) soddisfa le seguenti condizioni:

1. Esso comprende i seguenti intervalli di ispezione:

- per i velivoli ELA1 e i motoalianti (TMG) ELA1, il più breve fra un intervallo annuale e uno di 100 ore. A tale intervallo si può applicare una tolleranza di un mese o di 10 ore, purché l'intervallo successivo sia calcolato dalla data o dal numero di ore inizialmente programmati,
- per gli alianti ELA1, gli alianti a motore ELA1 diversi dai TMG e gli aerostati ELA1, un intervallo annuale. A tale intervallo si può applicare una tolleranza di un mese, purché l'intervallo successivo sia calcolato dalla data inizialmente programmata.

2. Esso comprende quanto segue:

- azioni di manutenzione in conformità ai requisiti del titolare dell'approvazione di progetto,
- ispezione delle marcature,
- esame delle rilevazioni di peso e delle pesature in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 ⁽¹⁾, punto NCO.POL.105,
- prova di funzionamento per il transponder (se presente),
- prova di funzionamento per il sistema statico Pitot,
- in caso di velivoli ELA1:
 - test di funzionamento di potenza e giri/minuto, magneti, pressione del carburante e dell'olio, temperature del motore,
 - per i motori dotati di controllo automatico, la procedura pubblicata per l'avviamento,
 - per i motori con carter secco, i motori con turbocompressore e i motori raffreddati a liquido, una prova di funzionamento per rilevare eventuali problemi di circolazione dei fluidi;
- ispezione dello stato e del fissaggio degli elementi strutturali, dei sistemi e dei componenti relativi ai seguenti ambiti:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

▼ M1

- per i velivoli ELA1:
 - cellula
 - cabina e abitacolo
 - carrello di atterraggio
 - ala e sezione centrale
 - comandi di volo
 - impennaggio
 - avionica e circuiti elettrici
 - gruppo motopropulsore
 - frizioni e scatole di trasmissione
 - elica
 - sistemi vari quale il sistema di salvataggio balistico;
- per gli alianti ELA1 e gli alianti a motore ELA1:
 - cellula
 - cabina e abitacolo
 - carrello di atterraggio
 - ala e sezione centrale
 - impennaggio
 - avionica e circuiti elettrici
 - gruppo motopropulsore (se presente)
 - sistemi vari quali zavorra amovibile, parafrreno e comandi e zavorra d'acqua;
- per le mongolfiere ELA1:
 - busta
 - bruciatore
 - canestro
 - serbatoi del combustibile
 - equipaggiamento e strumenti;
- per gli aerostati ELA1:
 - busta
 - canestro
 - equipaggiamento e strumenti.

▼ M1

Fintanto che il presente regolamento non specifichi un «programma minimo di ispezione» per i dirigibili, il loro programma di manutenzione deve essere conforme alle lettere d) ed e).

▼ B**M.A.303 Direttive relative all'aeronavigabilità**

Qualsiasi direttiva applicabile in relazione all'aeronavigabilità deve essere osservata in tutti i suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell'Agenzia.

M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni

I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:

- a. i dati approvati dall'Agenzia, o
- b. i dati approvati da un'impresa di costruzione autorizzata in base alla parte 21, o
- c. i dati inclusi nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell'allegato (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

M.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile

- a) Al termine di ogni intervento di manutenzione, è necessario inserire il certificato di riammissione, necessario ai sensi del punto M.A.801 o del punto 145.A.50, nei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile. Ogni aggiornamento dovrà essere riportato nel più breve tempo possibile, e, in nessun caso, oltre il trentesimo giorno dall'intervento di manutenzione.
- b) I registri del mantenimento dell'aeronavigabilità sono costituiti dai seguenti documenti:
 - 1. un quaderno dell'aeromobile, uno o più quaderni dei motori oppure schede dei moduli di motori, uno o più libri delle eliche e schede per qualsiasi componente a vita limitata; e
 - 2. dal quaderno tecnico dell'operatore, ove prescritto al punto M.A.306 per il trasporto aereo commerciale o dallo Stato membro per le operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale.
- c) Nei quaderni dell'aeromobile devono essere inseriti il modello di aeromobile e le marche di immatricolazione, la data, così come le ore di volo totali e/o i cicli di volo e/o di atterraggio.
- d) I registri di aeronavigabilità devono contenere la versione aggiornata dei seguenti documenti:
 - 1. stato delle direttive di navigabilità e provvedimenti emanati immediatamente dall'autorità competente in seguito a problemi relativi alla sicurezza;
 - 2. stato delle modifiche o delle riparazioni;
 - 3. stato di conformità con il programma di manutenzione;
 - 4. stato dei componenti a vita limitata;
 - 5. rapporto su massa e centraggio;

▼B

6. lista della manutenzione differita.

e) Oltre al documento di riammissione in servizio, il modulo 1 dell'AESA o un modulo equivalente, il quaderno del motore o delle eliche e le schede dei moduli motore o dei componenti con limite temporale di utilizzo devono riportare le seguenti informazioni rilevanti per ogni componente installato (motore, eliche, moduli di motori o componenti con limite temporale di utilizzo):

1. identificazione del componente, e
2. il tipo, il numero di serie e di registrazione, a seconda del caso, dell'aeromobile, del motore, dell'elica, del modulo motore o del componente con limite temporale di utilizzo su cui lo specifico componente è stato installato, così come il riferimento per l'installazione e rimozione del componente, e
3. la data, unitamente alle ore di volo totali accumulate dal componente e/o i cicli di volo e/o di atterraggio e/o la data, secondo i casi, e
4. le informazioni, di cui alla lettera d), applicabili al componente.

f) La persona responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, come specificato alla sezione A, capitolo B, del presente allegato (parte M), dovrà verificare i dati registrati come specificato al presente punto e presentare i registri su richiesta dell'autorità competente.

g) Tutti i dati inseriti nei registri dell'aeronavigabilità relativi all'aeromobile devono essere redatti in modo chiaro ed accurato. Nel caso in cui sia necessario rettificare un dato, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che il dato iniziale resti ben visibile.

h) Il proprietario o l'operatore deve garantire la creazione di un sistema atto a conservare i documenti seguenti per i periodi specificati:

1. tutti i registri di manutenzione dettagliati dell'aeromobile e dei componenti con limite temporale di utilizzo in esso installati, fino al momento in cui le informazioni contenute in detti registri non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di ambito e di dettaglio, ma per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla messa in servizio dell'aeromobile o del componente, e
2. il tempo totale di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi) dell'aeromobile e di tutti i suoi componenti con limite temporale di utilizzo, fino ad almeno 12 mesi dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile o del componente, e
3. il tempo di servizio (ore, giorni di calendario, cicli di volo e atterraggi), a seconda dei casi, trascorsi dall'ultima manutenzione programmata del componente soggetto ad un limite temporale di utilizzo, almeno fino a che la manutenzione programmata del componente non sia stata sostituita da un'altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e
4. lo stato attuale di conformità con la manutenzione programmata, tale da permettere di verificare la conformità con il programma di manutenzione autorizzato, almeno fino a quando la manutenzione programmata dell'aeromobile o di un suo componente non sia stata sostituita da un'altra manutenzione programmata o da un intervento equivalente in quanto a finalità e dettagli, e

▼B

5. lo stato attuale delle direttive di navigabilità applicabili all'aeromobile ed ai suoi componenti, almeno 12 mesi dopo che l'aeromobile o un componente sia stato definitivamente ritirato dal servizio, e
6. i dettagli relativi alle modifiche ed alle riparazioni effettuate su velivolo, motori, eliche ed altri elementi di vitale importanza per la sicurezza del volo, almeno 12 mesi dopo che tali componenti siano stati definitivamente ritirati dal servizio.

M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'operatore

- a) Nel caso del trasporto aereo commerciale, oltre ai requisiti del punto M.A.305, per ciascun aeromobile l'operatore dovrà utilizzare un quaderno tecnico di bordo contenente le seguenti informazioni:
 1. informazioni relative a ciascun volo al fine di garantire la continuità della sicurezza in volo, e;
 2. il certificato, in corso di validità, di riammissione in servizio, e;
 3. il certificato di manutenzione in corso di validità, che indichi lo stato di manutenzione dell'aeromobile per quanto riguarda i futuri lavori di manutenzione previsti o meno dal programma, salvo il caso in cui l'Autorità autorizzi a conservare altrove il certificato di manutenzione, e;
 4. l'elenco di tutte le correzioni apportate, in tempi differiti, dei difetti di riferimento, che influiscono sull'esercizio dell'aeromobile, e;
 5. tutte le raccomandazioni necessarie in merito agli accordi di assistenza alla manutenzione.
- b) Il quaderno tecnico di bordo del velivolo e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'autorità competente.
- c) Un operatore dovrà garantire che il quaderno tecnico di bordo sia conservato per almeno 36 mesi dopo la data dell'ultimo inserimento di dati.

M.A.307 Trasferimento dei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile

- a) Il proprietario o l'operatore deve garantire che, in caso di trasferimento definitivo di un aeromobile da un proprietario o un operatore ad un altro, siano trasferiti anche i registri di aeronavigabilità specificati in M.A.305 e se applicabile, il quaderno tecnico dell'operatore specificato in M.A.306.
- b) In caso di assegnazione degli interventi legati al mantenimento dell'aeronavigabilità a un'impresa autorizzata, il proprietario deve fare in modo che anche i registri di aeronavigabilità, di cui al M.A.305, siano trasmessi a tale impresa.
- c) I periodi previsti per la conservazione dei registri dovranno essere osservati anche dal nuovo proprietario, operatore o impresa di gestione dell'aeronavigabilità.



CAPITOLO D

STANDARD DI MANUTENZIONE

M.A.401 **Dati di manutenzione**

- a) La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile avrà accesso e potrà utilizzare unicamente i dati correnti di manutenzione applicabili nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni.
- b) Ai fini della presente parte, i dati applicabili di manutenzione sono:
 - 1. qualsiasi requisito, procedura, standard o informazione applicabile rilasciata dall'autorità competente o dall'Agenzia,
 - 2. qualsiasi direttiva applicabile di aeronavigabilità,
 - 3. le istruzioni applicabili per l'aeronavigabilità emesse dai titolari del certificato di omologazione di un modello, dai titolari del certificato di omologazione di un modello supplementare ed eventuali altre imprese che pubblicino tali dati in base a quanto prescritto nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.
 - 4. qualsiasi dato applicabile emesso in conformità al punto 145.A.45 d).
- c) La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile dovrà assicurare che, qualora richiesti, tutti i dati di manutenzione applicabili siano aggiornati e prontamente disponibili per l'uso. La persona o l'impresa definirà una scheda di lavoro o un sistema di fogli di lavorazione che dovrà essere utilizzato, e dovrà trascrivere accuratamente i dati relativi alla manutenzione su tali schede o fogli o fare riferimenti precisi al lavoro/ai lavori descritti in tali dati di manutenzione.

M.A.402 **Effettuazione della manutenzione**

- a) La manutenzione deve essere effettuata ad opera di personale qualificato, rispettando i metodi, le tecniche, gli standard e le istruzioni specificate nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401. Inoltre, un'ispezione indipendente dovrà essere svolta al termine di ogni operazione di manutenzione che riguardi la sicurezza del volo, se non altrimenti specificato nell'allegato II (parte 145), oppure dovrà essere approvata dall'autorità competente.
- b) La manutenzione deve essere effettuata utilizzando gli attrezzi, l'equipaggiamento e il materiale specificati nei dati di manutenzione descritti nel M.A.401, se non altrimenti specificato nell'allegato II (parte 145). Se necessario, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto.
- c) L'area in cui ha luogo la manutenzione dovrà essere adeguatamente predisposta ed ogni eventuale sudiciume e contaminazione dovrà essere eliminata.
- d) La manutenzione deve essere eseguita entro i limiti ambientali specificati nei dati di manutenzione descritti in M.A.401.
- e) In caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata, è necessario ricorrere a idonee strutture di riparo.

▼B

- f) Al termine di tutta l'attività di manutenzione è necessario eseguire una verifica generale per assicurare che l'aeromobile o i suoi componenti siano sgombri da attrezzi ed equipaggiamenti, e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che tutti i pannelli di accesso siano stati rimontati al loro posto.

M.A.403 Difetti dell'aeromobile

- a) Qualsiasi difetto, che può seriamente compromettere la sicurezza del volo, deve essere rettificato prima dei successivi voli.
- b) Soltanto il personale autorizzato a certificare, in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145) può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione M.A.401, se un difetto dell'aeromobile possa pregiudicare seriamente la sicurezza del volo e di conseguenza può definire quando e quale operazione di rettifica debba essere intrapresa prima del volo successivo e quale rettifica possa essere posticipata. Quanto sopra non si applica comunque nel caso in cui:
1. il pilota utilizzi la lista degli equipaggiamenti minimi approvata come ordinato dall'Autorità competente; oppure,
 2. le difettosità dell'aeromobile siano ritenute accettabili dall'autorità competente.
- c) Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non metta seriamente a rischio la sicurezza del volo, una volta identificato, deve essere rettificato al più presto, dopo il primo riconoscimento del difetto ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione.
- d) Qualsiasi difetto non rettificato prima del volo deve essere riportato nel sistema di registrazione di manutenzione dell'aeromobile specificato in M.A.305, o nel quaderno tecnico di bordo dell'operatore specificato in M.A.306, a seconda dei casi.

CAPITOLO E**COMPONENTI****M.A.501 Installazione**

- a) Non può essere installato alcun componente che non si trovi in una condizione soddisfacente e la cui omologazione per il servizio non sia certificata dal modulo 1 dell'AESA o equivalente, e che non sia contrassegnato in conformità all'allegato I (parte 21), capitolo Q, se non altrimenti specificato nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A dell'allegato I del presente regolamento.
- b) Prima dell'installazione di un componente su un aeromobile, la persona (o l'impresa incaricata della manutenzione) dovrà accertare che quel dato componente possieda l'idoneità per poter essere utilizzato nel caso in cui si debbano applicare modifiche e/o configurazioni diverse della direttiva di aeronavigabilità.
- c) Le parti standard devono essere installate su un aeromobile o su un componente esclusivamente nei casi in cui ciò sia specificato dai dati di manutenzione. Le parti standard saranno installate solo se accompagnate dalla prova di conformità allo standard specifico.
- d) Il materiale costituito da materie prime o materiali di consumo deve essere utilizzato su un aeromobile, o in un suo componente, unicamente nel caso in cui ciò sia esplicitamente dichiarato dal

▼B

produttore nei relativi dati di manutenzione o secondo quanto specificato nell'allegato II (parte 145). Tale materiale può essere utilizzato solamente se soddisfa le specifiche richieste ed è dotato di un'adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione che si riferisca esplicitamente a quel materiale, sia conforme a quanto enunciato nelle specifiche e contenga i dati relativi alla fonte di provenienza sia per quanto concerne il produttore sia il fornitore.

M.A.502 **Manutenzione dei componenti**

- a) Fatta eccezione per i componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, la manutenzione dei componenti è eseguita da un'impresa approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145).
- b) In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente in conformità ai dati di manutenzione dell'aeromobile o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) nonché da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801 b) 2 soltanto quando tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa in questione o da personale autorizzato a certificare, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.
- c) In deroga alla lettera a), la manutenzione di un componente di motori/APU (Auxiliary Power Unit, unità di potenza ausiliaria) in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da un'impresa di categoria B approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all'allegato II (parte 145) soltanto quando tali componenti sono montati sul motore/APU. Tali componenti, tuttavia, possono essere temporaneamente rimossi per manutenzione dall'impresa di categoria B in questione, allo scopo di migliorare l'accessibilità del componente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto.
- d) In deroga alla lettera a) e al punto M.A.801 b) 2, la manutenzione di un componente installato o provvisoriamente rimosso da un aeromobile ELA1 non destinato al trasporto aereo commerciale, ed effettuata conformemente ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da personale autorizzato a certificare ai sensi di M.A.801 b) 2, a eccezione dei seguenti casi:

1. revisione di componenti diversi da motori ed eliche; e
2. revisione di motori ed eliche per aeromobili diversi da CS-VLA, CS-22 e LSA.

La manutenzione dei componenti effettuata conformemente alla lettera d) non è prevista ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

▼B

- e) La manutenzione dei componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è eseguita da un'impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o alla parte 145, da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801(b)2 o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801(b)3, fintantoché detto componente è montato sull'aeromobile o temporaneamente rimosso per migliorare l'accesso. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.

M.A.503 Componenti con limite temporale di utilizzo

- a) I componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma di manutenzione approvato e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504(c).
- b) La durata in servizio approvata è espressa in giorni di calendario, ore di volo, atterraggi o cicli di volo, a seconda dei casi.
- c) Al termine della durata di servizio approvata, il componente deve essere rimosso dall'aeromobile e sottoposto a manutenzione, oppure a smaltimento nel caso di componenti con limite temporale di utilizzo certificato.

M.A.504 Controllo dei componenti inutilizzabili

- a) Un componente è da considerarsi inutilizzabile in presenza di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
1. scadenza della vita tecnica, come specificato nel programma di manutenzione;
 2. non conformità con le direttive di aeronavigabilità applicabili e con altri requisiti di aeronavigabilità prescritti dall'Agenzia;
 3. assenza delle informazioni necessarie per determinare lo stato di aeronavigabilità o d'idoneità all'installazione;
 4. evidenza di difetti o malfunzionamenti;
 5. coinvolgimento in un incidente, tale da poterne compromettere la funzionalità.
- b) I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo dell'impresa di manutenzione autorizzata, fino al momento di una successiva decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso degli aeromobili adibiti al trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili a grande capacità, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente.
- c) I componenti che hanno raggiunto il limite di vita tecnica o che presentano difetti irreparabili devono essere classificati come inseribili e non potranno rientrare nel sistema di fornitura dei componenti, a meno di un'estensione della vita tecnica certificata o di una riparazione approvata in conformità al punto M.A.304.

▼B

- d) In caso di componenti inservibili, come descritto alla lettera c), qualsiasi persona o impresa responsabile, di cui al presente allegato (parte M) deve:
1. conservare tali componenti nel luogo di cui alla lettera b), oppure;
 2. disporre la rottamazione del componente in modo tale che, prima di declinarne la responsabilità, questo non possa essere riutilizzato a fini commerciali o riparato.
- e) Fatto salvo il disposto della la lettera d), una persona o un ente responsabile secondo quanto prescritto nel presente allegato (parte M) può delegare la responsabilità per i componenti classificati come inservibili ad un'impresa addetta all'addestramento o alla ricerca, purché gli stessi componenti non siano divisi nelle loro parti.

CAPITOLO F***IMPRESA DI MANUTENZIONE*****M.A.601 Campo di applicazione**

Il presente capitolo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti non elencati al punto M.A.201 g).

M.A.602 Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di manutenzione deve essere effettuata per mezzo di un apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.

M.A.603 Termini dell'approvazione

- (a) Un'impresa che svolge le attività che rientrano nel presente capitolo può esercitare dette attività solo previa approvazione dell'autorità competente. Nell'appendice V dell'allegato I (parte M) sono riportati i modelli di certificati da utilizzare per tale approvazione.
- (b) Il manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto M.A.604 deve specificare l'entità delle attività di manutenzione riconosciute all'impresa. L'appendice IV dell'allegato I (parte M) definisce tutte le classi e abilitazioni possibili in base al capitolo F del presente allegato (parte M).
- (c) Un'impresa di manutenzione approvata può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all'interno delle proprie strutture, come descritto nel manuale dell'impresa di manutenzione.

M.A.604 Manuale di manutenzione dell'impresa

- a) L'impresa di manutenzione deve fornire un manuale contenente le seguenti informazioni minime:
 1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, in cui si afferma che l'impresa svolgerà tutti i suoi lavori in conformità a quanto specificato nell'allegato I (parte M) e nel manuale;
 2. l'oggetto dell'attività dell'impresa,
 3. i titoli e i nomi delle persone a cui si fa riferimento nel punto M.A.606(b),

▼B

4. un organigramma dell'impresa indicante le competenze gerarchiche delle persone specificate nel punto M.A.606(b), e

▼M1

5. un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e del personale responsabile dell'elaborazione e dell'approvazione del programma di manutenzione, con il rispettivo oggetto dell'approvazione; e
6. un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti; e

▼B

7. una descrizione delle procedure atte a garantire la conformità dell'impresa con quanto specificato nella presente parte; e
 8. la procedura (o le procedure) di modifica del manuale dell'impresa di manutenzione.
- b) Il manuale dell'impresa di manutenzione e gli emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.
 - c) In deroga alla lettera b) le modifiche di minore entità apportate al manuale possono essere approvate mediante una procedura (d'ora in avanti denominata «approvazione indiretta»).

M.A.605 Strutture

L'impresa dovrà garantire che:

- a) le strutture siano attrezzate per tutti gli interventi previsti, con officine e reparti adeguatamente separati, in modo da garantire la tutela da ogni possibile contaminazione e da fattori ambientali;
- b) siano previsti appropriati uffici per la gestione dei lavori programmati, compresa, in particolare, la compilazione dei registri di manutenzione;
- c) siano previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. Le condizioni di magazzino devono garantire la separazione dei componenti e materiali reputati inefficienti da tutti gli altri componenti, materiali, attrezzature ed utensili e devono, altresì, essere conformi alle istruzioni del produttore e l'accesso deve essere limitato al solo personale autorizzato.

M.A.606 Requisiti del personale

- a) L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità necessaria per assicurare che tutte le attività di manutenzione richieste dal gestore dell'aeromobile possano essere finanziate ed eseguite secondo gli standard prescritti dalla presente parte.
- b) Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l'impresa operi sempre in conformità con il presente capitolo. Detta/e persona/e risponde/ono direttamente al dirigente responsabile.
- c) Tutte le persone menzionate alla lettera b) devono dimostrare il possesso di specifiche competenza e background nonché di un'adeguata esperienza nel settore della manutenzione di aeromobili e/o di componenti.
- d) L'impresa deve disporre di personale sufficiente per il normale lavoro previsto. L'uso temporaneo di personale in subappalto è consentito nel caso di un carico di lavoro superiore al previsto, ma

▼B

soltanto per l'uso di personale non abilitato al rilascio di certificati di riammissione in servizio.

▼M1

- e) È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione, di revisione dell'aeronavigabilità e di sviluppo dei programmi di manutenzione.

▼B

- f) Il personale adibito a compiti specialistici quali saldatura, test o controlli non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in base a uno standard ufficialmente riconosciuto.

- g) L'impresa di manutenzione dovrà disporre di sufficiente personale da adibire alla certificazione, ai fini del rilascio dei certificati di riammissione in servizio (specificati in M.A.612 e M.A.613) di aeromobili e componenti. Questo personale deve ottemperare ai requisiti dell'allegato III (parte 66).

- h) In deroga alla lettera g), l'impresa potrà servirsi di personale autorizzato a certificare qualificato conformemente alle disposizioni seguenti per fornire assistenza agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle procedure adeguate secondo il manuale dell'impresa:

1. in caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, a condizione che l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di applicare la direttiva di aeronavigabilità secondo gli standard prescritti;
2. nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.

▼M1

- i) Se l'impresa svolge revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il corrispondente certificato di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.901, lettera l), essa impiega personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità qualificato e autorizzato in conformità al punto M.A.901, lettera l), punto 1.

- j) Se l'impresa partecipa allo sviluppo e all'approvazione di programmi di manutenzione per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), essa impiega personale qualificato dimostrabilmente dotato di conoscenze ed esperienze pertinenti.

▼ M1**M.A.607 Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità****▼ B**

a) Oltre a quanto specificato al punto M.A.606 g), il personale autorizzato a certificare può esercitare le proprie attribuzioni soltanto nel caso in cui l'impresa ha accertato che:

1. il personale autorizzato a certificare è in grado di dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 66.A.20 b) dell'allegato III (parte 66), salvo quando l'allegato III (parte 66) si riferisce alla normativa dello Stato membro, nel qual caso deve soddisfare i requisiti di tale normativa; e

2. il personale autorizzato a certificare possiede un'adeguata conoscenza dei relativi aeromobili e/o componenti aeronautici sottoposti a manutenzione, in relazione alle procedure specifiche dell'impresa.

b) Nei seguenti casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo diverso dal principale, non servito da adeguato personale autorizzato a certificare, l'impresa incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

1. a uno dei suoi dipendenti, purché qualificato per la manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi; oppure

2. a un addetto con almeno tre anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi della parte I del presente documento e purché l'impresa incaricata riceva e tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

► **M1** Tutti i casi sopra descritti devono essere comunicati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. ◀ L'impresa che emette l'autorizzazione di certificazione straordinaria dovrà predisporre la successiva nuova verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo.

▼ M1

c) L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale autorizzato a certificare e addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte del manuale dell'impresa in conformità al punto M.A.604, lettera a), punto 5.

▼ B**M.A.608 Componenti, equipaggiamento ed attrezzi**

a) L'impresa deve:

1. possedere l'equipaggiamento e gli attrezzi, specificati nei dati di manutenzione descritti al punto M.A.609 o l'attrezzatura equivalente verificata, così come elencata nel manuale dell'impresa di

▼ B

manutenzione, necessari per effettuare gli interventi di manutenzione quotidiani stabiliti nell'oggetto dell'approvazione; e

2. dimostrare di poter accedere a qualsiasi altro tipo di equipaggiamento ed attrezzatura occasionalmente necessari.
- b) In caso di necessità, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto. L'impresa deve mantenere traccia delle calibrazioni e degli standard utilizzati.
- c) L'impresa dovrà ispezionare, classificare ed isolare in modo appropriato tutti i componenti in ingresso.

M.A.609 Dati di manutenzione

L'impresa di manutenzione deve conservare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 e utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. Nel caso di dati di manutenzione forniti dal cliente, questi dovranno essere a disposizione unicamente nel corso dell'intervento.

M.A.610 Ordini di manutenzione

Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.

M.A.611 Standard di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito in conformità ai requisiti specificati nella sezione A, capitolo D, del presente allegato (parte M).

M.A.612 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile

Al termine della manutenzione richiesta per l'aeromobile, in conformità al presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato nel punto M.A.801.

M.A.613 Certificato di riammissione in servizio di un componente

- a) Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell'AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità ai punti M.A.502(b) e M.A.502(d) o M.A.502(e) e per i componenti fabbricati in conformità al punto M.A.603(c).
- b) Il modulo 1 dell'AESA per il certificato di riammissione in servizio del componente può essere generato da una database informatizzato.

▼ M1**M.A.614 Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità**

- a) L'impresa di manutenzione approvata deve documentare in modo circostanziato gli interventi svolti. Deve conservare i registri richiesti per la documentazione della conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i

▼ M1

documenti di riammissione del subappaltatore, e per il rilascio di eventuali certificati di revisione dell'aeronavigabilità e raccomandazioni connesse.

▼ B

- b) L'impresa di manutenzione approvata deve fornire all'esercente dell'aeromobile una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati relativi a interventi di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

▼ M1

- c) L'impresa di manutenzione approvata conserva una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. Essa conserva inoltre una copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni a decorrere dalla data del rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile.

1. Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2. I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.

3. Se un'impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall'autorità competente.

▼ B**M.A.615 Attribuzioni dell'impresa**

L'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può:

- a) eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale dell'impresa;
- b) organizzare la realizzazione di servizi specializzati sotto la supervisione dell'impresa di manutenzione presso un'altra impresa debitamente qualificata, a condizione che siano istituite procedure adeguate nell'ambito del manuale dell'impresa di manutenzione approvato direttamente dall'autorità competente;
- c) eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in qualsiasi sede, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione;
- d) rilasciare i certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione, in conformità del punto M.A.612 o M.A.613;

▼ M1

- e) se specificamente autorizzata a farlo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali,
1. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare i rispettivi certificati di revisione dell'aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto M.A.901, lettera l), e
 2. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare le raccomandazioni corrispondenti alle condizioni di cui ai punti M.A.901, lettera l) e M.A.904, lettera a), punto 2, e lettera b);
- f) sviluppare il programma di manutenzione e provvedere alla sua approvazione in conformità al punto M.A.302 per aeromobili ELA2 non adibiti ad operazioni commerciali, alle condizioni di cui al punto M.A.201, lettera e), punto ii), limitatamente alle abilitazioni per aeromobile iscritte sul certificato di omologazione.

L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, gli equipaggiamenti, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.

▼ B**M.A.616 Revisione organizzativa**

Allo scopo di assicurare il mantenimento della conformità ai requisiti specificati nel presente capitolo da parte dell'impresa di manutenzione, questa è tenuta ad effettuare delle revisioni organizzative periodiche.

M.A.617 Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata

Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:

1. ragione sociale dell'impresa;
2. sede dell'impresa;
3. altre sedi dell'impresa;
4. direttore responsabile;
5. una qualsiasi delle persone di cui al punto M.A.606(b);

▼ M1

6. infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori, personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.

▼ B

Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.

M.A.618 Validità illimitata dell'approvazione

- a) L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1. l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto M.A. 619, e;

▼B

2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa, al fine di determinarne il persistere dell'ottemperanza ai requisiti del presente documento;
 3. il certificato d'approvazione non dev'essere ceduto o revocato;
- b) Al momento della cessione o della revoca, il certificato d'approvazione deve essere restituito all'autorità competente.

M.A.619 Non conformità

- a) Per non conformità di livello 1 si intende ogni non conformità non significativa con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo.
- b) Per non conformità di livello 2 si intende ogni non conformità con i requisiti della parte M che può abbassare gli standard di sicurezza e costituire un pericolo per la sicurezza in volo.
- c) Dopo avere ricevuto la notifica della non conformità a norma del punto M.B. 605, il titolare dell'approvazione dell'impresa di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo e dimostrerà all'autorità competente di avere svolto delle azioni correttive appropriate entro un periodo di tempo concordato con detta autorità.

CAPITOLO G***IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ*****M.A.701 Finalità**

Il presente capitolo stabilisce i requisiti richiesti ad un'impresa per essere qualificata al rilascio o al mantenimento di un'approvazione alla gestione del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.

M.A.702 Domanda

La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve essere effettuata per mezzo di apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.

M.A.703 Termini dell'approvazione

- a) L'autorizzazione è indicata su un certificato, di cui all'appendice VI, rilasciato dall'autorità competente.
- b) In deroga alla lettera a), per il trasporto aereo commerciale l'approvazione costituisce parte integrante del certificato dell'operatore aereo rilasciato dall'autorità competente, riguardante l'aereo in servizio.
- c) L'entità delle attività riconosciute all'impresa è specificata nel manuale dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.704.

M.A.704 Descrizione della gestione dell'aeronavigabilità

- a) L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve fornire una descrizione della propria attività, contenente le seguenti informazioni:
1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile in cui si attesta che l'impresa svolgerà il proprio operato in conformità a quanto specificato nella presente parte e nella descrizione;

▼B

2. l'oggetto dell'attività dell'impresa;
 3. i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i);
 4. un organigramma dell'impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) e M.A.706(i), e;
 5. un elenco del personale addetto all'aeronavigabilità di cui al punto M.A.707, in cui è specificato, se del caso, il personale autorizzato a rilasciare permessi di volo conformemente al punto M.A.711(c);
 6. una descrizione generale e l'ubicazione delle strutture;
 7. le procedure atte a garantire la conformità dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità con quanto specificato nella presente parte;
 8. le procedure di emendamento del manuale dell'impresa di gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità;
 9. l'elenco di programmi approvati di manutenzione degli aeromobili o, per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'elenco di programmi di manutenzione «generali» e «di riferimento».
- b) La descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità ed i relativi emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.
- c) Fatta salva la lettera b), modifiche minori al manuale possono essere approvate indirettamente tramite una procedura di approvazione indiretta. La procedura di approvazione indiretta definisce le modifiche minori ammissibili, è stabilita dall'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità quale parte del manuale dell'impresa ed è approvata dall'autorità competente responsabile di tale impresa.

M.A.705 Strutture

L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve essere provvista di uffici idonei per il personale, come specificato al punto M.A.706.

M.A.706 Requisiti del personale

- a) L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività legate alla gestione del mantenimento della navigabilità, secondo quanto specificato nella presente parte.
- b) Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile di cui alla lettera a) deve essere la stessa persona che detiene l'autorità legale atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività dell'operatore, secondo quanto indicato nello standard richiesto per il rilascio del certificato di operatore aereo.
- c) Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di assicurare che l'impresa operi sempre in conformità al presente capitolo. Detta/e persona/e rispondono direttamente al dirigente responsabile.

▼B

- d) Nel caso del trasporto aereo commerciale, il dirigente responsabile nominerà un responsabile. Questa persona sarà responsabile della gestione e della supervisione delle operazioni di aeronavigabilità, secondo quanto specificato alla lettera c).
- e) Il responsabile incaricato, di cui alla lettera d) non può essere dipendente di un'impresa, approvata in conformità alla parte 145, sotto contratto con l'operatore, a meno che questo non sia specificamente autorizzato dall'autorità competente.
- f) L'impresa deve disporre di personale qualificato per il lavoro previsto in numero sufficiente.
- g) Tutto il personale di cui alle lettere c) e d) deve mostrare il possesso di una competenza, di un background nonché di un livello di esperienza adeguati nel campo del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.
- h) È necessario registrare le qualifiche di tutto il personale addetto alla gestione del mantenimento della navigabilità.
- i) Quando le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dei punti M.A.711 a) 4 e M.A.901 f), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell'autorità competente.
- j) L'impresa definisce e tiene aggiornati nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i).
- k) In caso di aeromobili di grandi dimensioni o adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, revisione dell'aeronavigabilità e/o audit di qualità, in base ad una procedura ed in conformità agli standard concordati con l'autorità competente.

M.A.707 Personale addetto alla revisione della navigabilità

- a) Per poter svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell'aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capitolo I, sezione A, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo conformemente al punto M.A.711(c):
 - 1. Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:
 - a) almeno 5 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e
 - b) un'apposita licenza conformemente all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e
 - c) un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e
 - d) una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;

▼ B

- e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)1(b) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)1a).
2. Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:
- a) almeno tre anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e
 - b) un'apposita licenza conformemente all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e
 - c) un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e
 - d) una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;
 - e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)2(b) può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)2(a).

▼ M1

- b) Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità nominato dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata può essere autorizzato dalla medesima impresa solo in presenza dell'accettazione formale da parte dell'autorità competente, dopo l'effettuazione soddisfacente di una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità mediante una procedura approvata dall'autorità competente.

▼ B

- c) L'impresa è tenuta a garantire che il personale di revisione della navigabilità sia in grado di dimostrare un'adeguata esperienza nel proprio settore acquisita di recente.
- d) Il personale di revisione dell'aeronavigabilità deve essere identificabile mediante inserimento in un elenco contenente i dati di ciascun addetto, inserito nel manuale di gestione, unitamente ai riferimenti delle rispettive autorizzazioni.
- e) L'impresa deve conservare un registro del personale di revisione, comprensivo dei dettagli relativi ad ogni specifica qualifica, unitamente ad un sommario delle relative esperienze nel settore della gestione del mantenimento della navigabilità e dell'addestramento ricevuto, ed una copia dell'autorizzazione. Questo registro deve essere conservato per almeno due anni dopo che il personale addetto alla revisione ha lasciato l'impresa.

M.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità

- a) Tutte le attività relative alla gestione del mantenimento della navigabilità devono essere svolte in conformità alle direttive contenute in M.A., capitolo C.
- b) Per ciascun aeromobile gestito, l'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve:

▼B

1. sviluppare un programma di controllo e manutenzione comprensivo di eventuali programmi di affidabilità,
 2. presentare il programma di manutenzione e i relativi emendamenti all'autorità competente per l'approvazione [sempre che non sia prevista una procedura di autorizzazione indiretta ai sensi del punto M.A.302 c)] e fornire una copia del programma al proprietario degli aeromobili non adibiti al trasporto commerciale,
 3. gestire l'approvazione di modifiche e riparazioni;
 4. garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano svolti in conformità al programma approvato e rilasciato secondo quanto prescritto nella sezione A, capitolo H, del presente allegato (parte M);
 5. assicurare il rispetto di tutte le direttive operative e di aeronavigabilità vigenti, che abbiano conseguenze sull'aeronavigabilità;
 6. assicurare che tutti i difetti rinvenuti o riferiti durante la manutenzione programmata siano corretti ad opera di un'impresa di manutenzione approvata;
 7. garantire che l'aeromobile sia affidato ad un'impresa adeguatamente autorizzata, ogni volta che ciò si renda necessario;
 8. coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione dei componenti a vita limitata e l'ispezione dei componenti per garantire la corretta esecuzione del lavoro;
 9. gestire ed archiviare tutti i registri di aeronavigabilità e/o il registro tecnico dell'operatore;
 10. assicurarsi che i dati relativi alla massa ed al bilanciamento corrispondano allo stato effettivo dell'aeromobile.
- c) Nel caso del trasporto aereo commerciale, se l'operatore non dispone di un'adeguata approvazione conforme alla parte 145, dovrà stipulare un contratto di manutenzione scritto tra l'operatore ed un'organizzazione approvata ai sensi della parte 145 o un terzo operatore, con i dettagli delle funzioni specificate ai punti M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 e M.A.301-6, assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano condotte in via definitiva da un'impresa di manutenzione approvata secondo le prescrizioni della parte 145 e definendo il supporto delle funzioni di qualità specificate al punto M.A.712(b). I contratti per la manutenzione di base e di linea programmata dell'aeromobile, e per la manutenzione dei motori, così come i relativi emendamenti, devono essere approvati dall'autorità competente. Tuttavia, nel caso in cui:
1. un aeromobile richieda una manutenzione di linea non prevista, il contratto può assumere la forma di un singolo ordine di lavoro rivolto all'impresa di manutenzione conforme alla parte 145;
 2. quanto alla manutenzione dei componenti, inclusi i motori, il contratto di cui alla lettera c) può assumere la forma di un singolo ordine di lavoro rivolto all'impresa di manutenzione conforme alla parte 145.

▼B**M.A.709 Documentazione**

- a) L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 per lo svolgimento degli interventi di mantenimento della navigabilità descritti al punto M.A.708. I dati possono essere forniti dal proprietario o dall'operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l'operatore. In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, tranne quando prescritto dal punto M.A.714.
- b) Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» per consentire l'approvazione iniziale e/o l'estensione del campo di applicazione di un'approvazione senza disporre dei contratti di cui all'appendice I del presente allegato (parte M). Questi programmi di manutenzione «di riferimento» e/o «generici» non escludono la necessità di istituire un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità del punto M.A.302 a tempo debito prima dell'esercizio delle attribuzioni di cui al punto M.A.711.

M.A.710 Revisione dell'aeronavigabilità

- a) Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell'aeromobile, al fine di garantire che:
1. le ore di volo e i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell'elica siano stati correttamente registrati; e
 2. il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell'aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e
 3. tutti gli interventi di manutenzione previsti per l'aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e
 4. tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e
 5. tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e
 6. tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull'aeromobile siano state registrate e siano conformi all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; e
 7. tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile siano stati correttamente identificati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e
 8. tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all'allegato I (parte M); e

▼B

9. l'attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all'effettiva configurazione dell'aeromobile e sia valida; e
 10. l'aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall'Agenzia; e
 11. se richiesto, l'aeromobile disponga di un certificato acustico corrispondente all'effettiva configurazione dell'aeromobile conformemente al capitolo I dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.
- b) Il personale di revisione dell'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità deve effettuare un controllo fisico dell'aeromobile. A tal fine, il personale di revisione non adeguatamente qualificato secondo l'allegato III (parte 66) deve essere assistito da personale che possieda tale qualifica.
- c) Mediante il controllo fisico dell'aeromobile, il personale di revisione della navigabilità deve assicurare che:
1. tutti i contrassegni e le targhette siano installati correttamente, e
 2. l'aeromobile sia conforme al manuale di volo approvato, e
 3. la configurazione dell'aeromobile sia conforme alla documentazione approvata, e
 4. non vi sia alcun difetto evidente che non sia già stato corretto come specificato al punto M.A.403, e
 5. non vi siano contraddizioni tra l'aeromobile e la revisione documentata dei registri di cui alla lettera a).
- d) In deroga al punto M.A.901(a), la revisione dell'aeronavigabilità può essere anticipata di un periodo massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione, per consentire che lo svolgimento del controllo fisico avvenga durante un intervento di manutenzione.
- e) Il certificato di revisione aeronavigabilità (modulo 15b AESA) o la raccomandazione per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA) di cui all'appendice III dell'allegato I (parte M) possono essere rilasciati unicamente:
1. da personale di revisione dell'aeronavigabilità autorizzato conformemente al punto M.A.707 per conto dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata o da personale certificato nei casi previsti al punto M.A.901(g), e
 2. una volta verificato che la revisione dell'aeronavigabilità è stata svolta interamente e che non vi sono altre non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

▼B

- f) Una copia del certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere inviata allo Stato membro di registrazione di quell'aeromobile entro 10 giorni.
- g) Le operazioni di revisione dell'aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto.

▼M1

- g *bis*) Per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali per i quali il programma di manutenzione dell'aeromobile sia stato stabilito in conformità al punto M.A.302, lettera h), detto programma è riesaminato in concomitanza con la revisione dell'aeronavigabilità. Tale riesame è svolto dalla persona che ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità.
- h) Nel caso in cui il risultato della revisione dell'aeronavigabilità sia inconcludente o dal riesame di cui al punto M.A.710, lettera g *bis*), risultino sull'aeromobile discrepanze collegate a lacune nel contenuto del programma di manutenzione, l'impresa provvede ad informare l'autorità competente non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'impresa individua la condizione dell'aeromobile a cui la revisione si riferisce. Il certificato della revisione dell'aeronavigabilità non è rilasciato prima della risoluzione di tutti i rilievi.

▼B**M.A.711 Attribuzioni dell'impresa**

- a) L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) può:
 - 1. gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto aereo commerciale, in base all'elenco contenuto nel certificato di approvazione;
 - 2. gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale elencati sul certificato di approvazione e sul certificato del rispettivo operatore aereo;
 - 3. svolgere attività limitate di mantenimento dell'aeronavigabilità con l'impresa incaricata, lavorando nel rispetto del suo sistema di qualità, come indicato sul certificato di approvazione;
 - 4. estendere, alle condizioni previste al punto M.A.901 f), un certificato di revisione dell'aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall'autorità competente o da un'altra impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).
- b) Un'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità registrata in uno Stato membro può inoltre essere autorizzata a svolgere i riesami dell'aeronavigabilità di cui al punto M.A.710 e:
 - 1. a rilasciare il relativo certificato di revisione dell'aeronavigabilità e successivamente a estenderlo conformemente ai requisiti di cui ai punti M.A.901 c) 2 o M.A.901 e) 2; e
 - 2. a formulare una raccomandazione per la revisione dell'aeronavigabilità all'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

▼B

- c) Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità la cui approvazione contiene le attribuzioni di cui al punto M.A.711(b) può essere autorizzata a rilasciare permessi di volo conformemente al punto 21.A.711(d) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 per l'aeromobile specifico per cui detta impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità, quando l'impresa di gestione dell'aeronavigabilità attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate, previo svolgimento di un'adeguata procedura approvata nel manuale di cui al punto M.A.704.

M.A.712 Sistema di qualità

- a) Per garantire il mantenimento della conformità a quanto specificato nel presente capitolo da parte dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, è necessario stabilire un sistema di qualità e designare un responsabile della qualità che verifichi la conformità e l'adeguatezza delle procedure atte a garantire la navigabilità dell'aeromobile. Il controllo della conformità deve includere un sistema di rendiconto al dirigente responsabile per assicurare tutti gli interventi correttivi necessari.
- b) Il sistema di qualità deve verificare le attività di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M). Il sistema deve includere almeno le seguenti funzioni:
1. controllare che le attività di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) avvengano secondo le procedure approvate, e;
 2. controllare che tutte le operazioni di manutenzione date in appalto siano eseguite secondo i termini del contratto, e;
 3. controllare la conformità costante ai requisiti della presente parte.
- c) I registri di tali attività devono essere conservati per almeno 2 anni.
- d) Nel caso in cui l'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità sia approvata secondo i criteri specificati in un'altra parte, il sistema di qualità potrà essere combinato con quello richiesto da tale parte.
- e) Nel caso del trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità di cui alla sezione A, capitolo G del presente allegato (parte M) deve essere parte integrante del sistema di qualità dell'operatore.
- f) Nel caso di una piccola impresa che non provveda al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall'impresa stessa e soggette all'approvazione dell'autorità competente, fatta eccezione per le imprese che rilasciano certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l'impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

M.A.713 Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità

Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata

▼B

all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:

1. ragione sociale dell'impresa;
2. sede dell'impresa;
3. altre sedi dell'impresa;
4. direttore responsabile;
5. eventuali altre persone come specificato in M.A.706(c);
6. strutture, procedure, scopo dei lavori e personale attinenti l'approvazione.

Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.

M.A.714 Conservazione della documentazione

- a) L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a registrare tutti i dettagli delle attività svolte. I registri richiesti nel M.A.305 e nel M.A.306, se necessario, devono essere conservati.
- b) Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l'impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza dell'attribuzione di cui al punto M.A.711(a)4.
- c) Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(c), deve conservare una copia di ogni permesso di volo rilasciato conformemente a quanto previsto al punto 21A.729 dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.
- d) L'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare una copia di tutti i registri elencati alle lettere b) e c) per due anni dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile.
- e) Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.
- f) I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.
- g) Quando l'aeronavigabilità di un aeromobile viene trasferita ad un'altra impresa o persona, tutti i dati raccolti devono essere trasmessi a detta impresa o persona. I periodi prescritti per la conservazione dei dati continueranno ad applicarsi all'impresa o alla persona suddetta.
- h) In caso di cessazione della gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità da parte dell'impresa, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti al proprietario dell'aeromobile.

▼B**M.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione**

- a) L'approvazione è concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1. l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto M.B.705, e;
 2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa al fine di determinarne la costante ottemperanza ai requisiti del presente documento, e;
 3. l'approvazione non deve essere ceduta o revocata.
- b) In caso di cessione o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'Autorità competente.

M.A.716 Non conformità

- a) Per non conformità di livello 1 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e compromettere seriamente la sicurezza di volo.
- b) Per non conformità di livello 2 si intende una non conformità con i requisiti della parte M non significativa che potrebbe comunque abbassare lo standard di sicurezza e potrebbe eventualmente compromettere la sicurezza di volo.
- c) Dopo il ricevimento della notifica di non conformità in base al M.B. 705, il titolare dell'impresa addetta al mantenimento della gestione dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e mostrare lo svolgimento di efficaci azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente ed entro un periodo concordato con quest'ultima.

CAPITOLO H***CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS*****M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile**

- a) Fatta eccezione per gli aeromobili rimessi in servizio da un'impresa di manutenzione approvata conforme all'allegato II (parte I45), il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato in conformità a quanto disposto nel presente capitolo.
- b) Gli aeromobili possono essere riammessi in servizio solo se, dopo aver completato la manutenzione e aver accertato che tutti gli interventi di manutenzione prescritti sono stati eseguiti correttamente, un certificato di riammissione in servizio è rilasciato:
1. da idoneo personale autorizzato a certificare per conto dell'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M); oppure
 2. da personale autorizzato a certificare in conformità dei requisiti stabiliti all'allegato III (parte 66), tranne per gli interventi di manutenzione complessi elencati nell'appendice VII del presente allegato ai quali si applica il punto 1; oppure
 3. dal proprietario-pilota in conformità del punto M.A.803;
- c) in deroga al punto M.A.801 b) 2 per gli aeromobili ELA1 non adibiti al trasporto aereo commerciale, gli interventi di manutenzione complessi elencati all'appendice VII del presente allegato

▼B

possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801 b) 2.

d) in deroga al punto M.A.801 b), nei casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un'impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell'allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un'esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a 3 anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità degli standard fissati nel capitolo D del presente allegato e a riammettere l'aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:

1. ottenere e custodire nei registri dell'aeromobile informazioni dettagliate di tutti gli interventi effettuati e delle qualifiche in possesso della persona che ha emesso il certificato; e
2. assicurare che la manutenzione sia ricontrollata e autorizzata da una persona debitamente autorizzata di cui al punto M.A.801 b) o da un'impresa approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145) quanto prima possibile e in ogni caso entro 7 giorni; e
3. darne notifica all'impresa responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, se incaricata ai sensi del punto M.A.201 e), o all'autorità competente in assenza di un contratto stipulato con detta impresa, entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione a certificare;

e) Nel caso di riammissione in servizio in conformità del punto M.A.801 b) 2 o del punto M.A.801 c), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nello svolgimento degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo.

f) Il certificato di riammissione in servizio deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

1. informazioni di base sulla manutenzione effettuata;
2. la data di completamento della manutenzione;
3. l'identità dell'impresa e/o della persona che rilascia la riammissione in servizio, fra cui:
 - i) il riferimento dell'autorizzazione dell'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) e del personale autorizzato a certificare che rilascia il certificato; oppure
 - ii) nel caso di un certificato di riammissione in servizio di cui al punto M.A.801 b) 2 o M.A.801 c), l'identità ed eventualmente il numero di licenza del personale di certificazione autorizzato a rilasciare tale certificato;

▼B

4. Le eventuali restrizioni all'aeronavigabilità o alle operazioni.

- g) In deroga alla lettera b), e fatte salve le disposizioni della lettera h), quando la manutenzione prescritta non può essere completata, il certificato di riammissione in servizio può essere rilasciato nel rispetto delle restrizioni approvate per l'aeromobile. Questo fatto, unitamente alle eventuali restrizioni applicabili all'aeronavigabilità o alle operazioni, deve essere annotato nel certificato di riammissione al servizio dell'aeromobile prima del rilascio in quanto inerente alle informazioni prescritte alla lettera f) 4.
- h) Un certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato in caso di non conformità note che mettono seriamente a rischio la sicurezza del volo.

M.A.802 Certificato di riammissione in servizio di un componente

- a) Al termine di un intervento di manutenzione eseguita su un componente dell'aeromobile in conformità con il punto M.A.502 deve essere rilasciato un certificato di riammissione in servizio.
- b) Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell'AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b), M.A.502 d) o M.A.502 e), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.

M.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario

- a) Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:
 - 1. detenere un brevetto di pilota valido (o un documento equivalente) rilasciato o convalidato da uno Stato membro, con l'abilitazione appropriata di tipo e di classe, e
 - 2. essere proprietario esclusivo o comproprietario dell'aeromobile; il proprietario o comproprietario deve:
 - i) essere una delle persone fisiche menzionate nel modulo di registrazione; o
 - ii) essere un membro di una persona giuridica senza scopo di lucro e con finalità ricreative, ove la persona giuridica sia indicata come comproprietario oppure come operatore nel documento di registrazione, e la persona partecipi direttamente al processo decisionale del soggetto giuridico e sia stata designata da tale soggetto giuridico per svolgere mansioni di manutenzione in qualità di pilota-proprietario.
- b) In caso di aeromobile privato a motore di semplice progettazione con MTOM non superiore a 2 730 kg, veleggiatore, veleggiatore a motore o aerostato, il pilota-proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell'appendice VIII del presente allegato.
- c) La portata della manutenzione limitata da parte del pilota-proprietario è definita nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.302.

▼B

- d) Il certificato di riammissione in servizio deve essere riportato nei registri e deve contenere i dettagli fondamentali dell'intervento di manutenzione eseguito, i dati di manutenzione utilizzati, la data di completamento dell'intervento nonché l'identità e il numero di licenza del pilota-proprietario rilasciante il certificato.

CAPITOLO I

*CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ***M.A.901 Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile**

Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e dei suoi dati di aeronavigabilità.

▼M1

- a) Il certificato di revisione dell'aeronavigabilità è rilasciato secondo quanto stabilito nell'appendice III (modulo 15a, 15b o 15c dell'AE-SA), al completamento di una revisione soddisfacente. Il certificato è valido per un anno.

▼B

- b) Un aeromobile in ambiente controllato è un aeromobile che, in primo luogo, nel corso degli ultimi 12 mesi, è stato costantemente gestito da un'unica impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e che, in secondo luogo, durante i precedenti 12 mesi, è stato sottoposto a manutenzione da imprese di manutenzione approvate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145). Ciò comprende la manutenzione svolta come precisato al punto M.A.803 b) e la riammissione in servizio come specificato al punto M.A.801 b) 2 oppure al punto M.A.801 b) 3.

- c) Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che sono in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1. rilasciare un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710, e;
2. nel caso dei certificati di revisione della navigabilità emessi, qualora l'aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato, prorogare due volte la validità del certificato di revisione di navigabilità, ogni volta per un periodo di un anno;

- d) Tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, ad eccezione degli aerostati, che non si trovano in ambiente controllato, o la cui aeronavigabilità è gestita da un'impresa che non ha l'attribuzione di effettuare revisioni dell'aeronavigabilità, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da un'impresa di gestione dell'aeronavigabilità debitamente autorizzata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della navigabilità svolta in conformità del punto M.A.710.

▼B

- e) Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, l'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e designata dal proprietario o dall'operatore, può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1. rilasciare il certificato di revisione in conformità del punto M.A.710; e

2. nel caso dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità emessi, qualora l'aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato nell'ambito della sua gestione, estendere la validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità per due volte per un periodo di un anno ciascuna;

- f) In deroga ai punti M.A.901 c) 2 e M.A.901 e) 2, per gli aeromobili che si trovano in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, fatta salva l'osservanza della lettera k), può estendere due volte per un periodo di un anno ciascuna la validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato dall'autorità competente o da un'altra impresa di gestione della manutenzione dell'aeronavigabilità in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).

- g) In deroga ai punti M.A.901 e) e M.A.901 h) 2, nel caso di un aeromobile ELA1 non adibito al trasporto aereo commerciale ed escluso dal campo di applicazione del punto M.A.201 i), il certificato di revisione dell'aeronavigabilità può anche essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da personale addetto alla certificazione formalmente autorizzato dall'autorità competente e che soddisfi i requisiti dell'allegato III (parte 66) e del punto M.A.707 a)2 a, inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità del punto M.A.710 e non è rilasciata per più di due anni consecutivi.

- h) Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza, l'autorità competente svolge autonomamente la revisione della aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato.

- i) Oltre alle disposizioni di cui alla lettera h), l'autorità competente può anche svolgere autonomamente la revisione dell'aeronavigabilità e rilasciare il relativo certificato nei seguenti casi:

1. quando l'aeromobile è gestito da un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) situata in un paese terzo;

2. per tutti gli aerostati e altri aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, se prescritto dal proprietario;

- j) Quando l'autorità competente svolge autonomamente la revisione dell'aeronavigabilità e/o rilascia il relativo certificato, il proprietario o l'operatore deve fornire quanto segue all'autorità competente:

1. la documentazione prescritta dall'autorità competente; nonché

2. idoneo alloggio per il proprio personale nella sede appropriata; nonché

▼B

3. se necessario, il supporto di personale adeguatamente qualificato in conformità dell'allegato III (parte 66) o personale equivalente nel rispetto dei requisiti di cui al punto 145.A.30 j) 1 e 2 dell'allegato II (parte 145);
- k) Un certificato di revisione dell'aeronavigabilità non può essere esteso se l'impresa è a conoscenza del fatto, o se ha ragione di credere, che l'aeromobile non sia navigabile.

▼M1

- l) In caso di aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, l'impresa di manutenzione rispondente alla parte 145 o al capo F della sezione M.A. che svolge l'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione può, se autorizzata a tal fine, svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e rilasciare il corrispondente certificato, alle seguenti condizioni:
 1. L'impresa nomina il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
 - a) è in possesso di un'autorizzazione a certificare per l'aeromobile corrispondente;
 - b) ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;
 - c) è indipendente dal processo di gestione del mantenimento della navigabilità per l'aeromobile interessato o essere complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento della navigabilità per l'aeromobile completo interessato;
 - d) ha preso conoscenza delle parti del presente allegato (parte M) attinenti alla gestione del mantenimento della navigabilità;
 - e) può dimostrare di conoscere le procedure dell'impresa di manutenzione attinenti alla revisione dell'aeronavigabilità e al rilascio del relativo certificato;
 - f) è stato formalmente accettato dall'autorità competente dopo aver svolto una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità mediante una procedura approvata dall'autorità competente;
 - g) ha svolto almeno una revisione dell'aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.
 2. La revisione dell'aeronavigabilità è svolta in concomitanza con l'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione e dalla stessa persona che determina l'esito di detta ispezione annuale. È ammesso applicare la deroga di anticipazione di cui al punto M.A.710, lettera d).
 3. La revisione dell'aeronavigabilità comprende una revisione integralmente documentata ai sensi del punto M.A.710, lettera a).

▼M1

4. La revisione dell'aeronavigabilità comprende un controllo fisico dell'aeromobile a norma del punto M.A.710, lettere b) e c).
5. La persona che ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità rilascia un certificato di revisione dell'aeronavigabilità AESA modulo 15c, a nome dell'impresa di manutenzione, dopo aver verificato che:
 - a) la revisione dell'aeronavigabilità è stata effettuata integralmente e ha avuto esito soddisfacente; e
 - b) il programma di manutenzione è stato riesaminato a norma del punto M.A.710, lettera g *bis*); e
 - c) non sono riscontrate non conformità tali da compromettere la sicurezza di volo.
6. Una copia del certificato di revisione dell'aeronavigabilità è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato l'aeromobile, entro 10 giorni dalla data di rilascio.
7. L'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato l'aeromobile viene informata entro 72 ore qualora l'impresa abbia stabilito l'inconclusione della revisione dell'aeronavigabilità o se dal riesame di cui al punto M.A.901, lettera l), punto 5, lettera b), siano risultate sull'aeromobile discrepanze collegate a lacune nel contenuto del programma di manutenzione.
8. Il manuale o la presentazione dell'impresa di manutenzione descrive tutti i seguenti elementi:
 - a) la procedura di effettuazione delle revisioni dell'aeronavigabilità e di rilascio del corrispondente certificato di revisione dell'aeronavigabilità;
 - b) i nominativi del personale autorizzato a certificare addetto alle revisioni dell'aeronavigabilità e al rilascio del certificato corrispondente;
 - c) le procedure di riesame del programma di manutenzione.

▼B**M.A.902 Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità**

- a) Un certificato di revisione di aeronavigabilità perde la propria validità se:
 1. viene sospeso o revocato, oppure;
 2. viene sospeso o revocato il certificato di aeronavigabilità, oppure;
 3. l'aeromobile non è presente nel registro aereo di uno Stato membro, oppure;
 4. il certificato del tipo per il quale il certificato di aeronavigabilità era stato rilasciato è sospeso o revocato.
- b) Un aeromobile non può volare se il certificato di aeronavigabilità non è valido oppure se:
 1. il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile o di qualunque componente installato sull'aeromobile non risponde ai requisiti descritti in questa parte, oppure

▼B

2. l'aeromobile non mantiene la conformità al progetto di tipo approvato dall'Agenzia; o
 3. l'aeromobile è stato messo in servizio oltrepassando i limiti contenuti nel manuale di volo approvato o nel certificato di aeronavigabilità, senza l'adozione di adeguati provvedimenti; oppure
 4. l'aeromobile è stato coinvolto in un evento fortuito o in un incidente che abbia effetti sull'aeronavigabilità del velivolo, senza l'adozione di appropriate misure conseguenti volte a ristabilirne la navigabilità; o
 5. una modifica o una riparazione non è conforme all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.
- c) In caso di cessione o revoca, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere restituito all'autorità competente

M.A.903 Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'UE

- a) Per il trasferimento della registrazione di un aeromobile all'interno dell'UE, il richiedente deve:
1. notificare al precedente Stato membro in quale altro Stato verrà effettuata la registrazione;
 2. presentare istanza al nuovo Stato membro per il rilascio di un nuovo certificato di navigabilità in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.
- b) Fatto salvo il punto M.A.902(a)(3), il vecchio certificato di navigabilità resta valido fino alla sua scadenza.

M.A.904 Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell'UE

- a) Per trasporre un aeromobile nel registro di uno Stato membro da un paese terzo, il richiedente deve:
1. presentare istanza allo Stato membro di registrazione per il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;
 2. per gli aeromobili non nuovi, far eseguire una revisione dell'aeronavigabilità soddisfacente conformemente al punto M.A.901;
 3. far eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari per assicurare la conformità al programma di manutenzione in conformità del punto M.A.302.

▼M1

- b) Una volta accertata la conformità dell'aeromobile ai requisiti pertinenti, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità o l'impresa di manutenzione, se del caso, trasmette allo Stato membro di registrazione una raccomandazione documentata per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.

▼B

- c) lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di navigabilità.
- d) Una volta accertata la conformità del velivolo alle direttive dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, lo Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di navigabilità

▼B

- e) Lo Stato membro deve anche rilasciare il certificato di revisione della navigabilità, valido normalmente per un anno (a meno che lo Stato membro non abbia dei motivi di sicurezza per limitarne la validità).

M.A.905 Non conformità

- a) Una non conformità di livello 1 è una qualsiasi non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte M) che potrebbe abbassare il livello di sicurezza e costituire un serio pericolo per la sicurezza di volo.
- b) Una non conformità di livello 2 è una qualsiasi non conformità con i requisiti di cui al presente allegato (parte M) che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza ed eventualmente costituire un pericolo per la sicurezza di volo.
- c) Dopo che sono state trasmesse le non conformità in base al punto M.B.903, le persone o l'impresa responsabile di cui al punto M.A.201 devono definire un piano d'azione correttivo e dimostrare all'autorità competente che sono state portate a termine delle azioni correttive di suo soddisfacimento entro un lasso di tempo con essa concordato, comprese azioni correttive appropriate per prevenire il verificarsi della non conformità e della causa alla base di tale evento.

*SEZIONE B***PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI****CAPITOLO A***GENERALITÀ***M.B.101 Finalità**

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente documento.

M.B.102 Autorità competente**a) Disposizioni generali**

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione o revoca dei certificati e per la verifica del mantenimento della navigabilità. Detta autorità competente deve basare la propria attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

b) Risorse

Il personale in forza dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente Sezione.

c) Competenza e addestramento

Tutto il personale interessato alle attività di cui al presente allegato deve essere adeguatamente qualificato e deve disporre di competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.

d) Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive del presente allegato (parte M).

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.

▼B**M.B.104 Conservazione della documentazione**

- a) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione e revoca di ogni certificato.
- b) La documentazione relativa al controllo delle imprese approvate in conformità al presente allegato deve comprendere, come minimo, quanto segue:
 - 1. la richiesta di approvazione dell'impresa;
 - 2. il certificato di approvazione dell'impresa, incluse le eventuali modifiche;
 - 3. una copia del programma di audit con l'elenco delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione;
 - 4. attestazione continua delle verifiche, inclusa la documentazione relativa agli audit;
 - 5. copie di tutta la corrispondenza attinente;
 - 6. dettagli di qualsiasi intervento di esenzione e di attuazione;
 - 7. resoconti di altre autorità competenti in merito al controllo dell'impresa;
 - 8. manuale dell'impresa e suoi emendamenti;
 - 9. copia di eventuali altri documenti direttamente approvati dall'autorità competente.
- c) La documentazione di cui alla lettera b) dev'essere conservata in archivio per almeno quattro anni.
- d) La documentazione minima per il controllo di ogni aeromobile deve comprendere almeno una copia dei seguenti documenti:
 - 1. certificato di navigabilità dell'aeromobile;
 - 2. certificati di revisione della navigabilità;
 - 3. raccomandazioni dell'impresa di cui alla sezione A, capitolo G;
 - 4. rapporti sulle revisioni di navigabilità svolte direttamente dallo Stato membro;
 - 5. tutta la corrispondenza pertinente in relazione all'aeromobile;
 - 6. dettagli di qualsiasi intervento di esenzione e di attuazione,
 - 7. i documenti approvati dall'autorità competente ai sensi dell'allegato I (parte M) o dell'allegato II (Parte-ARO) del regolamento (UE) n. 965/2012.
- e) I registri di cui alla lettera d) devono essere conservati per i 2 anni successivi al ritiro definitivo dell'aeromobile dal servizio.
- f) Tutti i registri specificati al punto M.B.104 devono essere resi disponibili su richiesta di un altro Stato membro o dell'Agenzia.

▼B**M.B.105 Scambio reciproco di informazioni**

- a) Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- b) In caso di potenziali minacce alla sicurezza di diversi Stati membri, l'autorità competente interessata potrà, senza alcun pregiudizio per le competenze dei singoli Stati membri, fornire mutua assistenza per lo svolgimento dei necessari interventi di controllo.

CAPITOLO B**RESPONSABILITÀ****M.B.201 Responsabilità**

Le autorità competenti, come specificato in M.1, sono responsabili dello svolgimento di ispezioni e di indagini tese alla verifica della conformità ai requisiti stabiliti nella presente Parte.

CAPITOLO C**MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ****▼M1****M.B.301 Programma di manutenzione**

- a) Salvo nei casi in cui il proprietario abbia rilasciato una dichiarazione per il programma di manutenzione in conformità al punto M.A.302, lettera h), l'autorità competente verifica che il programma di manutenzione sia conforme al punto M.A.302.
- b) Ad eccezione dei casi in cui diversamente specificato al punto M.A.302, lettere c) e h), il programma di manutenzione ed i suoi emendamenti devono essere direttamente approvati dall'autorità competente.
- c) Nel caso di approvazione indiretta, la procedura del programma di manutenzione deve essere approvata dall'autorità competente mediante la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
- d) Allo scopo di approvare un programma di manutenzione, secondo quanto stabilito alla lettera b) del presente punto, l'autorità competente deve avere accesso ai dati necessari specificati al punto M.A.302, lettere d), e), f) e h).

▼B**M.B.302 Deroghe**

Tutte le deroghe accordate in base all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.

M.B.303 Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

- a) L'autorità competente elabora un programma di controllo per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro.
- b) Il programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell'aeromobile.
- c) Il programma deve essere sviluppato tenendo conto del numero di aerei registrati, delle competenze locali e delle attività di sorveglianza svolte in passato.
- d) Il controllo del prodotto deve concentrarsi su un certo numero di elementi di rischio essenziali per l'aeronavigabilità ed identificare eventuali non conformità. Inoltre, l'autorità competente deve analizzare ogni caso di non conformità per determinarne la causa principale.

▼B

- e) Tutti i rilevamenti non conformi devono essere confermati per iscritto alla persona o impresa responsabile, come specificato al punto M.A.201.
- f) L'autorità competente deve registrare tutti i rilevamenti non conformi, gli interventi correttivi e le raccomandazioni.
- g) Nel caso in cui durante il controllo dell'aeromobile siano riscontrate delle prove di non conformità rispetto a quanto stabilito nel presente allegato (parte M), l'autorità competente dovrà intraprendere le azioni più opportune in conformità al punto M.B.903.
- h) Se la causa principale della non conformità è identificabile nella non rispondenza ad uno qualsiasi dei capitoli o a un'altra parte, la misura correttiva dovrà fare riferimento a quanto prescritto dalla rispettiva parte.
- i) Per favorire l'adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera h).

M.B.304 Revoca, sospensione e limitazione

L'autorità competente provvederà a:

- a) sospendere il certificato di revisione della navigabilità, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza, oppure;
- b) sospendere, revocare o limitare il certificato di revisione della navigabilità, in ottemperanza a quanto stabilito al punto M.B.303 g).

CAPITOLO D**STANDARD DI MANUTENZIONE**

(da elaborare in modo appropriato)

CAPITOLO E**COMPONENTI**

(da elaborare in modo appropriato)

SUBPART F**IMPRESA DI MANUTENZIONE****M.B.601 Richiesta**

Se le infrastrutture di manutenzione sono ubicate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

M.B.602 Approvazione iniziale

- a) Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.606 (a) e (b) siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto negli stessi punti M.A.606 (a) e (b).
- b) L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi al capitolo F della sezione A del presente allegato (parte M) ed assicurarsi altresì che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.
- c) L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti di cui al capitolo F della sezione A, del presente allegato (parte M).

▼B

- d) Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata e il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti con la quale l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale.
- e) L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
- f) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.
- g) Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.

M.B.603 Rilascio dell'approvazione

- a) Se l'impresa è conforme ai punti applicabili della presente parte, l'autorità rilascia al richiedente un certificato di approvazione sul modulo 3 dell'AESA (appendice V), specificando i termini dell'approvazione.
- b) L'autorità competente indica le condizioni mediante allegato al modulo 3 dell'AESA del certificato di approvazione.
- c) Il numero di riferimento deve essere riportato sul certificato di approvazione AESA — modulo 3 secondo le modalità specificate dall'Agenzia.

M.B.604 Sorveglianza continua

- a) L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, in conformità al capitolo F della sezione B del presente allegato (parte M), sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione.
- b) Ciascuna impresa sarà soggetta ad audit completo almeno una volta ogni 24 mesi.
- c) L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
- d) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.
- e) Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

M.B.605 Non conformità

- a) Nel caso in cui in sede di audit o in un'altra sede di verifica si riscontrino casi di non conformità a un requisito del presente allegato (parte M), l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:
 - 1. Per le non conformità di livello 1, l'autorità competente prenderà dei provvedimenti immediati al fine di revocare, limitare o sospendere, l'approvazione dell'organizzazione di manutenzione in base alla non conformità di livello 1, in toto o in parte fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso delle azioni correttive con successo.

▼B

2. Per le non conformità di livello 2, l'autorità competente concederà un periodo d'azione consono alla natura della non conformità che non sarà superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.
- b) L'autorità competente eserciterà le opportune azioni tese a sospendere in toto o in parte l'approvazione nel caso in cui non si rispetti il lasso temporale autorizzato dall'autorità competente.

M.B.606 Modifiche

- a) L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.617.
- b) L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa di manutenzione approvata può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa considerando la natura o la portata dei cambiamenti.
- c) In caso di modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione:
 1. In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.604 b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).
 2. Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.604 c), l'autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).

M.B.607 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

- a) sospendere un'approvazione, sulla base di motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza; o
- b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.605.

CAPITOLO G***IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ*****M.B.701 Richiesta**

- a) Nel caso del trasporto aereo commerciale, unitamente alla richiesta iniziale di certificazione da parte dell'operatore aereo (e le eventuali richieste di modifica), l'autorità competente per la concessione dell'approvazione deve ricevere i seguenti documenti relativi ad ogni tipo di aeromobile di cui si prevede l'impiego:
 1. la descrizione della gestione dell'aeronavigabilità;

▼B

2. il programmi di manutenzione dell'aeromobile dell'operatore;
 3. il quaderno tecnico di bordo;
 4. qualora necessario, le specifiche tecniche dei contratti di manutenzione tra l'operatore e l'impresa di manutenzione approvata conforme alla parte 145.
- b) Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

M.B.702 Approvazione iniziale

- a) Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707 siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707.
- b) L'autorità competente deve verificare che le procedure espone nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità siano conformi alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e assicurarsi, altresì, che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.
- c) L'autorità competente deve verificare la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).
- d) Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure espone nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
- e) L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
- f) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per risolverle e le raccomandazioni.
- g) Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.

M.B.703 Rilascio dell'approvazione

- a) Nel momento in cui l'impresa è conforme a quanto stabilito nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), l'autorità deve rilasciare un certificato di approvazione su modulo 14

▼B

dell'AESA (appendice VI) al richiedente, specificando i termini dell'approvazione

- b) L'autorità competente deve indicare la validità dell'approvazione sul modulo 14 dell'AESA del certificato di approvazione.
- c) Il numero di riferimento deve essere incluso sul certificato di approvazione sul modulo 14 secondo le modalità specificate dall'Agenzia.
- d) Nel caso del trasporto aereo commerciale, le informazioni contenute sul modulo 14 dell'AESA devono essere incluse nel certificato dell'operatore aereo.

M.B.704 Sorveglianza continua

- a) L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, secondo la sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione.
- b) Ciascuna impresa sarà soggetta ad una verifica completa almeno una volta ogni 24 mesi.
- c) Ogni 24 mesi è necessario controllare un campione significativo dell'aeromobile gestito dall'impresa approvata in conformità alla sezione B, capitolo G, del presente allegato (parte M). La dimensione del campione è stabilita dall'autorità competente sulla base dell'audit precedente e dei controlli iniziali del prodotto.
- d) L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
- e) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, le azioni correttive attuate per risolverle e le raccomandazioni.
- f) Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

M.B.705 Non conformità

- a) In presenza di non conformità a un requisito di cui al presente allegato (parte M), riscontrate in sede di audit o in un'altra sede di verifica, l'autorità competente prenderà i seguenti provvedimenti:
 - 1. per le non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà delle azioni immediate al fine di revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, l'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso azioni correttive ritenute sufficienti.
 - 2. per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In certe circostanze, alla fine di questo primo periodo, e sulla base della natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi fatta se è presente un piano d'azione correttivo ritenuto soddisfacente.

▼B

- b) Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.

M.B.706 Modifiche

- a) L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.713.
- b) L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa approvata di gestione della manutenzione dell'aeronavigabilità può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa, tenuto conto della natura o della portata delle modifiche.
- c) In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:
 1. In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto M.A.704 b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con il presente allegato (parte M).
 2. Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto M.A.704 c), l'autorità competente assicura che i) le modifiche siano di piccola entità; e che ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui al presente allegato (parte M).

M.B.707 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

- a) revocare un'approvazione, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;
- b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.705.

CAPITOLO H***CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS***

(da elaborare in modo appropriato)

CAPITOLO I***CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ*****M.B.901 Valutazione delle raccomandazioni**

Al ricevimento di una richiesta e delle relative raccomandazioni riguardanti il certificato di revisione della navigabilità, come specificato al punto M.A.901:

- 1) il personale qualificato dell'autorità competente deve verificare che la dichiarazione di conformità contenuta nella raccomandazione dimostri lo svolgimento completo della revisione di navigabilità secondo M.A.710.
- 2) L'autorità competente deve indagare ed ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni per sostenere la valutazione della raccomandazione.

▼B**M.B.902 Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente**

- a) Nel caso in cui l'autorità competente svolga la revisione dell'aeronavigabilità e rilasci il certificato di revisione (modulo 15a dell'AE-SA, appendice III), l'autorità competente effettua una revisione dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.710.
 - b) L'autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell'aeronavigabilità.
1. Per tutti gli aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

- a. almeno 5 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e
- b. un'apposita licenza in conformità dell'allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l'allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e
- c. un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e
- d. una posizione che comporti un'adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 1 b. può essere sostituito da 5 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 1 a.

2. Per gli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale e per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

- a. almeno tre anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità; e
- b. un'apposita licenza in conformità dell'allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile [se l'allegato III (parte 66) si riferisce alle normative nazionali] o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e
- c. un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e
- d. una posizione che comporti un'adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 2 b può essere sostituito da 4 anni di esperienza nel settore dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 2 a.

- c) L'autorità competente deve conservare un registro del personale di revisione della aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a un sommario della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e dell'addestramento ricevuto.

▼B

- d) L'autorità competente, durante lo svolgimento della revisione dell'aeronavigabilità, deve avere accesso ai dati applicabili, come specificato ai punti M.A.305, M.A.306 e M.A.401.
- e) Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, al completamento di una revisione soddisfacente, rilascia il modulo 15.

M.B.903 Non conformità

Se, durante il controllo dell'aeromobile o mediante altri mezzi, si riscontra una non conformità ad un requisito della parte M, l'autorità competente svolgerà le azioni seguenti:

- 1) per le non conformità di livello 1, l'autorità competente richiederà che si svolgano azioni correttive appropriate prima di effettuare ulteriori voli ed inoltre si provvederà immediatamente a revocare o sospendere il certificato di revisione dell'aeronavigabilità.
- 2) Per le non conformità di livello 2, l'azione correttiva richiesta dall'autorità competente sarà commensurata alla natura della non conformità.



Appendice I

Accordo per il mantenimento della navigabilità

1. Quando un proprietario stipula un accordo con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata a norma della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), in conformità al punto M.A.201 per lo svolgimento di compiti di gestione della navigabilità, su richiesta dell'autorità competente, copia del documento deve essere inviata dal proprietario all'autorità competente dello Stato membro, una volta che sia stato sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'accordo dovrà essere stipulato prendendo in considerazione i requisiti contenuti nell'allegato II (parte M) e definirà gli obblighi dei firmatari relativamente all'aeronavigabilità dell'aeromobile.
3. Il contratto dovrà almeno contenere:
 - la registrazione dell'aeromobile,
 - il tipo dell'aeromobile,
 - il numero di serie dell'aeromobile,
 - il nome del proprietario o del locatario registrato, o i dati identificativi della compagnia incluso il recapito,
 - informazioni relative all'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), compreso l'indirizzo.
4. Il contratto dovrà contenere la seguente dichiarazione:

«Il proprietario affida all'impresa autorizzata la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione di un programma di manutenzione che sarà approvato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui l'aeromobile è registrato e l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile secondo detto programma di manutenzione in un'impresa approvata.

In base al presente accordo, entrambi i firmatari si assumono i relativi obblighi previsti dall'accordo.

Il proprietario certifica che, alla luce delle sue conoscenze, tutte le informazioni fornite all'impresa autorizzata per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette, e che l'aeromobile non subirà modifiche se non previa autorizzazione dell'impresa autorizzata.

In caso di non conformità da parte di uno qualsiasi dei due firmatari, il presente accordo diviene nullo. In tal caso, il proprietario avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e sarà tenuto ad informare, entro il termine di due settimane, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione.»
5. Quando un proprietario stipula un accordo con un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata a norma della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), in conformità al punto M.A.201, l'impegno delle parti dovrà essere così ripartito:

5.1. Obblighi dell'impresa autorizzata:

▼B

1. il tipo di aeromobile deve rientrare nell'oggetto dell'approvazione;
2. rispettare le condizioni di conformità relative al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, qui di seguito riportate:
 - a) elaborare un programma di manutenzione per l'aeromobile, inclusi eventuali programmi di affidabilità;
 - b) dichiarare gli interventi di manutenzione (nel programma di manutenzione) che possono essere effettuati dal pilota-proprietario conformemente al punto M.A.803 c);
 - c) occuparsi dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile;
 - d) consegnare una copia approvata del programma di manutenzione al proprietario;
 - e) predisporre un'ispezione ponte con il precedente programma di manutenzione dell'aeromobile;
 - f) organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un'impresa approvata;
 - g) garantire l'applicazione di tutte le direttive vigenti in materia di aeronavigabilità;
 - h) garantire la correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata o riferiti dal proprietario da parte di un'impresa di manutenzione approvata;
 - i) coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione delle parti a vita limitata e garantire le condizioni necessarie all'ispezione dei componenti;
 - j) informare il proprietario ogni volta che l'aeromobile viene inviato ad un'impresa approvata per la manutenzione;
 - k) gestire tutta la documentazione tecnica;
 - l) archiviare tutti i registri tecnici;
3. predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi modifica all'aeromobile in conformità dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell'integrazione di detta modifica;
4. predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi riparazione effettuata sull'aeromobile in conformità dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell'esecuzione di detta riparazione;
5. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ogni qual volta il proprietario ometta di presentare l'aeromobile all'impresa di manutenzione, come prescritto dall'impresa approvata;
6. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo non venga rispettato;

▼B

7. eseguire la revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile in caso di necessità e compilare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità o la raccomandazione per l'autorità competente dello Stato membro di registrazione.
8. inviare entro 10 giorni una copia di qualsiasi certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato o prorogato all'autorità competente dello Stato membro di registrazione;
9. riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;
10. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti.

5.2. Obblighi del proprietario

1. possedere una comprensione generale del programma di manutenzione approvato;
2. possedere una conoscenza generale del presente allegato (parte M);
3. affidare l'aeromobile all'impresa di manutenzione approvata in base agli accordi definiti con quest'ultima, al momento stabilito, secondo la richiesta dell'impresa autorizzata;
4. non modificare l'aeromobile senza previa consultazione dell'impresa autorizzata;
5. informare l'impresa autorizzata circa gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all'insaputa e senza il controllo dell'impresa autorizzata;
6. notificare all'impresa autorizzata, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;
7. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente accordo sia denunciato da una delle due parti;
8. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione e l'impresa autorizzata della vendita dell'aeromobile;
9. riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;
10. informare periodicamente l'impresa autorizzata in merito alle ore di volo dell'aeromobile e a qualsiasi altro dato relativo all'utilizzo, come concordato con l'impresa medesima;
11. riportare il certificato di riammissione in servizio nei registri, come specificato al punto M.A.803 d), quando si eseguono gli interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario, senza superare i limiti posti a tali interventi, secondo quanto dichiarato nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.803 c);
12. informare l'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile non oltre 30 giorni dopo il completamento di interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.305 a).



Appendice II

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 aesa

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione. Si richiama l'attenzione all'appendice I dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.

1. OGGETTO E USO

- 1.1 Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti su prodotti, parti e pertinenze (in appresso «elementi»).
- 1.2 Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.
- 1.3 Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall'esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I «dati di progetto approvati» menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.
- 1.4 Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.
- 1.5 Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.
- 1.6 Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.
- 1.7 Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

2. FORMATO GENERALE

- 2.1 Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole domande, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.
- 2.2 Il certificato deve essere orientato in orizzontale sul foglio (formato «landscape») ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.
- 2.3 La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.
- 2.4 Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.
- 2.5 Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.
- 2.6 Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

▼B

2.7 Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

2.8 Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.

2.9 Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato.

3. COPIE

3.1 Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4. ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1 Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l'errore.

4.2 Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3 La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione: «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro(i) [inserire riquadro(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio». Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Riquadro 1 Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo «AESA».

Riquadro 2 Intestazione del modulo 1 AESA

«CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

MODULO 1 AESA»

Riquadro 3 Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Riquadro 4 Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa approvata (fare riferimento al modulo 3 AESA) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Riquadro 5 Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

▼B*Riquadro 6 Elemento*

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Riquadro 7 Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il Catalogo illustrato delle parti, il Manuale di manutenzione dell'aeromobile, il Bollettino di servizio, il Manuale per la manutenzione dei componenti).

Riquadro 8 Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o sull'etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Riquadro 9 Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Riquadro 10 Numero di serie

Se le norme richiedono che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire «n.d.».

Riquadro 11 Status/Lavoro

Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell'articolo.

i)	Revisionato	.	Indica un processo atto a garantire che l'articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nelle istruzioni per il titolare del certificato di omologazione o nelle istruzioni per il costruttore delle apparecchiature, al fine di garantirne l'aeronavigabilità continua, o nei dati approvati o accettati dall'autorità. L'articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra.
ii)	Riparato	.	Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato ⁽¹⁾ .
iii)	Controllato/testato	.	Esame, misurazione, ecc. secondo uno standard approvato ⁽¹⁾ (ad es. esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso, ecc.).
iv)	Modificato	.	Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ Per standard approvato s'intende uno standard, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato dall'autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.

Riquadro 12 Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.

Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12:

- i) Dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento.

▼B

- ii) Conformità alle direttive di aeronavigabilità o ai bollettini di servizio.
- iii) Riparazioni eseguite.
- iv) Modifiche apportate.
- v) Pezzi di ricambio installati.
- vi) Stato dei componenti con limite temporale di utilizzo.
- vii) Discrepanze rispetto all'ordine di lavoro del cliente.
- viii) Dichiarazioni di riammissione in servizio in risposta a requisiti di manutenzione di un'autorità dell'aviazione civile estera.
- ix) Informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna.

▼M1

- x) Per le imprese di manutenzione approvate in conformità al capo F dell'allegato I (parte M), il certificato di riammissione in servizio del componente di cui al punto M.A.613:

«Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, gli interventi individuati nel riquadro 11 e descritti nel presente riquadro sono stati effettuati in conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio. LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON COSTITUISCE UNA CERTIFICAZIONE DI RIAMMISSIONE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II (PARTE 145) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1321/2014.»

▼B

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.

Riquadro 13a-13e

Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: Autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

*Riquadro 14a***▼M1**

Contrassegnare la(e) casella(e) appropriata(e), indicando quali norme si applicano al lavoro completato. Se viene spuntata la casella 'altra norma specificata nel riquadro 12', le norme delle altre autorità competenti in materia di aeronavigabilità devono essere indicate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, spuntarle entrambe.

Per tutti gli interventi di manutenzione svolti da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, occorre contrassegnare la casella «altra norma specificata nel riquadro 12» e la dichiarazione del certificato di riammissione in servizio effettuata nel riquadro 12. In tal caso, la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel presente riquadro» si riferisce alle seguenti situazioni:

- a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;
- b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato I (parte M);

▼ M1

- c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nell'allegato I (parte M). In questo caso il riquadro 12 precisa la norma nazionale specifica.

Per tutti gli interventi di manutenzione effettuati da imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, la dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel riquadro 12» si riferisce ai casi seguenti:

- a) casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;
- b) casi in cui la manutenzione non è stata pienamente conforme allo standard prescritto dall'allegato II (parte 145);
- c) casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nell'allegato II (parte 145). In questo caso il riquadro 12 precisa la norma nazionale specifica.

▼ B*Riquadro 14b Firma autorizzata*

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell'autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Riquadro 14c Numero di certificato/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

Riquadro 14d Nome

Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.

Riquadro 14e Data

Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd=2 cifre giorno, mmm= prime 3 lettere del mese, yyyy=4 cifre anno.

Responsabilità dell'utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:

«IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL RIQUADRO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL RIQUADRO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI RIQUADRI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.»



1. Autorità competente/Paese che rilascia l'autorizzazione		2. CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO Modulo 1 AESA			3. Numero di riferimento del modulo	
4. Impresa (nome e indirizzo)					5. Ordine/Contratto/Fattura	
6. Elemento	7. Descrizione	8. Numero della parte.	9. Q.tà	10. Numero di serie:	11. Status/Lavoro	
12. Osservazioni						
13a. Certifica che i prodotti sopra identificati sono fabbricati in conformità a: ☐ i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento ☐ dati di progettazione non approvati specificati nel riquadro 12		14a. ☐ Punto 145.A.50 Immissione in servizio ☐ Altro regolamento specificato al riquadro 12 Certifica che, se non diversamente specificato nel riquadro 12, gli interventi individuali nel riquadro 11 e descritti nel riquadro 12 sono stati realizzati in conformità con i requisiti della parte 145 e che, in riferimento a tali interventi, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio.				
13b. Firma autorizzata	13c. Numero di approvazione/autorizzazione	14b. Firma autorizzata			14c. Rif. certificato/approvazione	
13d. Nome	13e. Data (gg/mm/aaaa)	14d. Nome			14e. Data (gg/mm/aaaa)	
RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE/INSTALLATORE Il presente certificato non costituisce automaticamente un'autorizzazione a installare i prodotti. Se l'utente/installatore lavora secondo le direttive nazionali di un'autorità aeronautica diversa da quanto specificato nel riquadro 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l'autorità aeronautica cui fa capo accetti i prodotti dell'autorità specificata nel riquadro 1. Le dichiarazioni di cui ai punti 13a e 14a non costituiscono una certificazione dell'installazione. In qualsiasi caso, la documentazione della manutenzione agli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall'utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l'aeromobile torni a volare.						



Appendice III

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 aesa



[STATO MEMBRO]	
Stato membro dell'Unione europea (*)	
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ	
Riferimento ARC (CRA):	
In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, attualmente in vigore, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di seguito indicata, approvata ai sensi della sezione A, capo G, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione	
[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA APPROVATA]	
Riferimento dell'approvazione: [CODICE DELLO STATO MEMBRO].MG.[NNNN]	
certifica che ha effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto M.A.710 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:	
Costruttore dell'aeromobile:	
Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:	
Registrazione dell'aeromobile:	
Numero di serie dell'aeromobile:	
e dichiara che l'aeromobile in questione è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.	
Data di rilascio:	Data di scadenza:
Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):	
Firma:	Autorizzazione n.:
1° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.	
Data di rilascio:	Data di scadenza:
Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):	
Firma:	Autorizzazione n.:
Ragione sociale:	Riferimento dell'approvazione:
2° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.	
Data di rilascio:	Data di scadenza:
Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):	
Firma:	Autorizzazione n.:
Ragione sociale:	Riferimento dell'approvazione:

Modulo 15b AESA versione 4

(*) Biffare nel caso di paesi terzi.
 (**) Eccetto per aerostati e dirigibili.



[STATO MEMBRO] Stato membro dell'Unione europea (*) CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ Riferimento ARC (CRA):	
In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l'aeromobile seguente:	
Costruttore dell'aeromobile: Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore: Registrazione dell'aeromobile: Numero di serie dell'aeromobile:	
è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.	
Data di rilascio: Data di scadenza: Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): Firma: Autorizzazione n.:	
1° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.	
Data di rilascio: Data di scadenza: Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): Firma: Autorizzazione n.: Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:	
2° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità al punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.	
Data di rilascio: Data di scadenza: Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): Firma: Autorizzazione n.: Ragione sociale: Riferimento dell'approvazione:	

Modulo AESA 15a versione 4

(*) Biffare nel caso di paesi terzi.

(**) Eccezione per aerostati e dirigibili.



[STATO MEMBRO]

Stato membro dell'Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ ()**

Riferimento ARC (CRA):

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la seguente impresa di manutenzione, approvata a norma della (spuntare l'alternativa corretta):

☐ Sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, oppure

☐ Sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA APPROVATA]

Riferimento dell'approvazione: [CODICE DELLO STATO MEMBRO]. [MF o 145].[NNNN].

certifica che ha effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto M.A.901, lettera I), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:

Costruttore dell'aeromobile:

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

Registrazione dell'aeromobile:

Numero di serie dell'aeromobile:

e dichiara che l'aeromobile in questione è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (***):

Firma: Autorizzazione n.:

Modulo 15c AESA versione 1

(*) Biffare nel caso di paesi terzi.

(**) Si applica esclusivamente agli aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali.

(***). Eccetto per aerostati e dirigibili.



Appendice IV

Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione dei programmi di manutenzione di cui all'allegato i (parte m), capitolo f, e all'allegato ii (parte 145)

1. Salvo se altrimenti specificato al punto 12 per imprese più piccole, la tabella di cui al punto 13 presenta il sistema standard per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui al capitolo F dell'allegato I (parte M) e dell'allegato II (parte 145). L'approvazione concessa ad un'impresa si può riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.
2. In aggiunta alla tabella di cui al punto 13, l'impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l'*entità delle attività* per cui ha ricevuto l'approvazione. Cfr. anche il punto 11.
3. Nell'ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni decretate dall'autorità competente, l'entità dei lavori descritta nel manuale dell'impresa definisce gli esatti limiti dell'approvazione. Pertanto è essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione e l'entità dei lavori siano compatibili.
4. Un'*abilitazione di classe A* significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione sull'aeromobile ed i componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria — APU, *Auxiliary Power Unit*), in conformità con i dati di manutenzione o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull'aeromobile. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe A approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo delineata nel manuale dell'impresa e giudicata accettabile dall'autorità competente. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione.
5. Una *abilitazione di classe B* significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità dei dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l'autorità competente, in conformità con i dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o APU. Tuttavia, l'impresa di manutenzione di classe B approvata può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione, per agevolare l'accesso a fini manutentivi, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dalle disposizioni del presente punto. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa di manutenzione approvata con un'abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione «di base» o «di linea», purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel manuale dell'impresa di manutenzione. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente.
6. Una *abilitazione di classe C* significa che l'impresa approvata può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori ed APU) che saranno successivamente montati su aeromobili o motori/APU. La sezione sulle limitazioni specificherà l'entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell'approvazione. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati nel corso di una manutenzione di base e di linea, o all'interno di

▼B

infrastrutture di manutenzione di motori/APU, purché si attenga alla procedura di controllo esposta nel manuale d'impresa. La descrizione della natura delle opere nel manuale dell'impresa di manutenzione deve includere queste attività, laddove consentito dall'autorità competente.

7. L'*abilitazione di classe D* è un'abilitazione di classe a sé stante, non necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L'*abilitazione D1 NDT (Non Destructive Testing, controlli non distruttivi)* è necessaria esclusivamente per le imprese approvate che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un'impresa approvata con un'abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti sottoposti a manutenzione, purché il manuale dell'impresa contenga procedure al riguardo, senza che con ciò sia necessaria un'approvazione di classe D1.
8. Nel caso di imprese di manutenzione approvate conformemente all'allegato II (parte 145), le *abilitazioni di classe A* sono suddivise in manutenzione «di base» o «di linea». Tali imprese possono essere approvate per la categoria «di base», «di linea» o entrambe. Si noti che un'infrastruttura di manutenzione di «linea» collocata presso una sede principale di manutenzione di «base» necessita di un'approvazione specifica per la manutenzione di «linea».
9. La sezione *limitazioni* serve a lasciare alle autorità competenti la massima flessibilità di personalizzare l'approvazione accordata ad una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull'approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 13 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l'attività di manutenzione piuttosto che il tipo o la casa produttrice di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all'impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l'impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.
10. Quando si fa riferimento a *serie, tipologia e gruppo* nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per *serie* s'intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna e 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; il tipo indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240 o RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoncini o motori a pistoncini Lycoming non pressurizzati, ecc.
11. Quando si redige un *lungo elenco di competenze*, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, è necessario che dette modifiche siano apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui ai punti M.A.604(c) e M.B.606(c) oppure 145.A.70(c) e 145.B.40, a seconda dei casi.
12. Un'*impresa di manutenzione che impiega una sola persona* per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione, può avere esclusivamente un'abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

▼B

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI
CLASSE AEROMOBILE	AEROPLANI DI CLASSE A2 DI 5 700 KG E INFERIORI	MOTORE A PISTONI 5 700 KG E INFERIORI
CLASSE AEROMOBILE	ELICOTTERI DI CLASSE A3	MONOMOTORE A PISTONI 3 175 KG E INFERIORI
CLASSE AEROMOBILE	AEROMOBILE DI CLASSE A4 DIVERSO DA A1, A2 E A3	NESSUNA LIMITAZIONE
CLASSE MOTORI	CATEGORIA B2 PISTONI	INFERIORE A 450 HP
CLASSE COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU	DA C1 A C22	SECONDO L'ELENCO DI COMPETENZE
CLASSE LAVORI SPECIALIZZATI	D1 NDT	METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l'autorità competente può limitare ulteriormente l'ambito di approvazione di tale impresa, sulla base delle competenze di quest'ultima.

13. Tabella

▼M1

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
AEROMOBILI	A1 Aeroplani oltre 5 700 kg	[Abilitazione riservata alle imprese di manutenzione approvate in conformità all'allegato II (parte 145)] [Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> Airbus serie A320	[Sì/NO] (*)	[Sì/NO] (*)
	A2 Aeroplani di 5 700 kg e inferiori	[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'aeroplano e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> DHC-6 serie Twin Otter Indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali)	[Sì/NO] (*)	[Sì/NO] (*)

▼ **M1**

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
	A3 Elicotteri	[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia dell'elicottero e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> Robinson R44	[Sì/NO] (*)	[Sì/NO] (*)
	A4 Aeromobile diverso da A1, A2 e A3	[Indicare la categoria dell'aeromobile (alante, aerostato, dirigibile ecc.), il fabbricante, gruppo, serie o tipologia e/o le attività di manutenzione.] Indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali)	[Sì/NO] (*)	[Sì/NO] (*)

▼ **B**

MOTORI	B1 Turbina	[Indicare serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> Serie PT6A
	B2 Pistoni	[Indicare fabbricante, gruppo, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]
	B3 APU	[Indicare fabbricante, serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]
COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU	C1 Aria condizionata e pressurizzazione	[Indicare tipologia o produttore dell'aeromobile o fabbricante del componente o componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato ad un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione] <i>Esempio:</i> Controllo carburante PT6A
	C2 Pilota automatico	
	C3 Comunicazione e navigazione	
	C4 Porte — Portelli	
	C5 Elettricità e illuminazione	
	C6 Apparecchiature	
	C7 Motore — APU	
	C8 Comandi di volo	
	C9 Carburante	

▼B

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
	C10 Elicottero — Rotori			
	C11 Elicottero — Trasmissione			
	C12 Energia idraulica			
	C13 Equipaggiamento di indicazione — registrazione			
	C14 Carrelli di atterraggio			
	C15 Ossigeno			
	C16 Eliche			
	C17 Sistema pneumatico e vuoto			
	C18 Protezione ghiaccio/pioggia/ fuoco			
	C19 Finestrini			
	C20 Strutturale			
	C21 Zavorra d'acqua			
	C22 Aumento propulsione			
SERVIZI SPECIALIZZATI	D1 Prova non distruttiva (NDT)	[Indicare metodi di NDT particolari]		

▼M1

(*) Biffare la dicitura non pertinente.



Appendice V

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capo F

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*)]
Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.[XXXX]

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A, capo F, dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono, nonché, quando previsto, a rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità in seguito a una revisione di cui al punto M.A.901, lettera I), dell'allegato I (parte M) del medesimo regolamento per gli aeromobili di cui al programma di approvazione allegato.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata alle formazioni ed esami specificati nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di formazione alla manutenzione approvata di cui alla sezione A del capo F dell'allegato I (parte M); e
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione approvata; nonché
3. La presente approvazione è valida fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino alla rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 3

(*) o AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.



Pagina 2 di 2

PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.XXXX

Organizzazione: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI
AEROMOBILE (**)	(***)	(****)
	(***)	(****)
MOTORI (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)
COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
SERVIZI SPECIALIZZATI (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)

La presente approvazione è limitata a prodotti, parti e pertinenze e alle attività specificate nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata.

Riferimento al manuale dell'impresa di manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 3

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.

(***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate.

(****) Completare con le limitazioni del caso e indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali qualora l'impresa svolga la revisione dell'aeronavigabilità in concomitanza dell'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione)



Appendice VI

Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato iii (parte 66) — modulo 26 aesa

[STATO MEMBRO] (*)

Stato membro dell'Unione europea (**)

**IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE**

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX (rif. AOC XX.XXXX)

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (CE) n. 2042/2003, approvata per gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui nel programma di approvazione allegato, quando previsto, per rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità dopo una revisione dell'aeronavigabilità come specificato al punto M.A.710 dell'allegato I (parte M) e per rilasciare permessi di volo come specificato al punto MA.711(c) dell'allegato I (parte M) di detto regolamento, quando previsto.

CONDIZIONI

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione relativa all'ambito di approvazione del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato di cui all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo S, del regolamento (CE) n. 2042/2003.
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure delineate specificate nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato all'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003.
3. La presente approvazione è valida finché il manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato è conforme all'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003.
4. Se l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, nell'ambito del proprio sistema di qualità, appalta il servizio di una o più imprese, la presente approvazione rimane valida a condizione che tale impresa o tali imprese soddisfino gli obblighi contrattuali applicabili.
5. Fatta salva la conformità alle condizioni di cui ai punti da 1 a 4, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a quando essa non sia stata ceduta, sostituita, sospesa o revocata.
Se il presente modulo viene utilizzato anche per titolari di un COA, il numero di COA deve essere usato come riferimento, in aggiunta al numero standard, e la condizione 5 di cui sopra deve essere sostituita dalle seguenti condizioni supplementari:
6. La presente approvazione non costituisce un'autorizzazione all'impiego dei tipi di aeromobili di cui al paragrafo 1. L'autorizzazione all'impiego dell'aeromobile è contenuta nel certificato dell'operatore aereo (COA).
7. La cessazione, la sospensione o la revoca del COA rende automaticamente nulla la presente approvazione in relazione alle registrazioni dell'aeromobile specificate nel COA, salvo diversa specifica da parte dell'autorità competente.
8. Fatta salva la conformità alle condizioni suddette, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a quando non sia stata ceduta, sostituita, sospesa o revocata.

Data del primo rilascio:

Firma:

Data della presente revisione: Revisione n.:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Pagina di



Pagina 2 di 2

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ PROGRAMMA DI APPROVAZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).MG.XXXX

(rif. COA XX.XXXX)

Organizzazione: (NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA)

Aeromobile tipo/serie/gruppo	Revisione della aeronavigabilità autorizzata	Permessi di volo autorizzati	Impresa operante in base al sistema di qualità
	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)	
	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)	
	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)	
	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)	
	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)	
	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)	

Il presente programma di approvazione è limitato a quanto specificato nell'ambito di approvazione
contenuto nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, sezione

Riferimento al manuale dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:

Data del primo rilascio:

Firma:

Data della presente revisione: Revisione n.:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 14 AESA versione 3

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Cancellare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.

(***) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.

▼B*Appendice VII***Interventi complessi di manutenzione**

Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.502 d) 3, M.A.801 b) 2 e M.A.801 c):

1. Modifica, riparazione o sostituzione mediante rivettatura, incollaggio, laminazione o saldatura di una delle seguenti parti della cellula:

- a) una trave scatolare;
- b) un correntino alare o un elemento della corda;
- c) un longherone;
- d) una flangia di longherone;
- e) un elemento di una trave composta;
- f) la spalla di una trave;
- g) un elemento di chiglia o di spigolo dello scafo o del galleggiante di un idrovolante;
- h) un elemento di compressione di una lamiera ondulata della superficie alare o di coda;
- i) una centina alare principale;
- j) un traliccio della superficie alare o di coda;
- k) un castello motore;
- l) un longherone o ordinata di fusoliera;
- m) l'elemento di un montante laterale, di un montante orizzontale o di una paratia;
- n) il braccio o la staffa di supporto di un sedile;
- o) sostituzione dei binari di sedili;
- p) la gamba o il traliccio di un carrello di atterraggio;
- q) un assale;
- r) una ruota, nonché
- s) uno sci o relativa piantana, ad eccezione della sostituzione di un rivestimento a basso attrito.

2. La modifica o riparazione di una qualsiasi delle seguenti parti:

- a) rivestimento dell'aeromobile o rivestimento del galleggiante di un aeromobile, nel caso in cui l'intervento richieda l'uso di un supporto, di una maschera di montaggio o di un'attrezzatura;
- b) rivestimento di aeromobile soggetto a carichi di pressurizzazione, nel caso in cui il danno del rivestimento sia superiore a 15 cm (6 pollici) in qualsiasi direzione;
- c) la parte soggetta a carico in un sistema di controllo, inclusi piantoni di comando, pedali, alberi, quadranti, leva a squadra, tubo di torsione, segnalatore acustico e supporti forgiati o fusi, ad esclusione della

▼B

- i) modanatura di un giunto di riparazione o di un cavo di attacco, e
 - ii) la sostituzione dell'attacco terminale di un tubo a carico alternato applicato mediante rivettatura, nonché
 - d) qualsiasi altra struttura non elencata al punto (1), identificata dal produttore come struttura primaria nel relativo manuale di manutenzione, nel manuale di riparazioni strutturali o nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità.
3. L'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione su un motore a pistoni:
- a) smontaggio e successivo rimontaggio di un motore a pistoni per effettuare operazioni diverse da accedere ai gruppi pistone/cilindro; oppure rimuovere il coperchio del gruppo posteriore per ispezionare e/o sostituire il gruppo delle pompe dell'olio, se tale intervento non implica la rimozione e o la reinstallazione degli ingranaggi interni;
 - b) smontaggio e successivo rimontaggio di ingranaggi di riduzione;
 - c) interventi di saldatura e brasatura di giunture diversi dalle saldature di riparazione di minore entità, effettuati da un saldatore debitamente approvato o autorizzato, ma senza escludere la sostituzione dei componenti;
 - d) la perturbazione di singole parti di unità che sono fornite come unità sottoposte a «bench test» (prova a punto fisso), a eccezione della sostituzione o dell'aggiustamento di elementi normalmente sostituibili o aggiustabili in servizio.
4. Il bilanciamento di un'elica, eccetto:
- a) per la certificazione del bilanciamento statico, se prevista dal manuale di manutenzione;
 - b) il bilanciamento dinamico su eliche installate utilizzando apparecchiature elettroniche, se consentito dal manuale di manutenzione o da altri dati di aeronavigabilità approvati;
5. Qualsiasi altro intervento per cui si rendano necessari:
- a) strumenti, apparecchiature o strutture speciali; o
 - b) impegnative procedure di coordinamento, dovute alla durata dei compiti e al coinvolgimento di più persone.



Appendice VIII

Manutenzione limitata del pilota-proprietario

Oltre ai requisiti di cui all'allegato I (parte M), prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione nell'ambito della manutenzione del pilota-proprietario, devono essere soddisfatti i seguenti principi di base:

a) Competenza e responsabilità

- 1) Il pilota-proprietario è sempre responsabile di qualsiasi intervento di manutenzione da lui stesso eseguito.
- 2) Prima di eseguire interventi di manutenzione, il pilota-proprietario deve accertarsi di avere le competenze adatte per svolgere l'incarico. È responsabilità dei piloti-proprietari acquisire dimestichezza con le pratiche di manutenzione standard per il loro aeromobile e con il programma di manutenzione dell'aeromobile. Se il pilota-proprietario non ha le competenze adatte per effettuare l'intervento di manutenzione, egli non è autorizzato a rilasciare il certificato per tale intervento.
- 3) Il pilota-proprietario (o l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al capitolo G, parte A, del presente allegato) ha la responsabilità di individuare gli interventi del pilota-proprietario previsti dai principi di base del programma di manutenzione e di assicurare che il documento sia puntualmente aggiornato.
- 4) Il programma di manutenzione deve essere approvato in conformità del punto M.A.302.

b) Interventi

Il pilota-proprietario può svolgere semplici ispezioni visive o semplici operazioni per verificare le condizioni generali e i danni più evidenti nonché il normale funzionamento della cellula, dei motori, dei sistemi e dei componenti.

Gli interventi di manutenzione non devono essere effettuati dal pilota-proprietario quando tali interventi:

- 1) sono importanti per la sicurezza e un'esecuzione scorretta degli stessi potrebbe drasticamente compromettere l'aeronavigabilità dell'aeromobile oppure si tratta di interventi di manutenzione delicati dal punto di vista della sicurezza del volo, come specificato al punto M.A.402 a); e/o
- 2) implicano la rimozione di importanti componenti o comportano operazioni impegnative di montaggio; e/o
- 3) sono effettuati in conformità con una direttiva concernente l'aeronavigabilità o con una voce di limitazione dell'aeronavigabilità, a meno che tale intervento non sia specificatamente autorizzato nell'AD o nell'ALI; e/o;
- 4) comportano l'uso di attrezzi speciali, strumenti calibrati (a eccezione di chiavi dinamometriche e strumenti di crimpatura); e/o
- 5) comportano l'uso di apparecchiature per test o l'esecuzione di altre forme specifiche di verifiche (ad esempio, NDT, test di sistema o controlli operativi per la strumentazione avionica); e/o
- 6) prevedono una serie di ispezioni particolari fuori programma (ad esempio, un controllo di atterraggio pesante); e/o;

▼ B

- 7) riguardano sistemi fondamentali per le operazioni IFR; e/o;
- 8) figurano nell'elenco dell'appendice VII del presente allegato o è un intervento di manutenzione di componenti conformemente ai punti M.A.502(a),(b),(c) o (d) e/o;

▼ M1

- 9) fanno parte del controllo annuale o di ogni 100 ore di cui al Programma di ispezione minimo descritto al punto M.A.302, lettera i).

I criteri da 1 a 9 non possono essere soppressi da istruzioni meno restrittive emesse in conformità al punto «M.A.302, lettera d), Programma di manutenzione».

▼ B

Qualsiasi intervento descritto nel manuale di volo dell'aeromobile necessario per predisporre l'aeromobile al volo (ad esempio: montaggio delle ali dell'aliante o pre-volo), è considerato un intervento del pilota e non un intervento di manutenzione del pilota-proprietario, e pertanto non rende obbligatorio un certificato di riammissione in servizio.

- c) Esecuzione degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario e registri

I dati di manutenzione specificati al punto M.A.401 devono sempre essere disponibili durante la manutenzione del pilota-proprietario e devono essere rispettati. Nel certificato di riammissione in servizio devono essere inseriti i particolari dei dati menzionati nell'esecuzione della manutenzione del pilota-proprietario in conformità del punto M.A.803 d).

Il pilota-proprietario deve informare l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile (se del caso) entro 30 giorni dal termine dell'intervento di manutenzione da parte del pilota-proprietario, in conformità del punto M.A.305 a).

▼ B*ALLEGATO II***(Parte-145)**

INDICE

145.1 **Generalità**

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

- 145.A.10 Oggetto
- 145.A.15 Domanda
- 145.A.20 Condizioni dell'approvazione
- 145.A.25 Requisiti per le infrastrutture
- 145.A.30 Requisiti per il personale
- 145.A.35 Personale autorizzato a certificare e personale di supporto

▼ M1

- 145.A.36 Registri tenuti dal personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità

▼ B

- 145.A.40 Attrezzature, strumenti e materiali
- 145.A.42 Idoneità dei componenti
- 145.A.45 Dati di manutenzione
- 145.A.47 Pianificazione del lavoro
- 145.A.50 Certificazione della manutenzione

▼ M1

- 145.A.55 Registrazione dei lavori di manutenzione e di revisione dell'aeronavigabilità

▼ B

- 145.A.60 Segnalazione delle non conformità
- 145.A.65 Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità
- 145.A.70 Manuale dell'impresa di manutenzione
- 145.A.75 Attribuzioni dell'impresa
- 145.A.80 Limiti per l'impresa
- 145.A.85 Modifiche all'impresa
- 145.A.90 Mantenimento della validità
- 145.A.95 Non conformità

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

- 145.B.1 Oggetto
- 145.B.10 Autorità competente
- 145.B.15 Imprese con sede in vari Stati membri
- 145.B.20 Approvazione iniziale
- 145.B.25 Rilascio dell'approvazione
- 145.B.30 Proroga dell'approvazione
- 145.B.35 Modifiche

▼B

145.B.40 Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione

145.B.45 Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione

145.B.50 Risultati

145.B.55 Documentazione

145.B.60 Esenzioni

Appendice I — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice II — Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145)

Appendice III — Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)

Appendice IV — Condizioni per l'impiego di personale non qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66) di cui al punto 145.A.30(j) 1 e 2

145.1 GENERALITÀ

Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:

- 1) per le imprese con sede principale d'attività in uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro stesso, oppure;
- 2) per le imprese con sede principale d'attività in un Paese terzo, l'Agenzia.

SEZIONE A

SEZIONE AREQUISITI TECNICI

145.A.10 Finalità

La presente sezione definisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per l'idoneità all'approvazione o alla riconferma dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili e componenti aeronautici.

145.A.15 Domanda

La domanda di approvazione o modifica di un'approvazione esistente dev'essere inoltrata all'autorità competente nella forma e nei modi da essa stabiliti.

145.A.20 Termini dell'approvazione

Il manuale dell'impresa di manutenzione deve specificare l'entità dei lavori che costituiscono oggetto di approvazione (l'appendice IV dell'allegato I (parte M) contiene una tabella di classi e abilitazioni).

145.A.25 Requisiti per le infrastrutture

L'impresa dovrà provvedere a quanto segue:

- a) si devono prevedere infrastrutture appropriate per tutti i lavori programmati, che assicurino in particolare modo la protezione contro gli agenti atmosferici. I reparti e le officine specializzate devono essere adeguatamente separati, per scongiurare l'eventualità di contaminazioni dell'ambiente e dell'area di lavoro.

▼B

- 1) Per la manutenzione di base degli aeromobili, devono essere disponibili hangar di dimensioni idonee ad accogliere gli aeromobili soggetti a manutenzione alle scadenze previste.
 - 2) Per la manutenzione dei componenti, le officine devono essere di dimensioni idonee ad accogliere i componenti soggetti a manutenzione alle scadenze previste.
- b) Si deve prevedere la presenza di uffici per la gestione dei lavori programmati di cui alla lettera a), e per il personale addetto alla certificazione, affinché svolga i suoi incarichi nel rispetto degli standard previsti.
- c) L'ambiente di lavoro, ivi inclusi hangar, officine di manutenzione dei componenti e degli uffici, dev'essere adatto alle attività svolte ed, in particolare, agli speciali requisiti da soddisfare. A meno che non sia altrimenti disposto dal particolare tipo di attività, l'ambiente di lavoro dev'essere tale da non compromettere l'efficienza del personale:
- 1) la temperatura dev'essere mantenuta a dei livelli che consentano al personale di svolgere i propri incarichi senza disagi inopportuni;
 - 2) le polveri e gli altri contaminanti aerei devono essere ridotti al minimo e, nell'area di esecuzione degli interventi, non devono mai raggiungere livelli tali da rendere evidente la contaminazione della superficie dell'aeromobile o dei componenti. Se la contaminazione da polvere o altri contaminanti aerei risulta evidente sulle superfici, tutti i sistemi interessati devono essere sigillati fino al ripristino di condizioni ambientali accettabili;
 - 3) l'illuminazione deve permettere di condurre verifiche ispettive ed interventi di manutenzione in una maniera efficace;
 - 4) i rumori non devono distrarre il personale dall'esecuzione delle verifiche ispettive. Laddove non sia ragionevolmente possibile intervenire sulla fonte sonora del disturbo, il personale incaricato verrà dotato di opportuni dispositivi antirumore;
 - 5) se una particolare attività di manutenzione richiede l'osservanza di condizioni ambientali specifiche, diverse da quelle succitate, si osserveranno tali condizioni. Le condizioni specifiche sono prescritte nei dati di manutenzione;
 - 6) l'ambiente di lavoro per la manutenzione di linea dev'essere tale da consentire lo svolgimento degli incarichi ispettivi o manutentivi senza indebite distrazioni. Pertanto, se l'ambiente subisce un degrado ritenuto intollerabile per i livelli di temperatura, umidità, grandine, ghiaccio, neve, vento, luce, polvere o altri contaminanti aerei, le attività di manutenzione ed ispezione andranno sospese fino al ripristino di condizioni ambientali soddisfacenti.
- d) Devono essere previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. I componenti ed i materiali utili vanno tenuti separati da componenti, materiali, attrezzature ed utensili inefficienti. Le condizioni di magazzino devono essere conformi alle istruzioni del fabbricante, onde evitare il deterioramento ed il danno degli articoli immagazzinati. L'accesso alle infrastrutture di immagazzinaggio è consentito solo al personale autorizzato.

▼B**145.A.30 Requisiti per il personale**

- a) L'impresa deve nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che tutti gli interventi di manutenzione richiesti dal cliente siano finanziati e portati a termine secondo gli standard previsti dal presente documento. Il dirigente responsabile deve:
- 1) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie alla manutenzione in conformità al punto 145.A.65(b), requisito fondamentale per l'approvazione dell'impresa;
 - 2) definire e promuovere la politica di sicurezza e qualità di cui al punto 145.A.65(a);
 - 3) dare prova di comprendere e accettare il presente allegato (parte 145).
- b) L'impresa nominerà altresì una persona o un gruppo di persone, tra le cui responsabilità vi sarà il compito di garantire la piena conformità dell'impresa ai requisiti del presente documento. Detta/e persona/e rispondono direttamente al suddetto dirigente.
- 1) La persona o le persone designate devono rappresentare la struttura di gestione della manutenzione nell'ambito dell'impresa e sono responsabili di tutte le funzioni specificate in questa parte.
 - 2) La persona o le persone designate devono essere identificate, e le loro credenziali poste al vaglio dell'autorità competente, nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità.
 - 3) La persona o le persone designate devono essere in grado di dimostrare il possesso di un livello di conoscenza, di un background e di un livello d'esperienza relativi alla manutenzione di aeromobili e componenti adeguati; devono inoltre dimostrare di possedere una conoscenza operativa della presente parte.
 - 4) Le procedure devono stabilire in maniera chiara chi farà le veci di ciascuna persona in caso di prolungata assenza di quest'ultima.
- c) Il dirigente responsabile, di cui alla lettera a), deve nominare un responsabile della supervisione del sistema qualità, ivi incluso il sistema di rendiconto degli esiti delle verifiche, come prescritto al punto 145.A.65(c). La persona nominata deve rimanere in diretto contatto con il dirigente responsabile ed informarlo prontamente sulle questioni riguardanti la qualità e la conformità.
- d) L'impresa deve compilare un apposito piano orario che dimostri la presenza in forza di un organico sufficiente a programmare, eseguire, supervisionare, ispezionare ed effettuare il controllo qualità dell'impresa nei termini dell'approvazione ottenuta. Oltre a ciò, l'impresa deve stilare una procedura per la redistribuzione dei carichi di lavoro nell'eventualità in cui il personale in servizio sia inferiore ai numeri programmati, in un particolare turno o arco di tempo.
- e) ►**M1** L'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, di elaborazione di programmi di manutenzione, di revisione dell'aeronavigabilità, di gestione e/o di audit di qualità secondo una procedura e in conformità agli standard concordati con l'autorità competente. ◀ Oltre alle nozioni necessarie all'espletamento del proprio incarico,

▼B

con il termine «competenza» si intende anche la conoscenza dei fattori umani e delle variabili che determinano il rendimento lavorativo, in attinenza con la funzione ricoperta. Per «fattori umani» si intendono i principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, ai settori operativi ed alla manutenzione, volti a creare un'interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo dovutamente conto delle variabili di rendimento. Le «variabili di rendimento» sono l'insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni aeronautiche.

- f) L'impresa deve garantire anche che il personale incaricato di eseguire e/o supervisionare i test non distruttivi di aeronavigabilità delle strutture degli aeromobili e/o dei componenti sia opportunamente qualificato per il compito svolto, in conformità alla normativa europea o allo standard equivalente riconosciuto dall'Agenzia. Il personale adibito ad ogni altro incarico specializzato deve possedere le opportune qualifiche, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti. In deroga alle disposizioni della presente lettera, il personale di cui alle lettere g), h)(1) e h)(2), appartenente alla categoria B1 o B3 ai sensi dell'allegato III (parte 66), può eseguire e/o controllare gli esami con liquidi penetranti.
- g) Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione alla lettera j), devono avvalersi, in caso di manutenzione di linea, di personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per l'aeromobile, di categoria B1, B2 e B3, a seconda dei casi, come definito nell'allegato III (parte 66) e al punto 145.A.35.

Le suddette imprese possono avvalersi inoltre di personale titolare delle attribuzioni di cui ai punti 66.A.20(a)(1) e 66.A.20(a)(3)(ii), nonché formato per specifiche attività di certificazione come definito nell'allegato III (parte 66) ed al punto 145.A.35, per interventi ordinari di piccola manutenzione di linea e per la rettifica di anomalie di minore entità. La disponibilità di tale personale autorizzato a certificare non esclude né sostituisce la presenza in forza di addetti delle categorie B1, B2 e B3, a seconda dei casi.

- h) Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione alla lettera j), devono conformarsi ai seguenti obblighi:
 - 1) Per la manutenzione di base di aeromobili di grandi dimensioni, le imprese devono avere personale di certificazione idoneo al tipo di velivolo ed appartenente alla categoria C, definita nella parte 66 ed al punto 145.A.35. Inoltre, l'impresa deve disporre di sufficiente personale qualificato di categoria B1 o B2, a seconda dei casi, sempre secondo la parte 66 ed il punto 145.A.35, a supporto del personale di certificazione della categoria C.
 - i) Il personale di supporto di categoria B1 e B2 verificherà l'esecuzione delle attività e delle ispezioni prescritte conformemente agli standard del caso, prima che il personale di categoria C rilasci il certificato di riammissione in servizio.
 - ii) Il personale di supporto di categoria B1 e B2 dev'essere opportunamente registrato nell'ambito dell'impresa.

▼B

- iii) Il personale di certificazione di categoria C garantirà che sia stata rispettata la conformità con la lettera i) e che il lavoro richiesto dal cliente venga portato a termine durante una particolare verifica manutentiva di base o «pacchetto» di interventi; valuterà altresì l'impatto di eventuali interventi tralasciati, decidendone l'immediata esecuzione o, in accordo con l'esercente, deferendoli ad altra data o ad altre verifiche programmate.
- 2. Per la manutenzione di base di aeromobili di non grandi dimensioni, le imprese devono essere dotate di:
 - i) personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per il tipo di aeromobile appartenente alla categoria B1, B2 o B3, a seconda dei casi, ai sensi dell'allegato III (parte 66) e del punto 145.A.35; oppure
 - ii) personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato appartenente alla categoria C, assistito da personale di supporto come indicato al punto 145.A.35(a)(i).
- i) Il personale di certificazione dei componenti deve conformarsi alle prescrizioni dell'allegato III (parte 66).
- j) In deroga alle lettere g) e h), in relazione all'obbligo di conformarsi all'allegato III (parte 66), l'impresa potrà servirsi di personale di certificazione qualificato in conformità alle seguenti disposizioni:
 - 1) Per le infrastrutture dell'impresa collocate all'esterno del territorio comunitario, il personale di certificazione potrà essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui è registrata la infrastruttura dell'impresa, fatte salve le condizioni riportate nell'appendice IV del presente documento.
 - 2) Per la manutenzione di linea eseguita in una sede d'impresa esterna al territorio comunitario, il personale di certificazione potrà essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova detta sede, fatte salve le condizioni riportate nell'appendice IV del presente documento.
 - 3) In caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio. L'impresa, tuttavia, deve verificare che il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente a garantire l'applicazione delle direttive in conformità agli standard richiesti.
 - 4) Nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede di manutenzione, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante e/o all'ingegnere di bordo, in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché il comandante o l'ingegnere di bordo abbiano ricevuto un addestramento pratico sufficiente all'esecuzione dell'attività in oggetto, nel rispetto degli standard richiesti. Le prescrizioni del

▼ B

presente punto saranno illustrate in dettaglio in una procedura del manuale.

5) Nei seguenti casi imprevisi, se un aeromobile si trova in uno scalo diverso dal principale, non servito da personale di certificazione adeguato, la ditta incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:

i) ad uno dei suoi dipendenti, purché in possesso di equivalenti autorizzazioni alla manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi, o;

ii) ad un addetto con almeno 5 anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi del presente documento e purché la ditta incaricata tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.

► **M1** Tutti i casi descritti nel presente punto devono essere comunicati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio di detta autorizzazione a certificare. ◀ L'impresa che emette l'autorizzazione straordinaria dovrà predisporre la successiva verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo da parte di un'impresa opportunamente autorizzata.

▼ M1

k) Se l'impresa svolge revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.901, lettera l), il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità da essa impiegato è qualificato e autorizzato in conformità al punto M.A.901, lettera l), punto 1.

l) Se l'impresa partecipa all'elaborazione e all'approvazione del programma di manutenzione per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità al punto M.A.201, lettera e), punto ii), essa impiega personale qualificato che può dimostrare di possedere conoscenze ed esperienza pertinenti.

▼ B**145.A.35 Personale autorizzato a certificare e personale di supporto**

a) In aggiunta ai requisiti prescritti ai punti 145.A.30 (g) ed (h), l'impresa deve verificare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto abbiano una conoscenza adeguata degli aeromobili e/o dei componenti in oggetto, oltre che delle relative procedure d'impresa. Nel caso del personale autorizzato a certificare, tale verifica è eseguita prima dell'emissione o della rimissione delle autorizzazioni a certificare.

i) Il «personale di supporto» è costituito dagli addetti in possesso di una licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66) delle categorie B1, B2 e/o B3 con le adeguate abilitazioni, impiegati nel settore della manutenzione e non necessariamente autorizzati a certificare.

▼ B

- ii) «Aeromobili e/o componenti in oggetto» sono gli aeromobili e/o i componenti aeronautici cui fa riferimento una determinata autorizzazione a certificare.
 - iii) Per «autorizzazione a certificare» si intende il nulla osta con il quale l'impresa conferisce al personale autorizzato a certificare la facoltà di emettere certificati di riammissione in servizio per conto dell'impresa approvata, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione stessa.
- b) Salvo i casi elencati ai punti 145.A.30(j) e 66.A.20(a)3(ii), l'impresa può concedere al personale autorizzato a certificare l'autorizzazione a certificare solo in base alle categorie ed alle sottocategorie fondamentali ed ai tipi di aeromobile convalidati ai fini della licenza alla manutenzione, elencate nell'allegato III (parte 66), purché la licenza resti valida nel periodo di validità dell'autorizzazione e il personale autorizzato a certificare operi sempre in conformità all'allegato III (parte 66).
- c) L'impresa deve assicurare che il personale autorizzato a certificare ed il personale di supporto svolgano interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti per almeno sei mesi nell'arco di ogni biennio.
- Ai fini del presente punto con «interventi pertinenti di manutenzione sul campo su aeromobili e componenti» si intende che l'addetto abbia lavorato in una sede di manutenzione di aeromobili e componenti, esercitandole attribuzioni dell'autorizzazione a certificare e/o eseguendo interventi di manutenzione diretta su almeno alcuni dei tipi di aeromobile o dei sistemi di gruppi di aeromobili per cui è stato autorizzato ad operare.
- d) È responsabilità dell'impresa provvedere affinché il personale di certificazione ed il personale di supporto nell'arco di ogni biennio, partecipino costantemente ad attività d'aggiornamento e di formazione su tecnologie, procedure d'impresa e questioni relative ai fattori umani.
- e) L'impresa deve definire un programma di formazione continua del personale di certificazione e del personale di supporto, che includa una procedura per assicurare la conformità ai pertinenti paragrafi del punto 145.A.35, quale requisito fondamentale per la concessione di autorizzazioni a certificare al personale di certificazione ai sensi del presente documento, ed una procedura per garantire la conformità all'allegato III (parte 66).
- f) Fatta eccezione per i casi imprevisi di cui al punto 145.A.30(j)(5), l'impresa deve provvedere alla valutazione dei candidati alla certificazione, in relazione a competenze, qualifiche ed idoneità di servizio, in conformità ad una procedura descritta nel manuale e prima dell'emissione o della riemissione delle autorizzazioni a certificare ai sensi della presente parte.
- g) Soddisfatte da parte del personale di certificazione le condizioni di cui alle lettere a), b), d), f) e, se del caso, alla lettera c) l'impresa rilascerà un'autorizzazione a certificare che specifica chiaramente l'applicabilità e le limitazioni della stessa. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto delle lettere a), b), d) e, se del caso, della lettera c).

▼B

- h) L'autorizzazione a certificare dev'essere redatta in uno stile che consenta al personale di certificazione, ed alle persone autorizzate ad esaminarla, di comprenderne inequivocabilmente gli scopi. Laddove si faccia ricorso a codici, l'impresa avrà cura di porre una nota esplicativa accanto ad essi. Il termine «persone autorizzate» indica gli ufficiali delle autorità competenti, dell'Agenzia e dello Stato membro che ha la responsabilità di supervisione sulla manutenzione dell'aeromobile o del componente.
- i) Il responsabile del sistema qualità sarà anche responsabile, per conto dell'impresa, dell'emissione delle autorizzazioni a certificare al personale di certificazione. Detto responsabile potrà designare altre persone per l'effettiva emissione o revoca delle autorizzazioni, secondo una procedura descritta nel manuale.
- j) L'impresa deve tenere i dati relativi a tutto il personale di certificazione ed al personale di supporto, che devono contenere:
 - 1. i dettagli sulle licenze alla manutenzione di aeromobili concesse ai sensi dell'allegato III (parte 66); e
 - 2. l'iter formativo pertinente seguito; e
 - 3. il campo di applicabilità dell'autorizzazione rilasciata, se rilevante; e
 - 4. informazioni sul personale con autorizzazioni a certificare straordinarie o limitate.

L'impresa deve conservare questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente punto, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente punto che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente punto deve potere accedere ai propri dati personali di cui sopra.
- k) L'impresa deve fornire al personale di certificazione una copia dell'autorizzazione concessa, in formato elettronico o cartaceo.
- l) Il personale di certificazione è tenuto ad esibire entro 24 ore la propria autorizzazione a certificare al personale autorizzato.
- m) L'età minima degli addetti alla certificazione ed al personale di supporto è pari a 21 anni.
- n) I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A possono esercitare le attribuzioni di certificazione su un tipo specifico di aeromobile soltanto previo completamento positivo della formazione per attività inerenti alla categoria A presso un'impresa debitamente accreditata ai sensi dell'allegato II (parte 145) o dell'allegato IV (parte 147). La formazione deve includere sia una

▼B

parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro a cura dell'impresa.

- o) I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 possono esercitare le attribuzioni di certificazione di cui al punto 66.A.20(a)(3)(ii) dell'allegato III (parte 66) soltanto previo il positivo completamento i) della formazione per attività pertinenti di categoria A e ii) dopo aver maturato sei mesi di esperienza pratica documentata inerente all'ambito di applicabilità dell'autorizzazione da rilasciare. La formazione per attività deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro. La formazione e l'esame e/o valutazione sono a cura dell'impresa di manutenzione che rilascia l'autorizzazione al personale autorizzato a certificare. Anche l'esperienza pratica può essere ottenuta all'interno di tale impresa di manutenzione.

▼M1

145.A.36 Registri tenuti dal personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità

L'impresa registra tutti i dati riguardanti il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale in questione unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte della presentazione dell'impresa in conformità al punto 145.A.70, lettera a), punto 6.

L'impresa conserva questi dati per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o del rapporto di appalto o di volontariato) del personale di cui al presente punto, o dalla revoca dell'autorizzazione a certificare. Inoltre, su richiesta, l'impresa di manutenzione deve fornire al personale di cui al presente punto che lascia l'azienda una copia della propria cartella informativa.

Su richiesta, il personale di cui al presente punto deve potere accedere ai propri dati personali.

▼B

145.A.40 Attrezzature, utensili e materiali

- a) L'impresa deve disporre e fare uso delle attrezzature, degli utensili e dei materiali necessari per eseguire le attività di manutenzione per le quali è stata approvata.
 - 1) Se la casa produttrice richiede l'uso di una particolare attrezzatura o utensile, l'impresa deve usare quella particolare attrezzatura o utensile, a meno che l'autorità competente non consenta l'uso di attrezzature o utensili alternativi stando alle procedure esposte nel manuale.
 - 2) Le attrezzature e gli utensili devono essere sempre disponibili, salvo i casi in cui la scarsa frequenza d'uso di un'attrezzatura o utensile ne renda superflua la disponibilità permanente. Tali casi saranno esposti in dettaglio in una procedura del manuale.
 - 3) L'impresa approvata per la manutenzione di base deve disporre di attrezzature d'accesso agli aeromobili e piattaforme/pontili di attracco in numero sufficiente ad ispezionare in modo adeguato gli aeromobili.

▼B

- b) L'impresa deve garantire che vengano eseguite la verifica e la calibrazione di tutti gli utensili, delle attrezzature e, in particolare, della strumentazione di controllo, secondo uno standard ufficialmente riconosciuto e ad una frequenza che ne garantisca efficienza e precisione. L'impresa deve tenere nota delle calibrazioni e di quanto consenta di risalire allo standard utilizzato.

145.A.42 Idoneità dei componenti

- a) Tutti i componenti devono essere classificati e ripartiti opportunamente nelle seguenti categorie:

1. componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite Modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità al capitolo Q dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.
2. componenti fuori uso che devono essere soggetti a manutenzione conformemente alla presente parte;
3. componenti inservibili classificati in conformità al punto 145.A.42(d);
4. pezzi standard utilizzati su aeromobili, motori, eliche o altri componenti, se riportati nel catalogo illustrato della casa produttrice e/o nei dati di manutenzione;
5. materiali grezzi e di consumo utilizzati nel corso della manutenzione, laddove l'impresa ritiene che il materiale sia conforme alle specifiche richieste e sia dotato di un'adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione chiaramente pertinente, che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche e i dati della sede di fabbricazione e del fornitore.
6. componenti di cui al punto 21A.307(c)a dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

- b) Prima di installare un componente, l'impresa deve verificarne l'idoneità all'installazione alla luce di eventuali emendamenti normativi e/o norme di aeronavigabilità vigenti.

- c) L'impresa è autorizzata a fabbricare un numero limitato di pezzi da utilizzare in corso d'opera nell'ambito delle proprie sedi, purché nel manuale dell'impresa vengano redatte le opportune procedure.

- d) I componenti che sono giunti al termine della vita tecnica certificata o che contengono un difetto irreparabile devono essere classificati come «inservibili» ed esclusi in modo definitivo dal sistema di fornitura componenti, a meno che non sia stata prolungata la vita tecnica certificata o sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

- e) I componenti di cui al punto 21A.307(c) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 sono installati solo se considerati idonei dal proprietario dell'aeromobile per l'installazione sul proprio aeromobile.

▼B**145.A.45 Dati di manutenzione**

- a) L'impresa deve tenere i dati di manutenzione applicabili ed utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. «Applicabili» significa riguardanti gli aeromobili, i componenti ed i processi definiti nella classe di approvazione dell'impresa ed in ogni altra graduatoria di riferimento.

Qualora i dati di manutenzione vengano forniti da un esercente o da un cliente, l'impresa è tenuta a conservarli per l'intera durata delle opere, ad eccezione di quanto prescritto al punto 145.A.55(c).

- b) Ai fini del presente documento, saranno dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito:

1) i requisiti, le procedure, le norme operative o le informazioni rilasciate dall'autorità responsabile della supervisione dell'aeromobile o del componente;

2) le norme di aeronavigabilità pertinenti emesse dall'Autorità responsabile per la supervisione dell'aeromobile o del componente;

3) le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità pubblicate dai titolari del certificato del tipo, dai titolari del certificato del tipo supplementare, da qualsiasi altra impresa tenuta a pubblicare tali dati in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e, per gli aeromobili o i componenti provenienti da altre nazioni, i dati di aeronavigabilità imposti dall'autorità responsabile della supervisione dell'aeromobile o del componente;

4) tutti gli standard applicabili, come ad esempio, ma non solo, le prassi di manutenzione riconosciute dall'Agenzia come buone prassi;

5) tutti i dati applicabili redatti in conformità della lettera d).

- c) L'impresa deve stabilire delle procedure in base alle quali, se vengono rilevate procedure, prassi, informazioni o istruzioni di manutenzione inaccurate, incomplete o ambigue nei dati di manutenzione utilizzati dal personale, queste debbano essere registrate e notificate all'autore dei dati.

- d) L'impresa di manutenzione può modificare le istruzioni di manutenzione solo in conformità ad una procedura descritta nel manuale dell'impresa stessa. L'impresa deve dimostrare che le modifiche lasciano inalterati o, addirittura, migliorano gli standard di manutenzione, e deve informare il titolare del certificato per tipo di aeromobile in relazione a tali modifiche. Ai fini del presente punto le «istruzioni di manutenzione» sono le istruzioni per l'esecuzione di una determinata attività di manutenzione: è esclusa quindi la progettazione di riparazioni e modifiche.

▼B

- e) L'impresa deve adottare un sistema comune di schede o fogli di lavoro da utilizzare nelle aree operative interessate. Su dette schede o fogli di lavoro, inoltre, l'impresa deve trascrivere accuratamente i dati di manutenzione di cui alle lettere b) e d) o, in alternativa, annotare i riferimenti precisi alle specifiche attività di manutenzione contenute in tali dati. Schede e fogli di lavoro possono essere elaborati elettronicamente e conservati in un database aziendale, purché adeguatamente protetti dagli accessi non autorizzati e purché entro 24 ore si faccia un backup di ogni modifica apportata al database elettronico principale. Le attività di manutenzione complesse devono essere registrate su delle schede o dei fogli di lavoro suddividendole in fasi di chiara comprensione, per documentare nel dettaglio l'esecuzione degli interventi.

Se l'impresa fornisce un servizio di manutenzione all' esercente di un aeromobile che richiede l'impiego di un proprio sistema di schede o fogli di lavoro, potrà essere usato tale sistema. In questo caso, l'impresa definirà una procedura per assicurare la corretta compilazione delle schede o dei fogli di lavoro dell' esercente.

- f) L'impresa deve garantire che i dati di manutenzione applicabili siano prontamente disponibili all'uso quando richiesto dal personale di manutenzione.

- g) L'impresa deve definire una procedura per il costante aggiornamento dei dati di manutenzione di cui è direttamente responsabile. Nel caso in cui i dati di manutenzione siano gestiti e forniti dall' esercente/cliente, l'impresa deve possedere una dichiarazione scritta dell' esercente/cliente in cui si attesta che quei dati sono aggiornati, oppure avere ordini di lavoro che specifichino lo stato di modifica dei dati da utilizzare, o, ancora, dimostrare che tali dati sono in corso.145.A.47

Pianificazione del lavoro

- a) L'impresa deve avere un sistema, proporzionale al volume ed alla complessità del lavoro, per pianificare la disponibilità di personale, utensili, attrezzature, materiali, dati ed infrastrutture di manutenzione, e garantire quindi il completamento degli interventi in tutta sicurezza.
- b) La pianificazione delle attività di manutenzione e dei turni di lavoro deve tenere conto dei limiti di rendimento degli addetti.
- c) Quando è necessario affidare ad altri il proseguimento o il completamento di un incarico di manutenzione, ad esempio a fine turno o per un rinnovo di personale, tutte le informazioni del caso devono essere comunicate in modo adeguato tra il personale uscente e che lascia e quello che entra in servizio.

145.A.50 Certificazione della manutenzione

- a) Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato una volta appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall'impresa, in conformità delle procedure specificate al punto 145.A.70, e tenendo conto della disponibilità e dell'uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45 ed

▼B

appurato che non vi sono non conformità che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.

- b) Il certificato di riammissione in servizio dev'essere rilasciato prima del volo, al completamento di ogni intervento di manutenzione.
- c) Nuovi difetti ed ordini di lavoro incompleti, riscontrati durante gli interventi di manutenzione di cui sopra, devono essere portati all'attenzione dell'esercente dell'aeromobile al fine di concordarne, rispettivamente, la correzione ed il completamento. Qualora l'esercente non dia l'autorizzazione a procedere in tal senso, si applicherà la lettera e).
- d) Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull'aeromobile. Il certificato identificato come «Modulo 1 dell'AESA» di cui all'appendice II dell'allegato I (parte M) costituisce l'attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici salvo se diversamente indicato ai punti M.A.502(b) o M.A.502(e). Quando un'impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all'impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA.
- e) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), qualora l'impresa sia impossibilitata a completare la manutenzione ordinata, essa potrà rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei limiti approvati. Il certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile rilasciato dall'impresa dovrà contenere esplicita dichiarazione di questo fatto.
- f) In deroga a quanto stabilito alla lettera a) e al punto 145.A.42, se un aeromobile è bloccato in una località diversa dalla sede di manutenzione di linea o dalla base di manutenzione principale a causa dell'indisponibilità di un componente adeguatamente certificato alla riammissione, è possibile montare in via temporanea un componente privo di certificato di riammissione adeguato, per un massimo di 30 ore di volo o fino al rientro dell'aeromobile alla sede di linea o alla base di manutenzione principale, quale dei due eventi si verifichi per primo; quanto sopra d'accordo con l'esercente dell'aeromobile e purché il componente in questione sia opportunamente certificato e comunque conforme a tutti i requisiti operativi e di manutenzione applicabili. Il componente dev'essere rimosso entro i termini prescritti, a meno che, nel frattempo, non venga rilasciato un certificato di riammissione in servizio secondo quanto stabilito alla lettera a) e al punto 145.A.42.

▼M1

145.A.55 Registrazione dei lavori di manutenzione e di revisione dell'aeronavigabilità

- a) L'impresa registra in modo circostanziato gli interventi di manutenzione eseguiti. L'impresa conserva perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti per il rilascio del certificato per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto, e per il rilascio di certificati e raccomandazioni di revisione dell'aeronavigabilità.

▼B

b) L'impresa deve fornire all'esercente dell'aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente ad una copia dei dati di riparazione/modifica utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

c) ► **M1** L'impresa conserva una copia di tutte le registrazioni dettagliate dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. Inoltre, l'impresa conserva copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati e raccomandazioni di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile. ◀

1. Le registrazioni di cui alla presente lettera devono essere conservate in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.

2. Nastri, dischi ed altri supporti di backup devono essere conservati in un luogo diverso da quello in cui si trovano nastri, dischi ed altri supporti operativi, in un ambiente che ne garantisca la buona conservazione.

▼M1

3. Se un'impresa approvata ai sensi del presente allegato (parte 145) cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente del rispettivo aeromobile o del componente, oppure andranno archiviate come specificato dall'autorità competente.

▼B**145.A.60 Segnalazione delle non conformità**

a) L'impresa è tenuta a segnalare all'autorità competente, allo Stato membro di registrazione ed all'impresa responsabile della progettazione dell'aeromobile o dei componenti tutte le condizioni di «non conformità» di aeromobili o componenti, identificate dall'impresa stessa, che, direttamente o indirettamente, abbiano compromesso o possano compromettere la sicurezza del volo.

b) L'impresa deve istituire un sistema di rendicontazione interno, da illustrare in dettaglio nel proprio manuale, per consentire la raccolta e la valutazione delle segnalazioni di non conformità, comprese le irregolarità tali da rientrare nella categoria di cui alla lettera a). Questa procedura deve identificare i trend non ottimali e le azioni intraprese/da intraprendere da parte dell'impresa per correggere le inefficienze, e prevedere la valutazione di tutte le informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo di diffusione delle stesse.

c) L'impresa deve effettuare le segnalazioni nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia, assicurandosi che contengano tutti i dati relativi alla situazione in oggetto ed ai risultati delle valutazioni di cui l'impresa è a conoscenza.

d) Qualora l'impresa venga incaricata di svolgere dei lavori di manutenzione da parte di un operatore commerciale, essa deve segnalare anche all'operatore ogni eventuale non conformità riscontrata sull'aeromobile o nei suoi componenti.

▼B

- e) L'impresa deve effettuare le segnalazioni non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dalla rilevazione di una non conformità.

145.A.65 Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

- a) L'impresa deve redigere una politica di sicurezza e qualità da inserire nel proprio manuale, come prescritto al punto 145.A.70.

- b) L'impresa deve definire, di concerto con l'autorità competente, procedure che tengano conto dei fattori umani e del rendimento lavorativo degli addetti, per assicurare l'efficacia delle prassi manutentive e il rispetto dei requisiti della presente parte; tali procedure devono includere un ordine o un contratto di lavoro chiari, in base ai quali l'aeromobile e i componenti aeronautici possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50.

1. Le procedure di manutenzione di cui al presente punto sono riferite ai punti da 145.A.25 a 145.A.95.

2. Le procedure di manutenzione che l'impresa ha stabilito o stabilirà in virtù del presente punto devono contemplare tutti gli aspetti esecutivi dell'attività di manutenzione, ivi inclusi la disposizione e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard in base ai quali l'impresa intende operare.

3. Con riferimento alla manutenzione di base e di linea degli aeromobili, l'impresa deve stilare procedure atte a ridurre al minimo i rischi di errori ripetuti nonché a rilevare gli errori nei sistemi critici, e ad assicurare che non vi siano persone indispensabili all'esecuzione e al controllo relativi ad interventi di manutenzione che comportino lo smontaggio/montaggio di diversi componenti dello stesso tipo installati su più di un sistema del medesimo aeromobile nel corso di una particolare verifica manutentiva. Se, tuttavia, è disponibile solo una persona per l'esecuzione di questi incarichi, la scheda o il foglio di lavoro dell'impresa dovrà prevedere una fase di ulteriore verifica supplementare del lavoro eseguito da detta persona al completamento delle attività ripetitive.

4. Sono stabilite procedure di manutenzione per assicurare che il danno sia valutato e che le modifiche e le riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati al punto M.A.304.

- c) L'impresa di formazione deve istituire un sistema di qualità che preveda quanto segue:

- 1) Audit indipendenti per verificare la rispondenza ai requisiti di aeromobili e componenti, e l'adeguatezza delle procedure alla luce di una buona prassi manutentiva e della navigabilità di aeromobili e componenti. Le imprese più piccole potranno delegare la funzione di audit indipendente del sistema qualità ad un'altra impresa approvata ai sensi del presente documento o ad una persona con sufficiente know-how tecnico e di comprovata esperienza; e

▼B

- 2) Un sistema di qualità per la rendicontazione alla persona o al gruppo di persone responsabili di cui al punto 145.A.30(b) ed, in seconda battuta, al dirigente responsabile, per garantire, se necessario, l'attuazione di misure correttive tempestive e adeguate, in base agli esiti degli audit indipendenti di cui al punto (1).

145.A.70 Manuale dell'impresa di manutenzione

- a) Per «manuale dell'impresa di manutenzione» si intende il documento, o l'insieme di documenti, che contiene il materiale che specifica l'entità delle opere per cui si richiede l'approvazione e definisce la rispondenza dell'impresa ai requisiti del presente allegato (parte 145). L'impresa deve fornire all'autorità competente un manuale che contenga le seguenti informazioni:

- 1) una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che firma l'attestazione che il manuale in oggetto e gli eventuali manuali di riferimento definiscono la rispondenza dell'impresa ai requisiti del presente allegato (parte 145) e saranno rispettati in ogni momento. Nei casi in cui il dirigente responsabile non coincida con la figura del presidente o del direttore generale dell'organizzazione, allora sarà compito di uno di questi ultimi controfirmare la dichiarazione;
- 2) la politica di sicurezza e qualità precisata al punto 145.A.65;
- 3) il/i titolo/i della o delle persona designate in conformità al punto 145.A.30(b);
- 4) i compiti e le responsabilità della/e persona/e di cui al punto 145.A.30(b), ivi incluse le materie sulle quali esse possono trattare direttamente con l'autorità competente per conto dell'impresa;
- 5) un organigramma dell'impresa di formazione che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui al punto 145.A.30(b);

▼M1

- 6) un elenco del personale autorizzato a certificare, del personale di supporto e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e del personale responsabile dell'elaborazione e della gestione del programma di manutenzione, con il rispettivo oggetto dell'approvazione;

▼B

- 7) una descrizione generale delle risorse umane;
- 8) una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell'impresa;
- 9) una descrizione dettagliata delle attività dell'impresa di manutenzione rilevanti ai fini dell'approvazione;
- 10) la procedura di notifica degli emendamenti all'impresa di cui al punto 145.A.85;
- 11) la procedura di emendamento del manuale dell'impresa di manutenzione;

▼M1

- 12) le procedure e il sistema di qualità istituiti dall'impresa in conformità ai punti da 145.A.25 a 145.A.90 ed eventuali procedure ulteriori applicate a norma dell'allegato I (parte M);

▼B

- 13) un elenco degli operatori commerciali, se esistenti, cui l'impresa presta la propria opera di manutenzione degli aeromobili;
 - 14) un elenco delle imprese di subappalto, se esistenti, come definite al punto 145.A.75(b);
 - 15) un elenco delle sedi per la manutenzione di linea, se esistenti, come specificato al punto 145.A.75(d);
 - 16) un elenco delle ditte incaricate della manutenzione, se esistenti.
- b) Il manuale dev'essere modificato in base alle necessità per riflettere sempre una descrizione aggiornata dell'impresa; sia esso che tutti gli emendamenti successivi devono essere approvati dall'autorità competente.
 - c) Fatte salve le disposizioni della lettera b), gli emendamenti di minore entità del manuale possono essere approvati tramite una procedura del manuale (di seguito denominata approvazione indiretta).

145.A.75 Attribuzioni dell'impresa

Conformemente a quanto evidenziato nel manuale, l'impresa può svolgere i seguenti incarichi:

- a) Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale.
- b) Disporre la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata presso un'altra impresa che operi nel rispetto del medesimo sistema qualità. Il riferimento è alle opere eseguite da un fornitore non direttamente approvato ai sensi del presente documento, nel rispetto e nei limiti delle procedure di cui al punto 145.A.65(b). Sono escluse da dette opere la manutenzione di base degli aeromobili e le verifiche manutentive complete in officina o le revisioni di motori e moduli di motori.
- c) Eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata in qualsiasi località, purché gli interventi siano giustificati dall'inefficienza dell'aeromobile o dalla necessità di supportare una manutenzione di linea occasionale; quanto sopra nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa.
- d) Eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata in località definite, quali sedi per la manutenzione di linea, idonee all'effettuazione di interventi di piccola manutenzione, a condizione che il manuale dell'impresa contempli tali possibilità ed elenchi tali località.
- e) Rilasciare certificati di riammissione in servizio al termine degli interventi di manutenzione, come stabilito al punto 145.A.50.
- f) Se specificamente autorizzata a farlo per aeromobili ELA1 non adibiti ad operazioni commerciali,

▼M1

▼ M1

1. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare i rispettivi certificati di revisione dell'aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto M.A.901, lettera l); e
 2. svolgere revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare le raccomandazioni corrispondenti alle condizioni di cui ai punti M.A.901, lettera l) e M.A.904, lettera a), punto 2, e lettera b).
- g) Sviluppare il programma di manutenzione e provvedere alla sua approvazione in conformità al punto M.A.302 per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali, alle condizioni di cui al punto M.A.201, lettera e), punto ii), limitatamente alle abilitazioni per aeromobile iscritte sul certificato di omologazione.

▼ B**145.A.80 Limiti per l'impresa**

L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le infrastrutture, le attrezzature, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale di certificazione necessari.

145.A.85 Modifiche all'impresa

L'impresa è tenuta a notificare all'autorità competente ogni proposta di svolgimento dei seguenti cambiamenti, prima che essi abbiano luogo; l'autorità competente determinerà la continua conformità al presente documento e, se necessario, provvederà a modificare il certificato di approvazione dell'impresa. Fanno eccezione le proposte di modifiche relative al personale preventivamente non note alla direzione, che devono essere notificate appena possibile:

- 1) Ragione sociale dell'impresa.
- 2) Sede principale dell'impresa.
- 3) Altre sedi dell'impresa.
- 4) Dirigente responsabile.
- 5) Una o più delle persone designate in base a quanto stabilito al punto 145.A.30(b).

▼ M1

6. infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori, personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.

▼ B**145.A.90 Validità continua dell'approvazione**

- a) L'approvazione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1) l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti dell'allegato II (parte 145), in conformità alle disposizioni relative alla gestione delle non conformità, come indicato al punto 145.B.50;
 - 2) all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa, al fine di determinare la continua rispondenza ai requisiti del presente documento;

▼B

3) il certificato non deve essere ceduto o revocato.

b) In caso di rinuncia o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'autorità competente.

145.A.95 Non conformità

a) Una non conformità di livello 1 è una non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte 145) che abbassa gli standard di sicurezza e costituisce un pericolo per l'aereo.

b) Una non conformità di livello 2 è una non conformità significativa con i requisiti di cui al presente allegato (parte 145) che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza e potrebbe eventualmente costituire un pericolo per l'aereo.

c) Dopo il ricevimento della conferma delle non conformità in base al punto 145.B.50, il titolare dell'approvazione dell'organizzazione di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo per soddisfare l'autorità competente entro un periodo con essa definito.

*SEZIONE B***PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI****145.B.01 Finalità**

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle sue attività e delle sue responsabilità, in merito all'emissione, alla proroga, alla modifica, alla sospensione e alla revoca dei certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati ai sensi del presente allegato (parte 145).

145.B.10 Autorità competente**1. Generalità**

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca dei certificati di approvazione della manutenzione. Detta autorità competente deve fondare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

2. Risorse

Il personale in forza dev'essere adeguato ed in numero sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente sezione.

3. Qualifiche e formazione

Il personale addetto alle approvazioni ai sensi del presente allegato (parte 145) deve:

a) essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l'esperienza ed il know-how necessari all'esecuzione dei compiti affidatigli.

b) essere opportunamente addestrato ed aggiornato in merito al presente allegato (parte 145) dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità.

4. Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive della sezione B del presente documento.

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione e modifica per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.

▼B**145.B.15 Imprese con sede in vari Stati membri**

Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.

145.B.20 Approvazione iniziale

- 1) Una volta determinata la rispondenza ai requisiti di cui ai punti 145.A.30 (a) e (b), l'autorità competente comunicherà formalmente al richiedente, per iscritto, l'avvenuta accettazione del personale, come precisato ai punti 145.A.30 (a) e (b).
- 2) L'autorità competente è tenuta a verificare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi al presente allegato (parte 145) ed altresì a verificare che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.
- 3) L'autorità competente deve verificare la rispondenza ai requisiti del presente allegato (parte 145).
- 4) Almeno una volta durante le verifiche per l'approvazione si deve svolgere un incontro con il dirigente responsabile per assicurarsi che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli si domanda di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale.
- 5) Tutte le non conformità devono essere confermate alle imprese per iscritto.
- 6) L'autorità competente verbalizzerà tutte le non conformità, le azioni di chiusura (le azioni necessarie per chiudere un accertamento) e le raccomandazioni.
- 7) Ai fini del rilascio dell'approvazione iniziale, e prima che si possa emettere l'approvazione, tutte le non conformità devono essere corrette.

145.B.25 Rilascio dell'approvazione

- 1) L'autorità competente approverà formalmente il manuale dell'impresa e rilascerà al richiedente un certificato di approvazione «Modello 3» che specifica la categoria di approvazione. L'autorità competente emette il certificato di approvazione unicamente se l'impresa è conforme ai requisiti del presente allegato (parte 145).
- 2) L'autorità competente provvede ad annotare le condizioni dell'approvazione sul modello 3 del certificato di approvazione.
- 3) Il codice di riferimento sarà riportato sul certificato di approvazione modello 3 nel modo prescritto dall'Agenzia.

145.B.30 Proroga dell'approvazione

La proroga delle approvazioni sarà monitorata in base alla prassi applicabile di «approvazione iniziale» definita al punto 145.B.20. Oltre a ciò, si prescrive quanto segue:

- 1) l'autorità competente deve mantenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate sotto la sua supervisione, delle date delle visite di audit previste e della loro effettiva esecuzione.

▼B

- 2) tutte le imprese devono essere sottoposte a revisione completa per la conformità al presente allegato (parte 145) ad intervalli di tempo non superiori ai 24 mesi.
- 3) almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.

145.B.35 Modifiche

- 1) L'autorità competente deve ricevere notifica immediata da parte dell'impresa di ogni proposta di modifica, come specificato al punto 145.A.85.

L'autorità competente si atterrà agli elementi applicabili dei punti relativi all'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa.

- 2) L'autorità competente può prescrivere le condizioni alle quali le imprese possono operare durante tali modifiche, a meno che non stabilisca che l'approvazione deve essere sospesa.

145.B.40 Modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione

In caso di modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione (MIM):

1. In caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica la rispondenza delle procedure contenute nel manuale con l'allegato II (parte 145).
2. Se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità del punto 145.A.70(c), l'autorità competente assicura che (i) le modifiche siano di piccola entità e che (ii) sia esercitato un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti di cui all'allegato II (parte 145).

145.B.45 Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione

L'autorità competente provvederà a:

- a) sospendere un'approvazione, con motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;
- b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità a quanto stabilito al punto 145.B.40.

145.B.50 Non conformità

- a) In presenza di non conformità ai requisiti del presente allegato (parte 145), riscontrate in fase di audit o in altra sede di verifica, l'autorità competente intraprenderà le azioni seguenti:
 - 1) In presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, l'autorizzazione di un'impresa di manutenzione, fino a quando l'organizzazione non ha intrapreso delle azioni correttive.
 - 2) In presenza di non conformità di livello 2, il periodo d'azione correttiva accordato dall'autorità competente deve essere appropriato alla natura della non conformità, ma, inizialmente, non deve essere superiore a tre mesi. In certe circostanze e sulla base della natura della non conformità l'autorità competente

▼B

può estendere il periodo di tre mesi in base ad un piano d'azione correttivo soddisfacente approvato dall'autorità competente.

- b) In caso di mancato rispetto delle scadenze, l'autorità competente è tenuta a sospendere l'approvazione all'impresa in base alle sequenze temporali determinate.

145.B.55 Documentazione

- 1) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, proroga, emendamento, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.
- 2) La documentazione deve comprendere per lo meno quanto segue:
 - a) la richiesta di approvazione dell'impresa, incluse eventuali proroghe;
 - b) il programma di supervisione continua dell'autorità competente, con tutti i dati degli audit;
 - c) il certificato di approvazione dell'impresa ed eventuali emendamenti;
 - d) una copia del programma di audit con l'elenco delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione;
 - e) copie di tutta la corrispondenza formale, incluso il «modello 4» o equivalente;
 - f) dettagli di tutte le esenzioni ed azioni correttive implementate;
 - g) altra documentazione relativa agli esiti degli audit condotti dall'autorità competente;
 - h) manuali di manutenzione dell'impresa.
- 3) La documentazione di cui al paragrafo 2) dev'essere archiviata per almeno quattro anni.
- 4) L'autorità competente può optare per una documentazione su supporto cartaceo o elettronico, o una combinazione di entrambi.

145.B.60 Esenzioni

Tutte le esenzioni accordate in base all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.

▼B

Appendice I

Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 aesa

Le disposizioni dell'appendice II dell'allegato I (parte M) sono di applicazione.

▼B

Appendice II

Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui all'allegato i (parte m), capitolo f, e all'allegato ii (parte 145)

Le disposizioni dell'appendice IV dell'allegato I (parte M) sono di applicazione.



Appendice III

Approvazione dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato II (parte 145)

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].145.[XXXX]

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono, nonché, quando previsto, a rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità in seguito a una revisione di cui al punto M.A.901, lettera I), dell'allegato I (parte M) del medesimo regolamento per gli aeromobili elencati nel programma di approvazione allegato.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata di cui alla sezione A dell'allegato II (parte 145); e
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione approvata; e
3. La presente approvazione è valida fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-145 AESA versione 3

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare nel caso di paesi terzi o dell'AESA.



Pagina 2 di 2

PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).145.[XXXX]

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
AEROMOBILE (**)	(***)	(****)	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)
	(***)	(****)	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)
MOTORI (**)	(***)	(****)	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)
	(***)	(****)	[Sì/NO] (**)	[Sì/NO] (**)
COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU (**)	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
	(***)	(****)		
SERVIZI SPECIALIZZATI (**)	(***)	(****)		
	(***)	(****)		

Il presente programma di approvazione è limitato a prodotti, parti e pertinenze e alle attività specificate nell'ambito della sezione sulla portata delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata

Riferimento al manuale dell'impresa di manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-145 AESA versione 3

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.

(***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate.

(****) Completare con le limitazioni del caso e indicare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali qualora l'impresa svolga la revisione dell'aeronavigabilità in concomitanza dell'ispezione annuale di cui al programma di manutenzione).



Appendice IV

Condizioni per l'impiego di personale non qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66) di cui ai punti 145.A.30(J)1 E 145.A.30(J)2

1. Si considera che il personale autorizzato a certificare che risponde a tutte le seguenti condizioni soddisfi i requisiti di cui ai punti 145 A.30(j)1 e 145 A.30(j)2:
 - a) Gli addetti devono essere titolari di una licenza o di un'autorizzazione per personale autorizzato a certificare emessa ai sensi delle normative nazionali, in conformità all'allegato 1 dell'ICAO.
 - b) La natura degli interventi eseguiti dagli addetti non deve superare i limiti stabiliti dalla licenza o dall'autorizzazione nazionale per il personale autorizzato a certificare, sulla base della più rigorosa.
 - c) Gli addetti devono dimostrare di avere ricevuto una formazione adeguata relativamente ai fattori umani ed alle norme di aeronavigabilità di cui ai moduli 9 e 10 dell'Appendice I dell'allegato III (parte 66).
 - d) Gli addetti devono possedere un'esperienza comprovata nel campo della manutenzione pari ad almeno 5 anni nel caso del personale autorizzato a certificare per la manutenzione di linea, e pari ad almeno 8 anni nel caso del personale autorizzato a certificare per la manutenzione di base. Per gli addetti i cui compiti autorizzati si limitano a quelli del personale autorizzato a certificare di categoria A, come definito dalla parte 66, sono invece sufficienti 3 anni di esperienza.
 - e) Il personale autorizzato a certificare per la manutenzione di linea ed il personale di supporto per la manutenzione di base devono dimostrare di avere ricevuto una formazione con riferimento al tipo di aeromobile e di avere superato le prove d'esame a livello di categoria B1, B2 o B3, a seconda dei casi, ai sensi dell'appendice III dell'allegato III (parte 66) per tutti i tipi di aeromobile che rientrano nell'ambito di applicabilità dell'attività di cui alla lettera b). Per gli addetti i cui ambiti autorizzati si limitino a quelli del personale autorizzato a certificare di categoria A è sufficiente ricevere una formazione per tipo di attività anziché una formazione completa per tipo di aeromobile.
 - f) Il personale autorizzato a certificare per la manutenzione di base deve dimostrare di essere formato in merito al tipo di aeromobile e di avere superato le prove d'esame a livello di categoria C ai sensi dell'appendice III dell'allegato III (parte 66) per tutti i tipi di aeromobile che rientrano nell'ambito di applicabilità dell'attività di cui alla lettera b), fatta eccezione per il primo tipo di aeromobile, quando la formazione e le prove d'esame devono avvenire a livello di categoria B1, B2 o B3 dell'appendice III.
2. Diritti garantiti
 - a) Il personale titolare di attribuzioni prima dell'entrata in vigore dei pertinenti requisiti dell'allegato III (parte 66) può continuare ad esercitare tali attribuzioni senza doversi conformare alle lettere da c) ad f) del punto 1.
 - b) A partire da quella data, tuttavia, il personale autorizzato a certificare che volesse estendere l'applicabilità della propria autorizzazione aggiungendo nuove attribuzioni, deve conformarsi al punto 1.
 - c) In parziale deroga a quanto stabilito al punto 2(b) di cui sopra, nel caso di formazione aggiuntiva per tipo di aeromobile, non si richiede la conformità al punto 1, lettere c) e d).



ALLEGATO III

(Parte 66)

INDICE

66.1. Autorità competente

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.A.1 Oggetto

66.A.3 Categorie di licenza

66.A.5 Gruppi di aeromobili

66.A.10 Domanda

66.A.15 Ammissibilità

66.A.20 Attribuzioni

66.A.25 Competenze fondamentali

66.A.30 Requisiti in materia di esperienza di base

66.A.40 Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica

66.A.45 Approvazione con abilitazioni per aeromobile

66.A.50 Limitazioni

66.A.55 Prova del possesso della qualifica

66.A.70 Disposizioni di conversione

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

66.B.1 Oggetto

66.B.10 Autorità competente

66.B.20 Documentazione

66.B.25 Scambio reciproco di informazioni

66.B.30 Esenzioni

CAPITOLO B — RILASCIO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

66.B.100 Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte dell'autorità competente

66.B.105 Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145)

66.B.110 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere una categoria o una sottocategoria di base

▼B

66.B.115 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere un'abilitazione per aeromobile o di revocare limitazioni

66.B.120 Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica

66.B.125 Procedura per la conversione di licenze che comprendono abilitazioni per gruppo

66.B.130 Procedura per l'approvazione diretta della formazione per tipo

CAPITOLO C — ESAMI

66.B.200 Esami svolti dall'autorità competente

CAPITOLO D — CONVERSIONE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE

66.B.300 Generalità

66.B.305 Rapporto di conversione per le qualifiche nazionali

66.B.310 Rapporto di conversione per le autorizzazioni delle imprese di manutenzione approvate

CAPITOLO E — CREDITI D'ESAME

66.B.400 Generalità

66.B.405 Rapporto sui crediti d'esame

66.B.410 Validità dei crediti di esame

CAPITOLO F — SORVEGLIANZA CONTINUA

66.B.500 Revoca, sospensione o limitazione della licenza di manutenzione aeronautica

APPENDICI

Appendice I — Competenze fondamentali

Appendice II — Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d'esame

Appendice III — Formazione per tipo e criteri di svolgimento delle prove d'esame. Formazione sul posto di lavoro

Appendice IV — Requisiti relativi all'esperienza per l'estensione di una licenza di manutenzione aeronautica

Appendice V — Modulo 19 AESA — Modulo per la domanda

Appendice VI — Modulo 26 AESA — Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66)

66.1 Autorità competente

a) Ai fini del presente allegato (parte 66), si considera autorità competente:

- 1) l'autorità designata dallo Stato membro che riceve la domanda di rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica; oppure

▼B

- 2) l'autorità designata da un altro Stato membro, qualora sia diversa, previo consenso dell'autorità di cui al punto 1. In questo caso, la licenza di cui al punto 1 è revocata, tutta la documentazione di cui al punto 66.B.20 è trasferita e, sulla base di tale documentazione, viene rilasciata una nuova licenza.

b) L'Agenzia è responsabile della definizione:

- 1) dell'elenco di tipi di aeromobile; e
- 2) di quali combinazioni di cellula/motore sono incluse in ciascuna abilitazione per tipo di aeromobile.

*SEZIONE A***REQUISITI TECNICI**

CAPITOLO A

*LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA***66.A.1 Oggetto**

Questa sezione definisce la licenza di manutenzione aeronautica e stabilisce i requisiti per la domanda e il rilascio della licenza e la proroga della validità della stessa.

66.A.3 Categorie di licenza

- a) Le licenze di manutenzione aeronautica possono appartenere alle categorie elencate di seguito:

- Categoria A
- Categoria B1
- Categoria B2
- Categoria B3
- Categoria C

- b) Le categorie A e B1 sono suddivise in sottocategorie relative a combinazioni di velivoli, elicotteri, turbine e motori a pistoni. Le sottocategorie sono:

- A1 e B1.1 Velivoli a turbina
- A2 e B1.2 Velivoli a pistoni
- A3 e B1.3 Elicotteri a turbina
- A4 e B1.4 Elicotteri a pistoni

- c) La categoria B3 si applica ai velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg.

66.A.5 Gruppi di aeromobili

Ai fini delle abilitazioni delle licenze di manutenzione aeronautica, gli aeromobili sono classificati nei seguenti gruppi:

- 1) Gruppo 1: aeromobili a motore complesso, elicotteri a motore multiplo, velivoli con altitudine operativa massima certificata superiore a

▼B

FL290, aeromobili dotati di sistemi fly-by-wire e altri aeromobili che necessitano di abilitazione per tipo se richiesto dall'Agenzia.

2) Gruppo 2: aeromobili diversi da quelli appartenenti al gruppo 1 e che rientrano nei seguenti sottogruppi:

— sottogruppo 2a: velivoli monomotore a turboelica

— sottogruppo 2b: elicotteri monomotore a turbina

— sottogruppo 2c: elicotteri monomotore a piston.

3) Gruppo 3: velivoli a piston diversi da quelli che rientrano nel gruppo 1.

66.A.10 Domanda

- a) La domanda di una licenza di manutenzione aeronautica, o di eventuali modifiche a tale licenza, si effettua tramite il modulo 19 AESA (cfr. appendice V) e sottoposta all'autorità competente, secondo le modalità da questa stabilite.
- b) La richiesta di modifica di una licenza di manutenzione aeronautica è presentata all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso tale licenza.
- c) Oltre ai documenti richiesti ai sensi dei punti 66.A.10(a), 66.A.10(b) e 66.B.105, come pertinente, la richiesta relativa all'inserimento di categorie di base o sottocategorie ad una licenza di manutenzione aeronautica include la licenza di manutenzione attuale originale, che deve essere presentata all'autorità competente insieme al modulo 19 AESA.
- d) Nel caso in cui il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica tramite la procedura di cui al punto 66.B.100 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la licenza, la domanda dovrà essere inviata all'autorità competente di cui al punto 66.1.
- e) Nel caso in cui il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica, ai sensi del punto 66.B.105, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la licenza, l'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145) invia la licenza di manutenzione unitamente al modulo 19 AESA all'autorità competente di cui al punto 66.1 per fare apporre il timbro e la firma sulla modifica oppure per ottenere il rilascio di una licenza, a seconda dei casi.
- f) Qualsiasi domanda è corredata della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti pertinenti in materia di conoscenza teorica, formazione pratica ed esperienza al momento della presentazione della domanda stessa.

66.A.15 Ammissibilità

Per richiedere una licenza di manutenzione aeronautica occorre avere almeno 18 anni di età.

66.A.20 Attribuzioni

a) Si applicano le seguenti attribuzioni:

- 1) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio a seguito di piccoli lavori di manutenzione di linea programmata e rettifica di anomalie entro i limiti dei compiti specificatamente approvati nell'autorizzazione ad emettere certificazioni ai sensi

▼B

del punto 145.A.35 dell'allegato II (parte 145). Le attribuzioni di certificazione sono limitate al lavoro svolto personalmente dal titolare della licenza nell'impresa di manutenzione che ha rilasciato l'autorizzazione ad emettere certificazioni.

- 2) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B1 consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio e di agire in quanto personale di supporto di categoria B1 a seguito di:

- manutenzione eseguita su struttura dell'aeromobile, gruppi motopropulsori e sistemi meccanici ed elettrici,
- interventi eseguiti su sistemi avionici la cui funzionalità può essere verificata tramite semplici test e che non richiedono interventi di risoluzione dei problemi.

La categoria B1 comprende la corrispondente sottocategoria A.

- 3) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 consente al titolare:

- i) di rilasciare certificati di riammissione in servizio e di agire in quanto personale di supporto di categoria B2 a seguito di:

- manutenzione eseguita su sistemi avionici ed elettrici, e
- interventi di natura elettrica e avionica nei gruppi motopropulsori e nei sistemi meccanici la cui funzionalità può essere dimostrata tramite semplici test, e

- ii) di rilasciare certificati di riammissione in servizio a seguito di piccoli lavori di manutenzione di linea programmata e rettifica di anomalie entro i limiti dei compiti specificatamente approvati nell'autorizzazione ad emettere certificazioni ai sensi del punto 145.A.35 dell'allegato II (parte 145). Tale attribuzione di certificazione è limitata al lavoro svolto personalmente dal titolare della licenza nell'impresa di manutenzione che ha rilasciato l'autorizzazione ad emettere certificazione e unicamente per le abilitazioni già approvate sulla licenza di categoria B2.

La licenza di categoria B2 non include alcuna sottocategoria A.

- 4) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B3 consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio e di agire in quanto personale di supporto di categoria B3 per:

- manutenzione eseguita su struttura del velivolo, gruppi motopropulsori e sistemi meccanici ed elettrici,
- interventi su sistemi avionici la cui funzionalità può essere verificata tramite semplici test e che non richiedono interventi di risoluzione dei problemi.

- 5) Una licenza di manutenzione aeronautica di categoria C consente al titolare di rilasciare certificati di riammissione in servizio a seguito di manutenzione di base su velivoli. Tali attribuzioni si applicano all'aeromobile nella sua interezza.

▼B

b) L'esercizio delle attribuzioni da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica è subordinato a quanto segue:

- 1) la conformità ai requisiti applicabili di cui all'allegato I (parte M) e all'allegato II (parte 145); e
- 2) sei mesi di esperienza nel settore manutentivo maturata nel corso dei 2 anni precedenti, conformemente alle attribuzioni concesse dalla licenza di manutenzione aeronautica, oppure adempimento delle disposizioni relative al rilascio delle attribuzioni appropriate; e
- 3) una competenza idonea a certificare la manutenzione sull'aeromobile corrispondente; e
- 4) capacità di leggere, scrivere e comunicare ad un livello comprensibile nella/e lingua/e in cui sono redatte la documentazione e le procedure tecniche necessarie a convalidare il rilascio del certificato di riammissione in servizio.

66.A.25 Competenze fondamentali

- a) Chi intenda richiedere una licenza di manutenzione aeronautica, oppure l'inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza, deve dimostrare, mediante esame, di possedere un adeguato livello di conoscenza nei moduli delle materie pertinenti, come stabilito nell'appendice I dell'allegato III (parte 66). L'esame sarà condotto da un'impresa che svolge attività di formazione debitamente approvata in base all'allegato IV (parte 147) o dall'autorità competente.
- b) I corsi di formazione devono essere stati seguiti, e i relativi esami superati, nei 10 anni precedenti la domanda per la licenza di manutenzione aeronautica o per l'inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza. In caso contrario, possono comunque essere riconosciuti dei crediti per gli esami ai sensi della lettera c).
- c) Il richiedente può presentare domanda all'autorità competente affinché gli vengano riconosciuti, in tutto o in parte, i crediti per esami relativi ai requisiti in materia di competenze fondamentali per:
 - 1) esami relativi alle competenze fondamentali che non rispondono ai requisiti di cui alla precedente lettera b); e
 - 2) qualsiasi altra qualifica che l'autorità competente ritenga equivalente agli standard di conoscenza di cui all'allegato III (parte 66).

I crediti sono riconosciuti in conformità alla sezione B, capitolo E, del presente allegato (parte 66).

- d) I crediti cessano di essere validi dieci anni dopo il loro riconoscimento al richiedente da parte dell'autorità competente. Dopo la scadenza il richiedente può presentare domanda per nuovi crediti.

66.A.30 Requisiti in materia di esperienza di base

- a) Il richiedente una licenza per la manutenzione aeronautica deve rispondere ai seguenti requisiti in relazione all'esperienza maturata:
 - 1) per la categoria A, le sottocategorie B1.2 e B1.4 e la categoria B3:
 - i) tre anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi, nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto alcuna formazione tecnica rilevante; oppure

▼B

- ii) due anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione, ritenuto idoneo dall'autorità competente, come operaio qualificato in un'attività tecnica; oppure
 - iii) un anno di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione base approvato in conformità all'allegato IV (parte 147);
- 2) per la categoria B2 e le sottocategorie B1.1 e B1.3:
 - i) cinque anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi, nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto alcuna formazione tecnica rilevante; oppure
 - ii) tre anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione, ritenuto idoneo dall'autorità competente, come operaio specializzato in un'attività tecnica; oppure
 - iii) due anni di esperienza pratica nella manutenzione di aeromobili operativi e completamento di un corso di formazione base approvato in conformità all'allegato IV (parte 147);
- 3) per la categoria C, con riferimento ad un aeromobile di elevate dimensioni:
 - i) tre anni di esperienza nell'esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.1, B1.3 o B2 su aeromobili di grandi dimensioni, oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35, o una combinazione di entrambi; oppure
 - ii) cinque anni di esperienza nell'esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.2 o B1.4 su aeromobili di grandi dimensioni, oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35, o una combinazione di entrambi;
- 4) per la categoria C, con riferimento ad un aeromobile diverso dagli aeromobili di elevate dimensioni: tre anni di esperienza nell'esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1 o B2 su aeromobili diversi dagli aeromobili di grandi dimensioni, oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35(a), o una combinazione di entrambi;
- 5) per la categoria C ottenuta mediante il possesso di una qualifica accademica: un candidato in possesso di un diploma di laurea in una disciplina tecnica, rilasciato da un'università o da un'altra istituzione superiore riconosciuta dall'autorità competente, tre anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili civili in una serie di mansioni rappresentativa delle attività direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili civili, tra cui sei mesi di osservazione delle attività di manutenzione di base.
- b) per richiedere l'estensione di una licenza di manutenzione aeronautica è necessario avere l'esperienza minima richiesta nel settore della manutenzione di aeromobili civili appartenenti alla categoria o sottocategoria per cui si fa domanda, come stabilito nell'appendice IV al presente allegato (parte 66);
- c) l'esperienza deve essere di tipo pratico e includere una serie rappresentativa di interventi di manutenzione sull'aeromobile;

▼B

- d) è necessario almeno 1 anno di esperienza recente nella manutenzione di aeromobili tipici della categoria/sottocategoria per la quale si desidera conseguire la licenza di manutenzione aeronautica. Per l'inserimento delle successive categorie/sottocategorie in una licenza di manutenzione aeronautica, l'ulteriore esperienza recente nella manutenzione può essere inferiore a 1 anno, ma almeno di 3 mesi. L'esperienza richiesta deve essere in funzione della differenza tra la categoria/sottocategoria posseduta e quella per cui si fa richiesta. Tale esperienza supplementare deve essere relativa alla nuova categoria/sottocategoria della licenza per cui si fa richiesta;
- e) fatta salva la lettera a), l'esperienza nella manutenzione aeronautica maturata al di fuori del settore della manutenzione aeronautica civile può essere accettata nei casi in cui tale manutenzione sia equiparabile a quanto stabilito dal presente allegato (parte 66) come stabilito dall'autorità competente. L'esperienza supplementare nella manutenzione aeronautica civile è tuttavia necessaria per assicurare che vi sia una corretta comprensione di tale settore manutentivo;
- f) l'esperienza deve essere stata acquisita nei dieci anni precedenti la domanda per la licenza di manutenzione aeronautica o per l'inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza.

66.A.40 Mantenimento della validità della licenza di manutenzione aeronautica

- a) La licenza di manutenzione aeronautica perde la propria validità dopo 5 anni dall'ultimo rilascio o modifica, a meno che non venga sottoposta all'autorità competente, da parte del titolare, allo scopo di verificare che le informazioni in essa contenute corrispondano a quanto contenuto nei registri dell'autorità competente, come stabilito al punto 66.B.120.
- b) Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica deve compilare le apposite sezioni del modulo 19 AESA (cfr. appendice V) e consegnarlo, unitamente alla copia della licenza, all'autorità competente che ha rilasciato la licenza originale, a meno che il titolare lavori in un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145) che prevede una procedura in base alla quale sia possibile la consegna diretta della documentazione richiesta da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica.
- c) Qualsiasi attribuzione di certificazione basata su una licenza di manutenzione aeronautica cessa nello stesso momento in cui la licenza perde la propria validità.
- d) La licenza di manutenzione aeronautica è valida soltanto i) se rilasciata e/o modificata dall'autorità competente e ii) se è stata firmata dal titolare.

66.A.45 Approvazione con abilitazioni per aeromobile

- a) I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica possono continuare ad esercitare le attribuzioni di certificazione su un tipo specifico di aeromobile se la licenza di manutenzione aeronautica è convalidata con le adeguate abilitazioni per tipo.

— Per le categorie B1, B2 o C, le abilitazioni per tipo di aeromobile pertinenti sono le seguenti:

▼B

1. per gli aeromobili del gruppo 1, l'abilitazione per quel dato tipo di aeromobile;
2. per gli aeromobili del gruppo 2, l'abilitazione per quel dato tipo di aeromobile, l'abilitazione per sottogruppo del produttore oppure l'abilitazione per un sottogruppo completo;
3. Per gli aeromobili del gruppo 3, l'abilitazione per quel dato tipo di aeromobile oppure l'abilitazione per un sottogruppo completo.

— Per la categoria B3 l'abilitazione pertinente è «velivoli a pistoncini non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg»

— Per la categoria A non è richiesta alcuna abilitazione purché siano rispettati i requisiti di cui al punto 145.A.35 dell'allegato II (parte 145).

- b) La convalida delle abilitazioni per tipo di aeromobile richiede il positivo completamento della formazione per aeromobili della pertinente categoria B1, B2 o C.
- c) In aggiunta ai requisiti di cui alla lettera b), la convalida della prima abilitazione per tipo di aeromobile in una data categoria/sottocategoria richiede il positivo completamento della relativa formazione sul luogo di lavoro, come descritta nell'appendice III dell'allegato III (parte 66).
- d) In deroga alle lettere b) e c), per gli aeromobili dei gruppi 2 e 3 le abilitazioni per tipo possono essere concesse anche dopo:

— il superamento dell'esame relativo al tipo di aeromobile della pertinente categoria B1, B2 o C, descritto nell'appendice III al presente allegato (parte 66), e

— nel caso delle categorie B1 e B2, la dimostrazione di esperienza pratica sul tipo di aeromobile. In tal caso, l'esperienza pratica sul tipo di aeromobile include una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria della licenza.

Nel caso di una persona qualificata con titolo accademico per l'abilitazione di categoria C, come specificato al punto 66.A.30(a)5, il principale esame pertinente per tipo di aeromobile deve essere a livello delle categorie B1 o B2.

- e) Per gli aeromobili di tipo 2:

1. la convalida delle abilitazioni per sottogruppo del produttore per i titolari di licenze di categoria B1 e C richiede il rispetto dei requisiti di abilitazione per tipo di aeromobile di almeno due tipi di aeromobile del medesimo produttore che, insieme, siano rappresentativi del sottogruppo del produttore applicabile;

▼B

2. la convalida delle abilitazioni complete per sottogruppo per i titolari di licenze di categoria B1 e C richiede il rispetto dei requisiti di abilitazione per tipo di aeromobile di almeno tre tipi di aeromobile di produttori diversi che, insieme, siano rappresentativi del sottogruppo applicabile;
 3. la convalida delle abilitazioni per sottogruppi del produttore e per sottogruppi completi per i titolari di licenza di categoria B2 richiede che sia dimostrata l'esperienza pratica, compresa una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria di licenza e il sottogruppo di aeromobili applicabile.
- f) Per gli aeromobili di tipo 3:
1. la convalida dell'abilitazione per l'intero gruppo 3 per i titolari di licenze di categoria B1, B2 e C richiede che sia dimostrata l'esperienza pratica, compresa una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria di licenza e il gruppo 3;
 2. per la categoria B1, qualora il richiedente non fornisca prove di un'adeguata esperienza, l'abilitazione per il gruppo 3 è subordinata alle seguenti limitazioni, che devono essere convalidate sulla licenza:
 - velivoli pressurizzati
 - velivoli con struttura in metallo
 - velivoli con struttura in materiali compositi
 - velivoli con struttura in legno
 - velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto.

- g) Per la licenza di categoria B3:
1. la convalida dell'abilitazione «velivoli a pistoncini non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg» richiede che sia dimostrata l'esperienza pratica, compresa una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria di licenza;
 2. qualora il richiedente non fornisca prove di un'adeguata esperienza, l'abilitazione di cui al punto 1 è subordinata alle seguenti limitazioni, che devono essere convalidate sulla licenza:
 - velivoli con struttura in legno
 - velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto
 - velivoli con struttura in metallo
 - velivoli con struttura in materiali compositi.

66.A.50 Limitazioni

- a) Le limitazioni introdotte in una licenza di manutenzione aeronautica rappresentano esclusioni di attribuzioni di certificazione e hanno effetto sull'aeromobile nel suo complesso.
- b) Le limitazioni di cui al punto 66.A.45 possono essere revocate dopo:

▼B

1. avere dimostrato di possedere un'adeguata esperienza; oppure
 2. avere superato con successo una valutazione pratica svolta dall'autorità competente.
- c) Le limitazioni di cui al punto 66.A.70 possono essere revocate in caso di superamento di un esame incentrato sui moduli/argomenti descritti nel rapporto di conversione pertinente di cui al punto 66.B.300.

66.A.55 Prova del possesso della qualifica

Il personale che esercita attribuzioni di certificazione così come il personale di supporto è tenuto a comprovare la propria qualifica fornendo, entro 24 ore dalla richiesta di un soggetto autorizzato, la propria licenza.

66.A.70 Disposizioni di conversione

- a) Il titolare di una qualifica di personale autorizzato a certificare valida in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore dell'allegato III (parte 66), riceve dall'autorità competente del tale Stato membro una licenza di manutenzione aeronautica senza sostenere ulteriori esami, purché sussistano le condizioni descritte nella sezione B, capitolo D.
- b) Una persona che si stia sottoponendo a una procedura di qualificazione per personale autorizzato a certificare valida in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente allegato (parte 66) può procedere nell'iter di qualificazione. Il titolare di una qualifica di personale autorizzato a certificare ottenuta secondo tale procedura riceve, dall'autorità competente di tale Stato membro, una licenza di manutenzione aeronautica senza sostenere ulteriori esami, purché sussistano le condizioni descritte nella sezione B, capitolo D.
- c) Laddove necessario, la licenza di manutenzione aeronautica riporta le limitazioni di cui al punto 66.A.50 per rispecchiare le differenze tra
 - i) l'ambito di applicazione della qualifica di personale autorizzato a certificare valida nello Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 e ii) i requisiti in materia di competenze fondamentali e i criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d'esame definiti nelle appendici I e II del presente allegato (parte 66).
- d) In deroga alla lettera c), per gli aeromobili per il trasporto aereo non commerciale diversi dagli aeromobili di elevate dimensioni, la licenza di manutenzione aeronautica contiene alcune limitazioni conformemente al punto 66.A.50 al fine di garantire che le attribuzioni del personale autorizzato a certificare valide nello Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 e le attribuzioni della licenza convertita conformemente alla parte 66 rimangano invariate.

*SEZIONE B***PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI****CAPITOLO A***GENERALITÀ***66.B.1 Oggetto**

La presente sezione definisce le procedure, compresi i requisiti amministrativi, che devono essere seguite dalle autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente allegato (parte 66).

▼B**66.B.10 Autorità competente****a) Generalità**

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca delle licenze di manutenzione aeronautica.

Detta autorità competente istituisce una struttura organizzativa adeguata per garantire il rispetto del presente allegato (parte 66).

b) Risorse

L'autorità competente si deve avvalere di personale idoneo all'attuazione dei requisiti di cui al presente allegato (parte 66).

c) Procedure

L'autorità competente imposta procedure documentate che illustrano in dettaglio le modalità di attuazione delle direttive del presente allegato (parte 66). Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti prescritti.

66.B.20 Documentazione

a) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata tracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, modifica, sospensione o revoca delle singole licenze di manutenzione aeronautica.

b) La documentazione comprende, per ogni licenza:

1. la domanda di licenza di manutenzione aeronautica, o la modifica di tale licenza, inclusa tutta la documentazione giustificativa;
2. una copia della licenza di manutenzione aeronautica, incluse le eventuali modifiche;
3. copie di tutta la corrispondenza attinente;
4. dettagli delle esenzioni e delle azioni correttive atte a garantire il rispetto dei requisiti richiesti;
5. eventuali rapporti da altre autorità competenti relativi al titolare della licenza di manutenzione;
6. i registri degli esami condotti dall'autorità competente;
7. il pertinente rapporto di conversione utilizzato;
8. il pertinente rapporto sui crediti utilizzato.

c) La documentazione di cui alla lettera b), punti da 1 a 5, deve essere conservata per almeno 5 anni dopo la scadenza della validità della licenza.

d) La documentazione di cui alla lettera b), punti 6, 7 e 8, deve essere conservata per un periodo illimitato.

▼B**66.B.25 Scambio reciproco di informazioni**

- a) Al fine di attuare quanto richiesto ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti prenderanno parte ad uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- b) Senza pregiudizio per le competenze degli Stati membri, in presenza di una potenziale minaccia alla sicurezza che coinvolge alcuni Stati membri, le competenti autorità si assisteranno reciprocamente nello svolgimento delle azioni di vigilanza necessarie.

66.B.30 Esenzioni

Tutte le deroghe accordate in base all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.

CAPITOLO B***RILASCIO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA***

Il presente capitolo descrive le procedure cui l'autorità competente deve attenersi per l'emissione, la modifica o il rinnovo delle licenze di manutenzione aeronautica.

66.B.100 Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte dell'autorità competente

- a) All'atto del ricevimento del Modulo 19 AESA e di qualsiasi altro giustificativo, l'autorità competente deve verificare la completezza del modulo e garantire che il livello di esperienza dichiarato sia conforme ai requisiti del presente allegato (parte 66).
- b) L'autorità competente deve verificare lo stato degli esami di un richiedente e/o confermare la validità dei crediti per accertarsi che tutti i moduli prescritti nell'appendice I siano stati sostenuti come richiesto dal presente allegato (parte 66).
- c) Dopo avere verificato l'identità e la data di nascita del richiedente ed avere accertato che questi risponde agli standard di competenza e di esperienza descritti nel presente allegato (parte 66), l'autorità competente rilascia al richiedente la relativa licenza di manutenzione aeronautica. Le stesse informazioni devono essere conservate dall'autorità competente nel proprio registro.
- d) Nel caso in cui determinati tipi o gruppi di aeromobili siano convalidati al momento del rilascio della prima licenza di manutenzione aeronautica, l'autorità competente verifica la conformità con il punto 66.B.115.

66.B.105 Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145)

- a) Un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145), quando è autorizzata allo svolgimento di questa attività dall'autorità competente può i) preparare una licenza di manutenzione aeronautica per conto dell'autorità stessa, oppure ii) fornire raccomandazioni all'autorità in merito a una specifica domanda di

▼B

licenza, in modo tale da consentirne la preparazione e il rilascio da parte dell'autorità competente.

- b) Le imprese di manutenzione di cui alla lettera a) si assicurano la conformità con il punto 66.B.100 (a) e (b).
- c) In ogni caso la licenza di manutenzione aeronautica può essere rilasciata al richiedente esclusivamente dall'autorità competente.

66.B.110 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere una categoria o una sottocategoria di base

- a) Al termine delle procedure descritte ai punti 66.B.100 o 66.B.105, l'autorità competente potrà convalidare l'ulteriore categoria o sottocategoria di base per la licenza di manutenzione, apponendo il proprio timbro e la firma, oppure rilasciando una nuova licenza.
- b) Il registro dell'autorità competente deve essere modificato di conseguenza.

66.B.115 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere un'abilitazione per aeromobile e di revocare limitazioni

- a) Al ricevimento del modulo 19 AESA completo e dei documenti giustificativi attestanti la conformità con i requisiti applicabili dell'abilitazione unitamente alla licenza di manutenzione aeronautica, l'autorità competente:

1. approva la licenza di manutenzione aeronautica del richiedente con l'abilitazione per gli aeromobili pertinenti; oppure
2. rilascia nuovamente la licenza per includervi l'abilitazione per gli aeromobili pertinenti; oppure
3. revoca le limitazioni applicabili conformemente al punto 66.A.50.

Il registro dell'autorità competente deve essere modificato di conseguenza.

- b) Qualora la formazione completa per tipo non sia impartita da un'impresa di manutenzione approvata di cui all'allegato IV (parte 147), l'autorità competente accerta che tutti i requisiti previsti per la formazione per tipo siano rispettati prima di rilasciare l'abilitazione per tipo.
- c) Qualora non sia richiesta formazione sul posto di lavoro, l'abilitazione per tipo è convalidata sulla base di un attestato rilasciato da un'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell'allegato IV (parte 147).
- d) Qualora la formazione per tipo sia coperta da più di un corso l'autorità competente deve accertare, prima della convalida dell'abilitazione per tipo, che il contenuto e la durata dei corsi rispondano pienamente al campo di intervento della categoria di licenza e che le aree di interfaccia siano state affrontate in modo adeguato.

▼B

- e) Nel caso della formazione sulle differenze, l'autorità competente accerta che i) la precedente qualifica del richiedente, integrata da ii) un corso approvato conformemente all'allegato IV (parte 147) o un corso direttamente approvato dall'autorità competente, sia accettabile per la convalida dell'abilitazione.
- f) La conformità con gli elementi pratici è dimostrata i) sulla base della documentazione dettagliata relativa alla formazione pratica oppure di un registro fornito da un'impresa di manutenzione approvata conformemente all'allegato II (parte 145) o, se del caso, ii) tramite un certificato di formazione che comprende gli elementi pratici, rilasciato da un'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata conformemente all'allegato IV (parte 147).
- g) La convalida per tipo di aeromobile avviene facendo uso delle abilitazioni per tipo, come specificato dall'Agenzia.

66.B.120 Procedura per il rinnovo della validità di una licenza di manutenzione aeronautica

- a) L'autorità competente deve confrontare la licenza di manutenzione del titolare con la documentazione archiviata e verificare che non vi siano azioni in corso riguardanti la revoca, la sospensione o la modifica in conformità al punto 66.B.500. Se i documenti sono identici e non vi sono azioni in corso di cui al punto 66.B.500, la copia della licenza del titolare può essere rinnovata per altri 5 anni, con conseguente convalida della documentazione relativa.
- b) Nel caso in cui la documentazione archiviata dall'autorità competente sia diversa dalla licenza di manutenzione aeronautica detenuta dal titolare della licenza:
 - 1. l'autorità competente deve accertare i motivi di tali divergenze e può scegliere di non rinnovare la licenza di manutenzione aeronautica;
 - 2. l'autorità competente informa il titolare della licenza e qualunque impresa di manutenzione nota approvata ai sensi dell'allegato I (parte M), capitolo F, o dell'allegato II (parte 145), che possa subire le dirette conseguenze della situazione;
 - 3. se necessario, l'autorità competente agisce conformemente al punto 66.B.500 per revocare, sospendere o modificare la licenza in questione.

66.B.125 Procedura per la conversione di licenze che comprendono abilitazioni per gruppo

- a) Le singole abilitazioni per tipo già convalidate sulla licenza di manutenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, rimangono sulla licenza e non sono convertite in nuove abilitazioni, a meno che il titolare della licenza risponda pienamente ai requisiti per l'abilitazione definiti al punto 66.A.45 del presente allegato (parte 66) per le abilitazioni per gruppo/sottogruppo corrispondenti.
- b) La conversione è effettuata secondo la seguente tabella di conversione:

▼B

1. Le licenze di categoria B1 o C:

- elicotteri con motore a pistoni, gruppo completo: sono convertite in «sottogruppo 2c completo», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a pistoni che rientrano nel gruppo 1,
- elicotteri con motore a pistoni, gruppo del produttore: sono convertite nel corrispondente «sottogruppo 2c del produttore», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a pistoni di quel dato produttore che rientrano nel gruppo 1,
- elicotteri con motore a turbina, gruppo completo: sono convertite in «sottogruppo 2b completo», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a turbina che rientrano nel gruppo 1,
- elicotteri con motore a turbina, gruppo del produttore: sono convertite nel corrispondente «sottogruppo 2b del produttore», più le abilitazioni per tipo per gli elicotteri monomotore a turbina di quel dato produttore che rientrano nel gruppo 1,
- velivoli monomotore a pistoni — struttura in metallo, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in materiali compositi, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,
- velivoli plurimotore a pistoni — struttura in metallo, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in materiali compositi, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,
- velivoli monomotore a pistoni — struttura in legno, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in metallo, velivoli con struttura in materiali compositi e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,
- velivoli plurimotore a pistoni — struttura in legno, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in metallo, velivoli con struttura in materiali compositi e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,
- velivoli monomotore a pistoni — struttura in materiali compositi, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli

▼B

con struttura in metallo, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

— velivoli plurimotore a pistoni — struttura in materiali compositi, gruppo completo o gruppo del produttore: sono convertite in «gruppo 3 completo». Sulle licenze di categoria B1 devono essere inserite le seguenti limitazioni: velivoli con struttura in metallo, velivoli con struttura in legno e velivoli con struttura in tubi di metallo e tessuto,

— velivoli a turbina — monomotore, gruppo completo: sono convertite in «sottogruppo 2a completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli mono turboelica per i quali non era richiesta un'abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

— velivoli a turbina — monomotore, gruppo del produttore: sono convertite nel corrispondente «sottogruppo 2a completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli a monoturboelica di quel dato produttore per i quali non era richiesta un'abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

— velivoli a turbina — plurimotore, gruppo completo: sono convertite nelle abilitazioni per tipo per i velivoli pluri turboelica per i quali non era richiesta un'abilitazione per tipo nel sistema precedente;

2. Le licenze di categoria B2:

— velivoli: sono convertite in «sottogruppo 2a completo» e «sottogruppo 3 completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli per i quali non era richiesta un'abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

— elicotteri: sono convertite in «sottogruppi 2b e 2c completi», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri per i quali non era richiesta un'abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1;

3. Le licenze di categoria C:

— velivoli: sono convertite in «sottogruppo 2a completo» e «gruppo 3 completo», oltre alle abilitazioni per tipo per i velivoli per i quali non era richiesta un'abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1,

— elicotteri: sono convertite in «sottogruppi 2b e 2c completi», oltre alle abilitazioni per tipo per gli elicotteri per i quali

▼B

non era richiesta un'abilitazione per tipo nel sistema precedente e che rientrano nel gruppo 1.

- c) Se la licenza era soggetta a limitazioni a seguito del processo di conversione di cui al punto 66.A.70, la licenza conserva tali limitazioni a meno che non siano rimosse alle condizioni definite nel pertinente rapporto di conversione di cui al punto 66.B.300.

66.B.130 Procedura per l'approvazione diretta della formazione per tipo

L'autorità competente può approvare una formazione per tipo non impartita da un'impresa approvata ai sensi dell'allegato IV (parte 147), secondo quanto previsto al punto 1 dell'appendice III del presente allegato (parte 66). In tal caso l'autorità competente imposterà una procedura per garantire che la formazione per tipo è conforme all'appendice III del presente allegato (parte 66).

CAPITOLO C

ESAMI

Nel presente capitolo sono descritte le procedure da seguire ai fini degli esami svolti dall'autorità competente.

66.B.200 Esami svolti dall'autorità competente

- a) Tutti i quesiti d'esame devono essere conservati in modo sicuro fino al momento dell'esame, per garantire che i candidati non entrino in possesso delle domande che costituiranno la base della prova d'esame.
- b) L'autorità competente designa:
 1. le persone incaricate di controllare le domande da sottoporre durante ciascun esame;
 2. gli esaminatori che devono presenziare a tutti gli esami per garantirne il corretto svolgimento.
- c) Gli esami di base devono rispettare gli standard specificati nelle appendici I e II del presente allegato (parte 66).
- d) Gli esami relativi all'addestramento per tipo sono conformi allo standard indicato nell'appendice III del presente allegato (parte 66).
- e) È necessario formulare nuovi quesiti almeno ogni 6 mesi, in modo da sostituire quelli già utilizzati o ritirati. Un registro contenente le domande utilizzate deve essere conservato come riferimento.
- f) Le schede con le prove d'esame devono essere consegnate al candidato all'inizio della prova; il candidato dovrà restituirli all'esaminatore al termine del tempo concesso per l'esame. Nessuna scheda d'esame può essere portata fuori dall'aula durante il tempo concesso per lo svolgimento della prova.
- g) Oltre alla documentazione specifica per gli esami relativi ai tipi, durante la prova il candidato può disporre soltanto delle schede d'esame.

▼B

- h) Gli esaminandi devono essere separati gli uni dagli altri, in modo da non poter leggere le schede dei colleghi. I candidati possono parlare unicamente con l'esaminatore.
- i) I candidati sorpresi in flagrante violazione del regolamento saranno esclusi da ulteriori esami per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data in cui è avvenuta tale violazione.

CAPITOLO D**CONVERSIONE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE**

Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la conversione delle qualifiche del personale autorizzato a certificare di cui al punto 66.A.70 in licenze di manutenzione aeronautica.

66.B.300 Generalità

- a) L'autorità competente può effettuare unicamente la conversione di qualifiche i) ottenute nello Stato membro per qui è competente, fatti salvi eventuali accordi bilaterali, e ii) valide prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicabili di cui al presente allegato (parte 66).
- b) L'autorità competente può effettuare la conversione soltanto conformemente ad un rapporto di conversione preparato in conformità al paragrafo 66.B.305 o 66.B.310, come applicabile.
- c) Il rapporto di conversione è i) elaborato dall'autorità competente o ii) approvato da questa per garantirne la conformità con il presente allegato (parte 66).
- d) Il rapporto di conversione, unitamente ad eventuali modifiche, è archiviato dall'autorità competente ai sensi del punto 66.B.20.

66.B.305 Rapporto di conversione per le qualifiche nazionali

- a) Il rapporto di conversione per le qualifiche nazionali del personale autorizzato a certificare descrive il campo di intervento di ciascun tipo di qualifica, compresa l'eventuale relativa licenza nazionale, e le attribuzioni associate e comprende una copia delle norme nazionali pertinenti che definiscono tali attribuzioni.
- b) Il rapporto di conversione indica, per ciascun tipo di qualifica di cui alla lettera a):
 - 1. in quale licenza di manutenzione aeronautica sarà convertito; nonché
 - 2. quali limitazioni saranno aggiunte ai sensi del punto 66.A.70 lettera (c) o (d), come applicabile; nonché
 - 3. le condizioni per la revoca di tali limitazioni, indicando quali moduli/materie di esame sono necessari per rimuovere tali limitazioni e ottenere una licenza di manutenzione aeronautica completa oppure per includere una categoria o sottocategoria supplementare. Il rapporto deve includere le materie indicate nell'appendice III del presente allegato (parte 66) non comprese nella qualifica nazionale.

▼B**66.B.310 Rapporto di conversione per le autorizzazioni delle imprese di manutenzione approvate**

- a) Per ciascuna impresa di manutenzione approvata interessata, il rapporto di conversione descrive il campo di intervento di ciascun tipo di autorizzazione rilasciata dall'impresa e include una copia delle pertinenti procedure attuate dall'impresa stessa per la qualifica e l'autorizzazione del personale autorizzato a certificare sulle quali si basa la procedura di conversione.
- b) Il rapporto di conversione indica, per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a):
 - 1. in quale licenza di manutenzione aeronautica sarà convertito; nonché
 - 2. quali limitazioni saranno aggiunte ai sensi del punto 66.A.70 lettera (c) o (d), come applicabile; nonché
 - 3. le condizioni per la revoca di tali limitazioni, indicando quali moduli/materie di esame sono necessari per rimuovere tali limitazioni e ottenere una licenza di manutenzione aeronautica completa oppure per includere una categoria o sottocategoria supplementare. Il rapporto deve includere le materie indicate nell'appendice III del presente allegato (parte 66) non comprese nella qualifica nazionale.

CAPITOLO E***CREDITI D'ESAME***

Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d'esame di cui al punto 66.A.25(c).

66.B.400 Generalità

- a) L'autorità competente può concedere crediti d'esame soltanto sulla base di un apposito rapporto preparato in conformità al punto 66.B.405.
- b) Il rapporto sui crediti è i) elaborato dall'autorità competente o ii) approvato da questa per garantirne la conformità con il presente allegato (parte 66).
- c) Il rapporto sui crediti, unitamente ad eventuali modifiche, è datato e archiviato dall'autorità competente ai sensi del punto 66.B.20.

66.B.405 Rapporto sui crediti d'esame

- a) Il rapporto sui crediti contiene una comparazione tra:
 - i) i moduli, i sottomoduli, le materie e i livelli di conoscenza elencati nell'appendice I del presente allegato (parte 66), come applicabili; nonché
 - ii) il testo di riferimento per la qualifica tecnica interessata pertinente alla specifica categoria.

La comparazione stabilisce se è dimostrato il rispetto dei requisiti e ogni affermazione è corredata delle relative motivazioni.

- b) I crediti per esami diversi dalla verifica delle conoscenze di base svolti presso le imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione approvate ai sensi dell'allegato IV (parte 147) possono essere concessi solo dall'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata ottenuta la qualifica, fatti salvi eventuali accordi bilaterali.

▼B

- c) Non vengono concessi crediti se non vi è una dichiarazione di conformità rispetto a ciascun modulo e sottomodulo, con l'indicazione del punto della qualifica tecnica in cui è possibile rintracciare lo standard equivalente.
- d) L'autorità competente verifica a intervalli regolari se i) lo standard di qualifica nazionale o ii) l'appendice I al presente allegato (parte 66) sono cambiati e valuta se è necessario modificare di conseguenza il rapporto sui crediti. Dette modifiche sono documentate, datate e archiviate.

66.B0 410 Validità dei crediti d'esame

- a) L'autorità competente comunica per iscritto al richiedente i crediti eventualmente riconosciuti, indicando il riferimento al rapporto sui crediti utilizzato.
- b) I crediti perdono validità dieci anni dopo il loro riconoscimento.
- c) Allo scadere della validità, il richiedente può presentare domanda per ottenere nuovi crediti. L'autorità competente proroga la validità dei crediti per un ulteriore periodo di dieci anni senza ulteriori valutazioni, qualora i requisiti in materia di competenze definiti nell'appendice I del presente allegato (parte 66) siano rimasti immutati.

CAPITOLO F***SORVEGLIANZA CONTINUA***

Nel presente capitolo sono descritte le procedure per lo svolgimento di una sorveglianza continua della licenza di manutenzione aeronautica, in particolare ai fini della revoca, sospensione o limitazione della licenza stessa.

66.B.500 Revoca, sospensione o limitazione della licenza di manutenzione aeronautica

L'autorità competente potrà sospendere, limitare o revocare la licenza di manutenzione aeronautica nel caso in cui venga individuato un problema relativo alla sicurezza, o nel caso in cui vi siano prove evidenti che il soggetto abbia svolto o sia stato implicato in una delle seguenti attività:

1. conseguimento della licenza di manutenzione e/o di attribuzioni di certificazione mediante falsificazione della documentazione;
2. mancata esecuzione della manutenzione richiesta ed omissione della relativa segnalazione all'impresa o al soggetto che ha richiesto la manutenzione;
3. mancata esecuzione della manutenzione necessaria a seguito di ispezione compiuta personalmente e omissione della relativa segnalazione all'impresa o al soggetto per conto della quale sarebbe dovuta essere eseguita la manutenzione;
4. manutenzione negligente;
5. falsificazione dei rapporti di manutenzione;
6. rilascio di un certificato di riammissione in servizio con la consapevolezza del mancato espletamento della manutenzione specificata sul certificato di riammissione in servizio o senza aver verificato che tale manutenzione sia stata effettivamente eseguita;

▼B

7. espletamento di attività di manutenzione o rilascio di certificati di riammissione in servizio sotto l'influenza di alcolici o sostanze stupefacenti;
8. rilascio di certificati di riammissione in servizio non conformi all'allegato I (parte M), all'allegato II (parte 145) o all'allegato III (parte 66).



Appendice I

Competenze fondamentali

1. Livelli di conoscenza per le categorie A, B1, B2, B3 e C della licenza di manutenzione aeronautica

Le conoscenze fondamentali per le categorie A, B1, B2 e B3 sono indicate da livelli di conoscenza (1, 2 o 3) rispetto a ciascuna materia prevista. I richiedenti una licenza di categoria C devono soddisfare i livelli di conoscenza fondamentali relativi alla categoria B1 o B2.

Gli indicatori dei gradi di conoscenza sono definiti su 3 livelli nel modo seguente.

— LIVELLO 1: Familiarità con i principali argomenti della materia

Obiettivi:

- a) Il richiedente deve avere familiarità con i principali argomenti della materia.
- b) Il richiedente deve essere in grado di fornire una semplice descrizione dell'intera materia impiegando una terminologia corrente e degli esempi.
- c) Il richiedente deve essere in grado di usare la terminologia tecnica.

— LIVELLO 2: Conoscenza generale degli aspetti teorici e pratici della materia e capacità di applicare tale conoscenza

Obiettivi:

- a) Il richiedente deve essere in grado di comprendere i fondamenti teorici della materia.
- b) Il richiedente deve essere in grado di fornire una descrizione generale della materia impiegando, ove necessario, degli esempi appropriati.
- c) Il richiedente deve essere in grado di usare le formule matematiche relative alle leggi fisiche che descrivono la materia.
- d) Il richiedente deve essere in grado di leggere e comprendere gli schizzi, i disegni e gli schemi che descrivono la materia.
- e) Il richiedente deve essere in grado di applicare la sua conoscenza a livello pratico impiegando procedure dettagliate.

— LIVELLO 3: Conoscenza approfondita degli aspetti teorici e pratici della materia e capacità di combinare e applicare i diversi elementi della conoscenza in modo logico ed esaustivo

Obiettivi:

- a) Il richiedente deve conoscere gli aspetti teorici della materia e le correlazioni con le altre materie.
- b) Il richiedente deve essere in grado di fornire una descrizione dettagliata della materia impiegando fondamenti teorici ed esempi specifici.
- c) Il richiedente deve comprendere ed essere in grado di utilizzare le formule matematiche relative alla materia.

▼B

- d) Il richiedente deve essere in grado di leggere e comprendere e preparare schizzi, semplici disegni e schemi che descrivono la materia.
- e) Il richiedente deve essere in grado di applicare praticamente la sua conoscenza impiegando le istruzioni del produttore.
- f) Il richiedente deve essere in grado di interpretare i risultati di varie fonti e misurazioni, applicando, se necessario, le azioni correttive appropriate.

2. Modularizzazione

La qualifica relativa alle materie base per ogni categoria o sottocategoria di licenza di manutenzione aeronautica è conforme alla seguente matrice. Le materie applicabili sono indicate con una «X»:

Argomento del modulo	A o B1 velivoli dotati di		A o B1 elicotteri dotati di		B2	B3
	motore(i) a turbina	motore(i) a pistoni	motore(i) a turbina	motore(i) a pistoni	Avionica	Velivoli a pistoni, non pressurizzati, con MTOM inferiore a 2000 kg
1	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X
7A	X	X	X	X	X	
7B						X
8	X	X	X	X	X	X
9A	X	X	X	X	X	
9B						X
10	X	X	X	X	X	X
11A	X					
11B		X				
11C						X
12			X	X		
13					X	
14					X	
15	X		X			
16		X		X		X
17A	X	X				
17B						X



MODULO 1. MATEMATICA

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
1.1 <i>Aritmetica</i> Terminologia e simboli aritmetici, metodi di moltiplicazione e divisione, frazioni e decimali, fattori e multipli, pesi, misure e fattori di conversione, rapporto e proporzione, medie e percentuali, aree e volumi, quadrati, cubi, radici quadrate e cubiche.	1	2	2	2
1.2 <i>Algebra</i> a) Valutazione di semplici espressioni algebriche, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, uso delle parentesi, semplici frazioni algebriche. b) Equazioni lineari e loro soluzioni. Indici e potenze, indici negativi e frazionari. Sistemi numerici binari e di altro tipo. Equazioni simultanee ed equazioni di secondo grado con un'un'incognita. Logaritmi.	1 —	2 1	2 1	2 1
1.3 <i>Geometria</i> a) Semplici costruzioni geometriche. b) Rappresentazione grafica; natura e uso dei grafici, grafici di equazioni/funzioni. c) Trigonometria elementare; relazioni trigonometriche, uso di tabelle e di coordinate rettangolari e polari.	— 2 —	1 2 2	1 2 2	1 2 2

MODULO 2. FISICA

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
2.1 <i>Materia</i> Natura della materia: elementi chimici, struttura atomica, molecole. Composti chimici. Stati della materia: solido, liquido e gassoso. Passaggi di stato.	1	1	1	1
2.2 <i>Meccanica</i> 2.2.1 <i>Statistica</i> Forze, momenti e coppie, rappresentazione mediante vettori. Baricentro. Elementi di teoria dello stress, fatica ed elasticità: tensione, compressione, forza di taglio e torsione. Natura e proprietà di solidi, fluidi e gas. Pressione e spinta idrostatica nei liquidi (barometri).	1	2	1	1
2.2.2 <i>Cinetica</i> Moto rettilineo: moto rettilineo uniforme, moto con accelerazione costante (caduta dei gravi). Moto circolare: moto circolare uniforme (forza centrifuga/centripeta).	1	2	1	1

▼ **B**

		LIVELLO			
		A	B1	B2	B3
	Moto periodico: moto pendolare.				
	Teoria elementare della vibrazione, armonia e risonanza.				
	Rapporto di velocità, vantaggio ed efficienza meccanici.				
2.2.3	<i>Dinamica</i>				
	a) Massa	1	2	1	1
	Forza, inerzia, lavoro, potenza, energia (energia potenziale, cinetica e totale), calore, efficienza.				
	b) Quantità di moto, conservazione della quantità di moto.	1	2	2	1
	Impulso.				
	Principi giroscopici.				
	Attrito: natura ed effetti, coefficiente d'attrito (resistenza all'avanzamento).				
2.2.4	<i>Dinamica dei fluidi</i>				
	a) Gravità specifica e densità.	2	2	2	2
	b) Viscosità, resistenza dei fluidi, effetti del profilo aerodinamico.	1	2	1	1
	Effetti della compressione dei fluidi.				
	Pressione statica, dinamica e totale: Teorema di Bernouilli, Venturi.				
2.3	<i>Termodinamica</i>				
	a) Temperatura: termometri e scale di temperatura; Celsius, Fahrenheit e Kelvin; definizione di calore.	2	2	2	2
	b) Capacità termica, calore specifico.	—	2	2	1
	Trasmissione del calore: convezione, radiazione e conduzione.				
	Espansione volumetrica.				
	Prima e seconda legge della termodinamica.				
	Gas: legge ideale dei gas; calore specifico a volume e pressione costanti, lavoro compiuto dai gas in espansione.				
	Espansione e compressione isoterme e adiabatiche, cicli dei motori, volume e pressione costanti, refrigeratori e pompe di calore.				
	Calore latente di fusione ed evaporazione, energia termica, calore di combustione.				
2.4	<i>Ottica (luce)</i>	—	2	2	—
	Natura della luce; Velocità della luce.				
	Leggi della riflessione e della rifrazione: riflessione su superfici piane, riflessione su specchi sferici, rifrazione, lenti.				
	Ottica delle fibre.				
2.5	<i>Moto ondulare e suono</i>	—	2	2	—
	Moto ondulare: onde meccaniche, moto ondulare sinusoidale, fenomeni di interferenza, onde stazionarie.				
	Suono: velocità del suono, produzione del suono, intensità, altezza e qualità, effetto Doppler.				



MODULO 3. FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

		LIVELLO			
		A	B1	B2	B3
3.1	<i>Teoria degli elettroni</i>	1	1	1	1
	Struttura e distribuzione delle cariche elettriche in: atomi, molecole, ioni, composti.				
	Struttura molecolare di conduttori, semiconduttori ed isolanti.				
3.2	<i>Elettricità statica e conduzione</i>	1	2	2	1
	Elettricità statica e distribuzione delle cariche elettrostatiche.				
	Leggi elettrostatiche dell'attrazione e della repulsione.				
	Unità di carica, legge di Coulomb.				
	Conduzione dell'elettricità nei solidi, nei liquidi, nei gas e nel vuoto.				
3.3	<i>Terminologia elettrica</i>	1	2	2	1
	I seguenti concetti, le loro unità ed i fattori che li influenzano: differenza di potenziale, forza elettromotrice, voltaggio, corrente, resistenza, conduttanza, carica, flusso di corrente convenzionale, flusso di elettroni.				
3.4	<i>Generazione di elettricità</i>	1	1	1	1
	Produzione di elettricità per mezzo dei seguenti metodi: luce, calore, attrito, pressione, azione chimica, magnetismo e movimento.				
3.5	<i>Fonti di elettricità a corrente continua (CC)</i>	1	2	2	2
	Struttura ed azione chimica fondamentale di: batterie primarie, batterie secondarie, batterie acide al piombo, batterie al nichel cadmio, altre batterie alcaline.				
	Batterie collegate in serie ed in parallelo.				
	Resistenza interna ed effetti sulla batteria.				
	Struttura, materiali e funzionamento delle termocoppie.				
	Funzionamento delle fotocellule.				
3.6	<i>Circuiti CC</i>	—	2	2	1
	Legge di Ohm, leggi del voltaggio e della tensione di Kirchhoff.				
	Calcoli con impiego delle precedenti leggi per determinare la resistenza, il voltaggio e la corrente.				
	Significatività della resistenza interna di una sorgente.				
3.7	<i>Resistenza/Resistore</i>				
	a) Resistenza e fattori che la influenzano.	—	2	2	1
	Resistenza specifica.				
	Codice dei colori dei resistori, valori e tolleranze, valori preferiti, potenze nominali.				
	Resistori in serie ed in parallelo.				
	Calcolo della resistenza totale mediante combinazioni in serie, in parallelo e serie, in parallelo.				
	Funzionamento e uso di potenziometri e reostati.				
	Funzionamento del ponte di Wheatstone.				

▼ B

		LIVELLO			
		A	B1	B2	B3
	b) Coefficiente termico di conduttanza positivo e negativo. Resistori fissi, stabilità, tolleranza e limitazioni, metodi di costruzione. Resistori variabili, termistori, resistori sensibili al voltaggio. Struttura di potenziometri e reostati. Struttura del ponte di Wheatstone.	—	1	1	—
3.8	<i>Potenza</i> Potenza, lavoro ed energia (cinetica e potenziale). Dissipazione di potenza da parte di un resistore. Formula della potenza. Calcoli relativi a potenza, lavoro ed energia.	—	2	2	1
3.9	<i>Capacitanza/condensatore</i> Uso e funzionamento di un condensatore. Fattori che influiscono sulla superficie di capacitance delle piastre, distanza tra le piastre, numero di piastre, dielettrico e costante dielettrica. Tensione di funzionamento, tensione massima di funzionamento. Tipi di condensatori, struttura e funzionamento. Codice dei colori del condensatore. Calcoli relativi a capacitance e voltaggio nei circuiti in serie ed in parallelo. Carica e scarica esponenziale di un condensatore, costanti temporali. Prova dei condensatori.	—	2	2	1
3.10	<i>Magnetismo</i> a) Teoria del magnetismo. Proprietà di un magnete. Azione di un magnete sospeso nel campo magnetico terrestre. Magnetizzazione e smagnetizzazione. Schermatura magnetica. Vari tipi di materiali magnetici. Struttura degli elettromagneti e principi del loro funzionamento. Regole empiriche per la determinazione del campo magnetico attorno ad un conduttore percorso da corrente elettrica. b) Forza magnetomotrice, intensità del campo, densità del flusso magnetico, permeabilità, ciclo di isteresi, riluttanza alla forza coercitiva, punto di saturazione, correnti di Foucault. Precauzioni per la cura e la conservazione dei magneti.	—	2	2	1
3.11	<i>Induttanza/Induttore</i> Legge di Faraday. Induzione della tensione in un conduttore che si muove in un campo magnetico. Principi dell'induzione. Effetti dei seguenti parametri sulla grandezza di una tensione indotta: intensità del campo magnetico, velocità di variazione del flusso, numero di giri del conduttore. Induzione reciproca. Effetti provocati dalla velocità di variazione della corrente primaria e dall'induttanza reciproca sulla tensione indotta.	—	2	2	1

▼ B

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
Fattori che influenzano l'induttanza reciproca: numero di avvolgimenti in una bobina, dimensione fisica della bobina, posizione delle bobine tra loro.				
Legge di Lenz e regole per determinare la polarità.				
Forza contro elettromotrice, autoinduzione.				
Punto di saturazione.				
Usi principali degli induttori.				
3.12 <i>Motore a corrente continua/teoria dei generatori</i>	—	2	2	1
Teoria fondamentale dei motori e dei generatori.				
Struttura e funzione dei componenti dei generatori a corrente continua.				
Funzionamento dei generatori a corrente continua e fattori che ne influenzano l'uscita e la direzione del flusso di corrente.				
Funzionamento dei motori a corrente continua e fattori che ne influenzano la potenza in uscita, la coppia, la velocità e il senso di rotazione.				
Motori ad eccitazione in serie, ad avvolgimento in derivazione e misti.				
Struttura di un generatore di avviamento.				
3.13 <i>Teoria della corrente alternata</i>	1	2	2	1
Forma d'onda sinusoidale: fase, periodo, frequenza, ciclo.				
Istantaneo, media, scarto quadratico medio, picco, valori della corrente tra picchi e calcolo di tali valori, relazione con il voltaggio, corrente e potenza				
Onde triangolari/quadrate.				
Principi della corrente monofase/trifase.				
3.14 <i>Circuiti resistivi (R), capacitivi (C) ed induttivi (L)</i>	—	2	2	1
Relazione di fase tra tensione e corrente nei circuiti L, C e R in parallelo, in serie e in serie e paralleli.				
Dissipazione di potenza nei circuiti L, C e R.				
Calcoli di impedenza, angolo di fase, fattore di potenza e corrente.				
Calcoli di potenza effettiva, potenza apparente e potenza reattiva.				
3.15 <i>Trasformatori</i>	—	2	2	1
Principi relativi alla costruzione dei trasformatori e loro funzionamento.				
Perdite dei trasformatori e metodi per la loro prevenzione.				
Azione dei trasformatori in condizioni di carico e in assenza di carico.				
Trasmissione di potenza, efficienza, indicazioni della polarità.				
Calcolo delle tensioni di rete e di fase e delle correnti.				
Calcolo della potenza in un sistema trifase.				
Corrente primaria e secondaria, voltaggio, rapporto di trasformazione, potenza, efficienza.				
Autotrasformatori				

▼B

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
3.16 <i>Filtri</i>	—	1	1	—
Funzionamento, applicazione e usi dei seguenti filtri: passa basso, passa alto, passa banda, elimina banda.				
3.17 <i>Generatori a corrente alternata</i>	—	2	2	1
Rotazione del circuito in un campo magnetico e forma d'onda prodotta.				
Funzionamento e struttura di generatori di corrente alternata ad armatura rotante e a campo rotante.				
Alternatori monofase, bifase e trifase.				
Vantaggi ed usi della stella trifase e delle connessioni a triangolo.				
Generatori a magnete permanente.				
3.18 <i>Motori a corrente alternata</i>	—	2	2	1
Struttura, principi di funzionamento e caratteristiche dei motori a corrente alternata sincroni e a induzione, sia monofase che a più fasi.				
Metodi di controllo della velocità e della direzione di rotazione.				
Metodi di produzione di un campo rotante: condensatore, induttore, polo schermato o spaccato.				

MODULO 4. FONDAMENTI DI ELETTRONICA

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
4.1 <i>Semiconduttori</i>				
4.1.1 <i>Diodi</i>				
a) Simboli dei diodi.	—	2	2	1
Caratteristiche e proprietà dei diodi.				
Diodi in serie ed in parallelo.				
Caratteristiche principali ed uso dei raddrizzatori controllati al silicio (tiristori), diodi a emissione luminosa, diodi fotoconduttori, varistori, diodi raddrizzatori.				
Prova funzionale dei diodi.				
b) Materiali, configurazione elettronica, proprietà elettriche.	—	—	2	—
Materiali dei tipi P e N: effetti delle impurità sulla conduzione, caratteri di maggioranza e di minoranza.				
Giunzione PN in un semiconduttore, sviluppo di un potenziale attraverso una giunzione PN in condizioni non polarizzate, polarizzate in senso diretto e polarizzate in senso inverso.				
Parametri dei diodi: tensione inversa di picco, massima corrente diretta, temperatura, frequenza, corrente di dispersione, dissipazione di potenza.				
Uso e funzionamento dei diodi nei seguenti circuiti: limitatore, livellatore, raddrizzatori a onda completa e a mezza onda, duplicatori e triplicatori di voltaggio.				
Dettagli del funzionamento e caratteristiche dei seguenti dispositivi: raddrizzatore controllato al silicio (tiristore), diodo ad emissione luminosa, diodo Schottky, diodo fotoconduttore, diodo a capacità variabile, varistore, diodi raddrizzatori, diodo Zener.				

▼ B

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
4.1.2 <i>Transistor</i>				
a) Simboli dei transistor. Descrizione dei componenti ed orientamento. Caratteristiche e proprietà dei transistor.	—	1	2	1
b) Struttura e funzionamento dei transistor PNP e NPN. Configurazioni di base, del collettore e dell'emettitore. Prova dei transistor. Valutazione base di altri tipi di transistor e i loro impieghi. Applicazione dei transistor: classi di amplificatori (A, B, C). Circuiti semplici: polarizzazione, disaccoppiamento, reazione e stabilizzazione. Principi dei circuiti multistadio: circuiti a cascata, push-pull, oscillatori, multivibratori, flip-flop.	—	—	2	—
4.1.3 <i>Circuiti integrati</i>				
a) Descrizione e funzionamento dei circuiti logici e dei circuiti lineari/amplificatori operazionali.	—	1	—	1
b) Descrizione e funzionamento dei circuiti logici e dei circuiti lineari. Introduzione all'uso ed al funzionamento di un amplificatore operazionale usato come integratore, differenziatore, inseguitore di tensione, comparatore. Metodi di connessione degli stadi operazionale e amplificatore: resistivo-capacitivo, induttivo (trasformatore), induttivo-resistivo (IR), diretto; Vantaggi e svantaggi della reazione positiva e negativa.	—	—	2	—
4.2 <i>Schede di circuiti stampati</i> Descrizione ed uso delle schede di circuiti stampati.	—	1	2	—
4.3 <i>Servomeccanismi</i>				
a) Comprensione dei seguenti concetti: sistemi a circuito aperto e chiuso, reazione, follow up, trasduttori analogici. Principi di funzionamento ed uso dei seguenti componenti di sistemi sincroni/ caratteristiche: resolver, differenziale, controllo e coppia, trasformatori, trasmettitori ad induttanza ed a capacitanza.	—	1	—	—
b) Comprensione dei seguenti concetti: circuito aperto e chiuso, follow up, servomeccanismo, analogico, trasduttore, nullo, smorzamento, reazione, banda morta. Struttura, funzionamento ed uso dei seguenti componenti di sistemi sincroni: resolver, differenziale, controllo e coppia, trasformatori E ed I, trasmettitori a induttanza, trasmettitori a capacitanza, trasmettitori sincroni. Difetti dei servomeccanismi, inversione dei passi sincronizzati, pendolamento.	—	—	2	—



MODULO 5. TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

	LIVELLO				
	A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	B2	B3
5.1 <i>Sistemi di strumentazione elettronici</i>	1	2	2	3	1
Disposizione tipica dei sistemi e layout di cabina dei sistemi di strumentazione elettronici					
5.2 <i>Sistemi numerici</i>	—	1	—	2	—
Sistemi di numerazione: binario, ottale ed esadecimale.					
Dimostrazione di conversioni tra i sistemi decimale e binario, ottale ed esadecimale, e viceversa.					
5.3 <i>Conversione dei dati</i>	—	1	—	2	—
Dati analogici, dati digitali.					
Funzionamento ed applicazione dei convertitori da analogico a digitale e da digitale ad analogico, input ed output, limitazioni di vari tipi.					
5.4 <i>Bus di dati</i>	—	2	—	2	—
Funzionamento dei bus di dati nei sistemi aeronautici, inclusa la conoscenza della norma ARINC e di altre specifiche.					
Rete/Ethernet dell'aeromobile					
5.5 <i>Circuiti logici</i>					
a) Identificazione dei simboli comuni relativi ai circuiti logici, tabelle e circuiti equivalenti. Applicazioni in uso per i sistemi aeronautici, diagrammi schematici.	—	2	—	2	1
b) Interpretazione degli schemi logici.	—	—	—	2	—
5.6 <i>Struttura fondamentale dei computer</i>					
a) Terminologia informatica (inclusi bit, byte, software, hardware, CPU, IC e vari dispositivi di memoria, come RAM, ROM, PROM). Tecnologia informatica (nelle applicazioni dei sistemi aeronautici).	1	2	—	—	—
b) Terminologia relativa ai computer. Funzionamento, layout ed interfaccia dei maggiori componenti per micro-computer, inclusi i relativi sistemi bus. Informazioni contenute in parole istruzione singole e a vari indirizzi. Termini relativi alla memoria. Funzionamento dei dispositivi di memoria tipici. Funzionamento, vantaggi e svantaggi dei vari sistemi di memorizzazione di dati.	—	—	—	2	—
5.7 <i>Microprocessori</i>	—	—	—	2	—
Funzioni eseguite e funzionamento globale di un microprocessore.					
Funzionamento di base dei seguenti elementi per microprocessori: unità di controllo e di elaborazione, clock, registro, unità logica aritmetica.					

▼ B

		LIVELLO				
		A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	B2	B3
5.8	<i>Circuiti integrati</i>	—	—	—	2	—
	Funzionamento ed uso di codificatori e decodificatori.					
	Funzione dei vari tipi di codificatori.					
	Uso dell'integrazione su scala media, grande e grandissima.					
5.9	<i>Multiplicazione</i>	—	—	—	2	—
	Funzionamento, applicazione e identificazione di multiplexer e demultiplexer negli schemi logici.					
5.10	<i>Fibre ottiche</i>	—	1	1	2	—
	Vantaggi e svantaggi della trasmissione dati mediante fibre ottiche rispetto alla trasmissione mediante cavi elettrici.					
	Bus dati a fibre ottiche.					
	Terminologia relativa alle fibre ottiche.					
	Terminazioni.					
	Accoppiatori, terminali di controllo, terminali remoti.					
	Applicazione delle fibre ottiche nei sistemi aeronautici.					
5.11	<i>Display elettronici</i>	—	2	1	2	1
	Principi del funzionamento dei tipi comuni di display impiegati negli aeromobili moderni, compresi tubi a raggi catodici, diodi ad emissione luminosa e display a cristalli liquidi.					
5.12	<i>Dispositivi sensibili all'elettricità elettrostatica</i>	1	2	2	2	1
	Trattamento specifico dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.					
	Consapevolezza dei rischi e dei possibili danni, dispositivi di protezione anti-statici personali e per componenti.					
5.13	<i>Controllo della gestione Software</i>	—	2	1	2	1
	Consapevolezza delle restrizioni, dei requisiti di aeronavigabilità e dei possibili effetti catastrofici di modifiche non approvate ai programmi software.					
5.14	<i>Ambiente elettromagnetico</i>	—	2	2	2	1
	Influenza dei seguenti fenomeni sulle pratiche di manutenzione del sistema elettronico: EMC-Compatibilità elettromagnetica EMI-Interferenza elettromagnetica HIRF-Campi di radiazione ad alta intensità Fulmini/protezione dai fulmini.					
5.15	<i>Sistemi elettronici/digitali aeronautici tipici</i>	—	2	2	2	1

▼ **B**

	LIVELLO				
	A	B1-1 B1-3	B1-2 B1-4	B2	B3
Disposizione generale dei sistemi elettronici/digitali aeronautici tipici e delle relative prove BITE (Built In Test Equipment), come: a) Solo per B1 e B2: ACARS-ARINC Communication and Addressing and Reporting System EICAS-Engine Indication and Crew Alerting System FBW-Fly by Wire FMS-Flight Management System IRS-Inertial Reference System b) Per B1, B2 e B3: ECAM-Electronic Centralised Aircraft Monitoring EFIS-Electronic Flight Instrument System GPS-Global Positioning System TCAS-Traffic Alert Collision Avoidance System Avionica modulare integrata Sistemi di cabina Sistemi informativi					

MODULO 6. MATERIALI E HARDWARE

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
6.1 <i>Materiali aeronautici — ferrosi</i>				
a) Caratteristiche, proprietà ed identificazione delle leghe di acciaio comunemente usate nel settore aeronautico.	1	2	1	2
Trattamento termico ed applicazione delle leghe di acciaio.				
b) Prove di durezza, di resistenza alla trazione, di resistenza alla fatica e di resilienza nei materiali ferrosi.	—	1	1	1
6.2 <i>Materiali aeronautici — non ferrosi</i>				
a) Caratteristiche, proprietà ed identificazione dei materiali non ferrosi comunemente usati nel settore aeronautico.	1	2	1	2
Trattamento termico ed applicazione dei materiali non ferrosi.				
b) Prove di durezza, di resistenza alla trazione, di resistenza alla fatica e di resilienza nei materiali non ferrosi.	—	1	1	1
6.3 <i>Materiali aeronautici — compositi e non metallici</i>				
6.3.1 <i>Materiali compositi e non metallici diversi da legno e tessuto</i>				
a) Caratteristiche, proprietà ed identificazione dei più comuni materiali compositi e non metallici, diversi dal legno, impiegati nel settore aeronautico.	1	2	2	2
Agenti sigillanti ed incollanti.				

▼ **B**

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
b) Rilevazione di difetti/usura nei materiali compositi e non metallici. Riparazione di materiali compositi e non metallici.	1	2	—	2
6.3.2 <i>Strutture in legno</i> Metodi di costruzione di cellule aeronautiche in legno. Caratteristiche, proprietà e tipi di legno e di colle utilizzate nei velivoli. Conservazione e manutenzione delle strutture in legno. Tipi di difetti nei materiali legnosi e nelle strutture in legno. Rilevazione dei difetti nella struttura in legno. Riparazione della struttura in legno.	1	2	—	2
6.3.3 <i>Rivestimento in tessuto</i> Caratteristiche, proprietà e tipi di tessuti utilizzati nei velivoli. Metodi di ispezione del tessuto. Tipi di difetti del tessuto. Riparazione del rivestimento in tessuto.	1	2	—	2
6.4 <i>Corrosione</i> a) Fondamenti chimici. Formazione mediante processo galvanico, microbiologico, sollecitazione. b) Tipi di corrosione e relativa identificazione. Cause della corrosione. Tipi di materiali, suscettibilità alla corrosione.	1 2	1 3	1 2	1 2
6.5 <i>Dispositivi di fissaggio</i>				
6.5.1 <i>Filettature delle viti</i> Nomenclatura delle viti. Forme delle filettature, dimensioni e tolleranze delle filettature standard utilizzate in aeronautica. Misurazione delle filettature delle viti.	2	2	2	2
6.5.2 <i>Bulloni, prigionieri e viti</i> Tipi di bulloni: specificazione, identificazione e marcatura dei bulloni aeronautici, normative internazionali. Dadi: autobloccanti, piastrine, tipologie standard. Viti a ferro: specifiche aeronautiche. Prigionieri: tipologie ed impieghi, inserimento e rimozione. Viti autofilettanti, perni.	2	2	2	2

▼ B

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
6.5.3 <i>Dispositivi di bloccaggio</i>	2	2	2	2
Rondelle di sicurezza ed elastiche, piastre di bloccaggio, coppiglie spaccate, dadi a ragno, bloccaggio a filo, dispositivi di fissaggio a rimozione rapida, chiavi, anelli elastici, coppiglie.				
6.5.4 <i>Rivetti aeronautici</i>	1	2	1	2
Tipi di rivetti pieni e ciechi: specifiche ed identificazione, trattamento termico.				
6.6 <i>Tubi e raccordi</i>				
a) Identificazione e tipologie di tubi rigidi e flessibili con i relativi raccordi impiegati nell'aeromobile.	2	2	2	2
b) Raccordi standard per i tubi degli impianti idraulico, del carburante, dell'olio, pneumatico e dell'aria dell'aeromobile.	2	2	1	2
6.7 <i>Molle</i>	—	2	1	1
Tipi di molle, materiali, caratteristiche ed applicazioni.				
6.8 <i>Cuscinetti</i>	1	2	2	1
Funzione dei cuscinetti, carichi, materiali, struttura.				
Tipi di cuscinetti e relative applicazioni.				
6.9 <i>Trasmissioni</i>	1	2	2	1
Tipi di ingranaggi e relative applicazioni.				
Rapporti degli ingranaggi, sistemi di ingranaggi per riduzione e per moltiplicazione, ingranaggi condotti e trasmettenti, ingranaggi folli, schemi di accoppiamento.				
Cinghie e pulegge, catene e pignoni.				
6.10 <i>Cavi di comando</i>	1	2	1	2
Tipi di cavi.				
Raccordi terminali, tenditori e dispositivi di compensazione.				
Pulegge e componenti dei sistemi di cavi.				
Cavi Bowden.				
Sistemi di controllo flessibili aeronautici.				
6.11 <i>Cavi elettrici e connettori</i>	1	2	2	2
Tipi di cavi, struttura e caratteristiche.				
Cavi ad alta tensione e coassiali.				
Crimpatura.				
Tipi di connettori, perni, spine, prese, isolatori, corrente e tensione di funzionamento, accoppiamento, codici di identificazione.				



MODULO 7 A. PRATICHE DI MANUTENZIONE

Nota: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 7B.

	LIVELLO		
	A	B1	B2
7.1 <i>Precauzioni di sicurezza — aeromobile ed officina</i> Aspetti della sicurezza nelle pratiche lavorative, incluse le precauzioni da prendere durante il lavoro con elettricità, gas (specialmente l'ossigeno), oli e sostanze chimiche. Inoltre, istruzioni relative alle misure da prendere in caso di incendio o di altro incidente riguardante una delle fonti di rischio succitate, inclusa la conoscenza dei mezzi estinguenti.	3	3	3
7.2 <i>Pratiche relative all'officina</i> Cura degli attrezzi, controllo degli attrezzi, uso dei materiali dell'officina. Dimensioni, sovrasure e tolleranze, standard di lavorazione. Calibrazione degli strumenti e delle attrezzature, standard di calibrazione.	3	3	3
7.3 <i>Attrezzi</i> Tipi più comuni di attrezzi manuali. Tipi più comuni di attrezzi elettrici. Funzionamento ed uso degli strumenti di misura di precisione. Attrezzi e metodi di lubrificazione. Funzionamento, funzione e uso dell'attrezzatura generale di prova elettrica.	3	3	3
7.4 <i>Attrezzatura generale di prova dell'avionica</i> Funzionamento, funzione ed utilizzo dell'attrezzatura generale di prova dell'avionica.	—	2	3
7.5 <i>Disegni tecnici, schemi e normative</i> Tipi di disegni e di schemi, loro simbologia, dimensioni, tolleranze e proiezioni. Identificazione delle informazioni contenute nell'intestazione. Microfilm, microfiche e presentazioni computerizzate. Specifiche 100 della Air Transport Association of America (ATA). Normative aeronautiche e di altro tipo applicabili, comprese le normative ISO, AN ed MS, NAS e MIL. Schemi dei cablaggi e diagrammi schematici.	1	2	2
7.6 <i>Accoppiamenti e spazi liberi</i> Dimensioni delle punte da trapano per i fori di bulloni, classi di accoppiamento. Sistemi più comuni di accoppiamento e spazio libero. Requisiti per gli accoppiamenti e spazi liberi per aeromobile e motori. Limiti di incurvamento, svergolamento ed usura. Metodi standard per il controllo di alberi, cuscinetti ed altre parti.	1	2	1

▼ **B**

		LIVELLO		
		A	B1	B2
7.7	<i>Cavi elettrici e connettori (EWIS)</i>	1	3	3
	Continuità, isolamento, tecniche di giunzione e prova.			
	Uso di attrezzi per la crimpatura: a funzionamento manuale e idraulico.			
	Prova delle giunture crimpate.			
	Rimozione e inserimento dei pin di connessione.			
	Cavi coassiali: precauzioni di prova e d'installazione.			
	Identificazione di tipi di cavi, criteri di ispezione e tolleranza dei danni.			
	Tecniche di protezione della cablatrice: flessibili di protezione e relativi supporti, morsetti dei cavi, tecniche di protezione con rivestimenti, incluso il rivestimento termoretraibile, schermatura.			
	Installazione, ispezione, riparazione e manutenzione dei cavi elettrici e dei connettori e relativi standard di pulizia.			
7.8	<i>Rivettatura</i>	1	2	—
	Giunture rivettate, spaziatura e passo tra i rivetti.			
	Attrezzi usati per rivettare ed eseguire imbutiture.			
	Controllo delle giunture rivettate.			
7.9	<i>Tubi</i>	1	2	—
	Curvatura e campanatura/svasatura delle tubature aeronautiche.			
	Ispezione e prova di tubi e manicotti aeronautici.			
	Installazione e fissaggio dei tubi.			
7.10	<i>Molle</i>	1	2	—
	Ispezione e prova delle molle.			
7.11	<i>Cuscinetti</i>	1	2	—
	Prova, pulizia ed ispezione dei cuscinetti.			
	Requisiti relativi alla lubrificazione dei cuscinetti.			
	Difetti dei cuscinetti e loro cause.			
7.12	<i>Trasmissioni</i>	1	2	—
	Ispezione di ingranaggi, gioco.			
	Ispezione di cinghie e pulegge, catene e pignoni.			
	Ispezione di martinetti a vite, dispositivi a leva, aste a carico alternato.			

▼ **B**

		LIVELLO		
		A	B1	B2
7.13	<i>Cavi di comando</i>	1	2	—
	Rastremazione dei raccordi terminali.			
	Ispezione e prova dei cavi di comando.			
	Cavi Bowden; cavi di comando flessibili aeronautici.			
7.14	<i>Trattamento dei materiali</i>			
7.14.1	<i>Lamiere di metallo</i>	—	2	—
	Tracciatura e calcolo della tolleranza di curvatura.			
	Lavorazione della lamiera di metallo, inclusa la curvatura e la formatura.			
	Ispezione delle lamiere di metallo.			
7.14.2	<i>Materiali compositi e non metallici</i>	—	2	—
	Pratiche di incollaggio.			
	Condizioni ambientali.			
	Metodi di ispezione.			
7.15	<i>Saldatura, brasatura ed incollaggio</i>			
	a) Metodi di saldatura; ispezione di giunture saldate.	—	2	2
	b) Metodi di saldatura e di brasatura.	—	2	—
	Ispezione di giunture saldate e brasate.			
	Metodi di incollaggio ed ispezione di giunture incollate.			
7.16	<i>Peso e centraggio dell'aeromobile</i>			
	a) Calcolo dei limiti del baricentro/centraggio: impiego degli appositi documenti.	—	2	2
	b) Preparazione dell'aeromobile per la pesatura.	—	2	—
	Pesatura dell'aeromobile.			
7.17	<i>Assistenza e deposito dell'aeromobile</i>	2	2	2
	Rullaggio/traino dell'aeromobile e relative misure di sicurezza.			
	Sollevamento, collocazione dei tacchi, bloccaggio dell'aeromobile e relative precauzioni di sicurezza.			
	Metodi di deposito dell'aeromobile.			
	Procedure di rifornimento/estrazione del carburante.			
	Procedure per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio.			
	Rifornimenti elettrici, idraulici e pneumatici a terra.			
	Effetti delle condizioni ambientali sull'assistenza e sul funzionamento dell'aeromobile.			

▼ **B**

		LIVELLO		
		A	B1	B2
7.18	<i>Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio</i>			
	a) Tipi di difetti e tecniche di ispezione visiva. Valutazione e rimozione della corrosione; protezione dalla corrosione.	2	3	3
	b) Metodi generali di riparazione, manuale di riparazione strutturale. Programmi di controllo relativi all'invecchiamento, alla fatica ed alla corrosione.	—	2	—
	c) Tecniche di ispezione non distruttiva, inclusi i metodi penetranti, radiografici, con corrente di Foucault, ultrasonici e boroscopici.	—	2	1
	d) Tecniche di smontaggio e rimontaggio.	2	2	2
	e) Tecniche per la risoluzione dei problemi.	—	2	2
7.19	<i>Eventi anormali</i>			
	a) Ispezioni a seguito di scariche di fulmini e penetrazioni HIRF.	2	2	2
	b) Ispezioni a seguito di eventi anormali, come atterraggi duri e voli attraverso turbolenze.	2	2	—
7.20	<i>Procedure di manutenzione</i>	1	2	2
	Programma di manutenzione.			
	Procedure di modifica.			
	Procedure di deposito.			
	Procedure di certificazione/riammissione in servizio.			
	Interfaccia con il funzionamento dell'aereo.			
	Ispezione manutentiva/controllo di qualità/assicurazione qualità.			
	Procedure supplementari di manutenzione.			
	Controllo di componenti a durata limitata.			

MODULO 7B. PRATICHE DI MANUTENZIONE

Nota: Il contenuto del presente modulo copre la tecnologia degli aeromobili pertinenti per le licenze di categoria B3.

		LIVELLO
		B3
7.1	<i>Precauzioni di sicurezza — aeromobile ed officina</i>	3
	Aspetti della sicurezza nelle pratiche lavorative, incluse le precauzioni da prendere durante il lavoro con elettricità, gas (specialmente l'ossigeno), oli e sostanze chimiche.	
	Inoltre, istruzioni relative alle misure da prendere in caso di incendio o di altro incidente riguardante una delle fonti di rischio succitate, inclusa la conoscenza dei mezzi estinguenti.	

▼ **B**

		LIVELLO
		B3
7.2	<i>Pratiche relative all'officina</i>	3
	Cura degli attrezzi, controllo degli attrezzi, uso dei materiali dell'officina.	
	Dimensioni, sovrasure e tolleranze, standard di lavorazione.	
	Calibrazione degli strumenti e delle attrezzature, standard di calibrazione.	
7.3	<i>Attrezzi</i>	3
	Tipi più comuni di attrezzi manuali.	
	Tipi più comuni di attrezzi elettrici.	
	Funzionamento ed uso degli strumenti di misura di precisione.	
	Attrezzi e metodi di lubrificazione.	
	Funzionamento, funzione e uso dell'attrezzatura generale di prova elettrica.	
7.4	<i>Attrezzatura generale di prova dell'avionica</i>	—
	Funzionamento, funzione ed utilizzo dell'attrezzatura generale di prova dell'avionica.	
7.5	<i>Disegni tecnici, schemi e normative</i>	2
	Tipi di disegni e di schemi, loro simbologia, dimensioni, tolleranze e proiezioni.	
	Identificazione delle informazioni contenute nell'intestazione.	
	Microfilm, microfiche e presentazioni computerizzate.	
	Specificazione 100 della Air Transport Association of America (ATA).	
	Normative aeronautiche e di altro tipo applicabili, comprese le normative ISO, AN ed MS, NAS e MIL.	
	Schemi dei cablaggi e diagrammi schematici.	
7.6	<i>Accoppiamenti e spazi liberi</i>	2
	Dimensioni delle punte da trapano per i fori di bulloni, classi di accoppiamento.	
	Sistemi più comuni di accoppiamento e spazio libero.	
	Requisiti per gli accoppiamenti e spazi liberi per aeromobili e motori.	
	Limiti di incurvamento, svergolamento ed usura.	
	Metodi standard per il controllo di alberi, cuscinetti ed altre parti.	

▼ B

		LIVELLO
		B3
7.7	<i>Cavi elettrici e connettori</i>	2
	Continuità, isolamento, tecniche di giunzione e prova.	
	Uso di attrezzi per la crimpatura: a funzionamento manuale e idraulico.	
	Prova delle giunture crimpate.	
	Rimozione e inserimento dei pin di connessione.	
	Cavi coassiali: precauzioni di prova e d'installazione.	
	Tecniche di protezione della cablatura: flessibili di protezione e relativi supporti, morsetti dei cavi, tecniche di protezione con rivestimenti, incluso il rivestimento termoretraibile, schermatura.	
7.8	<i>Rivettatura</i>	2
	Giunture rivettate, spaziatura e passo tra i rivetti.	
	Attrezzi usati per rivettare ed eseguire imbutiture.	
	Controllo delle giunture rivettate.	
7.9	<i>Tubi</i>	2
	Curvatura e campanatura/svasatura delle tubature aeronautiche.	
	Ispezione e prova di tubi e manicotti aeronautici.	
	Installazione e fissaggio dei tubi.	
7.10	<i>Molle</i>	1
	Ispezione e prova delle molle.	
7.11	<i>Cuscinetti</i>	2
	Prova, pulizia ed ispezione dei cuscinetti.	
	Requisiti relativi alla lubrificazione dei cuscinetti.	
	Difetti dei cuscinetti e loro cause.	
7.12	<i>Trasmissioni</i>	2
	Ispezione di ingranaggi, gioco.	
	Ispezione di cinghie e pulegge, catene e pignoni.	
	Ispezione di martinetti a vite, dispositivi a leva, aste a carico alternato.	
7.13	<i>Cavi di comando</i>	2
	Rastremazione dei raccordi terminali.	
	Ispezione e prova dei cavi di comando.	
	Cavi Bowden; cavi di comando flessibili aeronautici.	
7.14	<i>Trattamento dei materiali</i>	
7.14.1	<i>Lamiere di metallo</i>	2
	Tracciatura e calcolo della tolleranza di curvatura.	
	Lavorazione della lamiera di metallo, inclusa la curvatura e la formatura.	
	Ispezione delle lamiere di metallo.	

▼B

		LIVELLO
		B3
7.14.2	<i>Materiali compositi e non metallici</i>	2
	Pratiche di incollaggio.	
	Condizioni ambientali.	
	Metodi di ispezione.	
7.15	<i>Saldatura, brasatura ed incollaggio</i>	
	a) Metodi di saldatura; ispezione di giunture saldate.	2
	b) Metodi di saldatura e di brasatura.	2
	Ispezione di giunture saldate e brasate.	
	Metodi di incollaggio ed ispezione di giunture incollate.	
7.16	<i>Peso e centraggio dell'aeromobile</i>	
	a) Calcolo dei limiti del baricentro/centraggio: impiego degli appositi documenti.	2
	b) Preparazione dell'aeromobile per la pesatura.	2
	Pesatura dell'aeromobile.	
7.17	<i>Assistenza e deposito dell'aeromobile</i>	2
	Rullaggio/traino dell'aeromobile e relative misure di sicurezza.	
	Sollevamento, collocazione dei tacchi, bloccaggio dell'aeromobile e relative precauzioni di sicurezza;	
	Metodi di deposito dell'aeromobile.	
	Procedure di rifornimento/estrazione del carburante.	
	Procedure per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio.	
	Rifornimenti elettrici, idraulici e pneumatici a terra.	
	Effetti delle condizioni ambientali sull'assistenza e sul funzionamento dell'aeromobile.	
7.18	<i>Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio</i>	
	a) Tipi di difetti e tecniche di ispezione visiva.	3
	Valutazione e rimozione della corrosione; protezione dalla corrosione.	
	b) Metodi generali di riparazione, manuale di riparazione strutturale.	2
	Programmi di controllo relativi all'invecchiamento, alla fatica ed alla corrosione.	
	c) Tecniche di ispezione non distruttiva, inclusi i metodi penetranti, radiografici, con corrente di Foucault, ultrasonici e boroscopici.	2
	d) Tecniche di smontaggio e rimontaggio.	2
	e) Tecniche per la risoluzione dei problemi.	2
7.19	<i>Eventi anormali</i>	
	a) Ispezioni a seguito di scariche di fulmini e penetrazioni HIRF.	2
	b) Ispezioni a seguito di eventi anormali, come atterraggi duri e voli attraverso turbolenze.	2

▼ **B**

		LIVELLO
		B3
7.20	<i>Procedure di manutenzione</i>	2
	Programma di manutenzione.	
	Procedure di modifica.	
	Procedure di deposito.	
	Procedure di certificazione/riammissione in servizio.	
	Interfaccia con il funzionamento dell'aereo.	
	Ispezione manutentiva/controllo di qualità/assicurazione qualità.	
	Procedure supplementari di manutenzione.	
	Controllo di componenti a durata limitata.	

MODULO 8. PRINCIPI DI AERODINAMICA

		LIVELLO			
		A	B1	B2	B3
8.1	<i>Fisica dell'atmosfera</i>	1	2	2	1
	International Standard Atmosphere (ISA), applicazione in aerodinamica.				
8.2	<i>Aerodinamica</i>	1	2	2	1
	Flusso d'aria intorno ad un corpo.				
	Strato limite, flusso laminare e turbolento, flusso di corrente libera, flusso d'aria relativo, flusso deviato in alto ed in basso, vortici, stagnazione.				
	I concetti: curvatura, corda, corda aerodinamica media, resistenza (parassita) di profilo, resistenza indotta, centro di pressione, angolo di attacco, svergolatura positiva e negativa, rapporto di finezza, forma delle ali ed allungamento.				
	Spinta, peso, risultante aerodinamica.				
	Generazione di portanza e resistenza: angolo di attacco, coefficiente di portanza, coefficiente di resistenza, curva polare, stallo.				
	Contaminazione del profilo alare, incluso ghiaccio, neve, brina.				
8.3	<i>Teoria del volo</i>	1	2	2	1
	Relazione tra portanza, peso, spinta e resistenza.				
	Rapporto di planata.				
	Voli in stato stazionario, prestazioni.				
	Teoria della virata.				
	Influenza del fattore di carico: stallo, inviluppo del volo e limitazioni strutturali.				
	Aumento della portanza.				
8.4	<i>Stabilità e dinamica del volo</i>	1	2	2	1
	Stabilità longitudinale, laterale e direzionale (attiva e passiva).				



MODULO 9 A. FATTORI UMANI

Nota: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 9B.

	LIVELLO		
	A	B1	B2
9.1 <i>Generalità</i>	1	2	2
Necessità di tenere conto dei fattori umani.			
Incidenti attribuibili a fattori umani/all'errore umano.			
Legge di Murphy.			
9.2 <i>Prestazioni umane e limitazioni</i>	1	2	2
Vista.			
Udito.			
Elaborazione dell'informazione.			
Attenzione e percezione.			
Memoria.			
Claustrofobia ed accesso fisico.			
9.3 <i>Psicologia sociale</i>	1	1	1
Responsabilità: individuale e di gruppo.			
Motivazione e demotivazione.			
Pressione del gruppo.			
Questioni culturali.			
Lavoro di squadra.			
Gestione, supervisione e leadership.			
9.4 <i>Fattori che influenzano le prestazioni</i>	2	2	2
Idoneità/salute.			
Stress: domestico e legato al lavoro.			
Pressione dovuta al tempo ed alle scadenze.			
Carico di lavoro: sovraccarico e carico insufficiente			
Sonno e fatica, turni.			
Alcol, farmaci, abuso di stupefacenti.			
9.5 <i>Ambiente fisico</i>	1	1	1
Rumore e fumi.			
Illuminazione.			
Clima e temperatura.			
Movimento e vibrazioni.			
Ambiente di lavoro.			
9.6 <i>Attività</i>	1	1	1
Lavoro fisico.			
Compiti ripetitivi.			
Ispezione visiva.			
Sistemi complessi.			

▼ B

	LIVELLO		
	A	B1	B2
9.7 <i>Comunicazione</i>	2	2	2
In e tra squadre.			
Registrazione e documentazione del lavoro.			
Aggiornamento, riqualificazione.			
Diffusione delle informazioni.			
9.8 <i>Fattore umano</i>	1	2	2
Modelli e teorie dell'errore.			
Tipologie di errore nei compiti di manutenzione.			
Implicazioni degli errori (ovverosia incidenti).			
Prevenzione e gestione degli errori.			
9.9 <i>Pericoli sul luogo di lavoro</i>	1	2	2
Riconoscimento e prevenzione dei pericoli.			
Gestione delle emergenze.			

MODULO 9B. FATTORI UMANI

Nota: Il contenuto del presente modulo riflette le condizioni di manutenzione meno impegnative per i titolari di licenze di categoria B3.

	LIVELLO
	B3
9.1 <i>Generalità</i>	2
Necessità di tenere conto dei fattori umani.	
Incidenti attribuibili a fattori umani/all'errore umano.	
Legge di Murphy.	
9.2 <i>Prestazioni umane e limitazioni</i>	2
Vista.	
Udito.	
Elaborazione dell'informazione.	
Attenzione e percezione.	
Memoria.	
Claustrofobia ed accesso fisico.	
9.3 <i>Psicologia sociale</i>	1
Responsabilità: individuale e di gruppo.	
Motivazione e demotivazione.	
Pressione del gruppo.	
Questioni culturali.	
Lavoro di squadra.	
Gestione, supervisione e leadership.	
9.4 <i>Fattori che influenzano le prestazioni</i>	2
Idoneità/salute.	
Stress: domestico e legato al lavoro.	
Pressione dovuta al tempo ed alle scadenze.	
Carico di lavoro: sovraccarico e carico insufficiente.	

▼ B

	LIVELLO
	B3
Sonno e fatica, turni.	
Alcol, farmaci, abuso di stupefacenti.	
9.5 <i>Ambiente fisico</i>	1
Rumore e fumi.	
Illuminazione.	
Clima e temperatura.	
Movimento e vibrazioni.	
Ambiente di lavoro.	
9.6 <i>Attività</i>	1
Lavoro fisico.	
Compiti ripetitivi.	
Ispezione visiva.	
Sistemi complessi.	
9.7 <i>Comunicazione</i>	2
In e tra squadre.	
Registrazione e documentazione del lavoro.	
Aggiornamento, riqualificazione.	
Diffusione delle informazioni.	
9.8 <i>Fattore umano</i>	2
Modelli e teorie dell'errore.	
Tipologie di errore nei compiti di manutenzione.	
Implicazioni degli errori (ovverosia incidenti).	
Prevenzione e gestione degli errori.	
9.9 <i>Pericoli sul luogo di lavoro</i>	2
Riconoscimento e prevenzione dei pericoli.	
Gestione delle emergenze.	

MODULO 10. LEGISLAZIONE AERONAUTICA

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
10.1 <i>Quadro normativo</i>	1	1	1	1
Ruolo dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.				
Ruolo della Commissione europea.				
Ruolo dell'AESA.				
Ruolo degli Stati membri e delle autorità aeronautiche nazionali.				
Regolamento (CE) n. 216/2008 e relative modalità di esecuzione; regolamento (UE) n. 748/2012 e regolamento (UE) n. [1321];				
Correlazione tra i diversi allegati (parti) come parte 21, parte M, parte 145, parte 66, parte 147 e regolamento (UE) n. 965/2012.				
10.2 <i>Personale autorizzato a certificare — Manutenzione</i>	2	2	2	2
Comprensione dettagliata della parte 66.				
10.3 <i>Imprese di manutenzione approvate</i>	2	2	2	2
Comprensione approfondita della parte 145 e della parte M, capitolo F.				

▼ B

	LIVELLO			
	A	B1	B2	B3
10.4 <i>Operazioni di volo</i>	1	1	1	1
Conoscenza generale del regolamento (UE) n. 965/2012.				
Certificati di operatore aereo				
Responsabilità dell'operatore, in particolare in merito al mantenimento dell'aeronavigabilità e alla manutenzione.				
Programma di manutenzione.				
MEL/CDL.				
Documenti da trasportare a bordo.				
Targhette aeronautiche (contrassegni).				
10.5 <i>Certificazione di aeromobile, parti e pertinenze</i>				
a) Generalità	—	1	1	1
Comprensione generale della parte 21 e delle specifiche di certificazione CS-23, 25, 27, 29 dell'AESA.				
b) Documenti	—	2	2	2
Certificato di aeronavigabilità. Certificati di aeronavigabilità limitati e permesso di volo.				
Certificato di immatricolazione.				
Certificato acustico.				
Tabella del peso.				
Licenza della stazione radio ed approvazione.				
10.6 <i>Mantenimento dell'aeronavigabilità</i>	2	2	2	2
Comprensione approfondita delle disposizioni di cui alla parte 21 relative al mantenimento dell'aeronavigabilità.				
Comprensione dettagliata della parte M.				
10.7 <i>Requisiti nazionali e internazionali applicabili per (se non sostituiti da requisiti UE)</i>				
a) Programmi di manutenzione, controlli ed ispezioni di manutenzione.	1	2	2	2
Direttive di aeronavigabilità.				
Bollettini di servizio, informazioni sul servizio di assistenza del produttore.				
Modifiche e riparazioni.				
Documenti relativi alla manutenzione: manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo illustrato dei componenti, ecc.				
Solo per le licenze di categoria da A a B2:				
Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista dell'equipaggiamento minimo, liste delle tolleranze.				
b) Mantenimento dell'aeronavigabilità	—	1	1	1
Requisiti di equipaggiamento minimo — Voli di prova.				
Solo per le licenze di categoria B1 e B2:				
ETOPS, requisiti di manutenzione e di servizio.				
Operazioni in condizioni di bassa visibilità, operazioni di categoria 2/3.				

▼ B

MODULO 11A. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A TURBINA

		LIVELLO	
		A1	B1.1
11.1	<i>Teoria del volo</i>		
11.1.1.	<i>Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo</i>	1	2
	Funzionamento ed effetti di:	—	—
	— comando di rollio: alettoni e diruttori,		
	— comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard,		
	— comando di imbardata, limitatori del timone.		
	Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori.		
	Dispositivi di ipersostentazione, fessure, alule, ipersostentatori, flaperoni.		
	Dispositivi induttori di resistenza, diruttori, attenuatori di portanza, freni aerodinamici.		
	Effetti delle alette direttrici e del bordo di entrata a dente di sega.		
	Controllo dello strato limite mediante generatori di vortici, cunei di stallo o dispositivi del bordo di entrata.		
	Funzionamento ed effetto di alette di assetto, alette compensatrici sul bordo di entrata, alette corretttrici, alette compensatrici elastiche, alterazione delle superfici di comando, pannelli di compensazione aerodinamica.		
11.1.2.	<i>Volo ad alta velocità</i>	1	2
	Velocità del suono, volo subsonico, volo transonico, volo supersonico.		
	Numero di Mach, numero di Mach critico, scuotimento da comprimibilità, onda d'urto, riscaldamento aerodinamico, regola delle aree.		
	Fattori che influenzano il flusso d'aria nelle prese d'aria dei motori degli aerei ad alta velocità.		
	Effetti della freccia alare sul numero di Mach critico.		
11.2	<i>Strutture della cellula — Concetti generali</i>		
	a) Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale.	2	2
	Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria.		
	Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni.		
	Sistemi di identificazione zonale e di stazione.		
	Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica.		

▼ **B**

		LIVELLO	
		A1	B1.1
	Disposizioni su scarichi e ventilazione. Disposizioni sull'installazione del sistema. Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini. Incollaggio aeronautico. b) Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correntini, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione, ala, impennaggio e attacchi dei motori. Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio. Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura. Pulizia delle superfici. Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.		
11.3	<i>Strutture della cellula — Velivoli</i>		
11.3.1	<i>Fusoliera (ATA 52/53/56)</i>	1	2
	Costruzione e tenuta alla pressurizzazione. Ala, stabilizzatore, attacchi di piloni e del carrello di atterraggio. Sistemi di installazione dei sedili e di carico. Portelli ed uscite di emergenza: struttura, meccanismi, funzionamento e dispositivi di sicurezza. Struttura e meccanismi di finestrini e parabrezza.		
11.3.2	<i>Ali (ATA 57)</i>	1	2
	Struttura. Serbatoi del carburante. Carrello di atterraggio, pilone, superfici di comando e dispositivi di ipersostentazione/resistenza.		
11.3.3	<i>Stabilizzatori (ATA 55)</i>	1	2
	Struttura. Attacchi delle superfici di comando.		
11.3.4	<i>Superfici per il controllo del volo (ATA 55/57)</i>	1	2
	Struttura ed attacco. Bilanciamento di massa ed aerodinamico.		
11.3.5	<i>Gondole/Piloni (ATA 54)</i>	1	2

▼ B

		LIVELLO	
		A1	B1.1
	Gondole/piloni:	—	—
	— struttura,		
	— paratie paraflamma,		
	— castelli motore.		
11.4	<i>Condizionamento e pressurizzazione della cabina (ATA 21)</i>		
11.4.1	<i>Alimentazione dell'aria</i>	1	2
	Fonti di alimentazione dell'aria incluso il prelievo dai motori, unità di potenza ausiliarie, unità di rifornimento a terra.		
11.4.2	<i>Condizionamento dell'aria</i>	1	3
	Sistemi di condizionamento.		
	Dispositivi per il ricircolo di aria e vapore.		
	Sistemi di distribuzione.		
	Sistemi di controllo del flusso, della temperatura e dell'umidità.		
11.4.3	<i>Pressurizzazione</i>	1	3
	Sistemi di pressurizzazione.		
	Regolazione ed indicazione, incluse le valvole di controllo e di sicurezza.		
	Dispositivi di regolazione della pressione in cabina.		
11.4.4	<i>Dispositivi di protezione e di segnalazione.</i>	1	3
	Dispositivi di protezione e di segnalazione.		
11.5	<i>Sistemi di strumentazione/avionica</i>		
11.5.1	<i>Sistemi di strumentazione (ATA 31)</i>	1	2
	Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.		
	Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.		
	Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.		
	Indicazione dell'angolo di incidenza, sistemi di avviso di stallo.		
	<i>Glass cockpit</i> (visualizzazione degli strumenti su schermo).		
	Altri sistemi di indicazione dell'aereo.		
11.5.2	<i>Sistemi avionici</i>	1	1

▼ **B**

		LIVELLO	
		A1	B1.1
	Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di: — navigazione automatica (ATA 22), — comunicazioni (ATA 23), — sistemi di navigazione (ATA 34).	—	—
11.6	<i>Energia elettrica (ATA 24)</i> Installazione e funzionamento delle batterie. Generazione di corrente continua. Generazione di corrente alternata. Generazione d'emergenza di corrente. Regolazione della tensione. Distribuzione dell'energia. Invertitori, trasformatori, raddrizzatori. Protezione dei circuiti. Alimentazione esterna/a terra.	1	3
11.7	<i>Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)</i> a) Requisiti dell'equipaggiamento di emergenza. Sedili, bretelle e cinture. b) Layout della cabina. Layout dell'equipaggiamento. Installazione delle finiture in cabina. Equipaggiamento per la ricreazione in cabina. Installazione della cucina. Manipolazione e stivaggio del carico. Scalette d'imbarco.	2 1	2 1
11.8	<i>Protezione antincendio (ATA 26)</i> a) Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme. Sistemi di estinzione incendi. Prova dei sistemi. b) Estintori portatili.	1 1	3 1
11.9	<i>Comandi di volo (ATA 27)</i>	1	3

▼ B

		LIVELLO	
		A1	B1.1
	Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone, diruttore.		
	Comando d'assetto.		
	Comando a carico attivo.		
	Dispositivi di ipersostentazione.		
	Attenuazione di portanza, freni aerodinamici.		
	Funzionamento del sistema: manuale, idraulico, pneumatico, elettrico, fly-by-wire.		
	Sensazione artificiale, attenuatore di imbardata, assetto Mach, limitatore del timone, sistemi bloccacomandi.		
	Bilanciamento ed assemblaggio.		
	Protezione contro lo stallo/sistema di allarme.		
11.10	<i>Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)</i>	1	3
	Layout del sistema.		
	Serbatoi del combustibile.		
	Impianti di rifornimento.		
	Scarico, sfiato e drenaggio.		
	Alimentazione incrociata e trasferimento.		
	Indicazioni ed avvisi.		
	Rifornimento ed estrazione.		
	Sistemi per il bilanciamento longitudinale del combustibile.		
11.11	<i>Alimentazione idraulica (ATA 29)</i>	1	3
	Layout del sistema.		
	Liquidi idraulici.		
	Serbatoi ed accumulatori idraulici.		
	Generazione di pressione: elettrica, meccanica, pneumatica.		
	Generazione d'emergenza di pressione.		
	Filtri.		
	Controllo della pressione.		
	Distribuzione dell'energia.		

▼ B

		LIVELLO	
		A1	B1.1
	Sistemi di indicazione e di allarme.		
	Interfaccia con altri sistemi.		
11.12	<i>Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)</i>	1	3
	Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.		
	Sistemi antighiaccio: elettrici, ad aria calda e chimici.		
	Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici.		
	Repellente per pioggia.		
	Riscaldamento della sonda e dello scarico.		
	Impianti di tergicristalli		
11.13	<i>Carrello di atterraggio (ATA 32)</i>	2	3
	Struttura, assorbimento dell'urto.		
	Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.		
	Indicazioni ed avvisi.		
	Ruote, freni, antisdrucchiolevoli ed autofrenanti.		
	Pneumatici.		
	Sterzo.		
	Sensore terra-aria.		
11.14	<i>Luci (ATA 33)</i>	2	3
	Esterne: di navigazione, anticollisione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.		
	Interne: di cabina, dell'abitacolo, di carico.		
	D'emergenza.		
11.15	<i>Ossigeno (ATA 35)</i>	1	3
	Layout del sistema: abitacolo, cabina.		
	Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione.		
	Regolamento di fornitura.		
	Indicazioni ed avvisi.		
11.16	<i>Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)</i>	1	3
	Layout del sistema.		
	Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.		

▼ B

		LIVELLO	
		A1	B1.1
	Controllo della pressione.		
	Distribuzione.		
	Indicazioni ed avvisi.		
	Interfacce con altri sistemi.		
11.17	<i>Acqua/Rifiuti (ATA 38)</i>	2	3
	Layout dell'impianto idrico, rifornimento, distribuzione, manutenzione e drenaggio.		
	Layout delle toilette, scarico dell'acqua e manutenzione.		
	Aspetti relativi alla corrosione.		
11.18	<i>Sistemi di manutenzione a bordo (ATA 45)</i>	1	2
	Computer centrali di manutenzione.		
	Sistema di caricamento dei dati.		
	Sistema di biblioteca elettronica.		
	Stampa.		
	Monitoraggio strutturale (monitoraggio della tolleranza ai danni).		
11.19	<i>Avionica modulare integrata (ATA 42)</i>	1	2
	Tra le funzioni che possono in genere essere integrate nei moduli di Avionica modulare integrata figurano:		
	sistemi di gestione dello spillamento d'aria, controllo della pressione dell'aria, ventilazione e controllo dell'aria, avionica e controllo della ventilazione dell'abitacolo, controllo della temperatura, sistemi di comunicazione con i controllori del traffico aereo, router per comunicazioni avioniche, gestione del carico elettrico, monitoraggio degli interruttori di circuito, impianto elettronico BITE, gestione del combustibile, controllo dei freni, controllo dello sterzo, estensione e retrazione del carrello di atterraggio, indicazione della pressione dei pneumatici, indicazione della pressione oleodinamica, monitoraggio della temperatura dei freni, ecc.		
	Sistema centrale. Componenti di rete.		
11.20	<i>Sistemi di cabina (ATA 44)</i>	1	2
	Le unità e i componenti che consentono l'intrattenimento dei passeggeri e lo scambio di comunicazioni all'interno dell'aeromobile (sistema di gestione delle comunicazioni di bordo) e tra la cabina dell'aeromobile e le stazioni a terra (servizio di trasmissioni in cabina). Comprende trasmissioni vocali, di dati, musica e video.		
	Il sistema di gestione delle comunicazioni di bordo costituisce un'interfaccia tra l'equipaggio di abitacolo/cabina e i sistemi di cabina. Questi sistemi supportano lo scambio di dati dei diversi LRU in linea e sono in genere azionati tramite i pannelli dell'equipaggio.		

▼ B

		LIVELLO	
		A1	B1.1
	Il servizio di trasmissioni in cabina consiste generalmente in un server che si interfaccia, tra gli altri, con i sistemi elencati di seguito: — comunicazione dati/radio, sistema di intrattenimento a bordo, il servizio di trasmissioni in cabina può svolgere funzioni quali: — accesso alle schede partenza/pre-partenza, — accesso a e-mail/intranet/Internet, — banca dati passeggeri. Sistema centrale in cabina. Sistema di intrattenimento a bordo. Sistema di comunicazione esterna. Sistema di memoria di massa della cabina. Sistema di monitoraggio della cabina. Altri sistemi di cabina.	—	—
11.21	<i>Sistemi informativi (ATA 46)</i> Unità e componenti che consentono di memorizzare, aggiornare e recuperare, in formato digitale, informazioni generalmente fornite su carta, microfilm o microfiche. Sono comprese le unità dedicate alle funzioni di salvataggio e recupero delle informazioni, quali memorie di massa e unità di controllo della biblioteca elettronica. Non sono comprese le unità o i componenti installati per altri usi e condivisi con altri sistemi, come la stampante di bordo o display per usi generici. Tra gli esempi più tipici si possono citare i sistemi di gestione delle informazioni e del traffico aereo e i sistemi dei server di rete. Sistema informativo generale dell'aeromobile. Sistema informativo della cabina di pilotaggio. Sistema informativo per la manutenzione. Sistema di monitoraggio della cabina passeggeri. Sistemi informativi vari.	1	2

MODULO 11B. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Nota 1: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 11C.

Nota 2: Il contenuto del presente modulo copre la tecnologia dei velivoli pertinenti per le sottocategorie A2 e B1.2.

		LIVELLO	
		A2	B1.2
11.1	<i>Teoria del volo</i>		



	LIVELLO	
	A2	B1.2
11.1.1. <i>Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo</i>	1	2
Funzionamento ed effetti di:	—	—
— comando di rollio: alettoni e diruttori,		
— comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard,		
— comando di imbardata, limitatori del timone.		
Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori.		
Dispositivi di ipersostentazione, fessure, alule, ipersostentatori, flaperoni.		
Dispositivi induttori di resistenza, diruttori, attenuatori di portanza, freni aerodinamici.		
Effetti delle alette direttrici e del bordo di entrata a dente di sega.		
Controllo dello strato limite mediante generatori di vortici, cunei di stallo o dispositivi del bordo di entrata.		
Funzionamento ed effetto di alette di assetto, alette compensatrici sul bordo di entrata, alette correttrici, alette compensatrici elastiche, alterazione delle superfici di comando, pannelli di compensazione aerodinamica.		
11.1.2. <i>Volo ad alta velocità — N. D.</i>	—	—
11.2 <i>Strutture della cellula — Concetti generali</i>		
a) Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale.	2	2
Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria.		
Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni.		
Sistemi di identificazione zonale e di stazione.		
Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica.		
Disposizioni su scarichi e ventilazione.		
Disposizioni sull'installazione del sistema.		
Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini.		
Incollaggio aeronautico.		
b) Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correntini, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione, ala, impennaggio e attacchi dei motori.	1	2
Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio.		
Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura.		
Pulizia delle superfici.		
Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.		

▼ **B**

		LIVELLO	
		A2	B1.2
11.3	<i>Strutture della cellula — Velivoli</i>		
11.3.1	<i>Fusoliera (ATA 52/53/56)</i>	1	2
	Costruzione e tenuta alla pressurizzazione.		
	Ala, piano di coda, attacchi dei piloni e del carrello di atterraggio.		
	Installazione dei sedili.		
	Portelli ed uscite di emergenza: struttura e funzionamento.		
	Attacco dei finestrini e del parabrezza.		
11.3.2	<i>Ali (ATA 57)</i>	1	2
	Struttura.		
	Serbatoi del carburante.		
	Carrello di atterraggio, pilone, superfici di comando e dispositivi di ipersostentazione/resistenza.		
11.3.3	<i>Stabilizzatori (ATA 55)</i>	1	2
	Struttura.		
	Attacchi delle superfici di comando.		
11.3.4	<i>Superfici per il controllo del volo (ATA 55/57)</i>	1	2
	Struttura ed attacco.		
	Bilanciamento di massa ed aerodinamico.		
11.3.5	<i>Gondole/Piloni (ATA 54)</i>	1	2
	Gondole/piloni:	—	—
	— struttura,		
	— paratie paraflamma,		
	— castelli motore.		
11.4	<i>Condizionamento e pressurizzazione della cabina (ATA 21)</i>	1	3
	Impianti di pressurizzazione e condizionamento.		
	Dispositivi di controllo della pressione in cabina, dispositivi di protezione e di allarme.		
	Impianti di riscaldamento.		
11.5	<i>Sistemi di strumenti/avionica</i>		
11.5.1	<i>Sistemi di strumentazione (ATA 31)</i>	1	2
	Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.		
	Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.		

▼ **B**

		LIVELLO	
		A2	B1.2
	Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.		
	Indicazione dell'angolo di incidenza, sistemi di avviso di stallo.		
	<i>Glass cockpit</i> (visualizzazione degli strumenti su schermo).		
	Altri sistemi di indicazione dell'aereo.		
11.5.2	<i>Sistemi avionici</i>	1	1
	Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:	—	—
	— navigazione automatica (ATA 22),		
	— comunicazioni (ATA 23),		
	— sistemi di navigazione (ATA 34).		
11.6	<i>Energia elettrica (ATA 24)</i>	1	3
	Installazione e funzionamento delle batterie.		
	Generazione di corrente continua.		
	Regolazione della tensione.		
	Distribuzione dell'energia.		
	Protezione dei circuiti.		
	Invertitori, trasformatori.		
11.7	<i>Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)</i>		
	a) Requisiti dell'equipaggiamento di emergenza.	2	2
	Sedili, bretelle e cinture.		
	b) Layout della cabina.	1	1
	Layout dell'equipaggiamento.		
	Installazione delle finiture in cabina.		
	Equipaggiamento per la ricreazione in cabina.		
	Installazione della cucina.		
	Manipolazione e stivaggio del carico.		
	Scalette d'imbarco.		
11.8	<i>Protezione antincendio (ATA 26)</i>		
	a) Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme.	1	3
	Sistemi di estinzione incendi.		
	Prova dei sistemi.		
	b) Estintori portatili	1	3
11.9	<i>Comandi di volo (ATA 27)</i>	1	3

▼ B

		LIVELLO	
		A2	B1.2
	Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone.		
	Alette di assetto.		
	Dispositivi di ipersostentazione.		
	Funzionamento del sistema: manuale.		
	Bloccacomandi.		
	Bilanciamento ed assemblaggio.		
	Sistema di allarme per lo stallo.		
11.10	<i>Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)</i>	1	3
	Layout del sistema.		
	Serbatoi del combustibile.		
	Impianti di rifornimento.		
	Alimentazione incrociata e trasferimento.		
	Indicazioni ed avvisi.		
	Rifornimento ed estrazione.		
11.11	<i>Alimentazione idraulica (ATA 29)</i>	1	3
	Layout del sistema.		
	Liquidi idraulici.		
	Serbatoi ed accumulatori idraulici.		
	Generazione di pressione: elettrica, meccanica.		
	Filtri.		
	Controllo della pressione.		
	Distribuzione dell'energia.		
	Sistemi di indicazione e di allarme.		
11.12	<i>Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)</i>	1	3
	Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.		
	Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici.		
	Riscaldamento della sonda e dello scarico.		
	Impianti di tergicristalli.		
11.13	<i>Carrello di atterraggio (ATA 32)</i>	2	3

▼ **B**

		LIVELLO	
		A2	B1.2
	Struttura, assorbimento dell'urto.		
	Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.		
	Indicazioni ed avvisi.		
	Ruote, freni, antisdrucchiolevoli ed autofrenanti.		
	Pneumatici.		
	Sterzo.		
	Sensore terra-aria.		
11.14	<i>Luci (ATA 33)</i>	2	3
	Esterne: di navigazione, anticollisione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.		
	Interne: di cabina, dell'abitacolo, di carico.		
	D'emergenza.		
11.15	<i>Ossigeno (ATA 35)</i>	1	3
	Layout del sistema: abitacolo, cabina.		
	Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione.		
	Regolamento di fornitura.		
	Indicazioni ed avvisi.		
11.16	<i>Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)</i>	1	3
	Layout del sistema.		
	Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.		
	Controllo della pressione.		
	Distribuzione.		
	Indicazioni ed avvisi.		
	Interfacce con altri sistemi.		
11.17	<i>Acqua/Rifiuti (ATA 38)</i>	2	3
	Layout dell'impianto idrico, rifornimento, distribuzione, manutenzione e drenaggio.		
	Layout delle toilette, scarico dell'acqua e manutenzione.		
	Aspetti relativi alla corrosione.		



MODULO 11C. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Nota: Il contenuto del presente modulo riguarda la tecnologia degli aeromobili pertinenti per le licenze di categoria B3.

		LIVELLO
		B3
11.1	<i>Teoria del volo</i> <i>Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo</i> Funzionamento ed effetti di: — comando di rollio: alettoni, — comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard, — comando di imbardata, limitatori del timone. Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori. Dispositivi di ipersostentazione, fessure, alule, ipersostentatori, flaperoni. Dispositivi induttori di resistenza, attenuatori di portanza, freni aerodinamici. Effetti delle alette direttrici e del bordo di entrata a dente di sega. Controllo dello strato limite mediante generatori di vortici, cunei di stallo o dispositivi del bordo di entrata. Funzionamento ed effetto di alette di assetto, alette compensatrici sul bordo di entrata, alette correttive, alette compensatrici elastiche, alterazione delle superfici di comando, pannelli di compensazione aerodinamica.	1
11.2	<i>Strutture della cellula — Concetti generali</i> a) Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale. Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria. Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni. Sistemi di identificazione zonale e di stazione. Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica. Disposizioni su scarichi e ventilazione. Disposizioni sull'installazione del sistema. Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini. Incollaggio aeronautico	2

▼ B

		LIVELLO
		B3
	b) Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correnti-ni, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione, ala, impen-naggio e attacchi dei motori. Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio. Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura. Pulizia delle superfici. Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.	2
11.3	<i>Strutture della cellula — Velivoli</i>	
11.3.1	<i>Fusoliera (ATA 52/53/56)</i>	1
	Struttura.	
	Ala, piano di coda, attacchi dei piloni e del carrello di atterraggio.	
	Installazione dei sedili.	
	Portelli ed uscite di emergenza: struttura e funzionamento.	
	Attacco dei finestrini e del parabrezza.	
11.3.2	<i>Ali (ATA 57)</i>	1
	Struttura.	
	Serbatoi del carburante.	
	Carrello di atterraggio, pilone, superfici di comando e dispositivi di ipersostentazione/resi-stenza.	
11.3.3	<i>Stabilizzatori (ATA 55)</i>	1
	Struttura.	
	Attacchi delle superfici di comando.	
11.3.4	<i>Superfici per il controllo del volo (ATA 55/57)</i>	1
	Struttura ed attacco.	
	Bilanciamento di massa ed aerodinamico.	
11.3.5	<i>Gondole/Piloni (ATA 54)</i>	
	Gondole/piloni:	1
	— struttura,	
	— paratie parafiamma,	
	— castelli motore.	

▼ B

		LIVELLO
		B3
11.4	<i>Condizionamento (ATA 21)</i>	
	Sistemi di riscaldamento e ventilazione	1
11.5	<i>Sistemi di strumentazione/sistemi avionici</i>	
11.5.1	<i>Sistemi di strumentazione (ATA 31)</i>	1
	Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.	
	Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.	
	Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.	
	Indicazione dell'angolo di incidenza, sistemi di avviso di stallo.	
	<i>Glass cockpit</i> (visualizzazione degli strumenti su schermo).	
	Altri sistemi di indicazione dell'aereo.	
11.5.2	<i>Sistemi avionici</i>	1
	Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:	—
	— navigazione automatica (ATA 22),	
	— comunicazioni (ATA 23),	
	— sistemi di navigazione (ATA 34).	
11.6	<i>Energia elettrica (ATA 24)</i>	2
	Installazione e funzionamento delle batterie.	
	Generazione di corrente continua.	
	Regolazione della tensione.	
	Distribuzione dell'energia.	
	Protezione dei circuiti.	
	Invertitori, trasformatori.	
11.7	<i>Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)</i>	2
	Requisiti dell'equipaggiamento di emergenza.	
	Sedili, bretelle e cinture.	

▼ **B**

		LIVELLO
		B3
11.8	<i>Protezione antincendio (ATA 26)</i> Estintori portatili	2
11.9	<i>Comandi di volo (ATA 27)</i> Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone. Alette di assetto. Dispositivi di ipersostentazione. Funzionamento del sistema: manuale. Bloccacomandi. Bilanciamento ed assemblaggio. Sistema di allarme per lo stallo.	3
11.10	<i>Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)</i> Layout del sistema. Serbatoi del combustibile. Impianti di rifornimento. Alimentazione incrociata e trasferimento. Indicazioni ed avvisi. Rifornimento ed estrazione.	2
11.11	<i>Alimentazione idraulica (ATA 29)</i> Layout del sistema. Liquidi idraulici. Serbatoi ed accumulatori idraulici. Generazione di pressione: elettrica, meccanica. Filtri. Controllo della pressione. Distribuzione dell'energia. Sistemi di indicazione e di allarme.	2
11.12	<i>Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)</i> Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio. Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici. Riscaldamento della sonda e dello scarico. Impianti di tergicristalli.	1
11.13	<i>Carrello di atterraggio (ATA 32)</i>	2

▼ **B**

		LIVELLO
		B3
	Struttura, assorbimento dell'urto. Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza. Indicazioni ed avvisi. Ruote, freni, antisdrucchiolevoli ed autofrenanti. Pneumatici. Sterzo.	
11.14	<i>Luci (ATA 33)</i> Esterne: di navigazione, anticollisione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio. Interne: di cabina, dell'abitacolo, di carico. D'emergenza.	2
11.15	<i>Ossigeno (ATA 35)</i> Layout del sistema: abitacolo, cabina. Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione. Regolamento di fornitura. Indicazioni ed avvisi.	2
11.16	<i>Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)</i> Layout del sistema. Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra. Pompe a pressione e pompe per vuoto. Controllo della pressione. Distribuzione. Indicazioni ed avvisi. Interfacce con altri sistemi.	2

MODULO 12. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

		LIVELLO	
		A3 A4	B1.3 B1.4
12.1	<i>Teoria del volo — aerodinamica dell'ala rotante</i> Terminologia. Effetti della precessione giroscopica. Reazione di coppia e controllo direzionale. Asimmetria della portanza, stallo dell'estremità di pala. Tendenza alla traslazione e sua correzione.	1	2

▼ B

		LIVELLO	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Effetto di Coriolis e compensazione.		
	Stato dell'anello di vortici, cedimento di potenza, iperbeccheggio.		
	Autorotazione.		
	Effetto suolo.		
12.2	<i>Sistemi per il controllo del volo</i>	2	3
	Controllo ciclico.		
	Comando collettivo.		
	Piatto oscillante.		
	Controllo d'imbardata: controllo anticoppia, rotore di coda, aria di spillamento.		
	Testa del rotore principale: caratteristiche costruttive e funzionali.		
	Ammortizzatori di pala: funzione e struttura.		
	Pale del rotore: struttura e attacco delle pale del rotore principale e di coda.		
	Comando di assetto, stabilizzatori fissi e regolabili.		
	Funzionamento del sistema: manuale, idraulico, elettrico e fly-by-wire.		
	Sensazione artificiale.		
	Bilanciamento ed assemblaggio.		
12.3	<i>Analisi della scia delle pale e delle vibrazioni</i>	1	3
	Allineamento del rotore.		
	Scia del rotore principale e di coda.		
	Bilanciamento statico e dinamico.		
	Tipi di vibrazioni, metodi di riduzione delle vibrazioni.		
	Risonanza al suolo.		
12.4	<i>Trasmissioni</i>	1	3
	Scatole di trasmissione, rotori principali e di coda.		
	Frizioni, unità a ruota libera e freno del rotore.		
	Alberi di trasmissione dei rotori di coda, accoppiamenti flessibili, cuscinetti, ammortizzatori di vibrazioni e supporti dei cuscinetti.		
12.5	<i>Strutture della cellula</i>		
	a) Requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale.	2	2
	Classificazione strutturale, primaria, secondaria e terziaria.		
	Concetti di fail safe (a prova di guasto), vita sicura, tolleranza ai danni.		
	Sistemi di identificazione zonale e di stazione.		

▼ **B**

		LIVELLO	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Tensione, deformazione, curvatura, compressione, taglio, torsione, tensione circolare, fatica. Disposizioni su scarichi e ventilazione. Disposizioni sull'installazione del sistema. Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini. b) Metodi costruttivi relativi a: rivestimento collaborante della fusoliera, ordinate, correntini, longheroni, paratie, telai, rinforzi locali di piastre, montanti, tiranti, strutture del pavimento, rinforzi, metodi di rivestimento, protezione contro la corrosione. Pilone, stabilizzatore ed attacchi del carrello di atterraggio. Installazione dei sedili. Portelli: struttura, meccanismi, funzionamento e dispositivi di sicurezza. Struttura dei finestrini e del parabrezza. Serbatoi del carburante. Paratie paraflamma. Castelli motore. Tecniche di assemblaggio della struttura: rivettatura, bullonatura, incollaggio. Metodi di protezione delle superfici, quali cromatura, anodizzazione, verniciatura. Pulizia delle superfici. Simmetria della cellula: metodi di allineamento e verifiche della simmetria.		
12.6	<i>Condizionamento (ATA 21)</i>		
12.6.1	<i>Alimentazione dell'aria</i>	1	2
	Fonti di alimentazione dell'aria incluso il prelievo dai motori, unità di rifornimento a terra.		
12.6.2	<i>Condizionamento</i>	1	3
	Sistemi di condizionamento.		
	Sistemi di distribuzione.		
	Sistemi di controllo di flusso e temperatura.		
	Dispositivi di protezione e di segnalazione.		
12.7	<i>Sistemi di strumenti/avionica</i>		
12.7.1	<i>Sistemi di strumentazione (ATA 31)</i>	1	2
	Pitot statico: altimetro, indicatore di velocità, variometro.		
	Giroscopi: orizzonte artificiale, direttore di assetto, indicatore di direzione, indicatore di situazione orizzontale, indicatore di virata e di sbandamento, coordinatore di virata.		
	Bussole: lettura diretta, lettura a distanza.		
	Sistemi di indicazione delle vibrazioni — HUMS.		
	Glass cockpit (visualizzazione degli strumenti su schermo).		

▼ B

		LIVELLO	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Altri sistemi di indicazione dell'aereo.		
12.7.2	<i>Sistemi avionici</i>	1	1
	Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di: navigazione automatica (ATA 22), comunicazioni (ATA 23), sistemi di navigazione (ATA 34).		
12.8	<i>Energia elettrica (ATA 24)</i>	1	3
	Installazione e funzionamento delle batterie. Generazione di corrente continua e di corrente alternata. Generazione d'emergenza di corrente. Regolazione della tensione, protezione dei circuiti. Distribuzione dell'energia. Invertitori, trasformatori, raddrizzatori. Alimentazione esterna/a terra.		
12.9	<i>Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)</i>		
	a) Requisiti dell'equipaggiamento di emergenza. Sedili, bretelle e cinture. Sistemi di sollevamento.	2	2
	b) Sistemi di galleggiamento di emergenza. Layout della cabina, stivaggio del carico. Layout dell'equipaggiamento. Installazione delle finiture in cabina.	1	1
12.10	<i>Protezione antincendio (ATA 26)</i>	1	3
	Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme. Sistemi di estinzione. Prova dei sistemi.		
12.11	<i>Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)</i>	1	3
	Layout del sistema. Serbatoi del combustibile. Impianti di rifornimento. Scarico, sfiato e drenaggio. Alimentazione incrociata e trasferimento. Indicazioni ed avvisi. Rifornimento ed estrazione.		
12.12	<i>Alimentazione idraulica (ATA 29)</i>	1	3

▼ **B**

		LIVELLO	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Layout del sistema.		
	Liquidi idraulici.		
	Serbatoi ed accumulatori idraulici.		
	Generazione di pressione: elettrica, meccanica, pneumatica.		
	Generazione d'emergenza di pressione.		
	Filtri.		
	Controllo della pressione.		
	Distribuzione dell'energia.		
	Sistemi di indicazione e di allarme.		
	Interfaccia con altri sistemi.		
12.13	<i>Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)</i>	1	3
	Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.		
	Sistemi antighiaccio e di sghiacciamento: elettrici, ad aria calda e chimici.		
	Repellente per la pioggia e rimozione.		
	Riscaldamento della sonda e dello scarico.		
	Sistema tergilicristalli.		
12.14	<i>Carrello di atterraggio (ATA 32)</i>	2	3
	Struttura, assorbimento dell'urto.		
	Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.		
	Indicazioni ed avvisi.		
	Ruote, pneumatici e freni.		
	Sterzo.		
	Sensore terra-aria.		
	Pattini, galleggianti.		
12.15	<i>Luci (ATA 33)</i>	2	3
	Esterne: di navigazione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio.		
	Interne: di cabina, dell'abitacolo, di carico.		
	D'emergenza.		
12.16	<i>Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)</i>	1	3
	Layout del sistema.		

▼ **B**

		LIVELLO	
		A3 A4	B1.3 B1.4
	Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra. Controllo della pressione. Distribuzione. Indicazioni ed avvisi. Interfacce con altri sistemi.		
12.17	<i>Avionica modulare integrata (ATA 42)</i> Tra le funzioni che possono in genere essere integrate nei moduli di Avionica modulare integrata figurano: sistemi di gestione dello spillamento d'aria, controllo della pressione dell'aria, ventilazione e controllo dell'aria, avionica e controllo della ventilazione dell'abitacolo, controllo della temperatura, sistemi di comunicazione con i controllori del traffico aereo, router per comunicazioni avioniche, gestione del carico elettrico, monitoraggio degli interruttori di circuito, impianto elettronico BITE, gestione del combustibile, controllo dei freni, controllo dello sterzo, estensione e retrazione del carrello di atterraggio, indicazione della pressione dei pneumatici, indicazione della pressione oleodinamica, monitoraggio della temperatura dei freni, ecc. Sistema centrale. Componenti di rete.	1	2
12.18	<i>Sistemi di manutenzione a bordo (ATA 45)</i> Computer centrali di manutenzione. Sistema di caricamento dei dati. Sistema di biblioteca elettronica. Stampa. Monitoraggio strutturale (monitoraggio della tolleranza ai danni).	1	2
12.19	<i>Sistemi informativi (ATA 46)</i> Unità e componenti che consentono di memorizzare, aggiornare e recuperare, in formato digitale, informazioni generalmente fornite su carta, microfilm o microfiche. Sono comprese le unità dedicate alle funzioni di salvataggio e recupero delle informazioni, quali memorie di massa e unità di controllo della biblioteca elettronica. Non sono comprese le unità o i componenti installati per altri usi e condivisi con altri sistemi, come la stampante di bordo o display per usi generici. Tra gli esempi più tipici si possono citare i sistemi di gestione delle informazioni e del traffico aereo e i sistemi dei server di rete. Sistema informativo generale dell'aeromobile. Sistema informativo della cabina di pilotaggio. Sistema informativo per la manutenzione. Sistema di monitoraggio della cabina passeggeri. Sistemi informativi vari.	1	2



MODULO 13. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

		LIVELLO
		B2
13.1	<i>Teoria del volo</i>	
	a) Aerodinamica dei velivoli e comandi di volo	1
	Funzionamento ed effetti di:	—
	— comando di rollio: alettoni e diruttori,	
	— comandi di beccheggio: equilibratori, piano orizzontale di coda, piani orizzontali di coda a incidenza variabile e canard,	
	— comando di imbardata, limitatori del timone.	
	Comandi che impiegano elevoni, timoni elevatori.	
	Dispositivi di ipersostentazione: fessure, slat, ipersostentatori.	
	Dispositivi induttori di resistenza: diruttori, attenuatori di portanza, freni aerodinamici.	
	Funzionamento ed effetto delle alette di trimmaggio, delle alette corretttrici e alterazioni delle superfici di comando.	
	b) Volo ad alta velocità	1
	Velocità del suono, volo subsonico, volo transonico, volo supersonico.	
	Numero di Mach, numero di Mach critico.	
	c) Aerodinamica dell'ala rotante	1
	Terminologia.	
	Funzionamento ed effetto dei comandi ciclico, collettivo e anticoppia.	
13.2	<i>Strutture — Concetti generali</i>	
	a) Principi fondamentali dei sistemi strutturali.	1
	b) Sistemi di identificazione zonale e di stazione.	2
	Collegamento di massa.	
	Disposizioni sulla protezione dalle scariche di fulmini.	
13.3	<i>Navigazione automatica (ATA22)</i>	3
	Elementi fondamentali del controllo della navigazione automatica, inclusi i principi funzionali e la terminologia corrente.	
	Elaborazione dei segnali di comando.	
	Modalità di funzionamento: canali di rollio, di beccheggio e di imbardata.	
	Attenuatori d'imbardata.	
	Sistemi per l'aumento della stabilità negli elicotteri.	
	Comando automatico di assetto.	
	Interfaccia di ausilio per la navigazione con pilota automatico.	

▼ B

		LIVELLO
		B2
	Sistemi di automanetta del gas.	
	Sistemi di atterraggio automatico: principi e categorie, modalità operative, avvicinamento, planata di avvicinamento, atterraggio, riattaccata, monitor di sistema e condizioni di avaria.	
13.4	<i>Comunicazione/Navigazione (ATA 23/34)</i>	3
	Elementi fondamentali della propagazione delle onde radio, antenne, linee di trasmissione, comunicazione, ricevitore e trasmettitore.	
	Principi operativi dei seguenti sistemi:	—
	— Comunicazione VHF (Very High Frequency).	
	— Comunicazione HF (High Frequency).	
	— Audio.	
	— Trasmettitori di soccorso di sopravvivenza.	
	— Registratori di conversazione cabina.	
	— VOR (Very High Frequency omnidirectional range).	
	— Radiogoniometro automatico (ADF).	
	— Sistema di atterraggio strumentale (ILS).	
	— Sistema di atterraggio a microonde (MLS).	
	— Impianti direttore di volo. Apparecchio misuratore di distanza (DME).	
	— Sistema di navigazione VLF e iperbolica (VLF/Omega).	
	— Sistema di navigazione Doppler.	
	— Navigazione a copertura d'area, sistemi RNAV.	
	— Sistemi di gestione del volo.	
	— Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite Systems (GNSS).	
	— Sistema di navigazione inerziale.	
	— Transponder per il controllo del traffico aereo, radar di sorveglianza secondario.	
	— Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS).	
	— Radar meteorologico.	
	— Radioaltimetro.	
	— Comunicazione e rapporto ARINC.	
13.5	<i>Energia elettrica (ATA 24)</i>	3
	Installazione e funzionamento delle batterie.	
	Generazione di corrente continua.	
	Generazione di corrente alternata.	
	Generazione d'emergenza di corrente.	

▼ B

		LIVELLO
		B2
	Regolazione della tensione.	
	Distribuzione dell'energia.	
	Invertitori, trasformatori, raddrizzatori.	
	Protezione dei circuiti.	
	Alimentazione esterna/a terra.	
13.6	<i>Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)</i>	3
	Requisiti relativi all'equipaggiamento elettronico di emergenza.	
	Equipaggiamento per la ricreazione in cabina.	
13.7	<i>Comandi di volo (ATA 27)</i>	
	a) Comandi principali: alettoni, equilibratore, timone, diruttore.	2
	Comando d'assetto.	
	Comando a carico attivo.	
	Dispositivi di ipersostentazione.	
	Attenuazione di portanza, freni aerodinamici.	
	Funzionamento del sistema: manuale, idraulico, pneumatico.	
	Sensazione artificiale, attenuatore di imbardata, assetto Mach, limitatore del timone, sistemi bloccacomandi.	
	Sistemi di protezione contro lo stallo.	
	b) Funzionamento del sistema: elettrico, fly-by-wire.	3
13.8	<i>Sistemi di strumentazione (ATA 31)</i>	3
	Classificazione.	
	Atmosfera.	
	Terminologia.	
	Dispositivi e sistemi di misurazione della pressione.	
	Sistemi statici Pitot.	
	Altimetri.	
	Variometri.	
	Indicatori di velocità.	
	Machmetri.	
	Segnalazione di altitudine/sistemi di allarme.	

▼ **B**

		LIVELLO
		B2
	Computer dei dati aerodinamici. Sistemi pneumatici degli strumenti. Indicatori di pressione e di temperatura a lettura diretta. Sistemi di indicazione della temperatura. Sistemi di indicazione della quantità di carburante. Principi giroscopici. Orizzonti artificiali. Indicatori di sbandamento. Giroscopi direzionali. Sistemi di allarme di prossimità al suolo. Sistemi di bussole. Sistemi di registrazione di volo. Sistemi strumentali per il volo elettronico. Sistemi di allarme strumentale, incluso il sistema di allarme principale e i pannelli di allarme centralizzati. Sistemi di allarme di stallo e sistemi di indicazione dell'angolo di incidenza. Misurazione ed indicazione delle vibrazioni. Glass cockpit (visualizzazione degli strumenti su schermo).	
13.9	<i>Luci (ATA 33)</i> Esterne: di navigazione, di atterraggio, di rullaggio, per il ghiaccio. Interne: di cabina, dell'abitacolo, di carico. D'emergenza.	3
13.10	<i>Sistemi di manutenzione a bordo (ATA 45)</i> Computer centrali di manutenzione. Sistema di caricamento dei dati. Sistema di biblioteca elettronica. Stampa. Monitoraggio strutturale (monitoraggio della tolleranza ai danni).	3
13.11	<i>Condizionamento e pressurizzazione della cabina (ATA 21)</i>	
13.11.1.	<i>Alimentazione dell'aria</i>	2

▼ B

		LIVELLO
		B2
	Fonti di alimentazione dell'aria incluso il prelievo dai motori, unità di potenza ausiliarie, unità di rifornimento a terra.	
13.11.2.	<i>Condizionamento dell'aria</i>	
	Sistemi di condizionamento.	2
	Dispositivi per il ricircolo di aria e vapore.	3
	Sistemi di distribuzione.	1
	Sistemi di controllo del flusso, della temperatura e dell'umidità.	3
13.11.3.	<i>Pressurizzazione</i>	3
	Sistemi di pressurizzazione.	
	Regolazione ed indicazione, incluse le valvole di controllo e di sicurezza.	
	Dispositivi di regolazione della pressione in cabina.	
13.11.4.	<i>Dispositivi di sicurezza e di allarme</i>	3
	Dispositivi di protezione e di allarme.	
13.12	<i>Protezione antincendio (ATA 26)</i>	
	a) Rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di allarme.	3
	Sistemi di estinzione.	
	Prova dei sistemi.	
	b) Estintori portatili	1
13.13	<i>Sistemi di alimentazione carburante (ATA 28)</i>	
	Layout del sistema.	1
	Serbatoi del combustibile.	1
	Impianti di rifornimento.	1
	Scarico, sfiato e drenaggio.	1
	Alimentazione incrociata e trasferimento.	2
	Indicazioni ed avvisi.	3
	Rifornimento ed estrazione.	2
	Sistemi per il bilanciamento longitudinale del combustibile.	3
13.14	<i>Alimentazione idraulica (ATA 29)</i>	

▼ B

		LIVELLO
		B2
	Layout del sistema.	1
	Liquidi idraulici.	1
	Serbatoi ed accumulatori idraulici.	1
	Generazione di pressione: elettrica, meccanica, pneumatica.	3
	Generazione d'emergenza di pressione.	3
	Filtri.	1
	Controllo della pressione.	3
	Distribuzione dell'energia.	1
	Sistemi di indicazione e di allarme.	3
	Interfaccia con altri sistemi.	3
13.15	<i>Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)</i>	
	Formazione, classificazione e rilevamento di ghiaccio.	2
	Sistemi antighiaccio: elettrici, ad aria calda e chimici.	2
	Sistemi di sbrinamento: elettrici, ad aria calda, pneumatici e chimici.	3
	Repellente per pioggia.	1
	Riscaldamento della sonda e dello scarico.	3
	Impianti di tergilavafari.	1
13.16	<i>Carrello di atterraggio (ATA 32)</i>	
	Struttura, assorbimento dell'urto.	1
	Impianti di estensione e retrazione: normale e di emergenza.	3
	Indicazioni ed avvisi.	3
	Ruote, freni, antisdrucchiole e autofrenanti.	3
	Pneumatici.	1
	Sterzo.	3
	Sensore terra-aria.	3
13.17	<i>Ossigeno (ATA 35)</i>	
	Layout del sistema: abitacolo, cabina.	3
	Sorgenti, conservazione, carica e distribuzione.	3

▼ B

		LIVELLO
		B2
	Regolamento di fornitura.	3
	Indicazioni ed avvisi.	3
13.18	<i>Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)</i>	
	Layout del sistema.	2
	Sorgenti: motore/APU, compressori, serbatoi, rifornimento a terra.	2
	Controllo della pressione.	3
	Distribuzione.	1
	Indicazioni ed avvisi.	3
	Interfacce con altri sistemi.	3
13.19	<i>Acqua/Rifiuti (ATA 38)</i>	2
	Layout dell'impianto idrico, rifornimento, distribuzione, manutenzione e drenaggio.	
	Layout delle toilette, scarico dell'acqua e manutenzione.	
13.20	<i>Avionica modulare integrata (ATA 42)</i>	3
	Tra le funzioni che possono in genere essere integrate nei moduli di Avionica modulare integrata figurano:	
	sistemi di gestione dello spillamento d'aria, controllo della pressione dell'aria, ventilazione e controllo dell'aria, avionica e controllo della ventilazione dell'abitacolo, controllo della temperatura, sistemi di comunicazione con i controllori del traffico aereo, router per comunicazioni avioniche, gestione del carico elettrico, monitoraggio degli interruttori di circuito, impianto elettronico BITE, gestione del combustibile, controllo dei freni, controllo dello sterzo, estensione e retrazione del carrello di atterraggio, indicazione della pressione dei pneumatici, indicazione della pressione oleodinamica, monitoraggio della temperatura dei freni, ecc.	
	Sistema centrale.	
	Componenti di rete.	
13.21	<i>Sistemi di cabina (ATA 44)</i>	3
	Le unità e i componenti che consentono l'intrattenimento dei passeggeri e lo scambio di comunicazioni all'interno dell'aeromobile (sistema di gestione delle comunicazioni di bordo) e tra la cabina dell'aeromobile e le stazioni a terra (servizio di trasmissioni in cabina). Comprende trasmissioni vocali, di dati, musica e video.	
	Il sistema di gestione delle comunicazioni di bordo costituisce un'interfaccia tra l'equipaggio di abitacolo/cabina e i sistemi di cabina. Questi sistemi supportano lo scambio di dati dei diversi LRU in linea e sono in genere azionati tramite i pannelli dell'equipaggio.	
	Il servizio di trasmissioni in cabina consiste generalmente in un server che si interfaccia, tra gli altri, con i sistemi elencati di seguito:	—
	— comunicazione dati/radio, sistema di intrattenimento a bordo.	

▼ B

		LIVELLO
		B2
Il servizio di trasmissioni in cabina può svolgere funzioni quali: — accesso alle schede partenza/pre-partenza, — accesso a e-mail/intranet/Internet, — banca dati passeggeri. Sistema centrale in cabina. Sistema di intrattenimento a bordo. Sistema di comunicazione esterna. Sistema di memoria di massa della cabina. Sistema di monitoraggio della cabina. Altri sistemi di cabina.		—
13.22	<i>Sistemi informativi (ATA 46)</i> Unità e componenti che consentono di memorizzare, aggiornare e recuperare, in formato digitale, informazioni generalmente fornite su carta, microfilm o microfiche. Sono comprese le unità dedicate alle funzioni di salvataggio e recupero delle informazioni, quali memorie di massa e unità di controllo della biblioteca elettronica. Non sono comprese le unità o i componenti installati per altri usi e condivisi con altri sistemi, come la stampante di bordo o display per usi generici. Tra gli esempi più tipici si possono citare i sistemi di gestione delle informazioni e del traffico aereo e i sistemi dei server di rete. Sistema informativo generale dell'aeromobile. Sistema informativo della cabina di pilotaggio. Sistema informativo per la manutenzione. Sistema di monitoraggio della cabina passeggeri. Sistemi informativi vari.	3

MODULO 14. PROPULSIONE

		LIVELLO
		B2
14.1	<i>Motori a turbina</i> a) Principi costruttivi ed operativi dei motori a turboreattore, a turbogetto a doppio flusso, a turboalbero ed a turboelica. b) Controllo elettronico del motore e sistemi di regolazione del combustibile (FADEC).	1 2
14.2	<i>Sistemi di indicazione dei motori</i> Temperatura dei gas di scarico/sistemi di temperatura delle turbine interstadio. Velocità del motore.	2

▼ B

		LIVELLO
		B2
	Indicazione della spinta del motore: rapporto di compressione del motore, pressione di scarico della turbina del motore o impianti di pressione dell'ugello dei reattori. Pressione e temperatura dell'olio. Pressione, temperatura e flusso del carburante. Pressione di alimentazione. Coppia del motore. Velocità dell'elica.	
14.3	<i>Sistemi di avviamento e accensione</i> Funzionamento dei sistemi di avviamento dei motori e relativi componenti. Sistemi di accensione e relativi componenti. Requisiti di sicurezza per la manutenzione.	2

MODULO 15. MOTORE A TURBINA A GAS

		LIVELLO	
		A	B1
15.1	<i>Principi fondamentali</i> Energia potenziale, energia cinetica, leggi del moto di Newton, ciclo di Brayton. Relazione tra forza, lavoro, potenza, energia, velocità, accelerazione. Principi costruttivi e operativi dei motori a turboreattore, a turbogetto a doppio flusso, a turboalbero ed a turboelica.	1	2
15.2	<i>Prestazioni dei motori</i> Spinta lorda, spinta netta, spinta con ugello strozzato, distribuzione della spinta, spinta risultante, potenza di trazione, potenza sull'asse equivalente, consumo specifico di carburante. Efficienze dei motori. Rapporto di diluizione e rapporto di pressione del motore. Pressione, temperatura e velocità del flusso di gas. Potenza del motore, spinta statica, influenza della velocità, altitudine e clima caldo, potenza a velocità costante, limitazioni.	—	2
15.3	<i>Entrata dell'aria</i> Condotti d'ingresso del compressore. Effetti delle diverse configurazioni d'ingresso. Protezione dal ghiaccio.	2	2
15.4	<i>Compressori</i> Tipi assiali e centrifughi. Caratteristiche costruttive, principi operativi ed applicazioni.	1	2

▼ B

		LIVELLO	
		A	B1
	Bilanciamento della ventola.		
	Funzionamento:		
	cause ed effetti dello stallo e della fluttuazione.		
	Metodi per il controllo del flusso dell'aria: valvole di spurgo, palette direttrici d'entrata variabili, palette dello statore variabili, palette dello statore rotanti.		
	Rapporto di compressione.		
15.5	<i>Sezione combustione</i>	1	2
	Caratteristiche costruttive e principi operativi.		
15.6	<i>Sezione turbina</i>	2	2
	Funzionamento e caratteristiche dei diversi tipi di pale di turbina.		
	Attacco della pala al disco.		
	Alette guida.		
	Cause ed effetti della sollecitazione e scorrimento delle pale della turbina.		
15.7	<i>Scarico</i>	1	2
	Caratteristiche costruttive e principi operativi.		
	Ugelli convergenti, divergenti e a parte variabile.		
	Riduzione della rumorosità del motore.		
	Invertitori di spinta.		
15.8	<i>Cuscinetti e dispositivi di tenuta</i>	—	2
	Caratteristiche costruttive e principi operativi.		
15.9	<i>Lubrificanti e carburanti</i>	1	2
	Proprietà e specifiche.		
	Additivi per carburanti.		
	Precauzioni di sicurezza.		
15.10	<i>Impianti di lubrificazione</i>	1	2
	Funzionamento/layout del sistema e componenti.		
15.11	<i>Impianti del combustibile FADEC</i>	1	2
	Funzionamento dei comandi del motore e della regolazione del carburante, incluso il controllo elettronico del motore (FADEC).		
	Layout del sistema e componenti.		
15.12	<i>Sistemi dell'aria</i>	1	2
	Funzionamento del sistema di distribuzione dell'aria e dei sistemi di rimozione del ghiaccio, nonché degli impianti di raffreddamento interno, di tenuta e dell'aria esterna.		

▼ B

		LIVELLO	
		A	B1
15.13	<i>Sistemi di avviamento e accensione</i> Funzionamento dei sistemi di avviamento dei motori e relativi componenti. Sistemi di accensione e relativi componenti. Requisiti di sicurezza per la manutenzione.	1	2
15.14	<i>Sistemi di indicazione del motore</i> Temperatura dei gas di scarico/Sistemi di temperatura delle turbine interstadio. Indicazione della spinta del motore: rapporto di compressione del motore, pressione di scarico della turbina del motore o impianti di pressione dell'ugello dei reattori. Pressione e temperatura dell'olio. Pressione e flusso del carburante. Velocità del motore. Misurazione ed indicazione delle vibrazioni. Coppia. Potenza.	1	2
15.15	<i>Sistemi di aumento della potenza</i> Funzionamento ed applicazioni. Iniezione d'acqua, acqua-metanolo. Sistemi di postcombustione.	—	1
15.16	<i>Motori a turboelica</i> Turbina accoppiata a gas, turbina libera ed accoppiata a ingranaggi. Riduttori. Motore integrato e comandi dell'elica. Dispositivi di sicurezza per la supervelocità.	1	2
15.17	<i>Motori a turboalbero</i> Disposizione, sistemi di trasmissione, riduttori, accoppiamenti, sistemi di controllo.	1	2
15.18	<i>Unità di potenza ausiliarie (APU)</i> Scopo, funzionamento, sistemi di protezione.	1	2
15.19	<i>Installazione dei gruppi motopropulsori</i> Configurazione della paratie parafiamma, cappottature, pannelli acustici, castelli motore, supporti antivibrazione, manicotti, tubi, alimentatori, connettori, fasci di cavi, cavi e aste di comando, punti di sollevamento e drenaggi.	1	2
15.20	<i>Sistemi di protezione antincendio</i> Funzionamento dei sistemi di rilevazione e di estinzione.	1	2

▼ B

		LIVELLO	
		A	B1
15.21	<i>Controllo dei motori ed operazioni a terra</i> Procedure per l'avviamento e accelerazione per prova a punto fisso. Interpretazione del rendimento e dei parametri di un motore. Controllo della tendenza (incluso analisi dell'olio, delle vibrazioni e con boroscopia). Ispezione del motore e dei componenti secondo i criteri, le tolleranze e i dati specificati dal costruttore. Lavaggio/pulizia del compressore. Danni provocati da oggetti estranei.	1	3
15.22	<i>Deposito e conservazione dei motori</i> Conservazione e deconservazione di motori ed accessori/sistemi.	—	2

MODULO 16. MOTORE A PISTONI

		LIVELLO		
		A	B1	B3
16.1	<i>Principi fondamentali</i> Efficienza meccanica, termica e volumetrica. Principi operativi: 2 tempi, 4 tempi, otto e diesel. Cilindrata e rapporto di compressione. Configurazione del motore ed ordine d'accensione.	1	2	2
16.2	<i>Prestazioni dei motori</i> Calcolo e misurazione della potenza. Fattori che influiscono sulla potenza del motore. Miscele/impoverimento, preaccensione.	1	2	2
16.3	<i>Struttura dei motori</i> Basamento, albero a gomiti, albero a camme, coppe dell'olio. Scatola comandi ausiliari. Gruppi dei cilindri e dei pistoni. Aste di comando, collettori di ingresso e di scarico. Meccanismi dei rubinetti. Riduttori dell'elica.	1	2	2
16.4	<i>Impianti del carburante del motore</i>			
16.4.1	<i>Carburatori</i> Tipi, struttura e principi del loro funzionamento. Congelamento e riscaldamento.	1	2	2

▼ B

		LIVELLO		
		A	B1	B3
16.4.2	<i>Sistemi di iniezione del carburante</i> Tipi, struttura e principi del loro funzionamento.	1	2	2
16.4.3	<i>Controllo elettronico del motore</i> Funzionamento dei comandi del motore e della regolazione del carburante, incluso il controllo elettronico del motore (FADEC). Layout del sistema e componenti.	1	2	2
16.5	<i>Sistemi di avviamento e accensione</i> Sistemi di avviamento, sistemi di preriscaldamento. Magnetotipi, struttura e principi del loro funzionamento. Cablaggio dell'accensione, candele di accensione. Impianti a bassa ed alta tensione.	1	2	2
16.6	<i>Induzione, impianti di scarico e di raffreddamento</i> Struttura e funzionamento di: impianti di ammissione, inclusi gli impianti ad aria alternata. Impianti di scarico, impianti di raffreddamento del motore (ad aria o a liquido refrigerante).	1	2	2
16.7	<i>Sovralimentazione/turbocompressione</i> Principi e scopo della sovralimentazione e suoi effetti sui parametri del motore. Struttura e funzionamento degli impianti di sovralimentazione/turbocompressione. Terminologia del sistema. Sistemi di controllo. Protezione del sistema.	1	2	2
16.8	<i>Lubrificanti e carburanti</i> Proprietà e specifiche. Additivi per carburanti. Precauzioni di sicurezza.	1	2	2
16.9	<i>Impianti di lubrificazione</i> Funzionamento/layout del sistema e componenti.	1	2	2
16.10	<i>Sistemi di indicazione del motore</i> Velocità del motore. Temperatura della testa del cilindro. Temperatura del refrigerante. Pressione e temperatura dell'olio. Temperatura del gas di scarico. Pressione e flusso del carburante.	1	2	2

▼ **B**

		LIVELLO		
		A	B1	B3
	Pressione di alimentazione.			
16.11	<i>Installazione dei gruppi motopropulsori</i>	1	2	2
	Configurazione della paratie paraflamma, cappottature, pannelli acustici, castelli motore, supporti antivibrazione, manicotti, tubi, alimentatori, connettori, fasci di cavi, cavi e aste di comando, punti di sollevamento e drenaggi.			
16.12	<i>Controllo dei motori ed operazioni a terra</i>	1	3	2
	Procedure per l'avviamento e accelerazione per prova a punto fisso.			
	Interpretazione del rendimento e dei parametri di un motore.			
	Ispezione del motore e dei relativi componenti: criteri, tolleranze e dati specificati dal costruttore del motore.			
16.13	<i>Deposito e conservazione dei motori</i>	—	2	1
	Conservazione e deconservazione di motori ed accessori/sistemi.			

MODULO 17A. ELICA

Nota: Il presente modulo non si applica alle licenze di categoria B3. Le materie pertinenti per la categoria B3 sono elencate nel modulo 17B.

		LIVELLO	
		A	B1
17.1	<i>Principi fondamentali</i>	1	2
	Teoria degli elementi della pala.		
	Calettamento alto/basso, angolo di inversione, angolo di attacco, velocità di rotazione.		
	Slittamento dell'elica.		
	Forze aerodinamiche, centrifughe e di spinta.		
	Coppia.		
	Flusso d'aria relativo sull'angolo di attacco della pala.		
	Vibrazione e risonanza.		
17.2	<i>Struttura delle eliche</i>	1	2
	Metodi costruttivi e materiali utilizzati per le eliche in legno, composite e metalliche.		
	Punto stazione sulla pala, collo della pala, dorso della pala e mozzo.		
	Eliche a passo fisso, a passo variabile, a velocità costante.		
	Gruppo elica/ogiva.		
17.3	<i>Controllo del passo delle eliche</i>	1	2
	Metodi di controllo della velocità e di variazione del passo, sistemi meccanici ed elettrici/elettronici.		
	Messa in bandiera e passo negativo.		

▼ **B**

	LIVELLO	
	A	B1
Protezione da supervelocità.		
17.4 <i>Sincronizzazione delle eliche</i>	—	2
Equipaggiamento di sincronizzazione e di messa in fase.		
17.5 <i>Protezione delle eliche dal ghiaccio</i>	1	2
Equipaggiamento antighiaccio fluido ed elettrico.		
17.6 <i>Manutenzione delle eliche</i>	1	3
Bilanciamento statico e dinamico.		
Scia delle pale.		
Valutazione di danni, di erosione, di corrosione, di danneggiamento da urto, di delaminazione delle pale.		
Schemi di manutenzione/riparazione dell'elica.		
Funzionamento dell'elica del motore.		
17.7 <i>Deposito e conservazione delle eliche</i>	1	2
Conservazione e deconservazione delle eliche.		

MODULO 17B. ELICA

Nota: L'applicabilità del presente modulo copre la tecnologia degli aeromobili pertinenti per le licenze di categoria B3.

	LIVELLO
	B3
17.1 <i>Principi fondamentali</i>	2
Teoria degli elementi della pala.	
Calettamento alto/basso, angolo di inversione, angolo di attacco, velocità di rotazione.	
Slittamento dell'elica.	
Forze aerodinamiche, centrifughe e di spinta.	
Coppia.	
Flusso d'aria relativo sull'angolo di attacco della pala.	
Vibrazione e risonanza.	
17.2 <i>Struttura delle eliche</i>	2
Metodi costruttivi e materiale utilizzato per le eliche in legno, composite e di metallo.	
Punto stazione sulla pala, collo della pala, dorso della pala e mozzo.	
Eliche a passo fisso, a passo variabile, a velocità costante.	
Gruppo elica/ogiva.	
17.3 <i>Controllo del passo delle eliche</i>	2
Metodi di controllo della velocità e di variazione del passo, sistemi meccanici ed elettrici/elettronici.	
Messa in bandiera e passo negativo.	
Protezione da supervelocità.	

▼ B

	LIVELLO
	B3
17.4 <i>Sincronizzazione delle eliche</i> Equipaggiamento di sincronizzazione e di messa in fase.	2
17.5 <i>Protezione delle eliche dal ghiaccio</i> Equipaggiamento antighiaccio fluido ed elettrico.	2
17.6 <i>Manutenzione delle eliche</i> Bilanciamento statico e dinamico. Scia delle pale. Valutazione di danni, di erosione, di corrosione, di danneggiamento da urto, di delaminazione delle pale. Schemi di manutenzione/riparazione dell'elica. Funzionamento dell'elica del motore.	2
17.7 <i>Deposito e conservazione delle eliche</i> Conservazione e deconservazione delle eliche.	2



Appendice II

Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d'esame

1. Domande di carattere generale

- 1.1. Tutti gli esami fondamentali si svolgono avvalendosi del questionario con le domande a scelta multipla, come descritto qui di seguito. Le risposte non corrette devono sembrare, a un soggetto che non conosce la materia, tanto plausibili quanto quella corretta. Tutte le alternative devono essere chiaramente collegate alla domanda e avere vocabolario, struttura grammaticale e lunghezza simili. Nelle domande numeriche le risposte sbagliate corrispondono a errori di procedura, come ad esempio correzioni applicate in senso sbagliato o conversioni di unità erranee, non devono cioè essere semplicemente cifre a caso.
- 1.2. Ogni domanda a scelta multipla deve avere 3 risposte alternative, di cui solo una è quella corretta; il candidato ha a disposizione, per ciascun modulo, un tempo medio di 75 secondi a domanda.
- 1.3. Le domande a risposta libera richiedono la redazione di una risposta scritta; il candidato ha a disposizione 20 minuti per rispondere a ciascuna domanda.
- 1.4. Per essere considerate valide, le domande devono essere formulate e valutate ricorrendo al programma teorico contenuto nell'appendice I, moduli 7A, 7B, 9A, 9B e 10.
- 1.5. Ogni quesito deve essere corredato di una risposta modello appositamente redatta, che deve includere anche tutte le possibili risposte alternative conosciute attinenti alle altre sottocategorie.
- 1.6. La risposta modello deve essere anche suddivisa in un elenco dei punti più importanti, definiti «Punti Chiave».
- 1.7. Il voto necessario per superare ciascun modulo ed i sottomoduli a scelta multipla corrisponde al 75 %.
- 1.8. Il voto necessario per l'approvazione relativamente a ciascun quesito a risposta libera corrisponde al 75 %, il che significa che la risposta del candidato deve contenere almeno il 75 % dei punti chiave richiesti dalla domanda, senza alcun errore.
- 1.9. In caso di mancato superamento della prova a scelta multipla o della prova a risposta aperta, il candidato dovrà ripetere soltanto la prova che non ha superato.
- 1.10. Per determinare l'esito finale ottenuto dal candidato non sono utilizzati sistemi di punteggio negativo.
- 1.11. In caso di mancato superamento di un modulo, tale modulo non potrà essere ripresentato prima di 90 giorni a partire dalla data dell'esame non superato, tranne nel caso di un'impresa di formazione alla manutenzione approvata ai sensi dell'allegato IV (parte 147) che stia conducendo un corso di aggiornamento specifico sugli argomenti trattati nel modulo in questione; in tal caso il modulo non superato potrà essere ripresentato dopo 30 giorni.
- 1.12. I termini di cui al punto 66.A.25 si applicano a ciascun singolo modulo, fatta eccezione per i moduli che sono stati superati in quanto parte di una licenza per un'altra categoria, qualora tale licenza sia già stata rilasciata.

▼B

- 1.13. Il numero massimo di tentativi consecutivi per ogni modulo è tre. Sono concesse ulteriori serie di tre tentativi ad un anno di distanza l'una dall'altra.

Il richiedente conferma per iscritto all'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata o all'autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti nell'ultimo anno, indicando l'impresa o l'autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione o l'autorità competente sono responsabili di verificare il numero di tentativi nell'arco dei termini applicabili.

2. Numero di domande per modulo

2.1. MODULO 1 — MATEMATICA

Categoria A: 16 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 20 minuti.

Categoria B1: 32 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 40 minuti.

Categoria B2: 32 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 40 minuti.

Categoria B3: 28 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 35 minuti.

2.2. MODULO 2 — FISICA

Categoria A: 32 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 40 minuti.

Categoria B1: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B2: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B3: 28 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 35 minuti.

2.3. MODULO 3 — FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B1: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B2: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B3: 24 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 30 minuti.

2.4. MODULO 4 — FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Categoria B1: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B2: 40 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 50 minuti.

Categoria B3: 8 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 10 minuti.

▼B**2.5. MODULO 5 — TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTI ELETTRONICI**

Categoria A: 16 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 20 minuti.

Categorie B1.1 e B1.3: 40 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 50 minuti.

Categorie B1.2 e B1.4: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B2: 72 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 90 minuti.

Categoria B3: 16 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 20 minuti.

2.6. MODULO 6 — MATERIALI E HARDWARE

Categoria A: 52 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 65 minuti.

Categoria B1: 72 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 90 minuti.

Categoria B2: 60 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 75 minuti.

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 75 minuti.

2.7. MODULO 7A — PRATICHE DI MANUTENZIONE

Categoria A: 72 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 90 minuti + 40 minuti.

Categoria B1: 80 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 100 minuti + 40 minuti.

Categoria B2: 60 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 75 minuti + 40 minuti.

MODULO 7B — PRATICHE DI MANUTENZIONE

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera. 75 minuti + 40 minuti.

2.8. MODULO 8 — PRINCIPI DI AERODINAMICA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B1: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B2: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

Categoria B3: 20 domande a scelta multipla e 0 domande a risposta libera. 25 minuti.

2.9. MODULO 9A — FATTORI UMANI

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 25 minuti + 20 minuti.

Categoria B1: 20 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera. 25 minuti + 20 minuti.

▼B

Categoria B2: 20 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera.
25 minuti + 20 minuti.

MODULO 9B — FATTORI UMANI

Categoria B3: 16 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera.
20 minuti + 20 minuti.

2.10. MODULO 10 — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Categoria A: 32 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera.
40 minuti + 20 minuti.

Categoria B1: 40 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera.
50 minuti + 20 minuti.

Categoria B2: 40 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera.
50 minuti + 20 minuti.

Categoria B3: 32 domande a scelta multipla e 1 domanda a risposta libera.
40 minuti + 20 minuti.

2.11. MODULO 11A — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A TURBINA

Categoria A: 108 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
135 minuti.

Categoria B1: 140 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
175 minuti.

MODULO 11B — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Categoria A: 72 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
90 minuti.

Categoria B1: 100 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
125 minuti.

MODULO 11C — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI A PISTONI

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
75 minuti.

2.12. MODULO 12 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

Categoria A: 100 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
125 minuti.

Categoria B1: 128 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
160 minuti.

2.13. MODULO 13 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

Categoria B2: 180 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
225 minuti. Le domande e il tempo concesso possono essere suddivisi, se del caso, in due esami.

2.14. MODULO 14 — PROPULSIONE

Categoria B2: 24 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
30 minuti.

2.15. MODULO 15 — MOTORE A TURBINA A GAS

Categoria A: 60 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
75 minuti.

▼B

Categoria B1: 92 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
115 minuti.

2.16. MODULO 16 — MOTORE A PISTONI

Categoria A: 52 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
65 minuti.

Categoria B1: 72 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
90 minuti.

Categoria B3: 68 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
85 minuti.

2.17. MODULO 17A — ELICA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
25 minuti.

Categoria B1: 32 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
40 minuti.

MODULO 17B — ELICA

Categoria B3: 28 domande a scelta multipla e 0 domanda a risposta libera.
35 minuti.



Appendice III

Formazione per tipo e criteri di svolgimento delle prove d'esame

Formazione sul posto di lavoro

1. Domande di carattere generale

La formazione per tipo consiste in una formazione teorica, e relativo esame, e, fatta eccezione per le abilitazioni di categoria C, in una formazione pratica seguita da relativa valutazione.

a) La formazione teorica e il relativo esame rispondono ai seguenti requisiti:

i) sono svolti da un'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell'allegato IV (parte 147) oppure, se sono svolti da altre imprese, queste devono essere approvate direttamente dall'autorità competente.

ii) Rispettano, fatta salva la formazione sulle differenze di cui al paragrafo 1, lettera c):

gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o, se tali elementi non sono disponibili, le norme di cui al punto 3.1 della presente appendice;

l'esame standard di formazione per tipo di cui al punto 4.1 della presente appendice.

iii) nel caso di una persona con titolo accademico qualificata per la categoria C, come specificato in 66.A.30(a)(5), la principale formazione teorica per tipo di aeromobile deve riguardare le categorie B1 o B2.

iv) iniziano e si concludono nell'arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un'abilitazione per tipo.

b) La formazione pratica e la relativa valutazione rispondono ai seguenti requisiti:

i) sono svolte da un'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell'allegato IV (parte 147) oppure, se sono svolte da altre imprese, queste devono essere approvate direttamente dall'autorità competente.

ii) Rispettano, fatta salva la formazione sulle differenze di cui al paragrafo 1, lettera c):

gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria dei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o, se tali elementi non sono disponibili, le norme di cui al punto 3.2 della presente appendice;

l'esame standard di formazione per tipo di cui al punto 4.2 della presente appendice.

iii) includono una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per quel dato tipo di aeromobile;

iv) includono dimostrazioni che prevedono l'uso di apparecchiature, componenti, simulatori e altri dispositivi per la formazione o aeromobili;

▼B

- v) sono iniziate e terminate nell'arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un'abilitazione per tipo.

c) Formazione sulle differenze

- i) La formazione sulle differenze è la formazione necessaria per coprire le differenze tra due diverse abilitazioni per tipo dello stesso produttore, come stabilito dall'Agenzia.
- ii) La formazione sulle differenze è definita caso per caso sulla base dei requisiti contenuti nella presente appendice III rispetto agli elementi sia pratici che teorici della formazione per tipo.
- iii) Un'abilitazione per tipo può essere approvata su una licenza dopo una formazione sulle differenze solo se il candidato rispetta una delle seguenti condizioni:
 - l'abilitazione per tipo rispetto alla quale sono state individuate le differenze è già approvata sulla licenza, oppure
 - ha completato la formazione per tipo richiesta per l'aeromobile rispetto al quale sono state individuate le differenze.

2. **Livelli della formazione per tipo**

I tre livelli elencati di seguito definiscono gli obiettivi, il grado di approfondimento e le conoscenze che la formazione mira ad ottenere.

— *Livello 1: una breve panoramica della cellula, degli impianti e del gruppo motopropulsore, come descritto nella sezione relativa alla descrizione degli impianti, contenuta nel manuale di manutenzione aeronautica/Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità.*

Obiettivo del corso: al completamento della formazione di livello 1, lo studente è in grado di:

- a) fornire una semplice descrizione dell'intera materia impiegando una terminologia corrente e fornendo esempi utilizzando termini tipici, nonché di riconoscere le precauzioni di sicurezza relative alla cellula, ai suoi sistemi e al gruppo motopropulsore;
- b) identificare le pratiche di manutenzione essenziali per la cellula, per i suoi sistemi e per il gruppo motopropulsore;
- c) definire il layout generale di sistema dei principali impianti dell'aeromobile;
- d) definire il layout generale e le caratteristiche del gruppo motopropulsore;
- e) identificare le attrezzature speciali e l'equipaggiamento di prova utilizzati per gli aeromobili.

— *Livello 2: Panoramica dei principali sistemi di comando, degli indicatori, dei componenti più importanti, inclusa la loro collocazione e la loro funzione, la manutenzione e la risoluzione di problemi semplici. Conoscenza generale degli aspetti teorici e pratici della materia.*

▼B

Obiettivo del corso: oltre alle informazioni relative alla formazione di livello 1, al completamento della formazione di livello 2 lo studente è in grado di:

- a) comprendere i fondamenti teorici; applicare le sue conoscenze in modo pratico utilizzando procedure dettagliate;
- b) ricordare le precauzioni di sicurezza da osservare durante gli interventi su o nei pressi dell'aeromobile, del gruppo motopropulsore e dei sistemi;
- c) descrivere i sistemi e gli interventi sull'aeromobile, con particolare riguardo all'accesso, alle disponibilità di energia ed alle relative sorgenti;
- d) identificare la posizione dei principali componenti;
- e) illustrare il funzionamento normale di ciascuno dei maggiori impianti, comprese la terminologia e la nomenclatura;
- f) eseguire le procedure di servizio per i seguenti sistemi associati all'aeromobile: carburante, gruppi motopropulsori, impianto idraulico, carrello di atterraggio, acqua/rifiuti, ossigeno;
- g) dimostrare le proprie capacità nell'uso dei rapporti dell'equipaggio e dei sistemi di notifica a bordo (risoluzione di problemi di minore entità) e nel determinare l'aeronavigabilità secondo i dati MEL/CDL;
- h) dimostrare l'uso, l'interpretazione e l'applicazione di documentazione adeguata, comprese le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, il manuale di manutenzione, il catalogo illustrato delle parti, ecc.

— *Livello 3: Descrizione dettagliata, funzionamento, collocazione dei componenti, rimozione/installazione e procedure per la risoluzione dei problemi secondo il livello prescritto dal manuale di manutenzione.*

Obiettivo del corso: oltre alle informazioni contenute nei corsi dei livelli 1 e 2, al termine di questo livello 3 lo studente dovrà essere in grado di:

- a) dimostrare una conoscenza teorica dei sistemi e delle strutture dell'aeromobile e delle correlazioni con altri sistemi, fornire una descrizione dettagliata della materia impiegando fondamenti teorici ed esempi specifici e interpretare i risultati di varie fonti e misurazioni, applicando, se necessario, le azioni correttive appropriate;
- b) eseguire verifiche di impianti, gruppo motopropulsore, componenti nonché verifiche funzionali, come specificato nel manuale di manutenzione;
- c) dimostrare di saper utilizzare, interpretare ed applicare la documentazione adeguata, compresi il manuale delle riparazioni strutturali, la guida alla risoluzione dei problemi, ecc.;
- d) correlare le informazioni, allo scopo di prendere decisioni rispetto alle diagnosi dei guasti ed all'azione correttiva, secondo il livello prescritto dal manuale di manutenzione;
- e) descrivere le procedure per la sostituzione dei componenti specifici secondo il tipo di aeromobile.

▼B**3. Standard applicabili alla formazione per tipo**

Sebbene la formazione per tipo comprenda elementi sia teorici che pratici, i corsi possono essere approvati solo per la parte teorica, solo per quella pratica o per una combinazione di entrambe.

3.1. Modulo teorico**a) Obiettivo**

Al completamento del corso di formazione teorico lo studente è in grado di dimostrare, ai livelli indicati nel programma di cui all'appendice III, la conoscenza teorica dettagliata di sistemi, struttura, operazioni, manutenzione, riparazione e risoluzione dei problemi pertinenti all'aeromobile, secondo i dati di manutenzione approvati. Lo studente deve dimostrare di saper utilizzare i manuali e le procedure approvate, compresa la conoscenza di ispezioni e limitazioni pertinenti.

b) Livelli di formazione

I livelli di formazione devono corrispondere a quanto descritto nel precedente punto 2.

I corsi successivi a quello del primo tipo, per il personale autorizzato a certificare della categoria C, potranno corrispondere al livello 1.

Durante una formazione teorica di livello 3, può essere utilizzato il materiale didattico dei livelli 1 e 2 per coprire l'intero contenuto del capitolo, se necessario. Tuttavia, ai fini della formazione la maggior parte del materiale del corso e delle ore di lezione devono essere di livello più elevato.

c) Durata:

Nella tabella seguente è indicato il numero minimo di ore di lezione per la formazione teorica:

Categoria	Ore
<i>Velivoli con MTOM superiore a 30 000 kg:</i>	
B1.1	150
B1.2	120
B2	100
C	30
<i>Velivoli con TMOM inferiore a 30 000 kg e superiore a 5 700 kg:</i>	
B1.1	120
B1.2	100
B2	100
C	25
<i>Velivoli con MTOM inferiore a 5 700 kg ⁽¹⁾</i>	
B1.1	80
B1.2	60
B2	60

▼B

Categoria	Ore
C	15
<i>Elicotteri</i> ⁽²⁾	
B1.3	120
B1.4	100
B2	100
C	25

(¹) Nel caso di velivoli a pistoncini non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg la durata minima può essere ridotta del 50 %.

(²) Per gli elicotteri appartenenti al gruppo 2 (definito al punto 66.A.42) la durata minima può essere ridotta del 30 %

Ai fini della tabella precedente, un'ora di lezione è da intendersi di 60 minuti, escluse pause, esami, ripasso, preparazione e visita all'aeromobile.

Le ore si riferiscono unicamente ai corsi teorici per le combinazioni aeromobile/motore complete secondo l'abilitazione per tipo come definita dall'Agenzia.

d) Giustificazione della durata del corso

La durata in ore dei corsi di formazione svolti presso un'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata ai sensi dell'allegato IV (parte 147) e dei corsi approvati direttamente dall'autorità competente è giustificata, così come la copertura dell'intero programma, sulla base dell'analisi delle esigenze di formazione in funzione di:

- struttura del tipo di aeromobile, necessità di manutenzione e tipi di funzionamento;
- analisi dettagliata dei capitoli pertinenti [cfr. la tabella al seguente punto 3.1(e)];
- analisi dettagliata delle competenze indicante che gli obiettivi indicati al punto 3.1(a) sono pienamente raggiunti.

Qualora dall'analisi delle esigenze di formazione emerga che sono necessarie più ore, i corsi avranno durata superiore rispetto a quella minima indicata nella tabella.

Allo stesso modo, le ore di formazione dei corsi sulle differenze o di altre combinazioni di corsi di formazione (come i corsi combinati B1/B2), e nel caso dei corsi di formazione teorica per tipo indicati sotto le cifre al punto 3.1(c) precedente, sono giustificate all'autorità competente sulla base di un'analisi delle esigenze di formazione descritta sopra.

Inoltre, il corso deve descrivere e giustificare:

- la frequenza minima affinché i partecipanti raggiungano gli obiettivi del corso;
- il numero massimo di ore di formazione al giorno, tenendo conto di fattori pedagogici e umani.

Se il requisito della frequenza minima non viene rispettato, l'attestato non può essere rilasciato. L'impresa di formazione può impartire ulteriori ore di formazione per raggiungere la frequenza minima richiesta.

▼B

e) Contenuto

È necessario affrontare almeno le seguenti parti del programma specifiche per il tipo di aeromobile. Saranno incluse anche delle parti introdotte a causa di cambiamenti tecnologici, variazioni di tipo e così via.

Il programma di formazione è incentrato sugli aspetti meccanici ed elettrici per il personale di categoria B1, e sugli aspetti elettrici ed avionici per il personale di categoria B2.

Livello Capitoli	Velivoli a turbina		Velivoli a pistoni		Elicotteri a turbina		Elicotteri a pistoni		Avionica
Categorie di licenza	B1	C	B1	C	B1	C	B1	C	B2
Modulo introduttivo:									
05. Limiti di tempo/controlli di manutenzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06. Dimensioni/ingombri (MTOM ecc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
07. Sollevamento e puntellamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
08. Livellamento e pesatura	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09. Traino e rullaggio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Parcheggio/ormeggio, deposito e rientro in servizio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Targhette e contrassegni	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Assistenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Pratiche standard specifiche per tipo	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elicotteri									
18. Analisi delle vibrazioni e del rumore (scia delle pale)	—	—	—	—	3	1	3	1	—
60. Rotori — Pratiche standard	—	—	—	—	3	1	3	1	—

▼B

Livello Capitoli	Velivoli a turbina		Velivoli a pistoni		Elicotteri a turbina		Elicotteri a pistoni		Avionica
62. Rotori	—	—	—	—	3	1	3	1	1
62A Rotori — Monitoraggio e segnalazione	—	—	—	—	3	1	3	1	3
63. Trasmissione del rotore	—	—	—	—	3	1	3	1	1
63A Trasmissione del rotore — Monitoraggio e segnalazione	—	—	—	—	3	1	3	1	3
64. Rotore di coda	—	—	—	—	3	1	3	1	1
64A Rotore di coda — Monitoraggio e segnalazione	—	—	—	—	3	1	3	1	3
65. Trasmissione del rotore di coda	—	—	—	—	3	1	3	1	1
65A Trasmissione del rotore di coda — Monitoraggio e segnalazione	—	—	—	—	3	1	3	1	3
66. Pale pieghevoli/Piloni	—	—	—	—	3	1	3	1	—
67. Comandi di volo del rotore	—	—	—	—	3	1	3	1	—
53. Struttura della cellula (elicottero)	—	—	—	—	3	1	3	1	—
25. Equipaggiamento di galleggiamento di emergenza	—	—	—	—	3	1	3	1	1
Struttura della cellula									
51. Struttura — Pratiche standard (classificazione dei danni, valutazione e riparazione)	3	1	3	1	—	—	—	—	1
53. Fusoliera	3	1	3	1	—	—	—	—	1
54. Gondole/piloni	3	1	3	1	—	—	—	—	1

▼B

Livello Capitoli	Velivoli a turbina		Velivoli a pistoni		Elicotteri a turbina		Elicotteri a pistoni		Avionica
55. Stabilizzatori	3	1	3	1	—	—	—	—	1
56. Finestrini	3	1	3	1	—	—	—	—	1
57. Ali	3	1	3	1	—	—	—	—	1
27A Superfici di comando del volo (tutte)	3	1	3	1	—	—	—	—	1
52. Porte	3	1	3	1	—	—	—	—	1
Sistemi di identificazione zonali e di stazione	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sistemi della cellula:									
21. Condizionamento dell'aria	3	1	3	1	3	1	3	1	3
21A Alimentazione dell'aria	3	1	3	1	1	3	3	1	2
21B Pressurizzazione	3	1	3	1	3	1	3	1	3
21C Dispositivi di sicurezza e di allarme	3	1	3	1	3	1	3	1	3
22. Navigazione automatica	2	1	2	1	2	1	2	1	3
23. Comunicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	3
24. Alimentazione elettrica	3	1	3	1	3	1	3	1	3
25. Equipaggiamento e finiture	3	1	3	1	3	1	3	1	1
25A Equipaggiamento elettronico, compreso equipaggiamento di emergenza	1	1	1	1	1	1	1	1	3
26. Protezione antincendio	3	1	3	1	3	1	3	1	3
27. Comandi di volo	3	1	3	1	3	1	3	1	2

▼B

Livello Capitoli	Velivoli a turbina		Velivoli a piston		Elicotteri a turbina		Elicotteri a piston		Avionica
27A Funzionamento del sistema: elettrico/fly-by-wire	3	1	—	—	—	—	—	—	3
28. Impianti combustibile	3	1	3	1	3	1	3	1	2
28A Impianti combustibile — Monitoraggio e segnalazione	3	1	3	1	3	1	3	1	3
29. Impianto idraulico	3	1	3	1	3	1	3	1	2
29A Impianto idraulico — Monitoraggio e segnalazione	3	1	3	1	3	1	3	1	3
30. Protezione da ghiaccio e pioggia	3	1	3	1	3	1	3	1	3
31. Sistemi di segnalazione/registrazione	3	1	3	1	3	1	3	1	3
31A Sistemi strumentali	3	1	3	1	3	1	1	3	3
32. Carrello di atterraggio	3	1	3	1	3	1	3	1	2
32A Carrello di atterraggio — Monitoraggio e segnalazione	3	1	3	1	3	1	3	1	3
33. Luci	3	1	3	1	3	1	3	1	3
34. Navigazione	2	1	2	1	2	1	2	1	3
35. Ossigeno	3	1	3	1	—	—	—	—	2
36. Impianto pneumatico	3	1	3	1	3	1	3	1	2
36A Impianto pneumatico — Monitoraggio e segnalazione	3	1	3	1	3	1	3	1	3
37. Impianto di aspirazione	3	1	3	1	3	1	3	1	2
38. Acqua/rifiuti	3	1	3	1	—	—	—	—	2
41. Zavorra d'acqua	3	1	3	1	—	—	—	—	1

▼ B

Livello Capitoli	Velivoli a turbina		Velivoli a piston		Elicotteri a turbina		Elicotteri a piston		Avionica
42. Avionica modulare integrata	2	1	2	1	2	1	2	1	3
44. Sistemi di cabina	2	1	2	1	2	1	2	1	3
45. Sistemi di manutenzione a bordo (o co- pert dal punto 31)	3	1	3	1	3	1	—	—	3
46. Sistemi informativi	2	1	2	1	2	1	2	1	3
50. Compartimenti per carico e accessori	3	1	3	1	3	1	3	1	1
Motori a turbina									
70. Motori — Pratiche standard	3	1	—	—	3	1	—	—	1
70A Struttura costruttiva e funzionamento (in- stallazione, compressori, sezione combu- stione, sezione turbina, cuscinetti e dispo- sitivi di tenuta, impianti di lubrificazione)	3	1	—	—	3	1	—	—	1
70B Prestazioni dei motori	3	1	—	—	3	1	—	—	1
71. Gruppo motopropulsore	3	1	—	—	3	1	—	—	1
72. Turbina motrice/turboelica/turbogetto a doppio flusso/compressore non intubato	3	1	—	—	3	1	—	—	1
73. Combustibile e unità di controllo del mo- tore	3	1	—	—	3	1	—	—	1
75. Impianti dell'aria	3	1	—	—	3	1	—	—	1
76. Comandi del motore	3	1	—	—	3	1	—	—	1
78. Scarico	3	1	—	—	3	1	—	—	1
79. Lubrificante	3	1	—	—	3	1	—	—	1
80. Avviamento	3	1	—	—	3	1	—	—	1
82. Iniezione d'acqua	3	1	—	—	3	1	—	—	1
83. Scatole comandi ausiliari	3	1	—	—	3	1	—	—	1

▼B

Livello Capitoli	Velivoli a turbina		Velivoli a pistoni		Elicotteri a turbina		Elicotteri a pistoni		Avionica
84. Potenziamento della propulsione	3	1	—	—	3	1	—	—	1
73A Controllo elettronico del motore (FA-DEC)	3	1	—	—	3	1	—	—	3
74. Accensione	3	1	—	—	3	1	—	—	3
77. Sistemi di indicazione del motore	3	1	—	—	3	1	—	—	3
49. Unità di potenza ausiliarie (APU)	3	1	—	—	—	—	—	—	2
Motori a pistoni									
70. Motori — Pratiche standard	—	—	3	1	—	—	3	1	1
70A Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, carburatori, impianti di iniezione carburante, induzione, sistemi di scarico e di raffreddamento, sovralimentazione/turbocompressione, impianti di lubrificazione)-	—	—	3	1	—	—	3	1	1
70B Prestazioni dei motori	—	—	3	1	—	—	3	1	1
71. Gruppo motopropulsore	—	—	3	1	—	—	3	1	1
73. Combustibile e unità di controllo del motore	—	—	3	1	—	—	3	1	1
76. Comandi del motore	—	—	3	1	—	—	3	1	1
79. Lubrificante	—	—	3	1	—	—	3	1	1
80. Avviamento	—	—	3	1	—	—	3	1	1
81. Turbine	—	—	3	1	—	—	3	1	1
82. Iniezione d'acqua	—	—	3	1	—	—	3	1	1
83. Scatole comandi ausiliari	—	—	3	1	—	—	3	1	1
84. Potenziamento della propulsione	—	—	3	1	—	—	3	1	1
73A Controllo elettronico del motore (FA-DEC)	—	—	3	1	—	—	3	1	3

▼ B

Livello Capitoli	Velivoli a turbina		Velivoli a pistoncini		Elicotteri a turbina		Elicotteri a pistoncini		Avionica
74. Accensione	—	—	3	1	—	—	3	1	3
77. Sistemi di indicazione del motore	—	—	3	1	—	—	3	1	3
Eliche									
60A Eliche — Pratiche standard	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61. Eliche/Propulsione	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61A Struttura delle eliche	3	1	3	1	—	—	—	—	—
61B Controllo del passo delle eliche	3	1	3	1	—	—	—	—	—
61C Sincronizzazione delle eliche	3	1	3	1	—	—	—	—	1
61D Controllo elettronico delle eliche	2	1	2	1	—	—	—	—	3
61E Protezione delle eliche dal ghiaccio	3	1	3	1	—	—	—	—	—
61F Manutenzione delle eliche	3	1	3	1	—	—	—	—	1

- f) Per impartire la formazione relativa agli elementi teorici possono essere utilizzati metodi didattici multimediali (MBT, Multimedia Based Training), sia in classe che in un ambiente virtuale controllato, previa accettazione dell'autorità competente che approva il corso di formazione.

3.2. Modulo pratico

a) Obiettivo

L'obiettivo della formazione pratica è acquisire le competenze necessarie a svolgere, nel rispetto delle norme di sicurezza, manutenzione, ispezioni e interventi di routine in conformità al manuale di manutenzione ed alle altre istruzioni e compiti attinenti, a seconda del tipo di aeromobile, quali, ad esempio: individuazione dei guasti, riparazioni, aggiustamenti, sostituzioni, assemblaggio e verifiche funzionali. Prevede la capacità di impiegare tutta la documentazione tecnica e la documentazione dell'aeromobile e di usare correttamente le attrezzature specifiche/speciali e l'equipaggiamento di prova per la rimozione e la sostituzione di componenti e di moduli specifici secondo il tipo di aeromobile, incluse eventuali attività di manutenzione sulle ali.

b) Contenuto

Nell'ambito della formazione pratica occorre completare almeno il 50 % delle voci che nella tabella seguente sono contrassegnate da una croce e pertinenti ad un tipo specifico di aeromobile.

Le attività contrassegnate da una croce rappresentano materie importanti ai fini della formazione pratica per garantire che il funzionamento, la funzione, l'installazione e l'importanza ai fini della sicurezza delle attività di manutenzione principali siano adeguatamente trattati, in particolare quando la sola formazione teorica non è sufficiente per spiegarli in modo esaustivo. Nell'elenco sono indicati solo gli argomenti minimi di

▼B

formazione pratica, è possibile aggiungerne altri se pertinenti ad un tipo specifico di aeromobile.

Le attività da svolgere devono essere rappresentative dell'aeromobile e dei sistemi in termini sia di complessità che di intervento tecnico necessario a completarle. È possibile includere attività relativamente semplici, mentre attività più complesse possono essere inserite e svolte solo in misura adeguata al tipo di aeromobile.

Glossario della tabella: POS: posizionamento; TFO: test funzionale/operativo; SGT: servizio e gestione a terra; R/I: rimozione/installazione; EM: equipaggiamento minimo; RG: ricerca del guasto.

Capitoli	B1/B2	B1					B2				
	POS	TFO	SGT	R/I	EM	RG	TFO	SGT	R/I	EL	RG
Modulo introduttivo:											
5. Limiti di tempo/controlli di manutenzione	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Dimensioni/ingombri (MTOM ecc.)	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Sollevamento e puntellamento	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Livellamento e pesatura	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
9. Traino e rullaggio	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
10. Parcheggio/ormeggio, deposito e rientro in servizio	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
11. Targhette e contrassegni	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Assistenza	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
20. Pratiche standard specifiche per tipo	X/X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
Elicotteri:											
18. Analisi delle vibrazioni e del rumore (scia delle pale)	X/—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—

▼ **B**

Capitoli	B1/B2	B1					B2				
	POS	TFO	SGT	R/I	EM	RG	TFO	SGT	R/I	EL	RG
27. Comandi di volo	X/X	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
27A Funzionamento del sistema: elettrico/fly-by-wire	X/X	X	X	X	X	—	X	—	X	—	X
28. Impianti del combustibile	X/X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	—
28A Impianti del combustibile — Monitoraggio e segnalazione	X/X	X	—	—	—	—	X	—	X	—	X
29. Impianto idraulico	X/X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	—
29A Impianto idraulico — Monitoraggio e segnalazione	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
30. Protezione da ghiaccio e pioggia	X/X	X	X	—	X	X	X	X	—	X	X
31. Sistemi di segnalazione/registrazione	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31A Sistemi di strumentazione elettronici	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32. Carrello di atterraggio	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
32A Carrello di atterraggio — Monitoraggio e segnalazione	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
33. Luci	X/X	X	X	—	X	—	X	X	X	X	—
34. Navigazione	X/X	—	X	—	X	—	X	X	X	X	X
35. Ossigeno	X/—	X	X	X	—	—	X	X	—	—	—

▼ **B**

Capitoli	B1/B2	B1					B2				
	POS	TFO	SGT	R/I	EM	RG	TFO	SGT	R/I	EL	RG
36. Impianto pneumatico	X/—	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
36A Impianto pneumatico — Monitoraggio e segnalazione	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. Impianto di aspirazione	X/—	X	—	X	X	X	—	—	—	—	—
38. Acqua/rifiuti	X/—	X	X	—	—	—	X	X	—	—	—
41. Zavorra d'acqua	X/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Avionica modulare integrata	X/X	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X
44. Sistemi di cabina	X/X	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X
45. Sistemi di manutenzione a bordo (o coperti dal punto 31)	X/X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46. Sistemi informativi	X/X	—	—	—	—	—	X	—	X	X	X
50. Compartimenti per carico e accessori	X/X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—
Modulo per motori a turbina/pistoni:											
70. Motori — Pratiche standard specifiche per tipo	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
70A Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, entrata dell'aria, compressori, sezione combustione, sezione turbina, cuscinetti e dispositivi di tenuta, impianti di lubrificazione)	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motori a turbina:											
70B Prestazioni dei motori	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—

▼ **B**

Capitoli	B1/B2	B1					B2				
	POS	TFO	SGT	R/I	EM	RG	TFO	SGT	R/I	EL	RG
71. Gruppo motopropulsore	X/—	X	X	—	—	—	—	X	—	—	—
72. Turbina motrice/turboelica/turbogetto a doppio flusso/compressore non intubato	X/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73. Combustibile e unità di controllo del motore	X/X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73A Controllo elettronico del motore (FA-DEC)	X/X	X	—	X	X	X	X	—	X	X	X
74. Accensione	X/X	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—
75. Aria	X/—	—	—	X	—	X	—	—	—	—	—
76. Comandi del motore	X/—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
77. Sistemi di indicazione del motore	X/X	X	—	—	X	X	X	—	—	X	X
78. Scarico	X/—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—
79. Lubrificante	X/—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—
80. Avviamento	X/—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—
82. Iniezione d'acqua	X/—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83. Scatole comandi ausiliari	X/—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Potenziamento della propulsione	X/—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliarie (APU):											
49. Unità di potenza ausiliarie (APU)	X/—	X	X	—	—	X	—	—	—	—	—

▼ B

Capitoli	B1/B2	B1					B2				
	POS	TFO	SGT	R/I	EM	RG	TFO	SGT	R/I	EL	RG
Motori a pistoni:											
70. Motori — Pratiche standard specifiche per tipo	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—
70A Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, entrata dell'aria, compressori, sezione combustione, sezione turbina, cuscinetti e dispositivi di tenuta, impianti di lubrificazione)	X/X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70B Prestazioni dei motori	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—
71. Gruppo motopropulsore	X/—	X	X	—	—	—	—	X	—	—	—
73. Combustibile e unità di controllo del motore	X/X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73A Controllo elettronico del motore (FA-DEC)	X/X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X
74. Accensione	X/X	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—
76. Comandi del motore	X/—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
77. Sistemi di indicazione del motore	X/X	X	—	—	X	X	X	—	—	X	X
78. Scarico	X/—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—
79. Lubrificante	X/—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

▼B**4. Standard applicabili agli esami e alle valutazioni della formazione per tipo****4.1. Standard applicabili alla parte teorica dell'esame**

Una volta completata la parte teorica della formazione per tipo occorre sostenere un esame scritto conforme a quanto segue:

- a) l'esame deve svolgersi nella forma di domande a scelta multipla. Ogni domanda deve avere 3 risposte alternative, di cui soltanto una è quella corretta. La durata totale dipende dal numero complessivo di domande e il tempo concesso per rispondere si basa su una media nominale di 90 secondi per domanda;
- b) le risposte non corrette devono sembrare, a un soggetto che non conosce la materia, tanto plausibili quanto quella corretta. Tutte le alternative devono essere chiaramente collegate alla domanda e avere vocabolario, struttura grammaticale e lunghezza simili;
- c) nelle domande numeriche, le risposte sbagliate corrispondono a errori di procedura, come ad esempio l'uso del segno sbagliato (+ o -) o di unità di misura erranee, non devono cioè essere semplicemente cifre a caso;
- d) il livello di esame per ogni capitolo ⁽¹⁾ è quello definito al precedente punto 2 «Livelli della formazione per tipo». Tuttavia è consentito l'impiego di un numero limitato di domande di livello inferiore;
- e) l'esame deve svolgersi «a libri chiusi». Non è ammesso l'uso di alcun materiale di riferimento. Possono esservi delle eccezioni nel caso degli esami per le categorie B1 o B2, qualora il candidato sia tenuto ad interpretare alcuni documenti tecnici;
- f) il numero di domande deve essere di almeno 1 quesito per ora di formazione. Il numero di domande per ogni capitolo e livello è proporzionato a quanto segue:
 - le ore effettive di formazione dedicate all'insegnamento di quel dato capitolo e livello,
 - gli obiettivi di apprendimento risultanti dall'analisi delle esigenze di formazione.

L'autorità competente dello Stato membro valuta il numero ed il livello delle domande al momento dell'approvazione del corso;
- g) la votazione minima necessaria per superare l'esame è il 75 %. Se l'esame per tipo è suddiviso in più prove, ogni prova d'esame deve essere superata con un punteggio di almeno 75 %. Per poter ottenere un punteggio esattamente del 75 %, il numero di domande che compongono l'esame deve essere un multiplo di 4;
- h) non vengono attribuite penalità (punti negativi) per le risposte errate;
- i) gli esami di fine modulo possono essere considerati parte dell'esame finale, a meno che il numero e il livello di tali esami sia quello richiesto.

4.2. Standard applicabili alla valutazione pratica

Una volta completata la parte pratica della formazione per tipo, il candidato è sottoposto a una valutazione:

- a) condotta da valutatori designati e adeguatamente qualificati;
- b) incentrata sulle conoscenze e le capacità del candidato.

⁽¹⁾ Ai fini del presente punto 5, per «capitolo» si intende una delle righe numerate riportate nella tabella di cui ai punti 3.1(e) e 3.2(b).

▼B**5. Criteri di svolgimento degli esami per tipo**

L'esame per tipo è condotto dalle imprese che svolgono attività di formazione debitamente approvate in base alla parte 147 o dall'autorità competente.

L'esame può essere scritto, orale o basarsi su una valutazione pratica, oppure può consistere in una combinazione di questi elementi e deve rispettare i requisiti elencati di seguito:

- a) le domande orali devono essere a risposta aperta;
- b) le domande della prova scritta devono essere del tipo a risposta aperta o a scelta multipla;
- c) la valutazione pratica serve a determinare la capacità del candidato di eseguire un intervento;
- d) gli esami si basano su un campione di capitoli⁽¹⁾ del programma di formazione/esame di cui al punto 3, secondo il livello indicato.
- e) le risposte non corrette devono sembrare, a un soggetto che non conosce la materia, tanto plausibili quanto quella corretta. Tutte le alternative devono essere chiaramente collegate alla domanda e avere vocabolario, struttura grammaticale e lunghezza simili;
- f) nelle domande numeriche le risposte sbagliate corrispondono a errori di procedura, come ad esempio correzioni applicate in senso sbagliato o conversioni di unità erranee, non devono cioè essere semplicemente cifre a caso;
- g) la prova d'esame è finalizzata ad accertare che il candidato:
 - 1. conosca in maniera approfondita l'aeromobile e i suoi sistemi;
 - 2. sia in grado di assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, lo svolgimento della manutenzione, di ispezioni e di attività di routine in conformità al manuale di manutenzione ed alle altre istruzioni e compiti attinenti, a seconda del tipo di aeromobile, quali, ad esempio: risoluzione di problemi, riparazioni, aggiustamenti, sostituzioni, assemblaggio e, se necessario, verifiche funzionali come il funzionamento del motore, ecc.;
 - 3. sappia usare in modo corretto tutta la documentazione tecnica e la documentazione relativa all'aeromobile;
 - 4. sappia usare in modo corretto le attrezzature specifiche/speciali e l'equipaggiamento di prova e sia in grado di rimuovere e sostituire componenti e moduli specifici secondo il tipo di aeromobile, incluse eventuali attività di manutenzione sulle ali;
- h) all'esame si applicano le condizioni seguenti:
 - 1. il numero massimo di tentativi consecutivi è tre. Sono concesse ulteriori serie di tre tentativi ad un anno di distanza l'una dall'altra. Il primo e il secondo tentativo devono essere separati da un periodo di 30 giorni, mentre il secondo e il terzo tentativo devono essere separati da un periodo di 60 giorni.

Il richiedente conferma per iscritto all'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione o all'autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti nell'ultimo anno, indicando l'impresa di formazione o l'autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione o l'autorità competente sono responsabili di verificare il numero di tentativi sostenuti nell'arco dei termini applicabili;

⁽¹⁾ Ai fini del presente punto 4, per «capitolo» si intende una delle righe numerate riportate nella tabella di cui al punto 3.1(e).

▼B

2. l'esame per tipo deve essere stato superato, e l'esperienza pratica richiesta ottenuta, nei tre anni precedenti la domanda di approvazione dell'abilitazione sulla licenza di manutenzione aeronautica;
3. l'esame per tipo deve essere sostenuto alla presenza di almeno un esaminatore. L'esaminatore (o gli esaminatori) non deve aver preso parte alla formazione del candidato.
- i) l'esaminatore è tenuto a redigere e firmare un rapporto nel quale si enunciano le cause del superamento o del mancato superamento dell'esame da parte del candidato.

6. Formazione sul posto di lavoro

La formazione sul posto di lavoro (OJT, On the Job Training) è approvata dall'autorità competente che ha rilasciato la licenza.

La formazione deve essere svolta presso (e sotto il controllo di) un'impresa di manutenzione debitamente approvata per l'esecuzione della manutenzione di quello specifico tipo di aeromobile ed è valutata da valutatori designati adeguatamente qualificati.

La formazione deve essere iniziata e terminata nell'arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un'abilitazione per tipo.

a) Obiettivo

L'obiettivo della formazione sul luogo di lavoro è acquisire competenze ed esperienza nell'esecuzione di operazioni di manutenzione in sicurezza.

b) Contenuto

La formazione sul luogo di lavoro deve riguardare una serie rappresentativa di attività ritenuta accettabile dall'autorità competente. Le attività da svolgere devono essere rappresentative dell'aeromobile e dei sistemi in termini sia di complessità che di intervento tecnico necessario a completarle. È possibile includere attività relativamente semplici, mentre attività più complesse possono essere inserite e svolte solo in misura adeguata al tipo di aeromobile.

Ogni attività svolta deve essere firmata dallo studente e controfirmata da un supervisore designato. Le attività elencate si riferiscono ad una scheda di controllo/foglio di lavoro effettivi.

La valutazione finale della formazione sul luogo di lavoro completata è obbligatoria e deve essere condotta da un valutatore designato adeguatamente qualificato.

Sui fogli di lavoro o sui registri relativi alla formazione sul luogo di lavoro devono figurare i seguenti dati:

1. Nome dello studente
2. Data di nascita
3. Impresa di manutenzione approvata
4. Luogo
5. Nome del supervisore (o dei supervisori) e del valutatore (compreso numero di licenza se applicabile)
6. Data del completamento dell'attività

▼B

7. Descrizione dell'attività e scheda di controllo/ordine di lavoro/registro tecnico ecc.
8. Tipo di aeromobile e registrazione dell'aeromobile
9. Abilitazione per cui si fa domanda.

Al fine di agevolare la verifica da parte dell'autorità competente, la formazione sul luogo di lavoro è comprovata da i) fogli di lavoro/registro dettagliato e ii) relazione di conformità che dimostra in che modo la formazione risponde ai requisiti di cui alla presente parte.



Appendice IV

Requisiti relativi all'esperienza per l'estensione di una licenza di manutenzione aeronautica conforme alla parte 66

La seguente tabella contiene i requisiti di esperienza necessari per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria ad una licenza preesistente conforme alla parte 66.

L'esperienza deve consistere nella manutenzione pratica di aeromobili operativi appartenenti alla sottocategoria relativa alla domanda.

I requisiti di esperienza saranno ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso approvato ai sensi della parte 147 relativo alla sottocategoria in questione.

Da/ A	A1	A2	A3	A4	B1.1	B1.2	B1.3	B1.4	B2	B3
A1	—	6 mesi	6 mesi	6 mesi	2 anni	6 mesi	2 anni	1 anno	2 anni	6 mesi
A2	6 mesi	—	6 mesi	6 mesi	2 anni	6 mesi	2 anni	1 anno	2 anni	6 mesi
A3	6 mesi	6 mesi	—	6 mesi	2 anni	1 anno	2 anni	6 mesi	2 anni	1 anno
A4	6 mesi	6 mesi	6 mesi	—	2 anni	1 anno	2 anni	6 mesi	2 anni	1 anno
B1.1	Nessuno	6 mesi	6 mesi	6 mesi	—	6 mesi	6 mesi	6 mesi	1 anno	6 mesi
B1.2	6 mesi	Nessuno	6 mesi	6 mesi	2 anni	—	2 anni	6 mesi	2 anni	Nessuno
B1.3	6 mesi	6 mesi	Nessuno	6 mesi	6 mesi	6 mesi	—	6 mesi	1 anno	6 mesi
B1.4	6 mesi	6 mesi	6 mesi	Nessuno	2 anni	6 mesi	2 anni	—	2 anni	6 mesi
B2	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	—	1 anno
B3	6 mesi	Nessuno	6 mesi	6 mesi	2 anni	6 mesi	2 anni	1 anno	2 anni	—

Modulo per la domanda — Modulo 19 aesa

1. La presente appendice contiene un esempio del modulo utilizzato per presentare la domanda per una licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66).
2. L'autorità competente dello Stato membro può modificare il modulo 19 AESA solo allo scopo di aggiungere le informazioni necessarie a sostegno dei casi in cui i requisiti nazionali consentano o richiedano l'uso della licenza di manutenzione aeronautica conforme all'allegato III (parte 66) in deroga ai requisiti dell'allegato I (parte M) e dell'allegato II (parte 145).

DOMANDA DI RILASCIO/MODIFICA/RINNOVO DI UNA LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA (AML) PARTE 66	MODULO 19 AESA				
DATI DEL RICHIEDENTE: Nome: Indirizzo: Cittadinanza: Data e luogo di nascita:					
DETTAGLI DELLA AML PARTE 66 (se pertinente): Numero della licenza: Data di rilascio:					
DATI DEL DATORE DI LAVORO: Nome: Indirizzo: Riferimento dell'approvazione dell'impresa di manutenzione: Tel.: Fax:					
DOMANDA DI: (contrassegnare le caselle corrispondenti)					
Prima AML ☐	Modifica di AML ☐	Rinnovo di AML ☐			
Abilitazione	A	B1	B2	B3	C
Velivolo a turbina	☐	☐			
Velivolo a pistoni	☐	☐			
Elicottero a turbina	☐	☐			
Elicottero a pistoni	☐	☐			
Avionica			☐		
Velivoli a pistoni non pressurizzati con MOTM inferiore a 2 tonnellate				☐	
Aeromobili di grandi dimensioni					☐
Aeromobili diversi dagli aeromobili di grandi dimensioni					☐
Approvazione per tipo/Approvazione dell'abilitazione/Revoca di limitazioni (se applicabile):					



Il sottoscritto chiede il rilascio/la modifica/il rinnovo di una AML conforme alla parte 66 come indicato e conferma che le informazioni fornite nel presente modulo sono corrette al momento della domanda.

Con la presente conferma di:

1. non essere titolare di alcuna AML conforme alla parte 66 rilasciata in un altro Stato membro.
2. non avere richiesto una AML conforme alla parte 66 in un altro Stato membro, e
3. non essere mai stato titolare di una AML conforme alla parte 66 rilasciata in un altro Stato membro e successivamente revocata o sospesa in un altro Stato membro.

Il richiedente è consapevole del fatto che, fornendo informazioni non corrette, la AML conforme alla parte 66 potrebbe essergli rifiutata.

Firma: Nome:

Data:

Il sottoscritto chiede i seguenti crediti (se pertinente):

.....

Credito per esperienza accumulata con formazione di cui alla parte 147

.....

Crediti per esami (con relativi certificati di esame)

.....

Allegare tutti i certificati pertinenti

Raccomandazione (se pertinente): Con la presente si certifica che il richiedente ha acquisito le competenze e l'esperienza rilevanti in materia di manutenzione di cui alla parte 66 e si raccomanda all'autorità competente il rilascio o l'approvazione della AML conforme alla parte 66.

Firma: Nome:

Qualifica: Data:

*Appendice VI***Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66) —
Modulo 26 AESA**

1. La seguente pagina riporta un esempio di licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III (parte 66).
2. Il documento deve essere stampato sul modulo standard illustrato, ma può avere dimensioni ridotte in base al tipo di computer utilizzato. In caso di riduzione delle dimensioni, è necessario fare in modo che vi sia sufficiente spazio per i sigilli/timbri ufficiali richiesti. I documenti creati tramite computer non devono contenere necessariamente tutte le caselle nel caso in cui queste siano state lasciate vuote, purché il documento resti chiaramente riconoscibile come licenza di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III (parte 66).
3. Il documento può essere stampato in inglese o nella lingua ufficiale dello Stato membro in questione; nel caso in cui venga utilizzata la lingua ufficiale dello Stato membro, sarà necessario allegare una copia redatta in lingua inglese per i titolari di licenza che operano al di fuori dello Stato membro, in modo da garantire la comprensione allo scopo del reciproco riconoscimento.
4. Ciascun titolare di licenza deve possedere un numero di licenza unico, basato su un sistema di identificazione nazionale ed una designazione alfanumerica.
5. Le pagine del documento possono essere disposte in un ordine qualunque e senza che sia necessaria la presenza di linee divisorie, purché le informazioni contenute siano posizionate in modo tale che il formato della pagina possa essere chiaramente identificato come corrispondente al formato del facsimile di licenza qui illustrato.
6. Il documento può essere redatto i) dall'autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145), previo accordo dell'autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell'allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro rilasci il documento.
7. La preparazione di eventuali modifiche di una licenza di manutenzione aeronautica esistente può essere svolta i) dall'autorità competente dello Stato membro o ii) da qualsiasi impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145), previo accordo dell'autorità competente e purché venga svolta una procedura definita nel manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto 145.A.70 dell'allegato II (parte 145), ad esclusione dei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro modifichi il documento.
8. Una volta rilasciata, la licenza di manutenzione aeronautica deve essere conservata dalla persona che ne è titolare, che sarà responsabile affinché nessun dato non autorizzato venga inserito nel documento.
9. La mancata osservanza di quanto stabilito nel punto 8 può inficiare la validità del documento, impedendo al titolare di detenere qualsiasi attribuzione di certificazione e rendendolo perseguibile in base alla legislazione nazionale.
10. La licenza di manutenzione conforme all'allegato III (parte 66) viene riconosciuta in tutti gli Stati membri e non è necessario sostituire il documento durante l'attività in un altro Stato membro.

▼B

11. L'allegato al modulo 26 AESA è facoltativo e può essere utilizzato solo per includere attribuzioni nazionali disciplinate da norme nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III (parte 66).
12. Per informazione, si comunica che l'allegato III (parte 66) — licenza di manutenzione aeronautica pubblicata dall'autorità competente dello Stato membro — può avere una sequenza diversa della pagina ed essere priva di linee divisorie.
13. L'ente competente dello Stato membro può decidere di pubblicare la pagina relativa all'abilitazione per tipo solo al momento dell'approvazione della prima abilitazione per tipo; in caso di più tipi dovrà emettere più di una pagina di abilitazione per tipo.
14. Indipendentemente da quanto prescritto al punto 13, ciascuna pagina emessa dovrà rispecchiare questo formato e dovrà contenere i dati specifici relativi alla pagina in questione.
15. La licenza deve indicare chiaramente che le limitazioni rappresentano esclusioni di attribuzioni di certificazione. In assenza di limitazioni applicabili, la pagina LIMITAZIONI dovrà indicare «Nessuna limitazione».
16. In caso di impiego di un modulo prestampato, le eventuali caselle di categoria, sotto—categoria o abilitazione per tipo che non contengono valori dovranno essere opportunamente contrassegnate a conferma che non esiste abilitazione.
17. Esempio di licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66)



I.
UNIONE EUROPEA (*)
[STATO]
[NOME E LOGO DELL'AUTORITÀ]

II.
Parte 66
LICENZA DI MANUTENZIONE
AERONAUTICA

III.
N. [CODICE STATO MEMBRO].66.[XXXX]

MODULO 26 AESA versione 3

IVa. Nome e cognome del titolare:

IVb. Data e luogo di nascita:

V. Indirizzo del titolare:

VI. Nazionalità:

VII. Firma del titolare:

III. Numero della licenza:

VIII. CONDIZIONI:

Questa licenza deve essere firmata dal titolare e deve essere accompagnata da un documento di identità recante una fotografia del titolare della licenza.

L'approvazione di eventuali categorie nelle pagine conformi alla parte 66 «CATEGORIE» non consente al titolare di rilasciare un certificato di riammissione in servizio per un aeromobile.

Se approvata con l'abilitazione per tipo, questa licenza è conforme ai requisiti dell'allegato 1 ICAO.

I privilegi del titolare di questa licenza sono definiti dal regolamento (CE) n. 2042/2003, in particolare l'allegato III (parte 66).

La licenza è valida fino alla data specificata nella pagina relativa alle limitazioni, a meno che non sia stata precedentemente sospesa o revocata.

I privilegi derivanti da questa licenza hanno valore unicamente se durante i due anni precedenti il titolare ha maturato almeno sei mesi di esperienza di manutenzione in base ai privilegi previsti dalla licenza, oppure ha soddisfatto i requisiti previsti per la maturazione dei privilegi appropriati.

III. Numero della licenza:

IX. CATEGORIE di cui alla parte 66

VALIDITÀ	A	B1	B2	B3	C
Velivoli a turbine			n.d.	n.d.	n.d.
Velivoli a pistone			n.d.	n.d.	n.d.
Elicotteri a turbina			n.d.	n.d.	n.d.
Elicotteri a pistoncini			n.d.	n.d.	n.d.
Avionica	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.
Aeromobili di grandi dimensioni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Aeromobili diversi dagli aeromobili di altre dimensioni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Velivoli a pistoncini non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.

X. Firma del funzionario e data:

XI. Sigillo o timbro dell'autorità che rilascia la licenza:

III. Numero della licenza:

[illegible]

LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

▼B*ALLEGATO IV***(Parte 147)**

INDICE

147.1

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — GENERALITÀ

147.A.05 Oggetto

147.A.10 Generalità

147.A.15 Domanda

CAPITOLO B — REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

147.A.100 Requisiti per le infrastrutture

147.A.105 Requisiti per il personale

147.A.110 Stati di servizio relativi ad istruttori, esaminatori ed addetti alla valutazione

147.A.115 Attrezzature didattiche

147.A.120 Materiale per la formazione sulla manutenzione

147.A.125 Registri

147.A.130 Procedure di formazione e sistema qualità

147.A.135 Esami

147.A.140 Manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.145 Attribuzioni dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.150 Modifiche all'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione

147.A.155 Mantenimento della validità

147.A.160 Non conformità

CAPITOLO C — CORSO DI FORMAZIONE DI BASE AUTORIZZATO

147.A.200 Corso di formazione di base approvato

147.A.205 Esami teorici fondamentali

147.A.210 Valutazione pratica di base

CAPITOLO D — FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE/ATTIVITÀ

147.A.300 Formazione per tipo di aeromobile/attività

147.A.305 Esami per tipo di aeromobile e valutazioni delle attività

▼B**SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI****CAPITOLO A — GENERALITÀ**

- 147.B.05 Finalità
- 147.B.10 Autorità competente
- 147.B.20 Documentazione
- 147.B.25 Esenzioni

CAPITOLO B — RILASCIO DI UN'APPROVAZIONE

- 147.B.110 Procedura di approvazione e modifiche all'approvazione
- 147.B.120 Procedura di mantenimento della validità
- 147.B.125 Certificato di approvazione dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione
- 147.B.130 Non conformità

CAPITOLO C — REVOCA, SOSPENSIONE E LIMITAZIONE DELL'APPROVAZIONE DELL'IMPRESA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

- 147.B.200 Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione dell'impresa che svolge attività di formazione

Appendice I — Durata del corso di formazione di base

Appendice II — Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

Appendice III — Attestati di riconoscimento di cui all'allegato IV (parte 147) — Moduli 148 e 149 AESA

147.1

Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:

1. per le organizzazioni con sede principale d'attività nel territorio di uno Stato membro, l'autorità designata dallo stesso Stato membro;
2. per le organizzazioni avente la sede principale d'attività in un Paese terzo, l'Agenzia.

*SEZIONE A***REQUISITI TECNICI****CAPITOLO A***GENERALITÀ***147.A.05 Finalità**

La presente sezione definisce i requisiti che le organizzazioni devono soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di formazione e gli esami come specificato nell'allegato III (parte 66).

147.A.10 Generalità

Un'impresa che eroga servizi di formazione è un'organizzazione, o parte di essa, avente lo status di persona giuridica.

▼B**147.A.15 Domanda**

- a) La domanda di approvazione, o di modifica di un'approvazione esistente, dev'essere inoltrata tramite l'apposito modulo e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.
- b) Le richieste di approvazione o modifica di un'approvazione devono includere le seguenti informazioni:
 - 1. la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente;
 - 2. l'indirizzo dell'impresa che richiede l'approvazione o la modifica dell'approvazione;
 - 3. l'ambito dell'approvazione o la modifica dell'ambito di approvazione;
 - 4. il nome e la firma del dirigente responsabile;
 - 5. la data della domanda.

CAPITOLO B***REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO*****147.A.100 Requisiti per le infrastrutture**

- a) Devono essere disponibili delle infrastrutture appropriate che, per dimensioni e struttura, assicurino la protezione contro gli agenti atmosferici esterni e consentano lo svolgimento dei programmi di formazione e d'esame nei giorni stabiliti.
- b) Per l'istruzione teorica e per lo svolgimento degli esami di verifica dev'essere previsto un locale completamente chiuso e separato dalle altre infrastrutture.
 - 1. Il numero massimo degli allievi ammessi a frequentare le lezioni teoriche, in tutti i corsi di formazione, è pari a ventotto.
 - 2. Le dimensioni della sede d'esame prescelta devono essere tali da impedire ai singoli allievi di leggere gli elaborati o gli schermi dei computer degli altri allievi dalla propria posizione, durante lo svolgimento della sessione.
- c) Il luogo scelto come sede d'esame, di cui alla lettera b) deve consentire agli allievi di concentrarsi sulle attività di studio o di verifica, a seconda dei casi, senza indebite distrazioni o fattori di disturbo.
- d) Nel caso in cui si svolga un corso di formazione di base, per l'istruzione pratica devono essere messi a disposizione dei laboratori per la formazione di base e/o infrastrutture di manutenzione separati dalle aule di formazione ed idonei allo svolgimento del corso di formazione programmato. Se, tuttavia, l'organizzazione si trova nell'impossibilità di provvedere a quanto sopra, si potrà far ricorso ad un'altra organizzazione per la fornitura di laboratori e/o infrastrutture di manutenzione, nel qual caso si stipulerà un contratto scritto con l'organizzazione fornitrice, in cui si specificheranno le condizioni di accesso e d'uso delle strutture stesse. All'autorità competente dovrà essere consentito l'accesso a ciascuna delle organizzazioni fornitrici e tale condizione dovrà figurare nel contratto scritto.
- e) In presenza di un corso di addestramento per tipologia di aeromobile/attività, dev'essere previsto l'accesso alle opportune infrastrutture contenenti gli esemplari del tipo di aeromobile, come specificato al punto 147.A.115(d).

▼B

- f) Il numero massimo di allievi ammessi a frequentare le esercitazioni pratiche, in tutti i corsi di formazione, è pari a quindici per ogni istruttore od esaminatore.
- g) Agli istruttori, esaminatori teorici ed addetti alla valutazione pratica dev'essere offerta una sistemazione in uffici aventi caratteristiche tali da consentire loro di potersi preparare alle proprie mansioni in assenza di indebite distrazioni o fattori di disturbo.
- h) Per gli elaborati degli esami ed i documenti di formazione si devono prevedere delle strutture di archiviazione dotate di caratteristiche di sicurezza. L'ambiente di archiviazione dev'essere tale da assicurare la tenuta dei documenti in buone condizioni per l'intero periodo di conservazione prescritto al punto 147.A.125. Le strutture di archiviazione e gli uffici possono essere riuniti in un unico sito, purché sia garantito un adeguato livello di sicurezza.
- i) Si deve mettere a disposizione una biblioteca contenente tutto il materiale tecnico idoneo per la portata ed il livello delle attività di formazione svolte.

147.A.105 Requisiti per il personale

- a) L'organizzazione deve nominare un dirigente responsabile, che avrà l'autorità di assicurare che tutti gli impegni di formazione vengano finanziati e portati a termine secondo i requisiti prescritti dalla presente parte.
- b) Devono inoltre essere designati una persona od un gruppo di persone, tra le cui responsabilità vi sarà il compito di garantire la piena conformità dell'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione ai requisiti stabiliti dal presente documento. Detto/i responsabile/i rispondono direttamente al suddetto dirigente. La persona con maggiore anzianità di servizio, o uno degli altri componenti del gruppo, può ricoprire anche la carica di dirigente, purché soddisfi i requisiti necessari menzionati alla lettera a).
- c) L'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione deve assumere personale sufficiente per programmare/attuare l'attività la formazione teorica e pratica, e svolgere gli esami teorici e le valutazioni pratiche in base all'autorizzazione ricevuta.
- d) In deroga a quanto stabilito alla lettera c), qualora si faccia ricorso ad un'altra organizzazione per la fornitura dei servizi di formazione e valutazione, si potrà incaricare il personale di tale organizzazione di svolgere la formazione e le valutazioni pratiche.
- e) Una stessa persona può riunire in sé più funzioni tra quelle di istruttore, esaminatore ed addetto alla valutazione, purché soddisfi i requisiti di cui alla lettera f).
- f) L'esperienza e le qualifiche di istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione tecnica devono essere stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti o secondo una procedura e uno standard accettati dall'autorità competente.
- g) L'esperienza e le qualifiche degli esaminatori e degli addetti alla valutazione pratica devono essere descritte in maniera dettagliata nella parte del manuale dell'impresa di formazione relativa all'accreditamento del personale.
- h) Gli istruttori e gli esaminatori teorici sono tenuti a seguire con frequenza almeno biennale dei corsi di aggiornamento relativi alle tecnologie attualmente utilizzate, alle capacità pratiche, ai fattori umani ed alle più recenti tecniche di formazione per cui sono chiamati a svolgere il proprio ruolo di istruttore od esaminatore.

▼B**147.A.110 Stati di servizio relativi ad istruttori, esaminatori ed addetti alla valutazione**

- a) L'organizzazione di formazione deve possedere gli stati di servizio relativi a tutti gli istruttori, gli esaminatori teorici e gli addetti alla valutazione pratica. In essi si devono documentare l'esperienza e le qualifiche raggiunte, l'iter formativo seguito e le eventuali specializzazioni.
- b) Si dovrà stabilire il campo d'azione di tutti gli istruttori, esaminatori teorici ed addetti alla valutazione pratica.

147.A.115 Attrezzature didattiche

- a) Ogni aula dev'essere dotata di apparecchiature di presentazione idonee e con caratteristiche tali da assicurare agli allievi la possibilità di leggere facilmente testi, disegni, diagrammi e cifre da qualsiasi parte dell'aula.

Le apparecchiature di presentazione devono comprendere apparecchi di simulazione per la formazione atti ad aiutare gli allievi a comprendere la materia in oggetto, laddove tali apparecchi siano considerati utili per tale fine.

- b) I laboratori di formazione di base e/o le infrastrutture di manutenzione di cui al punto 147.A.100(d) devono essere dotati di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature necessarie a svolgere le attività di formazione per le quali è stata conseguita l'approvazione.
- c) I laboratori di formazione di base e/o le infrastrutture di manutenzione di cui al punto 147.A.100(d) devono disporre di un'adeguata dotazione di aeromobili, motori, parti di aeromobili e strumentazione avionica.
- d) L'impresa che eroga servizi di formazione che organizza corsi specifici in funzione del tipo di aeromobile, come specificato al punto 147.A.100(e) deve avere accesso al tipo di aeromobile corrispondente. Laddove lo si ritiene necessario, al fine di garantire un livello di addestramento adeguato, si può far ricorso ad apparecchi di simulazione.

147.A.120 Materiale per la formazione sulla manutenzione

- a) Agli allievi dev'essere fornito il materiale didattico relativo al corso di formazione sulla manutenzione frequentato. Esso potrà comprendere quanto segue:
 - 1. il testo di riferimento di base specificato nell'allegato III (parte 66) per la rispettiva categoria o sottocategoria della licenza di manutenzione di aeromobili,
 - 2. il programma del corso richiesto dall'allegato III (parte 66) per il tipo di aeromobile e la rispettiva categoria o sottocategoria della licenza di manutenzione dello stesso.
- b) Agli allievi dev'essere consentito di accedere agli esemplari dei documenti e delle informazioni tecniche di manutenzione conservati nella biblioteca, di cui al punto 147.A.100(i).

147.A.125 Registri

L'impresa conserva in archivio la documentazione relativa a formazione, esami e valutazione relativa a tutti gli studenti *per un periodo di tempo illimitato*.

▼B**147.A.130 Procedure di formazione e sistema qualità**

- a) L'impresa che eroga i servizi di formazione deve stabilire procedure giudicate idonee dall'autorità competente per assicurare livelli di formazione adeguati e la soddisfazione di tutti i relativi requisiti riportati nel presente documento.
- b) L'impresa che eroga i servizi di formazione deve istituire un sistema di qualità che preveda quanto segue:
 - 1. una funzione di audit indipendente per il controllo dei livelli di formazione, della correttezza degli esami teorici e delle valutazioni pratiche, e del rispetto e dell'adeguatezza delle procedure;
 - 2. un sistema di rendiconto dei risultati dell'audit alla/e persona/e responsabile/i e, in seconda battuta, al dirigente responsabile di cui al punto 147.A.105(a), per garantire, se necessario, l'attuazione di misure correttive.

147.A.135 Esami

- a) Gli esaminatori devono garantire la segretezza di tutti i quesiti delle prove d'esame.
- b) Un allievo che durante lo svolgimento di un esame teorico viene scoperto a copiare o viene trovato in possesso di materiale riguardante le materie d'esame, diverso dagli elaborati per l'esame e dalla relativa documentazione autorizzata, sarà escluso dalle prove d'esame e non potrà sostenere alcuna prova almeno per i dodici mesi successivi alla data dell'evento. L'autorità competente dovrà essere informata di tale evento, oltre che dei dettagli dell'eventuale inchiesta, entro il termine di un mese.
- c) L'esaminatore che, nel corso di un esame teorico, venga scoperto a fornire risposte ai quesiti posti ad un allievo sotto esame verrà esonerato dalla sua funzione di esaminatore e l'esame sarà dichiarato nullo. L'autorità competente dovrà essere informata di tale evento entro il termine di un mese.

147.A.140 Manuale dell'impresa di formazione sulla manutenzione

- a) L'impresa che eroga i servizi di formazione deve fornire un manuale, ad uso della stessa, che descriva la propria struttura e le procedure in atto e contenga le informazioni elencate qui di seguito:
 - 1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione e qualsiasi ulteriore manuale ad esso correlato definiscono la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti del presente documento e saranno rispettati in ogni momento;
 - 2. il/i titolo/i ed il/i nominativo/i della o delle persone designate in conformità al punto 147.A.105(b).
 - 3. i compiti e le responsabilità della/e persona/e di cui al punto 2, ivi incluse le materie sulle quali esse possono trattare direttamente con l'autorità competente per conto dell'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione.
 - 4. un organigramma dell'impresa che eroga i servizi di formazione che mostri le posizioni gerarchiche ricoperte dalla/e persona/e di cui alla lettera a)(2).
 - 5. un elenco degli istruttori addetti alla formazione, degli esaminatori teorici e degli addetti alla valutazione pratica;

▼B

6. una descrizione generale delle infrastrutture destinate alle attività di formazione e di esame ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell'organizzazione e, se del caso, in eventuali altre sedi previste al punto 147.A.145(b).
 7. un elenco dei corsi di formazione alla manutenzione che costituiscono oggetto dell'approvazione;
 8. la procedura di modifica del manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione relativi alla manutenzione;
 9. le procedure dell'impresa che eroga servizi di formazione relativi alla manutenzione previste al punto 147.A.130(a).
 10. la procedura di controllo attuata dall'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione, in conformità al punto 147.A.145(c), nel caso in cui sia autorizzata ad effettuare attività di formazione, esami e valutazioni in sedi diverse da quelle specificate al punto 147.A.145(b).
 11. un elenco delle sedi in conformità a quanto stabilito al punto 147.A.145(b).
 12. un elenco delle organizzazioni di cui al punto 147.A.145(d), se esistenti.
- b) Il manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione e gli eventuali emendamenti successivi devono essere approvati dall'autorità competente.
- c) Tuttavia, gli emendamenti di minore entità del manuale di cui alla lettera b) possono essere approvati tramite una procedura del manuale (menzionata di seguito e denominata approvazione indiretta).

147.A.145 Attribuzioni dell'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione

- a) L'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione può svolgere le attività qui di seguito elencate, come previsto dal suo manuale e conformemente ai requisiti in esso menzionati:
1. corsi di formazione di base secondo il programma dell'allegato III (parte 66) o di parte di esso.
 2. corsi di formazione per tipologia di aeromobile/attività secondo l'allegato III (parte 66).
 3. esami per conto dell'autorità competente, ivi incluso l'esame di allievi che non abbiano frequentato il corso base o per tipo di aeromobile presso l'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione;
 4. rilascio di certificati in conformità all'appendice III attestanti il superamento dei corsi e degli esami approvati di formazione di base o per tipo di aeromobile di cui alle lettere a)(1), a)(2) e a)(3), a seconda dei casi.
- b) La formazione, gli esami teorici e le valutazioni pratiche si possono svolgere soltanto nelle sedi specificate nel certificato di approvazione e/o in qualunque sede indicata nel manuale dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione.

▼B

- c) In deroga a quanto stabilito alla lettera b), l'organizzazione può svolgere attività di formazione, esami teorici e valutazione in sedi diverse da quelle specificate alla lettera b) soltanto nel rispetto di una procedura di controllo definita nel manuale della stessa impresa che eroga servizi di formazione. In questo caso, le sedi non devono essere obbligatoriamente elencate nel manuale di tale organizzazione.
- (d) 1. L'impresa che eroga servizi di formazione relativi alla manutenzione può subappaltare la conduzione di attività di formazione teorica di base e per tipo di aeromobile, ed i relativi esami di valutazione, ad un'organizzazione che non svolge attività di formazione sulla manutenzione solo se soggetta al sistema qualità dell'impresa che eroga servizi di formazione.
- 2. Il subappalto dei corsi di formazione teorici di base e dei relativi esami è limitato a quanto stabilito nell'allegato III (parte 66), appendice I, moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.
- 3. Il subappalto dei corsi di formazione per tipo di aeromobile e dei relativi esami è limitato agli impianti motopropulsori ed ai sistemi avionici.
- e) Un'impresa non può essere autorizzata a condurre prove d'esame se non è espressamente autorizzata a condurre la relativa attività di formazione.
- f) In deroga alla lettera e), un'impresa approvata a svolgere attività di formazione relativa alle conoscenze di base o di formazione per tipo può essere autorizzata anche a condurre esami per tipo nei casi in cui la formazione per tipo non è richiesta.

147.A.150 Modifiche all'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione

- a) L'impresa che eroga i servizi di formazione sulla manutenzione è tenuta a notificare all'autorità competente ogni eventuale modifica all'assetto della stessa che possa influire sull'approvazione ottenuta, prima che tale modifica abbia luogo, per consentire all'autorità competente di determinare la continua conformità al presente documento e, se necessario, di emendare il certificato di approvazione dell'organizzazione.
- b) L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa che eroga servizi di formazione può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa.
- c) La mancata notifica di tali modifiche all'autorità competente può determinare la sospensione o la revoca del certificato di approvazione con effetto retroattivo dalla data effettiva delle modifiche.

147.A.155 Validità continua

- a) L'approvazione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

▼B

1. l'organizzazione deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto 147.B.130; e
 2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'organizzazione al fine di determinarne la continua rispondenza ai requisiti del presente allegato (parte 147); e
 3. il certificato non deve essere ceduto oppure revocato.
- b) In caso di rinuncia o revoca, l'approvazione dovrà essere restituita all'autorità competente.

147.A.160 Non conformità

- a) Per non conformità di 1° livello, s'intendono una o più delle seguenti non conformità:
1. qualsiasi discrepanza significativa rispetto alle procedure d'esame che comporti l'annullamento della/e sessione/i d'esame;
 2. il rifiuto di fornire all'autorità competente, dopo due richieste scritte, accesso alle strutture dell'organizzazione durante il normale orario di funzionamento;
 3. l'assenza di un dirigente responsabile;
 4. una non conformità significativa con il processo di formazione.
- b) Una non conformità di livello 2 è una qualsiasi non conformità con il processo di formazione diversa da una non conformità di livello 1.
- c) Dopo il ricevimento della notifica delle non conformità in base al punto 147.B.130, il titolare dell'approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione definirà un piano d'azione correttivo e dimostrerà di svolgere azioni correttive ritenute soddisfacenti dall'autorità competente entro un periodo concordato con detta autorità.

CAPITOLO C***CORSO DI FORMAZIONE DI BASE AUTORIZZATO*****147.A.200 Corso di formazione di base approvato**

- a) Il corso di formazione di base approvato è costituito da quattro elementi: formazione teorica, esame teorico, formazione pratica e valutazione pratica.
- b) L'elemento della formazione relativo alle conoscenze deve comprendere la materia relativa a una categoria o sottocategoria su una licenza di manutenzione aeronautica come specificato nell'allegato III (parte 66).
- c) L'esame teorico verterà su uno spaccato rappresentativo della materia oggetto della formazione di cui alla lettera b).
- d) La formazione pratica riguarderà l'utilizzo pratico di strumenti/attrezzature comuni, lo smontaggio/montaggio di una selezione rappresentativa di parti di aeromobili e la partecipazione ad attività di manutenzione rappresentative svolte relativamente allo specifico modulo completo della parte 66.
- e) La valutazione pratica riguarderà la formazione pratica e dovrà stabilire se l'allievo è competente nell'utilizzo di strumenti ed attrezzature e se lavora nel rispetto delle disposizioni contenute nei manuali di manutenzione.

▼B

- f) La durata dei corsi di formazione di base viene stabilita nell'appendice I.
- g) La durata dei corsi per la conversione di licenze tra (sotto)categorie viene determinata dopo una valutazione del contenuto dei testi di riferimento per la formazione di base e delle relative esercitazioni pratiche richieste.

147.A.205 Esami teorici fondamentali

Gli esami teorici fondamentali devono:

- a) svolgersi in conformità alle disposizioni dell'allegato III (parte 66).
- b) essere tenuti senza ricorrere agli appunti dei corsi;
- c) vertere su uno spaccato rappresentativo delle materie di studio relative allo specifico modulo di formazione completato conformemente all'allegato III (parte 66).

147.A.210 Valutazione pratica di base

- a) Le valutazioni pratiche di base devono essere effettuate durante il corso di formazione di base relativo alla manutenzione, da parte degli addetti alla valutazione pratica designati, al termine di ciascun periodo di visita ai laboratori di formazione pratica/all'infrastruttura di manutenzione.
- b) L'allievo dovrà essere promosso secondo quanto prescritto al punto 147.A.200(e).

CAPITOLO D**FORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI AEROMOBILE/ATTIVITÀ****147.A.300 Formazione per tipologia di aeromobile/attività**

L'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione viene autorizzata a svolgere attività di formazione per diverse tipologie di aeromobile/attività in virtù dell'allegato III (parte 66), se conforme ai requisiti delineati al punto 66.A.45.

147.A.305 Esami per tipologia di aeromobile e valutazioni per le attività

L'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione, autorizzata a condurre attività di formazione in base alla tipologia di aeromobile, in conformità a quanto specificato al punto 147.A.300, deve tenere gli esami per il tipo di aeromobile o le valutazioni per le attività di cui all'allegato III (parte 66) nel rispetto dei criteri definiti al punto 66.A.45 dell'allegato III (parte 66).

SEZIONE B**PROCEDURE PER L'AUTORITÀ COMPETENTE****CAPITOLO A****GENERAL****147.B.05 Finalità**

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A della presente parte.

▼B**147.B.10 Autorità competente****a) Generalità**

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con incarichi di emissione, proroga, modifica, sospensione e revoca dei certificati rilasciati a norma del presente allegato (parte 147). Detta autorità competente deve impostare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

b) Risorse

Nello svolgimento delle sue funzioni, come prescritto dal presente documento, l'autorità competente si deve avvalere di personale idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati.

c) Procedure

L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, in dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive del presente allegato (parte 147).

Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti prescritti.

d) Qualifiche e formazione

Tutto il personale addetto alle approvazioni di cui al presente allegato deve:

1. essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, l'esperienza e la formazione necessari all'esecuzione dei compiti affidatigli;
2. essere opportunamente addestrato e aggiornato in merito all'allegato III (parte 66) e all'allegato IV (parte 147), dove rilevante, ivi incluse le finalità del documento e gli standard di conformità.

147.B.20 Documentazione

a) L'autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di emissione, rinnovo, proroga, variazione, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.

b) La documentazione relativa al controllo delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione deve comprendere almeno quanto segue:

1. la richiesta di approvazione dell'organizzazione;
2. il certificato di approvazione dell'organizzazione, incluse le eventuali modifiche;
3. una copia del programma degli audit con l'elenco delle date previste per il loro svolgimento e le date effettive di svolgimento;
4. controllo continuo delle verifiche, inclusa l'intera documentazione relativa agli audit;
5. copie di tutta la corrispondenza attinente;
6. dettagli delle esenzioni e delle azioni correttive implementate per garantire il rispetto dei requisiti richiesti;
7. resoconti di altre autorità competenti relativamente al controllo dell'organizzazione;
8. manuale dell'organizzazione e modifiche ad esso apportate.

c) La documentazione di cui alla lettera b) deve essere archiviata per almeno quattro anni.

▼B**147.B.25 Esenzioni**

- a) L'autorità competente può esonerare l'istituto scolastico di uno Stato dai seguenti obblighi o requisiti:
1. avere lo status di organizzazione in conformità a quanto stabilito al punto 147.A.10.
 2. nominare un direttore responsabile, purché il dipartimento scolastico designi un'altra figura responsabile della gestione dell'impresa che eroga servizi di formazione e che questa disponga di un budget sufficiente a garantire l'operatività dell'organizzazione nel rispetto del presente allegato (parte 147).
 3. far ricorso ad un organo di controllo indipendente per gli audit del sistema qualità, purché il dipartimento si appelli ad un ispettorato scolastico indipendente per verificare l'attività dell'impresa che eroga servizi di formazione alle scadenze prescritte dal presente documento.
- b) Tutte le esenzioni accordate in base all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono essere registrate e conservate dalle autorità competenti.

CAPITOLO B***RILASCIO DELL'APPROVAZIONE***

Il presente capitolo illustra i requisiti necessari al rilascio ed alla variazione dell'approvazione per le imprese che offrono servizi di formazione sulla manutenzione.

147.B.110 Procedura di approvazione e modifiche all'approvazione

- a) Al ricevimento della domanda, l'autorità competente:
1. esamina il manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione;
 2. verifica la conformità dell'impresa alla luce di quanto prescritto dall'allegato IV (parte 147).
- b) L'esito delle verifiche condotte viene registrato e trasmesso per iscritto al richiedente.
- c) Tutte le non conformità dovranno essere risolte e corrette in conformità a quanto stabilito al punto 147.B.130 prima del rilascio dell'approvazione.
- d) Il certificato di approvazione deve essere corredato da apposito numero di riferimento secondo le indicazioni dell'Agenzia.

147.B.120 Procedura di proroga di validità

- a) Ciascuna impresa che eroga servizi sarà soggetta ad un audit completo per verificarne la conformità alle prescrizioni del presente allegato (parte 147) alla scadenza di periodi non superiori a ventiquattro mesi. L'audit comprende il monitoraggio di almeno un corso di formazione e un esame svolto dall'impresa che svolge attività di formazione.
- b) Gli esiti dei controlli saranno trattati in conformità al punto 147.B.130.

147.B.125 Certificato di approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione

Per il modello del certificato di approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione si veda l'appendice II.

▼B**147.B.130 Non conformità**

- a) Il mancato completamento della rettifica di qualsiasi non conformità di livello 1 entro tre giorni dalla notifica trasmessa per iscritto implicherà la revoca, la sospensione o la limitazione dell'approvazione dell'organizzazione che eroga servizi di formazione sulla manutenzione in toto o in parte.
- b) L'azione di revoca, limitazione o sospensione in toto od in parte dell'approvazione sarà presa dall'autorità competente in caso di mancato rispetto della sequenza temporale concessa dall'autorità medesima in presenza di una non conformità di livello 2.

CAPITOLO C***REVOCA, SOSPENSIONE E LIMITAZIONE DELL'APPROVAZIONE DELL'IMPRESA CHE EROGA SERVIZI DI FORMAZIONE*****147.B.200 L'autorità competente sarà:**

Revoca, sospensione e limitazione dell'approvazione dell'impresa che eroga servizi di formazione

- a) sospendere un'approvazione, con motivi fondati, laddove sussistono potenziali rischi per la sicurezza;
- b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in presenza di non conformità di cui al punto 147.B.130.



Appendice I

Durata del corso di formazione di base

La durata minima di un corso di formazione di base completo è la seguente:

Corso di base	Durata (ore)	Percentuale di formazione teorica (in %)
A1	800	30-35
A2	650	30-35
A3	800	30-35
A4	800	30-35
B1.1	2 400	50-60
B1.2	2 000	50-60
B1.3	2 400	50-60
B1.4	2 400	50-60
B2	2 400	50-60
B3	1 000	50-60



Appendice II

Approvazione delle imprese che svolgono attività di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*)]
Stato membro dell'Unione europea (**)

**CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE E RELATIVI ESAMI**

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità alla sezione A dell'allegato IV (Parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, autorizzata ad impartire le formazioni e svolgere gli esami elencati nel programma di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati di riconoscimento a studenti utilizzando i riferimenti che precedono.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata di cui alla sezione A dell'allegato IV (parte 147); e
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata; nonché
3. La presente approvazione è valida fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio:

Data della presente revisione:

Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 11 AESA versione 4

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare nel caso di paesi terzi o dell'AESA



**PROGRAMMA DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA CHE SVOLGE
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE E RELATIVI ESAMI**

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX]

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

CLASSE	CATEGORIA DELLA LICENZA	LIMITAZIONI	
DI BASE (**)	B1 (**)	TB1.1 (**)	VELIVOLI A TURBINA (**)
		TB1.2 (**)	VELIVOLI A PISTONI (**)
		TB1.3 (**)	ELICOTTERI A TURBINA (**)
		TB1.4 (**)	ELICOTTERI A PISTONI (**)
	B2 (**)	TB2 (**)	AVIONICA (**)
	B3 (**)	TB3 (**)	VELIVOLI A PISTONI NON PRESSURIZZATI CON MTOM NON SUPERIORE A 2 000 KG (**)
	A (**)	TA.1 (**)	VELIVOLI A TURBINA (**)
		TA.2 (**)	VELIVOLI A PISTONI (**)
		TA.3 (**)	ELICOTTERI A TURBINA (**)
		TA.4 (**)	ELICOTTERI A PISTONI (**)
TIPO/ATTIVITÀ (**)	C (**)	T4 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)
	B1 (**)	T1 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)
	B2 (**)	T2 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)
	A (**)	T3 (**)	[SPECIFICARE IL TIPO DI AEROMOBILE] (***)

Il presente programma di approvazione della formazione è limitato alle formazioni ed esami specificati nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di formazione alla manutenzione approvata,

Riferimento al manuale dell'impresa di formazione sulla manutenzione:

Data del primo rilascio:

Data dell'ultima revisione approvata: Revisione n.:

Firma:

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 11 AESA versione 4

(*) O AESA se quest'ultima è l'autorità competente.
 (**) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.
 (***) Indicare l'abilitazione e la limitazione appropriate.



Appendice III

Attestati di cui all'allegato IV (parte 147) — Moduli 148 e 149 AESA

Pagina 1 di 1

ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX].[YYYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA e LUOGO DI NASCITA]

Da:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX]

impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e condurre esami nell'ambito del programma di approvazione e in conformità all'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha superato con successo il corso di formazione di base (**) o l'esame di base (**) indicati qui di seguito in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore.

[CORSO DI FORMAZIONE DI BASE (**)] e/o [ESAME DI BASE (**)]

[ELENCO DEI MODULI DI CUI ALLA PARTE 66 / DATA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME]

Data:

Firma:

Per: [NOME DELL'IMPRESA]

Modulo 148 AESA versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Biffare la dicitura non pertinente.



Pagina 1 di 1

ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX].[YYYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA e LUOGO DI NASCITA]

Da:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*).147.[XXXX]

impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e condurre esami nell'ambito del programma di approvazione e in conformità all'allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha superato con successo gli elementi teorici (**) e/o pratici (**) del corso di formazione del tipo approvato indicati qui di seguito e i relativi esami in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore.

[CORSO DI FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATE di INIZIO e di FINE]

[SPECIFICARE SE ELEMENTI TEORICI O ELEMENTI PRATICI]

e/o

[ESAME PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATA DI CONCLUSIONE]

Data:

Firma:

Per: [NOME DELL'IMPRESA]

Modulo 149 AESA versione 2

(*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(**) Biffare la dicitura non pertinente.

*ALLEGATO V***Regolamento abrogato con l'elenco delle sue modifiche successive**

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17)

Regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 18)

Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 127/2010 della Commissione (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 962/2010 della Commissione (GU L 281 del 27.10.2010, pag. 78)

Regolamento (CE) n. 1149/2011 della Commissione (GU L 298 del 16.11.2011, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 593/2012 della Commissione (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 38)



ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2042/2003	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 7, paragrafo 3, formulazione introduttiva	Articolo 8, paragrafo 2, formulazione introduttiva
Articolo 7, paragrafo 3, lettere da a) a g)	—
Articolo 7, paragrafo 3, lettera h)	Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 3, lettera i)	Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 4	—
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 6	—
Articolo 7, paragrafo 7	—
Articolo 7, paragrafo 8	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 9	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
—	Allegato V
—	Allegato VI